




# CVRIA

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

Relazione annuale  
2012





CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

# RELAZIONE ANNUALE 2012

Compendio dell'attività della Corte di giustizia,  
del Tribunale e del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea

Lussemburgo, 2013

[www.curia.europa.eu](http://www.curia.europa.eu)

Corte di giustizia  
L-2925 Lussemburgo  
Tel. (352) 43 03-1

Tribunale  
L-2925 Lussemburgo  
Tel. (352) 43 03-1

Tribunale della funzione pubblica  
L-2925 Lussemburgo  
Tel. (352) 43 03-1

La Corte su Internet: <http://www.curia.europa.eu>

Chiusura della redazione: 1° gennaio 2013

Riproduzione autorizzata con citazione della fonte. Le fotografie possono essere riprodotte solo nel contesto della presente pubblicazione. Per ogni altro uso va richiesta un'autorizzazione presso l'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea.

Numerose altre informazioni sull'Unione europea sono disponibili su Internet consultando il portale Europa (<http://europa.eu>).

Una scheda catalografica figura alla fine del volume.

Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2013

ISBN 978-92-829-1272-0

doi:10.2862/86647

© Unione europea, 2013

*Printed in Luxembourg*

STAMPATO SU CARTA SBIANCATA SENZA CLORO ELEMENTARE (ECF)

## Indice delle materie

	Pagina
Prefazione	
Vassilios Skouris .....	5

### Capitolo I

#### *La Corte di giustizia*

A – Evoluzione e attività della Corte di giustizia nel 2012 .....	9
B – Giurisprudenza della Corte di giustizia nel 2012 .....	13
C – Composizione della Corte di giustizia .....	63
1. Membri della Corte di giustizia .....	65
2. Modifiche alla composizione della Corte di giustizia nel 2012 .....	83
3. Ordini protocollari .....	85
4. Membri emeriti della Corte di giustizia .....	87
D – Statistiche giudiziarie della Corte di giustizia .....	91

### Capitolo II

#### *Il Tribunale*

A – Attività del Tribunale nel 2012 .....	123
B – Composizione del Tribunale .....	163
1. Membri del Tribunale .....	165
2. Modifiche alla composizione del Tribunale nel 2012 .....	177
3. Ordini protocollari .....	179
4. Membri emeriti del Tribunale .....	183
C – Statistiche giudiziarie del Tribunale .....	185

**Capitolo III***Il Tribunale della funzione pubblica*

A – Attività del Tribunale della funzione pubblica nel 2012 .....	209
B – Composizione del Tribunale .....	221
1. Membri del Tribunale della funzione pubblica .....	223
2. Modifiche alla composizione del Tribunale della funzione pubblica nel 2012 .....	227
3. Ordini protocollari .....	229
4. Membri emeriti del Tribunale della funzione pubblica .....	231
C – Statistiche giudiziarie del Tribunale della funzione pubblica .....	233

**Capitolo IV***Incontri e visite*

A – Visite ufficiali e manifestazioni presso la Corte di giustizia, il Tribunale dell'Unione europea ed il Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea nel 2012 .....	247
B – Visite di studio .....	251
C – Udienze solenni .....	255
D – Visite o partecipazione a manifestazioni ufficiali .....	257
<i>Organigramma sintetico .....</i>	<i>262</i>

## Prefazione

1952-2012: nell'anno appena trascorso la Corte di giustizia ha compiuto sessant'anni di esistenza e di contributo al progetto europeo. Tale anniversario, non particolarmente emblematico, è stato commemorato dalla Corte ponendo l'accento più sulla sostanza che sulle celebrazioni. In tale contesto, la Corte ha provveduto in particolare alla pubblicazione di un'opera collettiva dedicata al ruolo dell'Istituzione e della sua giurisprudenza nella costruzione europea, opera presentata nell'ambito di un convegno al quale sono stati invitati a partecipare i presidenti delle corti costituzionali e supreme degli Stati membri dell'Unione europea.

Il 2012 è stato altresì l'anno dell'adozione del nuovo regolamento di procedura della Corte nonché di talune modifiche al suo Statuto, avvenute a seguito di un processo legislativo lungo ma produttivo. Tali riforme tendono, da un lato, a rendere i procedimenti dinanzi alla Corte più moderni e, dall'altro, a consentire alla stessa di continuare a migliorare la propria efficienza.

Tale miglioramento, costante negli ultimi anni, è rilevabile anche nel 2012. La durata dei procedimenti pregiudiziali ha raggiunto il suo livello più basso dalla fine degli anni ottanta e il Tribunale è riuscito, dopo un anno particolarmente produttivo, a ridurre sia lo «stock» delle cause pendenti sia la durata dei procedimenti che, quest'anno, si è ridotta di due mesi.

Il 2012 è stato anche l'anno del rinnovo parziale della Corte e della cessazione dalle funzioni di quattro dei suoi membri. In occasione delle nomine intervenute nell'ambito di tale rinnovo parziale, i governi degli Stati membri hanno preso nuovamente in considerazione l'esigenza di procedere alle stesse senza indugio e di preservare, per quanto possibile, la stabilità dell'Istituzione, consentendo così a quest'ultima di continuare a compiere agevolmente la propria missione. La Corte non può che rallegrarsene.


La presente relazione fornisce una presentazione completa dell'evoluzione e dell'attività dell'Istituzione nel corso del 2012. Il lettore constaterà che una parte sostanziale della relazione è dedicata ad esposizioni succinte ma esaustive dell'attività giurisdizionale propriamente detta della Corte di giustizia, del Tribunale e del Tribunale della funzione pubblica. L'analisi dell'attività svolta è integrata e illustrata da dati statistici relativi a ciascun organo giurisdizionale.

Per concludere, vorrei infine approfittare dell'opportunità che mi viene offerta per ringraziare sentitamente i colleghi dei tre organi giurisdizionali e tutto il personale della Corte di giustizia per il lavoro encomiabile compiuto nel corso di quest'anno eccezionale ed impegnativo.



V. Skouris  
Presidente della Corte di giustizia





# Capitolo I

La Corte di giustizia



## A – Evoluzione e attività della Corte di giustizia nel 2012

*del presidente Vassilios Skouris*

Questa prima parte della Relazione annuale presenta sinteticamente le attività della Corte di giustizia dell'Unione europea nel 2012. In primo luogo, essa offre una panoramica dell'evoluzione dell'Istituzione nel corso di tale anno, ponendo l'accento sulle modifiche istituzionali che hanno interessato la Corte di giustizia nonché sugli sviluppi relativi alla sua organizzazione interna e ai suoi metodi di lavoro. In secondo luogo, essa contiene un'analisi delle statistiche relative all'evoluzione del carico di lavoro della Corte di giustizia e della durata media dei procedimenti. In terzo luogo, essa presenta, come ogni anno, i principali sviluppi giurisprudenziali classificati per materia.

**1.** L'evoluzione dell'Istituzione nel 2012 è stata principalmente caratterizzata dalle importanti riforme delle norme procedurali della Corte di giustizia e dalla celebrazione del suo sessantesimo anniversario.

Il 4 dicembre 2012 la Corte di giustizia dell'Unione europea ha infatti festeggiato il suo sessantesimo anniversario. Anche se sessant'anni non rappresentano né metà né tre quarti di un secolo, la Corte di giustizia ha nondimeno deciso di non permettere che tale anniversario passasse inosservato. Infatti, il sistema giurisdizionale dell'Unione europea è stato oggetto, negli ultimi dieci anni, di importanti riforme, che, considerate nel loro insieme, costituiscono una vera e propria trasformazione. Possono essere menzionati al riguardo l'entrata in vigore del Trattato di Nizza, due allargamenti che hanno condotto al quasi raddoppiamento degli effettivi dell'Istituzione e ad una moltiplicazione delle lingue processuali e di lavoro, la creazione del Tribunale della funzione pubblica, la modernizzazione sostanziale dei metodi di lavoro interni, l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona con l'estensione delle competenze attribuite alla Corte, l'istituzione del procedimento pregiudiziale d'urgenza e l'informatizzazione del procedimento con l'avvio del sistema e curia. Si è ritenuto che tale trasformazione sarebbe stata adeguatamente valorizzata attraverso una duplice commemorazione: l'organizzazione, da un lato, di un convegno al quale sono stati invitati a partecipare i presidenti delle corti costituzionali e supreme degli Stati membri dell'Unione europea e, dall'altro, la pubblicazione di un'opera collettiva dedicata al ruolo della Corte e della sua giurisprudenza nella costruzione europea. Curata da un comitato presieduto dal giudice Allan Rosas e composto dal giudice Egils Levits e dall'avvocato generale Yves Bot, tale opera raccoglie i contributi di un gruppo di autori rappresentativo tanto dal punto di vista geografico quanto dal punto di vista del loro profilo professionale e accademico.

A livello puramente giurisdizionale, in occasione del rinnovo parziale della Corte, avvenuto il 7 ottobre 2012, sono state istituite una nuova sezione a cinque giudici e una nuova sezione a tre giudici. Il simultaneo funzionamento di dieci sezioni consentirà alla Corte di mantenere e di migliorare la propria efficienza.

Per quanto attiene alle norme procedurali, gli sviluppi dell'anno appena trascorso meritano particolare attenzione. Si segnala innanzi tutto l'adozione del regolamento (UE, Euratom) n. 741/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 agosto 2012, che modifica il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea e il relativo allegato I (GU L 228, pag. 1), entrato in vigore il 1° settembre 2012. Le modifiche apportate allo Statuto in forza di tale regolamento contengono, inter alia, l'istituzione della funzione di vicepresidente della Corte, l'aumento fino a quindici del numero dei giudici che compongono la Grande Sezione, la limitazione della partecipazione alla

Grande Sezione da parte dei presidenti delle sezioni a cinque giudici<sup>1</sup> e la soppressione dell'obbligo, per il giudice relatore di una causa, di redigere la relazione d'udienza.

Occorre poi rilevare che il 1° novembre 2012 è entrato in vigore il nuovo regolamento di procedura della Corte di giustizia, del 25 settembre 2012 (GU L 265, pag. 1). Tale regolamento costituisce un'integrale rielaborazione del precedente regolamento di procedura. I suoi obiettivi principali sono la ristrutturazione delle norme contenute nel vecchio regolamento di procedura al fine di attribuire, d'ora innanzi, particolare rilevanza ai rinvii pregiudiziali, la riduzione della durata dei procedimenti nonché la chiarificazione e la semplificazione di talune disposizioni del vecchio regolamento. Il nuovo regolamento di procedura procede inoltre ad una nuova numerazione delle proprie disposizioni rispetto al vecchio regolamento.

A tale rielaborazione ha fatto seguito l'adeguamento alle nuove norme della nota informativa sulla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale da parte dei giudici nazionali, ribattezzata «Raccomandazioni [della Corte] all'attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale» (GU C 338, pag. 1). Infine, va altresì menzionata la decisione della Corte di giustizia, del 23 ottobre 2012, relativa alle funzioni giurisdizionali del vicepresidente della Corte (GU L 300, pag. 47), secondo la quale talune competenze giurisdizionali detenute in precedenza dal presidente, specificamente in materia di procedimento sommario, sono d'ora innanzi trasferite al vicepresidente.

**2.** Le statistiche giudiziarie della Corte per l'anno 2012 sono, nel complesso, caratterizzate da una produttività sostenuta e da un miglioramento assai significativo dell'efficienza per quanto riguarda la durata dei procedimenti. Inoltre, occorre anche rilevare una lieve diminuzione del numero di cause promosse, diminuzione che, se si tiene conto dell'evoluzione del contenzioso negli ultimi cinque anni, potrebbe avere carattere piuttosto congiunturale.

Nel 2012 la Corte ha infatti definito 527 cause (cifra netta, che tiene conto delle riunioni per connessione), il che rappresenta una lieve diminuzione rispetto all'anno precedente (550 cause definite nel 2011). Tra queste, 357 cause si sono concluse con sentenza e 168 hanno dato luogo ad un'ordinanza.

La Corte è stata investita di 632 cause nuove (indipendentemente dalle riunioni per connessione), il che rappresenta una diminuzione di circa l'8% rispetto all'anno 2011 (688 cause promosse), ma costituisce tuttavia nella storia della Corte il secondo numero più elevato di cause promosse nel corso di un anno. Tale diminuzione del numero totale di cause avviate è da mettere principalmente in relazione con la lieve diminuzione, rispetto all'anno precedente, del numero di impugnazioni proposte. Quanto alle domande di pronuncia pregiudiziale presentate, il loro numero nel 2012 rappresenta la seconda cifra più elevata mai raggiunta in tutta la storia della Corte.

Con riguardo alla durata dei procedimenti, i dati statistici sono assai positivi. Per quanto attiene ai rinvii pregiudiziali, tale durata è di 15,7 mesi. Infatti, in tutto il periodo per il quale la Corte dispone di dati statistici affidabili, la durata media della trattazione dei procedimenti pregiudiziali ha raggiunto nel 2012 il suo livello più basso. Quanto ai ricorsi diretti e alle impugnazioni, la durata media della trattazione è stata rispettivamente di 19,7 mesi e di 15,3 mesi.

<sup>1</sup> La Grande Sezione è ora composta dal presidente, dal vicepresidente, da tre presidenti di sezione a cinque giudici, designati in base a un meccanismo di rotazione, e da dieci giudici designati tra gli altri giudici, sempre in base a un meccanismo di rotazione.

Oltre che alle riforme dei suoi metodi di lavoro intraprese in questi ultimi anni, il miglioramento dell'efficienza della Corte nella trattazione delle cause è anche dovuto a un più ampio ricorso ai vari strumenti procedurali di cui essa dispone per accelerare la trattazione di alcune cause (il procedimento pregiudiziale d'urgenza, il giudizio in via prioritaria, il procedimento accelerato, il procedimento semplificato e la possibilità di statuire senza conclusioni dell'avvocato generale).

Il procedimento pregiudiziale d'urgenza è stato richiesto in cinque cause e in quattro di esse la sezione designata ha considerato soddisfatti i requisiti stabiliti all'articolo 104 ter del regolamento di procedura (articoli 107 e segg. del nuovo regolamento di procedura). Dette cause sono state definite in un arco di tempo medio di 1,9 mesi.

Il procedimento accelerato è stato richiesto cinque volte, ma solo per due di esse erano soddisfatte le condizioni richieste dal regolamento di procedura. Conformemente ad una prassi stabilita nel 2004, le domande di procedimento accelerato sono accolte o respinte con ordinanza motivata del presidente della Corte. Peraltro, è stato accordato un trattamento prioritario a due cause.

Inoltre, la Corte si è avvalsa del procedimento semplificato, previsto all'articolo 104, paragrafo 3, del regolamento di procedura, divenuto articolo 99 del nuovo regolamento di procedura, per rispondere a talune questioni ad essa sottoposte in via pregiudiziale. Un totale di 26 cause è stato così definito con ordinanza in forza di questa disposizione.

Infine, la Corte si è avvalsa con una certa frequenza della possibilità, offerta dall'articolo 20 del suo Statuto, di giudicare senza conclusioni dell'avvocato generale, laddove la causa non sollevi nuove questioni di diritto. Ricordiamo a tal proposito che per circa il 53% delle sentenze pronunciate nel 2012 non sono state presentate conclusioni.

Per quanto riguarda la distribuzione delle cause tra i diversi collegi giudicanti della Corte, si segnala che la Grande Sezione ha definito circa il 9%, le sezioni a cinque giudici il 54% e le sezioni a tre giudici approssimativamente il 34% delle cause concluse con sentenza o con ordinanza a carattere giurisdizionale nel 2012. Rispetto all'anno precedente, si constata una diminuzione della percentuale di cause trattate dalla Grande Sezione (11% nel 2011) ed un aumento della percentuale di cause trattate dalle sezioni a tre giudici (32% nel 2011).

Per informazioni più dettagliate sui dati statistici dell'anno giudiziario 2012, rinviamo alla sezione della presente relazione ad essi specificamente dedicata.



## B – Giurisprudenza della Corte di giustizia nel 2012

### *Questioni costituzionali o istituzionali*

Per quanto riguarda i procedimenti contenziosi dinanzi alla Corte e, più precisamente, il procedimento per inadempimento, si segnala la causa *Commissione/Spagna* (sentenza dell'11 dicembre 2012, causa C-610/10), relativa alla mancata esecuzione, da parte del Regno di Spagna, della sentenza con cui la Corte constatava che tale Stato membro era venuto meno ai propri obblighi non avendo adottato i provvedimenti necessari per conformarsi a una decisione della Commissione che dichiarava taluni aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato comune.

In primo luogo, la Corte si è pronunciata sulle norme applicabili al procedimento precontenzioso che deve precedere un ricorso per omessa esecuzione, da parte di uno Stato membro, di una sentenza della Corte che dichiara un inadempimento. Il Trattato di Lisbona ha infatti modificato lo svolgimento di tale procedimento eliminando la tappa relativa all'emissione di un parere motivato. Nella sua sentenza, la Corte ha dichiarato che un procedimento precontenzioso avviato prima della data di entrata in vigore della modifica, ma ancora pendente dopo tale data, è disciplinato dalle nuove norme previste dall'articolo 260, paragrafo 2, TFUE. Per quanto riguarda la data di riferimento per valutare la sussistenza di un simile inadempimento, in mancanza di un parere motivato, la Corte ha dichiarato che occorre utilizzare quella della scadenza del termine fissato nella lettera di diffida formulata ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 2, TFUE.

In secondo luogo, la Corte si è pronunciata sulla fissazione delle penalità dirette a sanzionare l'omessa esecuzione di una sentenza per inadempimento. Essa ha dichiarato che una simile sanzione deve essere decisa in funzione del grado di persuasione necessario affinché lo Stato membro inadempiente dia esecuzione alla sentenza di condanna per inadempimento e modifichi il suo comportamento per mettere fine all'infrazione addebitatagli, tenendo conto, in linea di principio, della durata dell'infrazione, del suo grado di gravità e della capacità finanziaria dello Stato membro di cui è causa. Per l'applicazione di tali criteri, la Corte intende tener conto, in particolare, delle conseguenze dell'omessa esecuzione sugli interessi pubblici e privati e dell'urgenza di indurre lo Stato membro interessato a conformarsi ai suoi obblighi.

Con riferimento alla gerarchia delle norme all'interno dell'ordinamento giuridico dell'Unione e alla ripartizione delle competenze tra le istituzioni ad essa legata, la causa *Parlamento/Consiglio* (sentenza del 5 settembre 2012, causa C-355/10) ha consentito alla Corte di pronunciarsi sulla portata delle competenze d'esecuzione della Commissione nell'ambito della procedura di regolamentazione con controllo. Al riguardo, la Corte ha ricordato che, dal momento che l'adozione delle norme essenziali di una materia di diritto europeo è riservata alla competenza del legislatore dell'Unione, dette norme devono essere stabilite nella normativa di base e non possono costituire oggetto di una delega. Pertanto, le disposizioni la cui adozione richiede scelte politiche rientranti nelle responsabilità proprie del legislatore dell'Unione non possono costituire oggetto di una delega di tal genere. Di conseguenza, le misure d'esecuzione non possono né modificare elementi essenziali di una normativa di base né completarla mediante nuovi elementi essenziali.

Con riguardo a una misura d'esecuzione come la decisione 2010/252<sup>1</sup>, che integra il codice frontiere Schengen<sup>2</sup> per quanto riguarda la sorveglianza delle frontiere marittime esterne, la Corte ha rilevato che, se è vero che il codice frontiere Schengen, che costituisce la normativa di base in materia, enuncia al suo articolo 12, paragrafo 4, che l'obiettivo della sorveglianza consiste nel fermare le persone che attraversano illegalmente le frontiere, esso non contiene però norme in merito ai provvedimenti che le guardie di frontiera sono autorizzate ad applicare nei confronti delle persone o delle navi quando queste vengono fermate e successivamente, quali l'applicazione di misure coercitive, l'utilizzo delle armi o il trasferimento dei fermati in un determinato luogo, o anche le misure da prendere nei confronti di persone implicate nella tratta degli esseri umani. Pertanto, la Corte ha dichiarato che, essendo la decisione 2010/252/UE una misura d'esecuzione adottata sul fondamento dell'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento n. 562/2006<sup>3</sup>, essa non può contenere regole relative all'attribuzione di poteri coercitivi alle guardie di frontiera, la cui adozione richiede scelte politiche che rientrano nelle responsabilità proprie del legislatore dell'Unione, in quanto essa implica una ponderazione dei divergenti interessi in gioco sulla base di molteplici valutazioni. Inoltre, tali disposizioni, vertenti sull'attribuzione alle guardie di frontiera di poteri di pubblico imperio, permettono ingerenze talmente incisive nei diritti fondamentali delle persone coinvolte da rendere necessario l'intervento del legislatore dell'Unione. Di conseguenza, la Corte ha integralmente annullato la decisione 2010/252.

Nel settore del diritto d'accesso del pubblico ai documenti delle istituzioni dell'Unione, che alimenta il contenzioso con regolarità, due sentenze pronunciate lo stesso giorno vanno analizzate con particolare attenzione.

Le cause *Commissione/Éditions Odile Jacob* (sentenza del 28 giugno 2012, causa C-404/10 P) e *Commissione/Agrofert Holding* (sentenza del 28 giugno 2012, causa C-477/10 P) hanno offerto alla Corte l'occasione di esaminare, per la prima volta, i rapporti tra il regolamento n. 1049/2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione<sup>4</sup>, e il regolamento n. 139/2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese<sup>5</sup>.

In queste due cause, la Commissione aveva impugnato dinanzi alla Corte due sentenze del Tribunale<sup>6</sup> con le quali quest'ultimo aveva annullato le decisioni della Commissione che negavano l'accesso a documenti relativi a due procedure di controllo delle operazioni di concentrazione.

<sup>1</sup> Decisione 2010/252/UE del Consiglio, del 26 aprile 2010, che integra il codice frontiere Schengen per quanto riguarda la sorveglianza delle frontiere marittime esterne nel contesto della cooperazione operativa coordinata dall'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (GU L 111, pag. 20).

<sup>2</sup> Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 105, pag. 1).

<sup>3</sup> V. nota 2.

<sup>4</sup> Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).

<sup>5</sup> Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («il regolamento sulle concentrazioni») (GU L 24, pag. 1). Tale regolamento ha abrogato il regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (GU L 395, pag. 1, e rettifica in GU 1990, L 257, pag. 13). Tuttavia, quest'ultimo resta applicabile alle concentrazioni anteriori al 1° maggio 2004, come nel caso della causa C-404/10 P.

<sup>6</sup> Sentenze del Tribunale del 9 giugno 2010, *Éditions Jacob/Commissione*, T-237/05, e del 7 luglio 2010, *Agrofert Holding/Commissione*, T-111/07.

La Corte ha dichiarato che, per poter giustificare il rifiuto di accesso a un documento, non basta, in linea di principio, che tale documento rientri in un'attività o in un interesse, come la tutela degli obiettivi delle attività di indagine, menzionati all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001<sup>7</sup>, poiché l'istituzione interessata deve anche spiegare come l'accesso a tale documento possa arrecare concretamente ed effettivamente pregiudizio all'interesse tutelato da un'eccezione prevista in tale articolo. Tuttavia, tale istituzione può basarsi al riguardo su presunzioni di carattere generale che si applicano a determinate categorie di documenti, in quanto a domande di divulgazione riguardanti documenti della stessa natura possono applicarsi considerazioni di ordine generale analoghe. Siffatte presunzioni generali sono applicabili, in materia di procedura di controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese, in quanto la normativa che disciplina tale procedura, in particolare il regolamento n. 139/2004<sup>8</sup>, prevede anche regole rigorose sul trattamento delle informazioni ottenute o elaborate nell'ambito di una siffatta procedura.

Pertanto, un accesso generalizzato, sulla base del regolamento n. 1049/2001, ai documenti scambiati, nell'ambito di un siffatto procedimento, tra la Commissione e le parti notificanti o i terzi sarebbe tale da mettere a repentaglio l'equilibrio che il legislatore dell'Unione ha voluto garantire, nel regolamento sulle concentrazioni, tra, da un lato, l'obbligo per le imprese interessate di comunicare alla Commissione informazioni commerciali eventualmente sensibili, al fine di consentire a quest'ultima di valutare la compatibilità dell'operazione di concentrazione progettata con il mercato comune e, dall'altro, la garanzia di tutela rafforzata legata, a titolo del segreto d'ufficio e del segreto commerciale, alle informazioni così trasmesse alla Commissione. Siffatta presunzione generale, che giustifica la negazione dell'accesso ai suddetti documenti, si impone indipendentemente dalla questione di sapere se la domanda di accesso riguardi un procedimento di controllo già concluso o un procedimento pendente. Tuttavia, tale presunzione generale non esclude la possibilità di dimostrare che un dato documento di cui viene chiesta la divulgazione non rientra nella detta presunzione o che sussiste un interesse pubblico prevalente atto a giustificare la divulgazione del documento in questione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001.

Il problema della tutela dei diritti fondamentali, necessariamente complesso a causa della diversità delle fonti esistenti in tale settore, è stato affrontato nella causa *Kamberaj* (sentenza del 24 aprile 2012, causa C-571/10), relativa all'interpretazione della direttiva 2003/109<sup>9</sup>. Nella sua sentenza, la Corte si è pronunciata sulla portata dell'articolo 6, paragrafo 3, TUE, precisando che il rinvio operato da tale articolo alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo non impone al giudice nazionale, in caso di conflitto tra una norma di diritto nazionale e detta Convenzione, di applicare direttamente le disposizioni di quest'ultima, disapplicando la norma di diritto nazionale in contrasto con essa.

Infatti, tale disposizione del Trattato UE consacra il principio secondo il quale i diritti fondamentali sono parte integrante dei principi generali del diritto dei quali la Corte garantisce l'osservanza. Tuttavia, tale articolo non disciplina il rapporto tra la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri e non determina le conseguenze che un giudice nazionale deve trarre nell'ipotesi di conflitto tra i diritti garantiti da tale Convenzione ed una norma di diritto nazionale.

<sup>7</sup> V. nota 4.

<sup>8</sup> V. nota 5.

<sup>9</sup> Direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (GU 2004, L 16, pag. 44).

Considerato il posto che oramai occupa nel contenzioso, il problema della portata e delle implicazioni della creazione di una cittadinanza dell'Unione è lungi dall'aver rivelato tutte le sue sfaccettature. Prova ne è una serie di cause che è opportuno richiamare.

Nella sentenza P.I. (sentenza del 22 maggio 2012, causa C-348/09), la Corte ha dichiarato che reati appartenenti a sfere di criminalità particolarmente gravi, come lo sfruttamento sessuale dei minori, possono giustificare un provvedimento di allontanamento di un cittadino dell'Unione che abbia vissuto più di dieci anni nello Stato membro ospitante.

In forza dell'articolo 28, paragrafo 3, della direttiva 2004/38<sup>10</sup>, uno Stato membro ospitante può adottare provvedimenti di allontanamento dal territorio nei confronti di un cittadino dell'Unione che abbia vissuto ininterrottamente dieci anni sul suo territorio soltanto per «motivi imperativi di pubblica sicurezza»<sup>11</sup>. Adita nell'ambito di una causa in cui si discuteva una decisione di allontanamento pronunciata nei confronti di un cittadino dell'Unione che aveva scontato una pena detentiva per stupro ai danni di minore, la Corte ha affermato che gli Stati membri possono considerare che reati quali quelli di cui all'articolo 83 TFUE costituiscono un attentato particolarmente grave a un interesse fondamentale della società, tale da rappresentare una minaccia diretta per la tranquillità e la sicurezza fisica della popolazione e, pertanto, possono rientrare nella nozione di «motivi imperativi di pubblica sicurezza». Tuttavia, tali reati possono giustificare un provvedimento di allontanamento solo se le modalità con le quali sono stati commessi presentino caratteristiche particolarmente gravi. Inoltre, il diritto dell'Unione subordina qualsiasi provvedimento di allontanamento alla circostanza che il comportamento della persona di cui trattasi rappresenti una minaccia reale e attuale per un interesse fondamentale della società o dello Stato membro ospitante, accertamento che implica, in generale, in capo all'interessato, l'esistenza di una tendenza a ripetere in futuro tale comportamento. Infine, prima di adottare una decisione di allontanamento, lo Stato membro ospitante deve tenere conto di elementi quali la durata del soggiorno dell'interessato nel suo territorio, la sua età, il suo stato di salute, la sua situazione familiare e economica, la sua integrazione sociale e culturale in tale Stato e l'importanza dei suoi legami con il paese d'origine.

Nella sentenza *Rahman e a.*<sup>12</sup> la Corte ha fornito importanti precisazioni sul diritto al ricongiungimento familiare ai sensi della citata direttiva 2004/38. Era principalmente in discussione l'articolo 3, paragrafo 2, di tale direttiva, ai sensi del quale lo Stato membro ospitante di un cittadino dell'Unione, conformemente alla sua legislazione nazionale, agevola l'ingresso e il soggiorno dei membri della «famiglia allargata» dell'interessato<sup>13</sup>. In via preliminare la Corte, sulla base del tenore letterale e dell'economia della direttiva stessa, ha sottolineato che questa non obbliga gli Stati membri ad accogliere qualunque domanda di ingresso o di soggiorno proveniente dalla «famiglia allargata» di

<sup>10</sup> Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77, e rettifiche GU L 229, pag. 35, e GU L 197, pag. 34).

<sup>11</sup> Articolo 28, paragrafo 3, della direttiva 2004/38.

<sup>12</sup> Sentenza del 5 settembre 2012, *Rahman e a.*, C-83/11.

<sup>13</sup> L'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2004/83 conferisce diritti estesi a una prima cerchia di beneficiari, tra i quali il coniuge o il partner registrato del migrante, i loro discendenti diretti, comuni o rispettivi, di età inferiore a 21 anni o a carico, nonché gli ascendenti diretti a carico. L'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva riguarda un'altra cerchia di beneficiari, della cosiddetta «famiglia allargata», definiti nei seguenti termini: «ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, non definito all'articolo 2, punto 2, se è a carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell'Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell'Unione lo assista personalmente».

un migrante. Tuttavia, tale direttiva impone agli Stati membri un obbligo di concedere determinati vantaggi, rispetto alle domande inoltrate da altri cittadini di Stati terzi che non presentano alcun rapporto con un cittadino dell'Unione. Tali vantaggi consistono nella possibilità di esigere, da parte dello Stato membro ospitante, una decisione sulla loro domanda, fondata su un esame approfondito della loro situazione personale, che dev'essere debitamente motivata in caso di rifiuto. Per esempio, debbono essere esaminati il grado di dipendenza economica o fisica e il grado di parentela tra il richiedente e il cittadino dell'Unione. Ogni Stato membro dispone di un ampio potere discrezionale quanto alla scelta degli elementi da prendere in considerazione, i quali tuttavia debbono rispettare l'idea di un trattamento preferenziale dei richiedenti e non devono privare l'articolo 3 della direttiva del suo effetto utile. Inoltre, il richiedente ha il diritto di far verificare da un giudice se la legislazione nazionale e la sua applicazione sono rimaste nei limiti della discrezionalità tracciata dalla direttiva. La Corte ha altresì esaminato se la discrezionalità riconosciuta agli Stati membri dalla stessa direttiva permetta loro di prescrivere particolari requisiti relativamente alla natura o alla durata della dipendenza del membro della famiglia allargata nei confronti del cittadino europeo. La Corte ha precisato che la situazione di dipendenza nei confronti del cittadino dell'Unione deve sussistere, nel paese di provenienza del familiare interessato, nel momento in cui egli domanda di raggiungere il cittadino dell'Unione di cui è a carico. Per contro, la Corte ha dichiarato che la questione di sapere se ai beneficiari di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della suddetta direttiva, possa essere negata la carta di soggiorno nello Stato membro ospitante, con la motivazione che essi, dopo il loro ingresso nello Stato membro ospitante, hanno cessato di essere dipendenti da tale cittadino, «esula dall'ambito di applicazione di tale direttiva».

Nella sentenza *Byankov* (sentenza del 4 ottobre 2012, causa C-249/11), la Corte si è pronunciata sulla questione se le disposizioni del TFUE in materia di cittadinanza e la citata direttiva 2004/38 ostino a una normativa bulgara che impone un provvedimento di divieto di lasciare il territorio in caso di mancato pagamento di un debito privato non garantito. La Corte ha dichiarato che, anche ammesso che sia corretto ritenere che una determinata concezione del mantenimento dell'ordine pubblico sottenda l'obiettivo di tutela dei creditori perseguito da siffatta normativa, non si può escludere che un provvedimento di divieto di uscita dal territorio adottato sulla base di tale normativa persegua un obiettivo esclusivamente economico. Orbene, l'articolo 27, paragrafo 1, della direttiva 2004/38 esclude espressamente che uno Stato membro possa invocare motivi di ordine pubblico a fini economici. Inoltre, riguardo alla proporzionalità di una simile normativa, la Corte ha sottolineato che nel diritto dell'Unione esistono norme giuridiche a tutela dei creditori, senza che la libertà di circolazione del debitore debba necessariamente essere limitata. La Corte ha altresì considerato che il diritto dell'Unione osta ad una normativa nazionale ai sensi della quale il procedimento amministrativo che ha portato all'adozione di un divieto di lasciare il territorio divenuto definitivo e non impugnato in sede giudiziaria può essere riaperto, nel caso in cui detto divieto sia manifestamente contrario al diritto dell'Unione, solo entro un mese dal divieto e unicamente su iniziativa di certi organi, nonostante un siffatto divieto continui a produrre effetti giuridici nei confronti del suo destinatario. Infatti, tale divieto costituisce la negazione stessa della libertà di circolare e soggiornare nel territorio degli Stati membri attribuita dallo status di cittadino dell'Unione.

Nella causa *Ungheria/Slovacchia* (sentenza del 16 ottobre 2012, causa C-364/10), uno Stato membro aveva proposto alla Corte un ricorso per inadempimento contro un altro Stato membro <sup>14</sup>, mezzo di

<sup>14</sup> Articolo 259 TFUE.

ricorso, questo, raramente utilizzato<sup>15</sup>. La Corte si è pronunciata sul delicato problema se un provvedimento che vieta al capo di Stato di un altro Stato membro di penetrare nel territorio nazionale violi le disposizioni del TFUE in materia di cittadinanza dell'Unione.

La Corte ha dichiarato che un capo di Stato che abbia la cittadinanza di uno Stato membro gode incontestabilmente dello status di cittadino dell'Unione, che, ai sensi dell'articolo 21 TFUE, conferisce il diritto fondamentale e individuale di circolare e di soggiornare nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le restrizioni fissate dai Trattati e i provvedimenti adottati al fine della loro applicazione. Tali limitazioni possono anche essere fondate su norme pertinenti di diritto internazionale, poiché tale diritto è parte dell'ordinamento giuridico dell'Unione. In tale contesto, la Corte ha rilevato che, in base alle norme consuetudinarie di diritto internazionale generale nonché alle norme delle convenzioni multilaterali, i capi di Stato godono nelle relazioni internazionali di uno status speciale che comporta, in particolare, privilegi e immunità. Lo status di capo di Stato presenta quindi una specificità, derivante dal fatto di essere regolato dal diritto internazionale, con la conseguenza che i comportamenti dell'interessato sul piano internazionale, ad esempio la sua presenza all'estero, rientrano nell'ambito di tale diritto, e in particolare del diritto delle relazioni diplomatiche. Siffatta specificità è idonea a distinguere la persona che gode di tale status da tutti gli altri cittadini dell'Unione, cosicché all'ingresso di detta persona nel territorio di un altro Stato membro non si applicano le stesse condizioni che sono applicabili agli altri cittadini. Ne consegue che la circostanza che un cittadino dell'Unione ricopra la funzione di capo di Stato è idonea a giustificare una limitazione, fondata sul diritto internazionale, all'esercizio del diritto di circolazione che l'articolo 21 TFUE conferisce a tale persona. La Corte ha concluso che il diritto dell'Unione non imponeva alla Repubblica slovacca di garantire l'ingresso nel suo territorio al presidente dell'Ungheria e ha respinto il ricorso integralmente.

La causa *lida* (sentenza dell'8 novembre 2012, causa C-40/11), ha posto la Corte di fronte alla questione di stabilire se un cittadino di un paese terzo, legalmente soggiornante nello Stato membro di origine della figlia e della moglie, mentre queste ultime si sono stabilite in un altro Stato membro, potesse godere di un diritto di soggiorno in forza della direttiva 2004/38 (precedentemente citata) o delle disposizioni del TFUE sulla cittadinanza dell'Unione.

La Corte ha anzitutto ricordato che tale direttiva conferisce un diritto di soggiorno solo agli ascendenti a carico del proprio figlio, cittadino dell'Unione. Per contro, la Corte ha sottolineato che il coniuge separato, ma non divorziato, di un cittadino dell'Unione dev'essere considerato come membro della famiglia, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, della suddetta direttiva. Tuttavia, questa stessa direttiva accorda un diritto derivato di soggiorno ai soli familiari di un cittadino dell'Unione che accompagnano o raggiungono tale persona. Infine, la Corte ha ricordato che un cittadino di un paese terzo può pretendere un diritto di soggiorno sulla base delle disposizioni del TFUE in materia di cittadinanza dell'Unione<sup>16</sup> solo se il rifiuto di concedere un diritto di soggiorno rischi di privare il cittadino dell'Unione del godimento effettivo del nucleo essenziale dei diritti correlati al suo status di cittadino dell'Unione oppure di ostacolare l'esercizio del suo diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. Prospettive puramente ipotetiche di ostacolo al diritto di libera circolazione dei cittadini dell'Unione non presentano un nesso sufficiente con il diritto dell'Unione tale da giustificare l'applicazione delle sue disposizioni.

<sup>15</sup> È soltanto la sesta volta, nella storia dell'integrazione europea, che uno Stato membro propone direttamente un ricorso per inadempimento nei confronti di un altro Stato. Delle cinque cause precedenti, soltanto tre si sono concluse con sentenza (sentenze del 4 ottobre 1979, Francia/Regno Unito, C-141/78; del 16 maggio 2000, Belgio/Spagna, C-388/95, v. anche comunicato stampa n. 36/00, e del 12 settembre 2006, Spagna/Regno Unito, C-145/04, v. anche comunicato stampa n. 70/06).

<sup>16</sup> Articoli 20 e 21 TFUE.

### *Agricoltura*

In materia di regimi di aiuto agricoli, la causa *Bonda* (sentenza del 5 giugno 2012, causa C-489/10) ha permesso alla Corte di pronunciarsi sulla natura giuridica delle misure previste dall'articolo 138, paragrafo 1, secondo e terzo comma, del regolamento n. 1973/2004<sup>17</sup>. Tali misure consistono nell'escludere un agricoltore dal beneficio dell'aiuto per l'anno a titolo del quale ha presentato una falsa dichiarazione quanto alla superficie ammissibile al beneficio dell'aiuto stesso e nel ridurre l'aiuto cui potrebbe avere diritto a titolo dei tre anni civili successivi per un importo corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata. La Corte ha iniziato col ricordare che non hanno natura penale sanzioni disposte da normative di politica agricola comune, quali l'esclusione temporanea di un operatore economico dal beneficio di un regime di aiuti. Essa ha aggiunto che, nell'ambito di un regime di aiuti dell'Unione, nel quale la concessione dell'aiuto dev'essere subordinata alla condizione che il suo beneficiario presenti tutte le garanzie di rettitudine e di affidabilità, la sanzione irrogata per l'ipotesi di inosservanza di tali requisiti costituisce uno strumento amministrativo specifico che è parte integrante del regime di aiuti ed è destinato ad assicurare la buona gestione finanziaria dei fondi pubblici dell'Unione. Di conseguenza, la Corte ha dichiarato che l'esclusione di un agricoltore dal beneficio di aiuti agricoli, per falsa dichiarazione della superficie delle proprie aziende, non costituisce una sanzione penale. Pertanto, tale esclusione non impedisce la pronuncia di una sanzione penale per gli stessi fatti.

### *Libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali*

In materia di libera circolazione delle persone, di libera prestazione dei servizi e di libera circolazione dei capitali, meritano attenzione diverse sentenze. Per motivi di chiarezza, tali sentenze saranno raggruppate a seconda della libertà cui fanno riferimento e successivamente, all'occorrenza, a seconda dei settori di attività considerati.

In materia di libera circolazione dei lavoratori, due sentenze meritano menzione. In primo luogo, va considerata la sentenza *Hudzinski e Wawrzyniak* (sentenza del 12 giugno 2012, cause riunite C-611/10 e C-612/10), vertente sull'interpretazione del regolamento n. 1408/71, come modificato dal regolamento n. 647/2005<sup>18</sup>, e degli articoli 45 TFUE e 48 TFUE. Nel caso di specie le autorità tedesche avevano negato la concessione di assegni familiari a due cittadini polacchi, domiciliati in Polonia e coperti dalla previdenza sociale di tale paese, i quali avevano lavorato in Germania, rispettivamente, come lavoratore stagionale e come lavoratore distaccato, in quanto era possibile che assegni analoghi fossero stati riscossi in Polonia. In tale contesto, la Corte ha dichiarato che gli articoli 14, punto 1, lettera a), e 14 bis, punto 1, lettera a), del citato regolamento n. 1408/71 non ostano a che uno Stato membro il quale, in forza di tali disposizioni, non sia designato come Stato competente, conceda prestazioni per figli a carico conformemente al suo diritto nazionale ad un lavoratore emigrante che svolga un lavoro temporaneo sul territorio di detto Stato membro, nel quale è integralmente assoggettato all'imposta sui redditi, coperto però dal regime previdenziale dello Stato competente, anche qualora venga accertato, in primo luogo, che il lavoratore di cui

<sup>17</sup> Regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione, del 29 ottobre 2004, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime (GU L 345, pag. 1).

<sup>18</sup> Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2), nella versione risultante dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996 (GU 1997, L 28, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 647/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2005 (GU L 117, pag. 1).

trattasi non ha subito nessuno svantaggio sul piano giuridico per aver esercitato il suo diritto alla libera circolazione, poiché ha conservato il suo diritto a prestazioni familiari della stessa natura nello Stato membro competente, e, in secondo luogo, che né tale lavoratore né il figlio per il quale viene richiesta la suddetta prestazione risiedono abitualmente nel territorio dello Stato membro in cui è stato svolto il lavoro temporaneo. La Corte ha tuttavia precisato che le norme del Trattato FUE in materia di libera circolazione dei lavoratori ostano all'applicazione, in una situazione in cui un lavoratore è temporaneamente distaccato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente, di una norma di diritto nazionale che prevede l'anticumulo delle prestazioni per figli a carico, qualora essa comporti non una diminuzione dell'importo della prestazione a concorrenza di quello di una prestazione equiparabile percepita in un altro Stato, bensì l'esclusione di tale prestazione.

In secondo luogo, va considerata la sentenza *Prete* (sentenza del 25 ottobre 2012, causa C-367/11), relativa alla concessione di indennità di disoccupazione giovanile a giovani alla ricerca del primo impiego. In detta causa la Corte ha dichiarato che l'articolo 39 CE osta a una disposizione nazionale che subordina il diritto alle suddette indennità al requisito che l'interessato abbia compiuto almeno sei anni di studi in un istituto di insegnamento dello Stato membro ospitante, in quanto tale requisito osta alla presa in considerazione di altri elementi rappresentativi tali da dimostrare l'esistenza di un collegamento effettivo tra colui che richiede le indennità e il mercato geografico del lavoro considerato e, in tal modo, eccede quanto necessario per conseguire l'obiettivo perseguito da detta disposizione, diretto a garantire l'esistenza di un tale collegamento. Secondo la Corte, siffatto requisito, che rischia di sfavorire soprattutto i cittadini di altri Stati membri, potrebbe essere giustificato unicamente se, imponendolo, il legislatore nazionale volesse assicurarsi dell'esistenza di un collegamento effettivo tra chi richiede la detta indennità e il mercato geografico del lavoro considerato. Orbene, ciò non avviene nel caso di una normativa nazionale che, al fine di valutare l'esistenza di un siffatto collegamento, non permette di tener conto del fatto che il richiedente, avvalendosi della libertà di circolazione garantita ai cittadini dell'Unione dall'articolo 18 CE, si sia trasferito nello Stato membro ospitante per stabilirvi la propria residenza coniugale, dopo aver contratto matrimonio con un cittadino di tale Stato, e vi abbia risieduto per un certo periodo di tempo, nonché del fatto che egli sia iscritto da tempo come persona in cerca di occupazione presso un ufficio di collocamento di questo Stato membro e possa documentare iniziative concrete realizzate per trovare un'occupazione in tale Stato. Infatti, queste diverse circostanze sono idonee a dimostrare l'esistenza di siffatto collegamento.

In materia di libertà di stabilimento, la Corte ha precisato la propria giurisprudenza in materia di restrizioni imposte al trasferimento della sede di una società all'interno dell'Unione.

In primo luogo, nella causa *VALE Építési* (sentenza del 12 luglio 2012, causa C-378/10), la Corte ha esaminato il rifiuto delle autorità ungheresi di iscrivere nel registro delle imprese nazionale una società originaria dell'Italia in seguito alla sua cancellazione dal registro in quest'ultimo Stato e della sua domanda di trasformazione in società di diritto ungherese. In tale contesto, la Corte ha dichiarato che gli articoli 49 TFUE e 54 TFUE ostano a una normativa nazionale che, pur prevedendo per le società di diritto interno la facoltà di trasformarsi, non consente, in generale, la trasformazione di una società disciplinata dal diritto di un altro Stato membro in società di diritto nazionale mediante la costituzione di quest'ultima. Secondo la Corte, ragioni imperative di interesse generale quali la tutela degli interessi dei creditori, dei soci di minoranza e dei lavoratori, nonché la tutela dell'efficacia dei controlli fiscali e della lealtà nei rapporti commerciali non possono giustificare una tale normativa, in quanto essa non consente, in generale, le trasformazioni transfrontaliere ed impedisce pertanto la realizzazione di tali operazioni, anche quando non siano minacciati gli interessi sopra menzionati. In ogni caso, una tale regola eccede quanto necessario a raggiungere gli obiettivi di tutela di detti interessi. La Corte ha ricordato, peraltro, che lo Stato membro ospitante è legittimato a determinare le norme di diritto interno relative a un'operazione di questo tipo e ad

applicare quindi le disposizioni del proprio diritto nazionale relative alle trasformazioni interne che disciplinano la costituzione e il funzionamento di una società. Tuttavia, i principi di equivalenza e di effettività ostano, rispettivamente, a che lo Stato membro ospitante rifiuti di ammettere la menzione della società che ha chiesto la trasformazione in quanto «dante causa», se tale menzione della società dante causa nel registro delle imprese è prevista per le trasformazioni interne, e rifiuti di tenere debitamente conto dei documenti che promanano dalle autorità dello Stato membro d'origine nel corso del procedimento di registrazione della società.

In secondo luogo, nella causa *DI VI Finanziaria di Diego della Valle* (sentenza del 6 settembre 2012, causa C-380/11), la Corte ha dichiarato che, quando una società trasferisce la propria sede sociale verso un altro Stato, l'articolo 49 TFUE osta a una normativa nazionale ai sensi della quale la concessione di una riduzione dell'imposta sul patrimonio è subordinata alla condizione che l'interessato rimanga assoggettato a detta imposta per i cinque anni d'imposta successivi. Secondo la Corte, simile restrizione non può essere giustificata dalla necessità di un'equilibrata ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri. Infatti, il fatto di revocare a una società la riduzione dell'imposta sul patrimonio di cui godeva e il fatto di esigere il pagamento immediato al momento del trasferimento della sede sociale di tale società in un altro Stato membro non garantiscono il potere impositivo di quest'ultimo Stato membro né un'equilibrata ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri interessati, dal momento che la natura stessa del meccanismo della revoca di un vantaggio presuppone che lo Stato membro avesse previamente accettato di concedere tale vantaggio e, conseguentemente, di ridurre l'imposta sul patrimonio dei contribuenti residenti in caso di sussistenza delle condizioni previste dalla normativa nazionale. Tale restrizione non può neppure essere giustificata dalla necessità di garantire la coerenza del regime fiscale nazionale.

Per quanto riguarda le norme relative alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi, si menzionerà la sentenza *Costa e Cifone* (sentenza del 16 febbraio 2012, cause riunite C-72/10 e C-77/10) che si colloca nella scia della causa *Placanica* (sentenza del 6 marzo 2007, cause riunite C-338/04, C-359/04 e C-360/04). In risposta a numerose questioni relative alle misure adottate dalla Repubblica italiana per rimediare all'esclusione di taluni operatori del gioco d'azzardo, dichiarata illegittima nel 2007 dalla Corte, quest'ultima ha sancito, innanzitutto, che gli articoli 43 CE e 49 CE, nonché i principi di parità di trattamento e di effettività, ostano a che uno Stato membro, il quale cerchi di rimediare a tale violazione del diritto dell'Unione mettendo a concorso un numero rilevante di nuove concessioni, protegga le posizioni commerciali acquisite dagli operatori esistenti prevedendo in particolare determinate distanze minime tra gli esercizi dei nuovi concessionari e quelli di tali operatori esistenti. Secondo la Corte, un regime di distanze minime tra punti di vendita può essere giustificato soltanto qualora sia escluso che il reale obiettivo di tali norme è quello di proteggere le posizioni commerciali degli operatori esistenti, anziché quello di incanalare la domanda di giochi d'azzardo entro circuiti controllati. La Corte ha quindi precisato che gli articoli 43 CE e 49 CE ostano a che vengano applicate sanzioni per l'esercizio di un'attività organizzata di raccolta di scommesse senza concessione o senza autorizzazione di polizia nei confronti di persone legate ad un operatore che era stato escluso da una gara in violazione del diritto dell'Unione, anche dopo la nuova gara destinata a rimediare a tale violazione, qualora quest'ultima gara e la conseguente attribuzione di nuove concessioni non abbiano effettivamente rimediato all'illegittima esclusione di detto operatore dalla precedente gara. Infine, secondo la Corte, risulta dagli articoli 43 CE e 49 CE, dal principio di parità di trattamento, dall'obbligo di trasparenza, nonché dal principio di certezza del diritto che le condizioni e le modalità di una gara relativa a giochi d'azzardo diversi dalle corse dei cavalli, e in particolare le norme contemplanti la decadenza di concessioni rilasciate al termine di tale gara, devono essere formulate in modo chiaro, preciso e univoco.

In materia di libertà di stabilimento e di libera circolazione dei capitali, si darà conto della causa *Test Claimants in the FII Group Litigation* (sentenza del 13 novembre 2012, causa C-35/11), che fa seguito

ad una prima sentenza pronunciata nel 2006 (sentenza del 12 dicembre 2006, causa C-446/04). Investita nuovamente di più domande di pronuncia pregiudiziale relative al regime fiscale britannico che applica un metodo di esenzione ai dividendi di origine nazionale e un metodo di imputazione ai dividendi di origine estera, la Corte ha chiarito la portata della sua sentenza del 2006. Essa ha dichiarato, in particolare, che gli articoli 49 TFUE e 63 TFUE ostano al regime considerato qualora sia dimostrato, da un lato, che il credito d'imposta di cui gode la società beneficiaria dei dividendi nell'ambito del metodo dell'imputazione è equivalente all'importo dell'imposta effettivamente pagata sugli utili sottostanti ai dividendi distribuiti e, dall'altro, che il livello di imposizione effettivo sugli utili delle società nello Stato membro in questione è generalmente inferiore all'aliquota d'imposta nominale prevista in detto Stato. Inoltre, la Corte ha precisato l'ambito di applicazione dell'articolo 63 TFUE. Al riguardo, essa ha affermato che una società residente di uno Stato membro, titolare di una partecipazione in una società residente di un paese terzo che le conferisce una sicura influenza sulle decisioni di quest'ultima società e le consente di determinarne le attività, può invocare l'articolo 63 TFUE per contestare la conformità a tale disposizione di una normativa del citato Stato membro riguardante il trattamento fiscale di dividendi originari del suddetto paese terzo, la quale non si applica esclusivamente alle situazioni in cui la società madre esercita un'influenza determinante sulla società che distribuisce i dividendi.

Infine, le disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione dei capitali hanno costituito oggetto di interpretazione nel contesto di un prestito transfrontaliero a titolo gratuito di un autoveicolo. Nella sentenza *van Putten e a.* (sentenza del 26 aprile 2012, cause riunite da C-578/10 a C-580/10), dopo aver rilevato che tale prestito costituisce un movimento di capitali ai sensi dell'articolo 56 CE (divenuto articolo 63 TFUE), la Corte ha dichiarato che detto articolo osta alla normativa di uno Stato membro che impone ai suoi residenti che abbiano preso in prestito un veicolo immatricolato in un altro Stato membro di pagare, all'atto della prima utilizzazione di tale veicolo sulla rete stradale nazionale, l'integralità di un'imposta, normalmente dovuta al momento dell'immatricolazione di un veicolo nel primo Stato membro, senza che si tenga conto della durata dell'utilizzazione di detto veicolo sulla rete stradale di cui trattasi e senza che tale persona possa far valere un diritto all'esonero o alla restituzione qualora il medesimo veicolo non sia né destinato a essere essenzialmente utilizzato nel primo Stato membro in via permanente né sia, di fatto, utilizzato in tal modo. Infatti, secondo la Corte, in presenza di simili circostanze, il collegamento di detti veicoli al territorio dello Stato membro sarebbe insufficiente a giustificare l'obbligo di versare un'imposta di norma dovuta in occasione dell'immatricolazione di un veicolo in detto Stato.

### *Visti, asilo e immigrazione*

Numerose sentenze relative a questi diversi settori meritano di essere segnalate. Nella causa *Kastrati* (sentenza del 3 maggio 2012, causa C-620/10), la Corte veniva interrogata sulle conseguenze del ritiro di una domanda d'asilo ai sensi del regolamento n. 343/2003<sup>19</sup>. La Corte ha dichiarato che il citato regolamento dev'essere interpretato nel senso che il ritiro di una domanda d'asilo ai sensi dell'articolo 2, lettera c), di quest'ultimo, effettuato prima che lo Stato membro competente per l'esame di tale domanda abbia accettato di prendere in carico il richiedente, produce l'effetto di rendere inapplicabile il regolamento medesimo. In tal caso, spetta allo Stato membro nel cui territorio sia stata presentata la domanda adottare le decisioni necessarie conseguenti al ritiro e, in particolare, sospendere l'esame della domanda con inserimento della relativa nota nella pratica del richiedente asilo.

<sup>19</sup> Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 50, pag. 1).

Infatti, qualora il richiedente ritiri la sua unica domanda d'asilo prima che lo Stato membro richiesto abbia accettato di prenderlo in carico, l'obiettivo principale del regolamento n. 343/2003, vale a dire l'individuazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo al fine di garantire un accesso effettivo ad una valutazione dello status di rifugiato del richiedente stesso, non può più essere conseguito.

Nella causa *Ye Z* (sentenza del 5 settembre 2012, cause riunite da C-71/11 a C-99/11), la Corte ha esaminato le condizioni per la concessione dello status di rifugiato e, più in particolare, la nozione di atto di persecuzione per motivi religiosi ai sensi degli articoli 2, lettera c), e 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/83<sup>20</sup>. *Ye Z*, originari del Pakistan, vivevano in Germania, paese in cui avevano richiesto asilo e protezione in qualità di rifugiati. Essi affermavano di essere stati costretti a lasciare il Pakistan a causa della loro appartenenza alla comunità Ahmadiyya.

La Corte ha constatato, innanzi tutto, che solo certe forme di violazione grave del diritto alla libertà di religione – e non qualsiasi violazione di tale diritto – possono costituire un atto di persecuzione che obblighi le autorità competenti a concedere lo status di rifugiato. Così, da un lato, le limitazioni all'esercizio di tale diritto previste dalla legge non possono essere considerate persecuzioni qualora ne rispettino il contenuto essenziale. Dall'altro lato, la violazione stessa di tale diritto costituisce una persecuzione solo se è sufficientemente grave e colpisce l'interessato in modo significativo.

La Corte ha quindi rilevato che gli atti che possono costituire una violazione grave comprendono atti gravi che colpiscono la libertà dell'interessato non solo di praticare il proprio credo privatamente, ma anche di viverlo pubblicamente.

Inoltre, essa ha considerato che, quando è assodato che, una volta rientrato nel proprio paese d'origine, l'interessato compirà atti religiosi che lo esporranno ad un rischio effettivo di persecuzione, gli dovrebbe essere riconosciuto lo status di rifugiato. A questo proposito, secondo la Corte, nell'esaminare su base individuale una domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, le autorità nazionali non possono ragionevolmente aspettarsi che il richiedente, per evitare un rischio di persecuzione, rinunci a manifestare o a praticare determinati atti religiosi.

Infine, nella valutazione del livello di rischio che il richiedente corre nel suo paese d'origine a causa della sua religione, la Corte ha precisato che la circostanza soggettiva che l'osservanza di una determinata pratica religiosa in pubblico, colpita dalle restrizioni contestate, sia particolarmente importante per l'interessato al fine di conservare la sua identità religiosa costituisce un elemento pertinente.

Nella causa *K* (sentenza del 6 novembre 2012, causa C-245/11), la Corte ha dichiarato che l'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 343/2003<sup>21</sup> dev'essere interpretato nel senso che, in circostanze in cui una persona che gode dell'asilo in uno Stato membro sia dipendente, segnatamente a motivo di una malattia grave, da un parente che ha richiesto asilo ma la cui domanda, conformemente ai criteri stabiliti al capo III del suddetto regolamento, viene esaminata in un altro Stato membro, lo Stato membro nel quale tali persone risiedono diventa competente per l'esame della domanda d'asilo.

<sup>20</sup> Direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 304, pag. 12, e rettifica GU L 204, pag. 24).

<sup>21</sup> V. nota 19.

Secondo la Corte, spetta a detto Stato membro assumere gli obblighi connessi a tale competenza e informarne lo Stato membro anteriormente competente, anche quando quest'ultimo non ha presentato richiesta in tal senso conformemente al paragrafo 1, seconda frase, del medesimo articolo.

Infatti, l'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 343/2003 è applicabile in una situazione di dipendenza in cui non è lo stesso richiedente asilo a dipendere dall'assistenza del familiare che si trova in uno Stato membro diverso da quello identificato come competente in base ai criteri dettati al capo III del regolamento n. 343/2003, ma è il familiare che si trova in tale Stato membro diverso a dipendere dall'assistenza del richiedente asilo.

Tale disposizione è altresì applicabile allorché le ragioni umanitarie che vi sono richiamate risultano sussistenti in capo a una persona dipendente ai sensi di tale disposizione la quale, senza essere un familiare ai sensi dell'articolo 2, lettera i), di tale regolamento, ha legami familiari con il richiedente asilo e alla quale quest'ultimo è in grado di fornire effettivamente l'assistenza necessaria conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento n. 1560/2003<sup>22</sup> della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento n. 343/2003.

Sempre in materia di diritto di asilo, nella causa *Abed El Karem El Kott e a.* (sentenza del 19 dicembre 2012, causa C-364/11), la Corte ha interpretato l'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), seconda frase, della direttiva 2004/83<sup>23</sup>, in armonia con la Convenzione di Ginevra<sup>24</sup>, la quale costituisce la pietra angolare della disciplina giuridica internazionale relativa alla protezione dei rifugiati. La Corte ha considerato che la cessazione della protezione o dell'assistenza da parte di un organo o di un'agenzia delle Nazioni Unite diversi dall'Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati «per qualsiasi motivo» riguarda altresì la situazione di una persona che, dopo aver usufruito effettivamente di tale protezione o assistenza, non vi è più ammessa per un motivo che esula dalla sua sfera di controllo e prescinde dalla sua volontà. Spetta alle autorità nazionali competenti dello Stato membro responsabile dell'esame della domanda presentata da un tale soggetto accertare, con una valutazione su base individuale della domanda, che quest'ultimo è stata obbligato a lasciare l'area di operazioni di detto organo o agenzia, il che si verifica qualora si sia trovato in uno stato personale di grave insicurezza e l'organo o l'agenzia di cui trattasi non sia stato in grado di garantirgli, in detta area, condizioni di vita conformi ai compiti spettanti a tale organo o agenzia.

La Corte ha inoltre rilevato che l'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), secondo periodo, della direttiva 2004/83 deve essere interpretato nel senso che, ove le autorità competenti dello Stato membro responsabile dell'esame della domanda di asilo abbiano accertato che, per quanto riguarda il richiedente, ricorre il presupposto relativo alla cessazione della protezione o dell'assistenza dell'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi nei paesi del Vicino Oriente (UNRWA), il fatto di essere ipso facto «ammesso ai benefici [di tale] direttiva» implica il riconoscimento, da parte di detto Stato membro, della qualifica di rifugiato ai sensi dell'articolo 2, lettera c), di detta direttiva e la concessione automatica dello status di rifugiato al richiedente, sempre che tuttavia a quest'ultimo non siano applicabili i paragrafi 1, lettera b), o 2 e 3 di tale articolo 12.

<sup>22</sup> Regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione, del 2 settembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento n. 343/2003 (GU L 222, pag. 3).

<sup>23</sup> Cfr. nota 20.

<sup>24</sup> Convenzione di Ginevra, del 28 luglio 1951, relativa allo status dei rifugiati (*Recueil des traités des Nations unies*, vol. 189, pag. 150, n. 2545, 1954).

In materia di immigrazione, nella causa *Kamberaj* (sentenza del 24 aprile 2012, causa C-571/10), il Tribunale di Bolzano interrogava la Corte riguardo alla compatibilità con la direttiva 2003/19<sup>25</sup> di un meccanismo di distribuzione dei fondi destinati ai sussidi per l'alloggio che riserva ai cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo un trattamento meno favorevole rispetto a quello di cui godono i cittadini dell'Unione.

La Corte ha anzitutto rilevato che un cittadino di un paese terzo che ha acquisito lo status di residente di lungo periodo in uno Stato membro si trova, per quanto riguarda i sussidi per l'alloggio, in una situazione comparabile a quella di un cittadino dell'Unione avente il medesimo bisogno economico.

Inoltre, secondo la Corte, spetta al giudice nazionale, tenendo conto dell'obiettivo di integrazione perseguito da tale direttiva e delle disposizioni della Carta dei diritti fondamentali, valutare se un sussidio per l'alloggio rientri in una delle categorie contemplate dalla suddetta direttiva. A termini di quest'ultima, nei settori dell'assistenza sociale e della protezione sociale, gli Stati membri possono limitare l'applicazione della parità di trattamento alle prestazioni essenziali. La Corte ha precisato che il senso e la portata della nozione di prestazioni essenziali devono essere ricercati tenendo conto della finalità perseguita da detta direttiva, ossia l'integrazione dei cittadini di paesi terzi che abbiano soggiornato legalmente e a titolo duraturo negli Stati membri. Tale nozione va interpretata nel rispetto dei principi della Carta dei diritti fondamentali<sup>26</sup>, la quale riconosce e rispetta il diritto all'assistenza sociale e all'assistenza abitativa volte a garantire un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti.

Inoltre, la Corte ha ricordato che, dal momento che il diritto dei cittadini di paesi terzi al beneficio della parità di trattamento nei settori elencati dalla stessa direttiva costituisce la regola generale, qualunque deroga in proposito deve essere interpretata restrittivamente e può essere invocata unicamente qualora gli organi competenti nello Stato membro interessato per l'attuazione di tale direttiva abbiano chiaramente espresso l'intenzione di avvalersene.

Di conseguenza, la Corte ha dichiarato che l'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/19 osta ad una normativa nazionale o regionale che – nell'ambito della distribuzione dei fondi destinati al sussidio all'alloggio – preveda un trattamento diverso per i cittadini di paesi terzi e i cittadini dello Stato membro nel quale essi risiedono, a condizione che il sussidio per l'alloggio rientri nei settori coperti dal principio di parità previsto dalla suddetta direttiva riguardo ai cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo e costituisca una prestazione essenziale ai sensi della stessa direttiva, elementi la cui verifica compete al giudice nazionale.

Per quanto riguarda il controllo alle frontiere, più di due anni dopo le cause *Melki e Abdeli*<sup>27</sup> la Corte ha interpretato, nella causa *Adil* (sentenza del 19 luglio 2012, causa C-278/12 PPU), gli articoli 20 e 21 del regolamento n. 562/2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen)<sup>28</sup>, questa volta a seguito di una domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dal Consiglio di Stato del Regno dei Paesi

<sup>25</sup> Direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (GU 2004, L 16, pag. 44).

<sup>26</sup> Articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali.

<sup>27</sup> Sentenza della Corte del 22 giugno 2010, cause riunite C-188/10 e C-189/10.

<sup>28</sup> Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 105, pag. 1).

Bassi nell'ambito di una controversia promossa da un cittadino di un paese terzo, assoggettato ad un provvedimento di trattenimento amministrativo, a motivo dell'irregolarità della sua situazione sul territorio dei Paesi Bassi, dopo essere stato fermato nell'ambito di un controllo svoltosi nei Paesi Bassi nella zona di frontiera con la Germania, contro il Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel (ministro dell'Immigrazione, dell'integrazione e dell'asilo), in relazione alla legittimità di tale controllo e, di conseguenza, del provvedimento di trattenimento attuato nei suoi confronti.

La Corte ha dichiarato che gli articoli 20 e 21 del suddetto regolamento non ostano ad una legislazione nazionale che consente ai funzionari incaricati della sorveglianza di frontiera e del controllo degli stranieri di effettuare controlli, in una zona geografica di 20 chilometri dalla frontiera terrestre tra uno Stato membro e gli Stati aderenti alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, diretti a verificare se le persone fermate soddisfino i requisiti di soggiorno regolare applicabili nello Stato membro interessato, qualora tali controlli si basino su informazioni generali e dati dell'esperienza in materia di soggiorno irregolare di persone nei luoghi dei controlli, qualora essi possano essere parimenti effettuati in misura limitata per ottenere informazioni generali siffatte e dati dell'esperienza in tale materia e qualora il loro esercizio sia sottoposto a talune limitazioni relative, segnatamente, alla loro intensità ed alla loro frequenza. Infatti, da un lato, tali controlli non costituiscono verifiche di frontiera vietate dall'articolo 20 del regolamento n. 562/2006 e, dall'altro lato, l'articolo 21, lettera a), di tale regolamento vieta siffatti controlli solo quando producono un effetto equivalente a quello delle suddette verifiche.

Infine, nella causa *Vo* (sentenza del 10 aprile 2012, causa C-83/12 PPU), la Corte ha precisato la propria giurisprudenza relativa alla politica in materia di visti, nell'ambito di una domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dal Bundesgerichtshof in occasione di un procedimento penale avviato a carico di un cittadino vietnamita avere introdotto nel territorio tedesco cittadini di paesi terzi in possesso di visti ottenuti in modo fraudolento. La Corte ha dichiarato che gli articoli 21 e 34 del regolamento n. 810/2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti)<sup>29</sup>, non ostano a che talune disposizioni nazionali rendano penalmente sanzionabile il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina in casi in cui le persone introdotte illegalmente, cittadini di paesi terzi, dispongano di un visto che hanno ottenuto in modo fraudolento, traendo in inganno le autorità competenti dello Stato membro del rilascio circa l'effettiva finalità del loro viaggio, senza che detto visto sia stato previamente annullato.

### *Cooperazione giudiziaria in materia civile e diritto internazionale privato*

Nel corso del 2012, la Corte ha pronunciato numerose decisioni riguardanti la cooperazione giudiziaria in materia civile.

Nella sua decisione *Health Service Executive* (sentenza del 26 aprile 2012, causa C-92/12 PPU), resa nell'ambito di un procedimento pregiudiziale d'urgenza, la Corte si è pronunciata su diversi aspetti del regolamento n. 2201/2003<sup>30</sup>, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale. Anzitutto, la Corte ha dichiarato che una decisione di un giudice di uno Stato membro che preveda la collocazione di un minore in un istituto terapeutico e rieducativo di custodia situato in un altro Stato membro e che

<sup>29</sup> Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243, pag. 1).

<sup>30</sup> Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338, pag. 1).

implichi, per un periodo determinato e per finalità protettive, una privazione della libertà rientra nell'ambito di applicazione *ratione materiae* del regolamento n. 2201/2003. Inoltre, la Corte ha considerato che l'approvazione indicata all'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento deve essere rilasciata, anteriormente all'adozione della decisione sulla collocazione di un minore, da un'autorità competente di diritto pubblico. Essa ha precisato che, ove non sia certo che l'approvazione sia stata validamente rilasciata nello Stato richiesto, in quanto non è stato possibile stabilire con certezza quale fosse l'autorità competente in detto ultimo Stato, è possibile procedere alla regolarizzazione al fine di garantire il pieno rispetto del requisito dell'approvazione sancito all'articolo 56 del regolamento.

Con riferimento alla forza esecutiva di una decisione di un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro che disponga la collocazione forzata di un minore in un istituto di custodia all'interno di un altro Stato membro, la Corte ha dichiarato che tale decisione doveva essere dichiarata esecutiva prima della sua esecuzione nello Stato membro richiesto. Al fine di non privare il regolamento del suo effetto utile, la dichiarazione di esecutività deve essere trattata in tempi particolarmente celeri e senza che i ricorsi proposti contro una siffatta decisione dell'autorità giurisdizionale dello Stato membro richiesto possano avere effetto sospensivo. Infine, la Corte ha dichiarato che l'approvazione di una collocazione nello Stato membro richiesto ha validità solo per la durata indicata nella decisione dell'autorità giurisdizionale dello Stato membro richiedente e che, in caso di rinnovo della decisione, allo Stato membro richiesto dev'essere domandata una nuova approvazione. Del pari, una decisione di collocazione per una durata determinata dichiarata esecutiva può essere eseguita all'interno dello Stato membro richiesto solo per la durata indicata nella decisione che dispone la collocazione.

Nella causa *ERSTE Bank Hungary* (sentenza del 5 luglio 2012, causa C-527/10), la Corte ha dovuto determinare se l'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000<sup>31</sup> relativo alle procedure d'insolvenza, riguardante i diritti reali dei terzi sui beni del debitore che si trovano sul territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui è stata avviata la procedura d'insolvenza, sia applicabile anche nell'ipotesi in cui il bene in questione si trovi nel territorio di uno Stato che è diventato membro dell'Unione solo dopo l'apertura della procedura contro il debitore. In primo luogo, la Corte ha ricordato che l'articolo 4 del regolamento stabilisce un principio generale di applicazione, alla procedura e ai suoi effetti, della legge dello Stato membro di apertura della procedura d'insolvenza. Tuttavia, al fine di salvaguardare l'affidamento legittimo e la certezza giuridica delle transazioni in Stati membri diversi da quello della procedura di apertura, il regolamento prevede alcune eccezioni alla suddetta regola. Tra queste eccezioni figura l'articolo 5, paragrafo 1, il quale dispone che l'apertura della procedura d'insolvenza non pregiudica il diritto reale di un creditore su beni di proprietà del debitore che al momento dell'apertura della procedura si trovano nel territorio di un altro Stato membro. Secondo la Corte, si deve interpretare l'articolo 5, paragrafo 1, come una disposizione che, in deroga alla norma che prevede la legge dello Stato di apertura, consente di applicare al diritto reale di un creditore o di un terzo su taluni beni di proprietà del debitore la legge dello Stato membro nel cui territorio si trova il bene di cui trattasi. La Corte ha dichiarato che tale disposizione si applica altresì alle procedure d'insolvenza aperte prima dell'adesione di un nuovo Stato membro all'Unione nel caso in cui, alla data dell'adesione, i beni del debitore – una società in fallimento avente sede in un vecchio Stato membro – che costituivano oggetto del diritto reale di cui trattasi si trovavano sul territorio del nuovo Stato membro.

<sup>31</sup> Regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure d'insolvenza (GU L 160, pag. 1).

In molte altre decisioni la Corte ha dovuto interpretare il regolamento n. 44/2001<sup>32</sup>, in particolare nella causa *G* (sentenza del 15 marzo 2012, causa C-292/10), nella quale la Corte ha dichiarato che l'articolo 4, paragrafo 1, di tale regolamento dev'essere interpretato nel senso che non osta all'applicazione dell'articolo 5, punto 3, del medesimo regolamento ad un'azione risarcitoria per danni derivanti dalla gestione di un sito Internet, promossa contro un convenuto che è probabilmente cittadino dell'Unione, ma che si trova in luogo sconosciuto, se il giudice adito non dispone di indizi probatori che gli consentano di ritenere che detto convenuto sia effettivamente domiciliato al di fuori del territorio dell'Unione europea. La Corte inoltre ha dichiarato che il diritto dell'Unione dev'essere interpretato nel senso che non osta alla pronuncia di una sentenza contumaciale nei confronti di un convenuto al quale, nell'impossibilità di reperirlo, la domanda giudiziale è stata notificata mediante pubblicazione secondo il diritto nazionale, a condizione che il giudice adito si sia prima assicurato che siano state condotte tutte le ricerche imposte dai principi di diligenza e di buona fede per rintracciare tale convenuto. Inoltre, nella stessa decisione e per quanto riguarda questa volta il regolamento n. 805/2004<sup>33</sup>, la Corte ha precisato che il diritto dell'Unione dev'essere interpretato nel senso che osta alla certificazione, in quanto titolo esecutivo europeo ai sensi del regolamento n. 805/2004, di una sentenza contumaciale pronunciata nei confronti di un convenuto il cui indirizzo non è noto.

In un'altra decisione, *Folien Fischer e Fofitec* (sentenza del 25 ottobre 2012, causa C-133/11), la Corte ha precisato la portata dell'articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, dichiarando che un'azione di accertamento negativo volta a far dichiarare l'assenza di responsabilità da illecito civile doloso o colposo ricade nella sfera di applicazione di tale disposizione.

Nella causa *Trade Agency* (sentenza del 6 settembre 2012, causa C-619/10), la Corte ha avuto occasione di interpretare i motivi di rifiuto del riconoscimento e dell'esecuzione di decisioni emesse in contumacia previsti dall'articolo 34, punti 1 e 2, del regolamento n. 44/2001.

L'articolo 34, punto 2, permette al giudice dello Stato membro richiesto di negare il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione emessa in contumacia nei confronti di un convenuto al quale la domanda giudiziale non è stata notificata o comunicata in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese. Conformemente all'articolo 54 del suddetto regolamento, lo Stato membro che chiede l'esecuzione di una decisione giudiziaria deve consegnare allo Stato richiesto un attestato che indichi la data di notifica della domanda giudiziale. La Corte ha ricordato che la funzione assegnata a tale attestato consiste nel facilitare l'adozione, in una prima fase del procedimento istituito dal suddetto regolamento, della dichiarazione di esecutività della decisione adottata nello Stato membro d'origine. Tuttavia, l'obiettivo così perseguito non può essere raggiunto indebolendo, in qualsiasi modo, i diritti della difesa. Il rispetto di questi diritti esige che, contro la dichiarazione di esecutività, il convenuto possa eventualmente proporre ricorso secondo i principi del contraddittorio, ove ritenga che sussista uno dei motivi di non esecuzione. Quando il convenuto proponga un simile ricorso, sostenendo di non avere ricevuto comunicazione della domanda giudiziale, il giudice dello Stato membro richiesto è competente a procedere a una valutazione autonoma dell'insieme degli elementi di prova e a verificare la concordanza tra questi ultimi e le informazioni contenute nell'attestato al fine di valutare se il convenuto contumace abbia effettivamente ricevuto la notificazione della domanda giudiziale e se tale notificazione sia stata effettuata in tempo utile e in modo tale da consentirgli di presentare le proprie difese.

<sup>32</sup> Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).

<sup>33</sup> Regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati (GU L 143, pag. 15).

La Corte si è pronunciata inoltre sulla possibilità per il giudice di invocare la clausola relativa all'ordine pubblico prevista all'articolo 34, punto 1, del regolamento, per il motivo che la decisione da eseguire violerebbe il diritto del convenuto a un equo processo. Secondo la Corte, il giudice dello Stato membro richiesto non può rifiutare, in forza di detta clausola, l'esecuzione di una decisione giudiziaria emessa in contumacia e che dirime una controversia nel merito, che non contiene una disamina né dell'oggetto né del fondamento del ricorso ed è priva di qualsiasi argomento sulla fondatezza di quest'ultimo, a meno che non ritenga, considerate tutte le circostanze pertinenti, che tale decisione comporti una lesione manifesta e smisurata del diritto del convenuto a un equo processo.

Infine, con la decisione della causa *Mühlleitner* (sentenza del 6 settembre 2012, causa C-190/11), la Corte ha dichiarato che la possibilità per un consumatore di citare un commerciante straniero dinanzi ai giudici nazionali, in attuazione dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 44/2001, non presuppone che il contratto controverso sia stato concluso a distanza. Ciò avviene, in particolare, quando un consumatore si reca nello Stato membro del commerciante per firmare il contratto. La Corte ha sottolineato che il requisito essenziale cui è subordinata l'applicazione della suddetta regola è quello legato all'attività commerciale o professionale diretta verso la residenza del consumatore. Al riguardo, sia l'avvio di contatti a distanza, sia la prenotazione di un bene o di un servizio a distanza o, a fortiori, la conclusione a distanza di un contratto stipulato con un consumatore sono indizi di riconducibilità del contratto ad un'attività di tal genere.

### *Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale*

In questa materia meritano di essere sottolineate due cause relative alla decisione quadro 2002/584<sup>34</sup> e vertenti sul mandato d'arresto europeo.

In una prima decisione, sentenza *West* (sentenza del 28 giugno 2012, causa C-192/12 PPU), la Corte di giustizia ha dovuto esaminare la nozione di «Stato membro di esecuzione» ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 2, della decisione quadro. Tale articolo dispone che una persona consegnata allo Stato membro emittente a seguito di un mandato d'arresto europeo non può essere consegnata da questo Stato ad uno Stato membro diverso dallo «Stato membro di esecuzione», a seguito di un mandato d'arresto europeo emesso per un reato anteriore alla sua consegna, senza l'assenso del suddetto «Stato membro di esecuzione». La difficoltà nella causa *West* consisteva nella determinazione di tale «Stato membro di esecuzione» che deve fornire il suo assenso a una consegna ulteriore ad un altro Stato membro, dato che la persona ricercata era stata oggetto di domande di consegna successive. Basandosi sull'obiettivo della creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia perseguito dalla decisione quadro, e conformemente alla fiducia reciproca che deve esistere tra gli Stati membri, la Corte ha dichiarato che l'articolo 28, paragrafo 2, della decisione quadro deve essere interpretato nel senso che, quando una persona è stata oggetto di più di una consegna tra Stati membri a seguito di successivi mandati d'arresto europei, la consegna successiva della medesima persona ad uno Stato membro diverso dallo Stato membro che l'ha consegnata da ultimo è subordinata unicamente all'assenso dello Stato membro che ha proceduto a tale ultima consegna.

In una seconda causa, *Lopes Da Silva Jorge* (sentenza del 5 settembre 2012, causa C-42/11), la Corte ha interpretato l'articolo 4, punto 6, della decisione quadro, ai sensi del quale l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo può essere rifiutata qualora la persona ricercata ai fini dell'esecuzione

<sup>34</sup> Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190, pag. 1).

della sua pena dimori nello Stato membro di esecuzione, ne sia cittadino o vi risieda, e se tale Stato si impegni a eseguire tale pena o misura di sicurezza conformemente al suo diritto interno. La Corte doveva pronunciarsi sulla compatibilità della normativa di attuazione francese, che escludeva in maniera assoluta e automatica la possibilità per i cittadini di altri Stati membri che dimorano o risiedono in Francia di scontare la pena in detto Stato membro. In forza del principio di non discriminazione in base alla nazionalità, sancito all'articolo 18 TFUE, la Corte ha dichiarato che uno Stato membro non può riservare ai soli cittadini nazionali il beneficio della non esecuzione di un mandato di arresto europeo al fine di procedere all'esecuzione sul proprio territorio di una pena detentiva irrogata in un altro Stato membro.

### Concorrenza

In materia di concorrenza, la Corte ha pronunciato, sempre quest'anno, numerose sentenze che vanno segnalate.

In merito alle intese e pratiche concordate, va citata, in primo luogo, la causa *Toshiba Corporation e a.* (sentenza del 14 febbraio 2012, causa C-17/10), relativa all'applicazione delle regole di concorrenza a un'intesa che ha prodotto effetti in uno Stato membro prima dell'adesione di quest'ultimo all'Unione europea. La Corte ha in proposito dichiarato che, nell'ambito di un procedimento avviato dopo il 1° maggio 2004, le disposizioni dell'articolo 81 CE e dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 non sono applicabili a un'intesa che ha prodotto effetti nel territorio di uno Stato che ha aderito all'Unione il 1° maggio 2004 per periodi precedenti tale data. Inoltre, l'avvio, da parte della Commissione europea, di un procedimento ai sensi del capitolo III del regolamento n. 1/2003 nei confronti di un'intesa non priva, in forza dell'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento n. 1/2003, in combinato disposto con l'articolo 3, paragrafo 1, del medesimo regolamento, l'autorità garante della concorrenza dello Stato membro interessato della sua competenza a sanzionare, in applicazione del diritto nazionale della concorrenza, gli effetti anticoncorrenziali prodotti da tale intesa nel territorio di detto Stato membro durante periodi precedenti all'adesione di quest'ultimo all'Unione europea. Quanto all'applicazione del principio del *ne bis in idem*, la Corte ha altresì precisato che tale principio non osta a che le imprese partecipanti a un'intesa siano condannate ad ammende dall'autorità nazionale garante della concorrenza dello Stato membro interessato, al fine di sanzionare gli effetti prodotti da tale intesa nel territorio di quest'ultimo prima della sua adesione all'Unione europea, laddove le ammende inflitte ai membri di tale intesa da una decisione della Commissione europea presa prima dell'adozione della decisione di detta autorità nazionale garante della concorrenza non abbiano avuto come oggetto la sanzione di tali effetti.

In secondo luogo, nelle cause riunite *Alliance One International e Standard Commercial Tobacco/Commissione e Commissione/Alliance One International e a.* (sentenza del 19 luglio 2012, cause riunite C-628/10 P e C-14/11 P), la Corte ha precisato la sua giurisprudenza in tema di presunzione di un'influenza determinante esercitata da una società controllante sulla propria controllata al 100%. Al riguardo, essa ha dichiarato che anche se nulla impedisce alla Commissione di accertare l'esercizio effettivo, da parte di una società controllante, di un'influenza determinante sulla sua controllata attraverso altri elementi di prova o attraverso una combinazione di siffatti elementi con detta presunzione, il principio di parità di trattamento esige tuttavia che, quando la Commissione adotta un certo metodo per determinare se occorra affermare la responsabilità delle società controllanti le cui controllate hanno partecipato ad una medesima intesa, essa deve fondarsi, salvo circostanze particolari, sugli stessi criteri in relazione a tutte le società controllanti. Inoltre, in presenza di accuse di discriminazione, i diritti della difesa della Commissione non si estendono alla possibilità, per quest'ultima, di difendere la legittimità della sua decisione fornendo, in corso di giudizio, elementi di prova che sono diretti a dimostrare la responsabilità di una società controllante, ma che non sono riportati in tale decisione. La Corte ha poi precisato che una controllante e la sua controllata,

essa stessa controllante della società che ha commesso un'infrazione, possono entrambe essere considerate, insieme a tale ultima società, un'entità economica. Il mero fatto che tale controllante e la sua controllata esercitassero, durante un determinato periodo, solo un controllo congiunto sulla controllata che ha commesso l'infrazione non osta alla constatazione dell'esistenza di un'unità economica tra tali società, a condizione che sia dimostrato l'esercizio effettivo, da parte delle due controllanti, di un'influenza determinante sulla politica commerciale della controllata che ha commesso l'infrazione.

In terzo e ultimo luogo, va ricordata la sentenza *Otis e a.* (sentenza del 6 novembre 2012, causa C-199/11), che si inserisce nell'ambito di un'azione civile promossa dalla Commissione dinanzi ai giudici belgi per il risarcimento dei danni cagionati all'Unione da un'intesa nel settore degli ascensori, che poteva aver avuto ripercussioni su appalti pubblici aggiudicati da diverse istituzioni e diversi organi dell'Unione. Adita con questioni pregiudiziali relative alla competenza della Commissione e al rispetto del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, la Corte ha dichiarato, in primo luogo, che il diritto dell'Unione non osta a che la Commissione europea rappresenti l'Unione europea dinanzi a un giudice nazionale investito di una siffatta azione, anche quando le istituzioni o gli organi interessati non gliene abbiano conferito mandato. In secondo luogo, la Corte ha ritenuto che l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea non osti a che la Commissione europea intenti, in nome dell'Unione, dinanzi a un giudice nazionale, un'azione di risarcimento dei danni subiti dall'Unione a seguito di un'intesa o di una pratica di cui essa stessa abbia constatato con propria decisione la contrarietà all'articolo 81 CE ovvero all'articolo 101 TFUE. Infatti, dopo aver ricordato che il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva è costituito, tra l'altro, dal diritto di ricorso ad un giudice e dal principio della parità delle armi, la Corte ha rilevato, anzitutto, che la regola secondo cui i giudici nazionali sono vincolati dall'accertamento di un comportamento illecito constatato da una decisione della Commissione non implica che le parti non possano ricorrere a un giudice, in quanto il diritto dell'Unione prevede un sistema di controllo giurisdizionale delle decisioni della Commissione in materia di concorrenza che offre tutte le garanzie richieste dalla Carta dei diritti fondamentali. Inoltre, secondo la Corte, se è vero che i giudici nazionali sono vincolati dagli accertamenti della Commissione riguardo all'esistenza di un comportamento anti-concorrenziale, è anche vero che essi sono gli unici competenti a valutare la sussistenza di un pregiudizio e di un nesso di causalità diretta tra detto comportamento e il pregiudizio subito. Anche se la Commissione è stata indotta a precisare gli effetti dell'infrazione nella sua decisione, spetta sempre ai giudici nazionali determinare individualmente il danno cagionato a ciascuno dei soggetti che hanno intentato un'azione di risarcimento. Per questi motivi la Commissione non è parte e giudice in causa propria. Infine, quanto al principio della parità delle armi, la Corte ha ricordato che detto principio è inteso ad assicurare l'equilibrio tra le parti del processo, garantendo così che qualsiasi documento prodotto dinanzi al giudice possa essere esaminato e contestato da ciascuna di esse. Orbene, la Corte ha constatato che le informazioni raccolte dalla Commissione durante lo svolgimento della procedura d'infrazione non erano state dalla medesima trasmesse al giudice nazionale. In ogni caso, secondo la Corte, il diritto dell'Unione vieta di utilizzare le informazioni raccolte nel corso di un'indagine in materia di concorrenza per uno scopo diverso da quello per il quale sono state assunte.

Inoltre, in materia di abuso di posizione dominante, nella causa *Post Danmark* (sentenza del 27 marzo 2012, causa C-209/10), la Corte veniva interrogata su quali sono le circostanze in cui si deve ritenere che una politica di prezzi bassi, applicati nei confronti di determinati ex clienti di un concorrente da parte di un'impresa che detiene una posizione dominante, nel caso di specie un operatore postale storico, configuri un abuso diretto all'esclusione di un concorrente, contrario all'articolo 82 CE. Nella sua pronuncia, la Corte ha dichiarato che l'articolo 82 CE osta, in particolare, a che un'impresa che detiene una posizione dominante attui pratiche che hanno l'effetto di escludere i concorrenti altrettanto efficienti che l'impresa stessa e di rafforzare la posizione dominante della

medesima, avvalendosi di mezzi diversi da quelli che sono propri di una concorrenza fondata sui meriti. Infatti, per quanto riguarda più specificamente le pratiche de quibus, la Corte ha dichiarato che l'articolo 82 CE dev'essere interpretato nel senso che non si può ritenere che una politica di prezzi bassi applicati nei confronti di determinati importanti ex clienti di un concorrente da parte di un'impresa che detiene una posizione dominante configuri un abuso diretto all'esclusione di un concorrente per il solo fatto che il prezzo applicato da tale impresa ad uno di detti clienti si situa ad un livello inferiore ai costi totali medi attribuiti all'attività interessata, ma al di sopra dei costi incrementali medi della medesima, definiti come i costi destinati a sparire a corto o a medio termine qualora l'impresa cessasse l'attività interessata. Al fine di valutare se sussistano effetti anticoncorrenziali in simili circostanze, occorre esaminare se tale politica di prezzi porti, senza giustificazione obiettiva, all'esclusione effettiva o probabile di tale concorrente, a danno della concorrenza e pertanto degli interessi dei consumatori. Del pari, la Corte ha dichiarato che il fatto che una politica di prezzi praticata da un'impresa in posizione dominante possa essere qualificata come discriminazione tramite i prezzi non può, di per sé, suggerire l'esistenza di un abuso diretto all'esclusione di un concorrente. Inoltre, la Corte ha sancito che un'impresa che detiene una posizione dominante può giustificare attività che possono incorrere nel divieto di cui all'articolo 82 CE. In particolare, una siffatta impresa può, a tal fine, dimostrare o che il proprio comportamento è obiettivamente necessario, o che l'effetto preclusivo che ne deriva può essere controbilanciato, o anche superato, da vantaggi in termini di efficienza che vanno anche a beneficio del consumatore.

L'altra causa da ricordare in materia di abuso di posizione dominante, la causa *AstraZeneca/Commissione* (sentenza del 6 dicembre 2012, causa C-457/10 P), era un'impugnazione contro una sentenza del Tribunale che aveva sostanzialmente confermato una decisione con cui la Commissione constatava pratiche abusive imputabili all'AstraZeneca, un'impresa farmaceutica. Nella sua decisione la Commissione addebitava all'impresa una prima pratica abusiva consistente in dichiarazioni deliberatamente ingannevoli rese dinanzi agli uffici dei brevetti di taluni Stati membri al fine di ottenere o mantenere dei certificati protettivi complementari che conferivano un prolungamento della tutela tramite brevetto, al fine di estromettere i fabbricanti di prodotti generici dal mercato. La seconda pratica abusiva contestata consisteva nella revoca di autorizzazioni all'immissione in commercio di un farmaco in taluni Stati membri, al fine di ritardare e rendere più difficile la vendita di farmaci generici e di impedire le importazioni parallele.

Per quanto riguarda, in particolare, il primo abuso relativo ai certificati protettivi complementari, la Corte ha ricordato che il diritto dell'Unione vieta a un'impresa in posizione dominante di eliminare un concorrente e di rafforzare in tal modo la propria posizione, facendo ricorso a mezzi diversi da quelli propri di una concorrenza basata sui meriti. Su questo punto la Corte ha concluso che il Tribunale aveva correttamente considerato che il comportamento costante e lineare dell'impresa farmaceutica, caratterizzato dalla comunicazione agli uffici dei brevetti di dichiarazioni ingannevoli e da un'assenza di trasparenza, mediante il quale l'impresa aveva deliberatamente tentato di indurre gli uffici dei brevetti e le autorità giudiziarie in errore al fine di mantenere il più a lungo possibile il suo monopolio sul mercato dei farmaci, costituiva una pratica che non rientrava nel concetto di concorrenza basata sui meriti e quindi un abuso di posizione dominante. Per quanto riguarda il secondo abuso di posizione dominante, la Corte ha constatato che non rientra in tale concorrenza neppure la revoca, senza giustificazione oggettiva e successiva alla scadenza del diritto esclusivo riconosciuto dal diritto dell'Unione, delle autorizzazioni all'immissione in commercio finalizzata ad ostacolare l'introduzione dei prodotti generici e le importazioni parallele. Infine, per quanto riguarda l'ammenda inflitta alle società, la Corte ha dichiarato che il Tribunale non era incorso in errori di diritto concludendo, in particolare, che, in assenza di circostanze attenuanti o di circostanze particolari, gli abusi dovevano essere qualificati come infrazioni gravi. Di conseguenza, non vi era motivo di ridurre l'importo dell'ammenda.

In materia di concentrazioni, la Corte è stata adita con le impugnazioni di due sentenze del Tribunale pronunciate con riferimento all'operazione con cui la Vivendi Universal aveva ceduto alla Lagardère le sue attività nel settore dell'editoria libraria tramite un'operazione di conferimento fiduciario che coinvolgeva la banca Natexis Banques Populaires. Una parte degli attivi era stata poi retroceduta alla società Wendel previa approvazione della Commissione, nell'ambito dell'attuazione degli impegni assunti dalla società Lagardère per l'autorizzazione dell'operazione di concentrazione.

Nella prima causa, *Éditions Odile Jacob/Commissione* (sentenza del 6 novembre 2012, causa C-551/10 P), la Corte ha confermato la decisione con cui il Tribunale aveva respinto un ricorso contro la decisione della Commissione che dichiarava l'operazione di concentrazione compatibile con il mercato comune. In particolare, la Corte ha dichiarato che il fatto che l'operazione sia stata realizzata prima della sua notifica alla Commissione non incideva sulla legittimità di tale decisione. Sebbene tale circostanza possa eventualmente comportare sanzioni previste dal diritto dell'Unione, in particolare l'imposizione di un'ammenda, essa non può sfociare nell'annullamento della decisione della Commissione, non avendo alcuna incidenza sulla compatibilità dell'operazione di concentrazione di cui trattasi con il mercato comune.

Nella seconda causa, *Commissione/Odile Jacob* (sentenza del 6 novembre 2012, cause riunite C-553/10 P e C-554/10 P), la Corte ha confermato la sentenza con cui il Tribunale ha annullato la decisione della Commissione che approvava l'acquisizione, da parte della società Wendel, di una parte degli attivi detenuti dalla Lagardère al termine dell'operazione di concentrazione. La Corte ha statuito che, quando la Commissione dichiara un'operazione di concentrazione compatibile con il mercato comune a condizione che l'acquirente rispetti determinati impegni, tra i quali l'obbligo di retrocedere attivi e di designare un mandatario incaricato di vigilare sul rispetto di tale retrocessione, tale mandatario deve anzitutto essere indipendente dalle parti e, inoltre, deve agire in maniera indipendente rispetto a queste ultime, di guisa che la mancanza di indipendenza risulta sufficiente per annullare una decisione della Commissione. La questione di stabilire se tale mandatario abbia agito in modo indipendente si pone soltanto ove sia stato previamente accertato che questi era effettivamente indipendente dalle parti. Pertanto, nel caso in cui il giudice dell'Unione accerti, correttamente, che un mandatario non è indipendente, non è obbligato a esaminare se questi avesse agito in concreto con modalità attestanti tale mancanza d'indipendenza.

Infine, per quanto riguarda le misure anticoncorrenziali imputabili agli Stati membri, e più precisamente gli aiuti, la causa *Commissione/EDF* (sentenza del 5 giugno 2012, causa C-124/10 P) verteva sulla qualificazione come aiuto di Stato, da parte della Commissione, di una rinuncia da parte della Repubblica francese ad un credito fiscale detenuto nei confronti dell'Électricité de France, impresa pubblica da essa interamente controllata. La Corte doveva esaminare il problema se uno Stato membro, che è al tempo stesso creditore fiscale di un'impresa pubblica e suo azionista unico, possa invocare l'applicazione del criterio dell'«investitore privato operante in economia di mercato», evitando quindi la qualifica di aiuto di Stato, nel caso in cui realizzi un aumento di capitale di detta impresa rinunciando al suddetto credito fiscale o se si debba escludere tale criterio, come la Commissione aveva fatto nel caso di specie, considerando la natura fiscale del credito e il fatto che lo Stato utilizza le sue prerogative di potere pubblico rinunciando al credito stesso.

Nella sua sentenza la Corte ha ricordato che una misura non può essere qualificata come aiuto di Stato qualora l'impresa pubblica beneficiaria potesse ottenere lo stesso vantaggio rispetto a quello procuratole per mezzo di risorse statali e in circostanze corrispondenti alle normali condizioni del mercato. Per valutare se lo stesso vantaggio sarebbe stato accordato in condizioni siffatte da un investitore privato, la Corte ha dichiarato che devono essere presi in considerazione unicamente i benefici e gli obblighi connessi alla posizione dello Stato nella sua qualità di azionista, ad esclusione

di quelli connessi alla sua qualità di potere pubblico. Conseguentemente, l'applicabilità del criterio dell'investitore privato dipende, in definitiva, dal fatto che lo Stato membro interessato concede, nella sua qualità di azionista e non nella sua qualità di potere pubblico, un vantaggio economico ad un'impresa a esso appartenente. Inoltre, la Corte ha sottolineato che la situazione finanziaria dell'impresa pubblica beneficiaria dipende non dalla forma della messa a disposizione di tale vantaggio, quale che sia la sua natura, bensì dall'importo di cui questa beneficia in definitiva. Pertanto, la Corte ha affermato che il criterio dell'investitore privato poteva essere applicabile anche nel caso in cui siano stati utilizzati strumenti di natura fiscale.

Tuttavia, la Corte ha precisato che, qualora uno Stato membro invochi il criterio dell'investitore privato, incombe al medesimo provare inequivocabilmente e sulla base di elementi oggettivi e verificabili che la misura attuata sia riconducibile alla sua qualità di azionista. In particolare, tali elementi devono fare chiaramente apparire che lo Stato membro interessato ha preso, preliminarmente o simultaneamente alla concessione del beneficio economico, la decisione di procedere, con la misura effettivamente posta in essere, ad un investimento nell'impresa pubblica controllata. Qualora lo Stato membro interessato presenti tali elementi, spetta alla Commissione operare una valutazione globale prendendo in considerazione qualsiasi elemento che le consenta di accertare se la misura di qua sia riconducibile alla qualità di azionista o a quella di potere pubblico del suddetto Stato membro. Di conseguenza, la Corte ha dichiarato che l'obiettivo perseguito dalla Repubblica francese poteva essere preso in considerazione al fine di accertare se quest'ultima avesse agito nella qualità di azionista.

Sempre in materia di aiuti di Stato, la causa *Commissione/Spagna* (sentenza dell'11 dicembre 2012, causa C-610/10) verteva sulla mancata esecuzione, da parte del Regno di Spagna, della sentenza con cui la Corte dichiarava che tale Stato membro era venuto meno ai propri obblighi non adottando le misure necessarie per conformarsi a una decisione della Commissione che dichiarava taluni aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato comune.

Pronunciandosi sulla questione del recupero degli aiuti dichiarati illegittimi e incompatibili con il mercato comune, la Corte ha ricordato che, nel caso in cui l'impresa beneficiaria degli aiuti sia stata dichiarata fallita, il ripristino della situazione anteriore e l'eliminazione della distorsione di concorrenza risultante dagli aiuti illegittimamente erogati possono, in linea di principio, essere conseguiti con l'iscrizione al passivo fallimentare del credito relativo alla restituzione di tali aiuti. Tuttavia, tale iscrizione consente di porsi in regola con l'obbligo di recupero solo qualora, nel caso in cui le autorità statali non possano recuperare integralmente l'importo degli aiuti, la procedura fallimentare giunga alla liquidazione dell'impresa beneficiaria degli aiuti illegali, ossia alla cessazione definitiva della sua attività. Pertanto, la Corte ha dichiarato che, qualora l'impresa beneficiaria sia fallita e sia stata costituita una società al fine di proseguire parte delle sue attività, la prosecuzione di tale attività, senza l'integrale recupero degli aiuti in questione, è idonea a protrarre la distorsione della concorrenza causata dal vantaggio concorrenziale di cui essa ha goduto sul mercato rispetto ai suoi concorrenti. Pertanto, una simile società di nuova costituzione può essere tenuta, ove continui a godere di detto vantaggio, al rimborso degli aiuti in parola. In una simile ipotesi, l'iscrizione al passivo fallimentare del credito relativo a siffatti aiuti non è di per sé sufficiente a rimuovere la distorsione concorrenziale così determinatasi.

### *Disposizioni fiscali*

In materia di imposta sul valore aggiunto, merita di essere ricordata la sentenza *Belvedere Costruzioni* (sentenza del 29 marzo 2012, causa C-500/10). La causa verteva sull'applicazione, in materia di imposta sul valore aggiunto, di una disposizione italiana eccezionale che prevede l'estinzione automatica dei procedimenti pendenti dinanzi al giudice tributario di terzo grado, allorché tali

procedimenti traggano origine da un ricorso proposto in primo grado più di dieci anni prima della data di entrata in vigore di detta disposizione e l'Amministrazione tributaria sia risultata soccombenente nei primi due gradi di giudizio, con la conseguenza che tale estinzione automatica produce il passaggio in giudicato della decisione di secondo grado, nonché l'estinzione del credito rivendicato dall'Amministrazione tributaria. La Corte ha dichiarato che l'articolo 4, paragrafo 3, TUE, e gli articoli 2 e 22 della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari<sup>35</sup>, non ostano a simile normativa. Infatti, secondo la Corte, l'obbligo di garantire l'efficace riscossione delle risorse dell'Unione non può contrastare con il rispetto del principio del termine ragionevole di un giudizio il quale, in forza dell'articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, si impone agli Stati membri quando attuano il diritto dell'Unione e la cui tutela si impone anche in forza dell'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

### Trasporti

Nel settore dei trasporti aerei, tre sentenze hanno offerto alla Corte l'occasione di interpretare diverse disposizioni del regolamento n. 261/2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato<sup>36</sup>.

Dopo la sentenza *Sturgeon e a.*<sup>37</sup>, le cause riunite *Nelson e a.* e *TUI Travel e a.* (sentenza del 23 ottobre 2012, cause riunite C-581/10 e C-629/10) hanno permesso alla Corte di confermare la propria giurisprudenza secondo la quale i passeggeri di voli in ritardo prolungato possono essere risarciti. Così, la Corte ha considerato che gli articoli 5, 6 e 7 del regolamento n. 261/2004<sup>38</sup> debbono essere interpretati nel senso che i passeggeri di voli ritardati dispongono del diritto alla compensazione pecuniaria in forza di tale regolamento quando, a causa di tali voli, subiscono una perdita di tempo pari o superiore a tre ore, vale a dire quando giungano alla loro destinazione finale tre ore o più dopo l'orario di arrivo originariamente previsto dal vettore aereo. Tuttavia, un siffatto ritardo non dà diritto ad una compensazione pecuniaria a favore dei passeggeri se il vettore aereo è in grado di dimostrare che il ritardo prolungato è dovuto a circostanze eccezionali che non si sarebbero potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso, ossia circostanze che sfuggono all'effettivo controllo del vettore aereo. Peraltro, la Corte ha rilevato che la necessità di risarcire i passeggeri di voli in ritardo è compatibile con la Convenzione di Montreal<sup>39</sup>. La Corte ha inoltre ritenuto che tale obbligo non contrasta né con il principio di certezza del diritto né con quello di proporzionalità.

Due cause giudicate lo stesso giorno hanno permesso alla Corte di precisare la portata della nozione di «negato imbarco».

<sup>35</sup> Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).

<sup>36</sup> Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1).

<sup>37</sup> Sentenza del 19 novembre 2009, cause riunite C-402/07 e C-432/07. V. Relazione annuale 2009, pag. 29.

<sup>38</sup> V. nota precedente.

<sup>39</sup> Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, firmata a Montreal il 9 dicembre 1999, approvata a nome della Comunità europea con la decisione 2001/539/CE del Consiglio, del 5 aprile 2001 (GU L 194, pag. 38).

Infatti, nella causa *Finnair* (sentenza del 4 ottobre 2012, causa C-22/11), la Corte ha dichiarato che la nozione di «negato imbarco», ai sensi degli articoli 2, lettera j), e 4 del regolamento n. 261/2004<sup>40</sup>, deve essere interpretata nel senso che essa comprende non soltanto il negato imbarco dovuto a situazioni di sovrapprenotazione, ma anche il negato imbarco per altri motivi, quali ragioni operative. Secondo la Corte, limitare la portata della nozione di «negato imbarco» ai soli casi di sovrapprenotazione avrebbe per effetto, in pratica, la sensibile diminuzione della protezione accordata ai passeggeri a norma del regolamento n. 261/2004 e sarebbe pertanto contraria all'obiettivo di quest'ultimo, indicato al considerando 1, che è quello di garantire un elevato livello di protezione per i passeggeri, il che giustifica un'interpretazione estensiva dei diritti riconosciuti a questi ultimi. Inoltre, la Corte ha dichiarato che gli articoli 2, lettera j), e 4, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004 devono essere interpretati nel senso che la sopravvenienza di «circostanze eccezionali» che inducono un vettore aereo a riorganizzare voli posteriormente a queste ultime non può giustificare un «negato imbarco» sui suddetti voli ulteriori né esonerare tale vettore dal suo obbligo di compensazione pecuniaria, sul fondamento dell'articolo 4, paragrafo 3, del medesimo regolamento, nei confronti del passeggero al quale nega l'imbarco su uno di tali voli effettuati posteriormente alle suddette circostanze.

Nella causa *Rodríguez Cachafeiro e Martínez-Reboredo Varela-Villamor* (sentenza del 4 ottobre 2012, causa C-321/11), la Corte ha dichiarato che l'articolo 2, lettera j), del regolamento n. 261/2004<sup>41</sup>, letto in combinato disposto con l'articolo 3, paragrafo 2, del medesimo, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «negato imbarco» include la situazione in cui, nell'ambito di un unico contratto di trasporto comprendente più prenotazioni su voli che si susseguono immediatamente e registrati in concomitanza, un vettore aereo nega l'imbarco a taluni passeggeri per il motivo che il primo volo incluso nella loro prenotazione ha subito un ritardo imputabile al suddetto vettore e che quest'ultimo ha erroneamente previsto che i passeggeri in questione non sarebbero arrivati in tempo per imbarcarsi sul secondo volo.

### *Ravvicinamento delle legislazioni*

Considerato che il ravvicinamento delle legislazioni si esercita in ambiti molto diversi, non desterà sorpresa il fatto che la giurisprudenza di cui si darà conto in tale materia sia assai eterogenea. La Corte si è pronunciata due volte sulla tutela giuridica dei programmi per elaboratore, interpretando le due direttive del 1991<sup>42</sup> e del 2009<sup>43</sup> relative a tale tutela, da un lato, con riguardo all'oggetto della stessa e, dall'altro lato, con riguardo alla portata dell'esaurimento del diritto esclusivo di distribuzione di una copia di un programma per elaboratore. I fatti all'origine della prima causa su cui si è pronunciata (sentenza del 2 maggio 2012, *SAS Institute*, causa C-406/10) avevano indotto il giudice britannico a sottoporre alla Corte diverse questioni tramite rinvio pregiudiziale. Si trattava infatti di precisare l'oggetto della tutela dei programmi per elaboratore tramite il diritto d'autore e, in particolare, di stabilire se detta tutela si estendesse alla funzionalità e al linguaggio di programmazione. La Corte ha anzitutto ritenuto che né la funzionalità di un programma per elaboratore né il linguaggio di programmazione e il formato dei file di dati utilizzati nell'ambito di un programma siffatto per sfruttare determinate sue funzioni costituiscano una forma di espressione. Di conseguenza, essi non godono della tutela del diritto d'autore. La Corte ha tuttavia precisato che, qualora un terzo si

<sup>40</sup> V. nota 37.

<sup>41</sup> V. nota precedente.

<sup>42</sup> Direttiva 91/250/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (GU L 122, pag. 42).

<sup>43</sup> Direttiva 2009/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (GU L 111, pag. 16).

procurasse la parte del codice sorgente o del codice oggetto relativa al linguaggio di programmazione o al formato dei file di dati utilizzati nell'ambito di un programma per elaboratore e creasse, grazie a tale codice, elementi simili nel proprio programma per elaboratore, tale comportamento potrebbe essere vietato dall'autore del programma. La Corte ha poi rilevato che, ai sensi della direttiva 91/250, l'acquirente di una licenza per software ha il diritto di osservare, studiare o sperimentare il funzionamento di quest'ultimo per determinare le idee e i principi che sono alla base di qualsiasi elemento di tale programma e che, pertanto, qualsiasi disposizione contrattuale contraria a tale diritto è nulla. La Corte ha altresì dichiarato che la determinazione di tali idee e principi può essere realizzata nell'ambito delle operazioni autorizzate dalla licenza. Di conseguenza, secondo la Corte, il titolare del diritto d'autore su un programma per elaboratore non può impedire all'acquirente di tale licenza, fondandosi sul contratto di licenza, di osservare, studiare o sperimentare il funzionamento di quest'ultimo per determinare le idee e i principi che sono alla base di qualsiasi elemento di tale programma allorché egli effettua operazioni coperte da tale licenza nonché operazioni di caricamento e svolgimento necessarie all'utilizzazione del programma, a condizione che non leda i diritti esclusivi del titolare del diritto d'autore sul programma di cui trattasi. Inoltre, secondo la Corte, non sussiste lesione del diritto d'autore allorché, come nella causa all'origine della sentenza del 2 maggio 2012, il legittimo acquirente della licenza non ha avuto accesso al codice sorgente del programma per elaboratore, ma si è limitato a studiare, ad osservare e a sperimentare tale programma per riprodurre la funzionalità in un secondo programma. La Corte ha poi constatato che la riproduzione, in un programma per elaboratore o nel manuale d'uso di detto programma, di taluni elementi descritti nel manuale d'uso di un altro programma per elaboratore tutelato dal diritto d'autore può costituire una violazione di tale diritto su quest'ultimo manuale qualora detta riproduzione costituisca l'espressione della creazione intellettuale propria dell'autore del manuale. Al riguardo, la Corte considera che, nella fattispecie, le parole chiave, la sintassi, i comandi e le combinazioni di comandi, le opzioni, i valori di default nonché le iterazioni sono composti da parole, cifre o concetti matematici che, considerati isolatamente, non sono, in quanto tali, una creazione intellettuale dell'autore del programma stesso, poiché non sono espressione dello spirito creativo dell'autore. Per questo motivo, secondo la Corte, è compito del giudice del rinvio accertare se la riproduzione di cui al procedimento principale costituisca l'espressione della creazione intellettuale, propria dell'autore del manuale d'uso del programma per elaboratore, tutelata dal diritto d'autore.

Nella seconda causa (sentenza del 3 luglio 2012, *UsedSoft*, causa C-128/11), su rinvio pregiudiziale del Bundesgerichtshof, la Corte ha precisato che il principio dell'esaurimento del diritto di distribuzione si applica non soltanto quando il titolare del diritto d'autore vende le copie dei propri software su supporto informatico tangibile (CD-ROM o DVD), ma anche quando le distribuisce mediante download dal proprio sito Internet. Infatti, quando il titolare del diritto d'autore mette a disposizione del suo cliente una copia – tangibile o intangibile – e allo stesso tempo conclude, a fronte del pagamento di un prezzo, un contratto di licenza che accorda al cliente un diritto di utilizzo della copia di durata illimitata, il titolare vende la copia al cliente ed esaurisce in tal modo il suo diritto esclusivo di distribuzione. Infatti, tale operazione implica il trasferimento del diritto di proprietà della copia medesima. Pertanto, anche se il contratto di licenza vieta una successiva cessione, il titolare del diritto non può più opporsi alla rivendita di tale copia.

La Corte ha rilevato, in particolare, che limitare l'applicazione del principio dell'esaurimento del diritto di distribuzione alle sole copie di programmi per elaboratore vendute su un supporto informatico tangibile consentirebbe al titolare del diritto d'autore di controllare la rivendita delle copie scaricate via Internet e di pretendere, in occasione di ogni rivendita, una nuova remunerazione, laddove la prima vendita della copia de qua avrebbe già consentito al titolare stesso di ottenere una remunerazione adeguata. Una siffatta restrizione alla rivendita delle copie di programmi per elaboratore scaricati via Internet andrebbe al di là di quanto è necessario per tutelare l'oggetto specifico della proprietà intellettuale di cui trattasi. Inoltre, l'esaurimento del diritto di distribuzione

si estende alla copia del programma per elaboratore venduta, come corretta ed aggiornata da parte del titolare del diritto d'autore. Infatti, anche nell'ipotesi in cui il contratto di manutenzione sia di durata determinata, le funzionalità corrette, modificate o aggiunte per effetto di tale contratto costituiscono parte integrante della copia inizialmente scaricata e possono essere utilizzate dall'acquirente senza limitazioni di durata.

La Corte ha sottolineato tuttavia che, qualora la licenza acquisita dal primo acquirente riguardi un numero di utenti che vada al di là delle esigenze del medesimo, l'acquirente stesso non è però autorizzato, per effetto dell'esaurimento del diritto di distribuzione, a scindere tale licenza ed a rivenderla parzialmente. Inoltre, essa ha precisato che l'acquirente iniziale di una copia tangibile o intangibile di un programma per elaboratore per la quale il diritto di distribuzione del titolare del diritto d'autore sia esaurito deve rendere inutilizzabile la copia scaricata sul proprio elaboratore al momento della rivendita. Infatti, se continuasse a utilizzarla, egli violerebbe il diritto esclusivo del titolare del diritto d'autore alla riproduzione del proprio programma per elaboratore. A differenza del diritto esclusivo di distribuzione, il diritto esclusivo di riproduzione non si esaurisce con la prima vendita. La direttiva 2009/24 autorizza, tuttavia, qualsiasi riproduzione necessaria per consentire al legittimo acquirente di utilizzare il programma per elaboratore in modo conforme alla sua destinazione. Tali riproduzioni non possono essere vietate per contratto.

In detto contesto la Corte ha risposto alla domanda pregiudiziale che ogni acquirente successivo di una copia, per la quale il diritto di distribuzione del titolare del diritto d'autore sia esaurito, costituisce un acquirente legittimo in tal senso. Egli potrà pertanto procedere al download sul proprio elaboratore della copia vendutagli dal primo acquirente. Un siffatto download deve essere considerato come la necessaria riproduzione di un programma per elaboratore, la quale deve consentire al nuovo acquirente di utilizzare il programma stesso in modo conforme alla sua destinazione. Pertanto, il nuovo acquirente della licenza di utilizzazione può, in quanto legittimo acquirente della copia corretta ed aggiornata del programma de quo, procedere al download della copia medesima dal sito Internet del titolare del diritto d'autore.

Sempre nell'ambito del diritto d'autore, la Corte, interrogata nell'ambito di una controversia tra il regista principale di un film documentario e il produttore di tale film in merito all'esecuzione del contratto in base al quale il primo avrebbe ceduto al secondo i suoi diritti d'autore e taluni diritti di sfruttamento in relazione alla suddetta pellicola, si è pronunciata sulla nozione di titolare dei diritti d'autore e i diritti che ne derivano per quest'ultimo. Il suddetto rinvio pregiudiziale, proposto da un tribunale austriaco, riguardava numerosi testi di diritto dell'Unione, e più in particolare le direttive 92/100<sup>44</sup>, 93/83<sup>45</sup>, 93/98<sup>46</sup> e 2001/29<sup>47</sup>.

La Corte ha così dichiarato (sentenza del 9 febbraio 2012, *Luksan*, causa C-277/10) che gli articoli 1 e 2 della direttiva 93/83, da un lato, e gli articoli 2 e 3 della direttiva 2001/29, in combinato disposto

<sup>44</sup> Direttiva 92/100/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1992, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU L 346, pag. 61).

<sup>45</sup> Direttiva 93/83/CEE del Consiglio, del 27 settembre 1993, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo (GU L 248, pag. 15).

<sup>46</sup> Direttiva 93/98/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, concernente l'armonizzazione della durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi (GU L 290, pag. 9).

<sup>47</sup> Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167, pag. 10).

con gli articoli 2 e 3 della direttiva 2006/115 e con l'articolo 2 della direttiva 2006/116<sup>48</sup>, dall'altro, devono essere interpretati nel senso che i diritti di sfruttamento dell'opera cinematografica (diritto di riproduzione, diritto di diffusione via satellite e qualunque altro diritto di comunicazione al pubblico mediante messa a disposizione), spettano a pieno titolo, direttamente e originariamente, al regista principale. Di conseguenza, tali disposizioni devono essere interpretate nel senso che esse ostano ad una normativa nazionale che attribuisca, a pieno titolo ed in via esclusiva, detti diritti di sfruttamento al produttore dell'opera in questione. Al riguardo, ha proseguito la Corte, gli articoli 2 della direttiva 93/83 e 2 e 3 della direttiva 2001/29 non possono essere interpretati, in relazione all'articolo 1, paragrafo 4, del trattato dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, nel senso che uno Stato membro possa, nella sua normativa nazionale, sul fondamento dell'articolo 14 bis della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, avvalendosi della facoltà che gli riconosce tale articolo, negare al regista principale di un'opera cinematografica i diritti di sfruttamento dell'opera stessa, giacché una siffatta interpretazione, innanzitutto, non rispetterebbe le competenze dell'Unione in materia, poi, non sarebbe compatibile con la finalità perseguita dalla direttiva 2001/29 e, infine, non sarebbe conforme alle prescrizioni dell'articolo 17, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che garantiscono la tutela della proprietà intellettuale.

La Corte ha poi ritenuto che il diritto dell'Unione riconosca agli Stati membri la facoltà di stabilire una presunzione di trasferimento, a vantaggio del produttore dell'opera cinematografica, dei diritti di sfruttamento dell'opera cinematografica (diritto di diffusione via satellite, diritto di riproduzione e qualunque altro diritto di comunicazione al pubblico mediante messa a disposizione), purché una simile presunzione non abbia carattere assoluto, tale da escludere la possibilità per il regista principale di detta opera di convenire diversamente.

Essa ha invece dichiarato che, nella sua qualità di autore dell'opera cinematografica, il regista principale della stessa deve beneficiare a pieno titolo, direttamente e originariamente, del diritto ad un equo compenso previsto dall'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29.

Per la Corte, infatti, il diritto dell'Unione non riconosce agli Stati membri la facoltà di stabilire, a vantaggio del produttore dell'opera cinematografica, una presunzione di trasferimento del diritto ad un equo compenso spettante al regista principale di detta opera, tanto nel caso in cui tale presunzione sia formulata in maniera assoluta quanto nel caso in cui essa sia suscettibile di deroga. Infatti, a meno di non volerle privare di ogni efficacia pratica, le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, impongono allo Stato membro che ha introdotto l'eccezione per copia privata nel proprio ordinamento nazionale un obbligo di risultato, nel senso che detto Stato è tenuto a garantire, nell'ambito delle sue competenze, una riscossione effettiva dell'equo compenso destinato ad indennizzare i titolari dei diritti lesi dal pregiudizio subito. Orbene, l'imposizione a carico degli Stati membri di un siffatto obbligo di risultato di riscossione dell'equo compenso a vantaggio dei titolari di diritti è concettualmente inconciliabile con la possibilità per tale titolare di rinunciare a detto equo compenso e, a maggior ragione, con la facoltà per gli Stati membri di stabilire una simile presunzione di trasferimento.

In un'altra causa (sentenza del 21 giugno 2012, *Donner*, causa C-5/11), la Corte è stata chiamata a pronunciarsi sulla possibilità di limitare la libera circolazione delle merci per motivi di tutela legati al diritto d'autore. Un cittadino tedesco era stato condannato dal tribunale regionale di Monaco II

<sup>48</sup> Direttiva 2006/116/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi (GU L 372, pag. 12).

per concorso in illecito sfruttamento commerciale di opere tutelate dal diritto d'autore. Secondo quanto accertato dal tribunale regionale, il cittadino in questione aveva concorso, tra il 2005 e il 2008, alla distribuzione in Germania di riproduzioni di oggetti di arredamento protetti in Germania da diritto d'autore. Tali copie di opere provenivano dall'Italia, dove non erano protette da diritto d'autore tra il 2002 e il 2007, o non pienamente protette all'epoca dei fatti, perché secondo la giurisprudenza italiana tale protezione non poteva essere utilmente opposta ai produttori che le riproducevano e/o immettevano sul mercato da un certo tempo. L'acquisto delle riproduzioni era stato proposto a clienti residenti in Germania per mezzo di annunci ed inserti acclusi a riviste nonché mediante l'invio di comunicazioni pubblicitarie nominativamente indirizzate a specifici destinatari e un sito Internet in lingua tedesca.

Il venditore, stabilito in Italia, raccomandava ai suoi acquirenti i servizi di un'impresa di trasporti italiana, gestita dal cittadino tedesco de quo. All'atto della consegna della merce ai clienti in Germania, gli autisti della società di trasporti richiedevano loro il pagamento del prezzo di acquisto delle copie delle opere e le spese di trasporto. Sotto il profilo giuridico, la proprietà degli oggetti venduti era stata trasferita ai clienti tedeschi in Italia. Il passaggio ai clienti del potere di disporre effettivamente di tali oggetti avveniva invece, con il concorso del trasportatore, solo in Germania all'atto della loro consegna. Pertanto, secondo il tribunale regionale, la distribuzione ai sensi del diritto d'autore non era avvenuta in Italia, ma in Germania, paese in cui essa era vietata in mancanza di autorizzazione dei titolari del diritto d'autore.

Il Bundesgerichtshof, adito in sede di impugnazione, chiedeva se l'applicazione del diritto penale tedesco costituisse, nel caso di specie, una restrizione ingiustificata alla libera circolazione delle merci garantita dal diritto dell'Unione.

La Corte ha rilevato, in primo luogo, che l'applicazione del diritto penale nel caso di specie presuppone che vi sia stata, sul territorio tedesco, una «distribuzione al pubblico» ai sensi del diritto dell'Unione<sup>49</sup>. Al riguardo, essa ha osservato che un commerciante che indirizzi la sua pubblicità verso soggetti del pubblico residenti in un determinato Stato membro e crei o metta a loro disposizione un sistema specifico di consegna e specifiche modalità di pagamento, o consenta a un terzo di farlo, permettendo in tal modo a detti soggetti del pubblico di farsi consegnare copie di opere protette dal diritto d'autore nel medesimo Stato membro, realizza, nello Stato membro in cui è avvenuta la consegna, una siffatta distribuzione. La Corte ha quindi affidato al giudice nazionale il compito di valutare l'esistenza di indizi che permettano di concludere che il suddetto commerciante ha proceduto a una simile distribuzione al pubblico.

In secondo luogo, la Corte ha constatato che il divieto, sanzionato penalmente, della distribuzione in Germania costituisce un ostacolo alla libera circolazione delle merci. Una restrizione siffatta, tuttavia, può essere giustificata da motivi di tutela della proprietà industriale e commerciale. Infatti, la restrizione de qua si basa sulla disparità, nei differenti Stati membri, delle condizioni pratiche di tutela dei rispettivi diritti d'autore. Detta disparità è indissolubilmente connessa all'esistenza stessa dei diritti esclusivi. Nel caso di specie, la tutela del diritto di distribuzione non può essere intesa nel senso di comportare una compartimentazione sproporzionata o artificiale dei mercati. Infatti, l'applicazione del diritto penale può essere ritenuta necessaria per proteggere l'oggetto specifico del diritto d'autore che conferisce segnatamente il diritto esclusivo di sfruttamento. La restrizione in questione appare pertanto giustificata e proporzionata all'obiettivo perseguito.

<sup>49</sup> V. nota 47.

La Corte ha dunque risposto che il diritto dell'Unione non osta a che uno Stato membro eserciti azioni penali nei confronti del trasportatore per concorso in illecita distribuzione di copie di opere tutelate dal diritto d'autore, in applicazione del diritto penale nazionale, nel caso in cui esse siano distribuite al pubblico sul territorio di tale Stato membro nell'ambito di una vendita, riguardante specificamente il pubblico di detto Stato, conclusa a partire da un altro Stato membro ove tali opere non sono tutelate dal diritto d'autore o la protezione di cui beneficiano le medesime non può essere utilmente opposta ai terzi.

La Corte ha avuto modo di pronunciarsi in due occasioni sulla nozione di comunicazione al pubblico nell'ambito della direttiva 2006/115<sup>50</sup>, che, a differenza dell'uso privato, impone la corresponsione di un contributo al titolare dei diritti d'autore dell'opera diffusa. Le due cause vertevano sulla diffusione da parte di professionisti, nel primo caso il gestore di un albergo e nel secondo caso un dentista, di fonogrammi nei rispettivi locali professionali. Nelle due sentenze pronunciate lo stesso giorno – sentenze del 15 marzo 2012, *SCF*, causa C-135/10, e *Phonographic Performance (Ireland)*, causa C-162/10 –, la Corte ha esaminato i criteri da utilizzare per stabilire se la comunicazione dell'opera venga effettuata al pubblico o meno.

La Corte ha iniziato ricordando che la nozione di «comunicazione al pubblico» comporta una valutazione individualizzata e che, ai fini di tale valutazione, è necessario tener conto di svariati criteri complementari, di natura non autonoma e interdipendenti fra loro. Tra questi criteri figura, in primo luogo, il ruolo imprescindibile svolto dall'utente. Detto utente, infatti, compie un atto di comunicazione quando interviene, con piena cognizione delle conseguenze del suo comportamento, per dare ai suoi clienti accesso a un'emissione radiodiffusa, contenente l'opera protetta. La Corte ha precisato alcuni elementi intrinseci nella nozione di pubblico. A questo riguardo, il «pubblico» dev'essere costituito da un numero indeterminato di destinatari potenziali e da un numero di persone piuttosto considerevole. La Corte ha aggiunto che anche il carattere lucrativo di una «comunicazione al pubblico» costituisce un criterio rilevante. È quindi sottinteso che il pubblico oggetto della comunicazione, da un lato, costituisce ciò a cui mira l'utente e, dall'altro, è ricettivo, in un modo o nell'altro, alla comunicazione di quest'ultimo, e non è «intercettato» casualmente.

Per quanto riguarda l'importanza del numero di destinatari potenziali, la Corte ha già affermato che i clienti di un albergo costituiscono un numero di persone piuttosto considerevole e di conseguenza debbono essere considerati come un pubblico, e che la radiodiffusione di fonogrammi da parte del gestore di un albergo riveste carattere lucrativo. Difatti, l'azione compiuta dal gestore di un albergo, diretta a procurare accesso all'opera radiodiffusa ai suoi clienti, costituisce una prestazione di servizi supplementare che influisce sul livello dell'albergo e quindi sul prezzo delle camere. Essa è inoltre idonea ad attirare ulteriori clienti interessati a tale servizio supplementare.

Di conseguenza, un gestore di questo tipo è un «utente» che effettua un atto di «comunicazione al pubblico» di un fonogramma radiodiffuso ai sensi del diritto dell'Unione.

A tal titolo detto gestore è tenuto al versamento di un'equa remunerazione per la riproduzione del fonogramma in aggiunta a quella versata dall'emittente radiofonica. Infatti, quando il gestore di un albergo diffonde via radio un fonogramma nelle camere dei clienti, egli utilizza tale fonogramma in modo autonomo e lo trasmette ad un pubblico diverso e ulteriore rispetto a quello considerato

<sup>50</sup> Direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU L 376, pag. 28). Entrata in vigore il 16 gennaio 2007, tale direttiva ha codificato e abrogato la direttiva 92/100/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1992, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU L 346, pag. 61).

dall'atto di comunicazione d'origine. Egli inoltre riceve dei benefici economici indipendentemente da quelli ottenuti dall'emittente o dal produttore di fonogrammi.

La Corte ha altresì dichiarato che il gestore di un albergo, il quale mette a disposizione nelle camere dei clienti non apparecchi radio e/o televisivi, bensì apparecchi di altro tipo, e fonogrammi in formato fisico o digitale che possono essere riprodotti o ascoltati con questi ultimi, è un «utente» che effettua un atto di «comunicazione al pubblico» di un fonogramma, ai sensi del diritto dell'Unione. Egli è di conseguenza tenuto al versamento di un'equa remunerazione per la riproduzione di tali fonogrammi.

Per di più, secondo la Corte, il diritto dell'Unione, anche se limita il diritto ad un'equa remunerazione in caso di «utilizzo privata», non consente agli Stati membri di esentare il gestore di un albergo, il quale effettua un atto di «comunicazione al pubblico» di un fonogramma, dall'obbligo di versare la remunerazione in parola.

Di conseguenza, la Corte ha precisato che non è il carattere privato o meno dell'utilizzo dell'opera da parte dei clienti di un albergo ad essere rilevante, bensì il carattere privato o meno dell'utilizzazione dell'opera da parte di tale gestore, al fine di stabilire se quest'ultimo possa avvalersi dell'eccezione relativa ad un'«utilizzo privata». Orbene, l'«utilizzo privata» di un'opera protetta comunicata al pubblico dall'utente costituisce una contraddizione in termini, dal momento che un «pubblico» risulta per definizione «non privato».

Alla luce degli stessi criteri, e seguendo lo stesso ragionamento, la Corte ha dichiarato che, contrariamente al gestore di un albergo, un dentista che diffonde gratuitamente fonogrammi nel suo studio privato a favore dei suoi clienti, i quali ne fruiscono indipendentemente dalla loro volontà, non effettua una «comunicazione al pubblico» ai sensi del diritto dell'Unione.

Infatti, anche se un dentista interviene deliberatamente nella diffusione dei fonogrammi, i suoi clienti formano un complesso di persone la cui composizione è in larga misura stabile e, pertanto, costituiscono un insieme di destinatari potenziali determinato, e non gente in generale. Riguardo all'importanza del numero delle persone per le quali il dentista rende udibile lo stesso fonogramma diffuso, la Corte ha constatato che, trattandosi dei clienti di un dentista, tale pluralità di persone è scarsamente consistente, se non persino insignificante, dal momento che l'insieme di persone simultaneamente presenti nel suo studio è, in generale, alquanto ristretto. Inoltre, benché i clienti si succedano, ciò non toglie che si avvicendano e, di norma, non sono destinatari dei medesimi fonogrammi, segnatamente di quelli radiodiffusi. Infine, una diffusione del genere non riveste carattere lucrativo. I clienti di un dentista, infatti, si recano presso uno studio medico dentistico privato unicamente allo scopo di essere curati, giacché una diffusione di fonogrammi non è collegata alla prassi delle cure dentistiche. È in modo fortuito e indipendentemente dalla loro volontà che essi godono dell'accesso a taluni fonogrammi, in funzione del momento in cui arrivano allo studio, della durata della loro attesa e del tipo di trattamento ricevuto. In siffatto contesto, la Corte ha concluso che non si può presumere che la normale clientela di un dentista sia ricettiva rispetto alla diffusione di cui trattasi, e che siffatta diffusione non dà pertanto diritto alla percezione di un compenso in favore dei produttori fonografici.

La Corte ha inoltre esaminato più volte il problema delle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, in particolare in tre cause (sentenze del 15 marzo 2012, *Pereničová e Perenič*, causa C-453/10; del 26 aprile 2012, *Invitel*, causa C-472/10, e del 14 giugno 2012, *Banco Español de Crédito*, causa C-618/10) originate da questioni pregiudiziali, due delle quali attinenti alla compatibilità di normative nazionali con il diritto dell'Unione e la terza relativa ai poteri del giudice nazionale.

In una prima causa, il giudice slovacco ha domandato alla Corte di analizzare, alla luce delle disposizioni della direttiva 93/13<sup>51</sup>, le clausole di un contratto di credito concluso da privati per sapere se le disposizioni di tale direttiva l'autorizzino a constatare la nullità di un contratto stipulato con i consumatori contenente clausole abusive quando tale soluzione sia più vantaggiosa per il consumatore. Il giudice del rinvio ha rilevato, infatti, che una dichiarazione di nullità di detto contratto di credito nel suo complesso, pronunciata in ragione del carattere abusivo di alcune sue clausole, sarebbe più vantaggiosa per i ricorrenti rispetto al mantenimento in vigore delle clausole non abusive del medesimo contratto. Infatti, nel primo caso, i consumatori in questione sarebbero tenuti a versare soltanto gli interessi di mora, al tasso del 9%, e non l'insieme delle spese per la concessione del credito, che sarebbero ben più elevate di tali interessi.

Nella sua sentenza, la Corte ha anzitutto ricordato che scopo della direttiva è quello di eliminare le clausole abusive contenute in contratti stipulati con i consumatori, mantenendo al contempo, se possibile, la validità del contratto nel suo complesso, e non quello di annullare tutti i contratti che contengono simili clausole. Per quanto riguarda i criteri che permettono di valutare se un contratto possa effettivamente essere mantenuto in vigore senza le clausole abusive, la Corte ha rilevato che occorre applicare un approccio obiettivo ai sensi del quale la posizione di una delle parti del contratto, nella fattispecie il consumatore, non può essere presa in considerazione quale criterio determinante per disciplinare la sorte futura del contratto. Di conseguenza, la suddetta direttiva osta a che, nel valutare se un contratto contenente una o diverse clausole abusive possa essere mantenuto in vigore in assenza di dette clausole, siano presi in considerazione solo gli effetti vantaggiosi per il consumatore derivanti dall'annullamento di detto contratto nel suo complesso.

Tuttavia, la Corte ha constatato che la suddetta direttiva ha effettuato solo un'armonizzazione parziale e minima delle legislazioni nazionali relativamente alle clausole abusive, riconoscendo al contempo agli Stati membri la possibilità di garantire un livello di tutela per i consumatori più elevato di quello previsto dalla direttiva stessa. Di conseguenza, tale direttiva non osta ad una normativa nazionale adottata da uno Stato membro, nel rispetto del diritto dell'Unione, la quale permetta di dichiarare la nullità complessiva di un contratto stipulato tra un professionista ed un consumatore e contenente una o più clausole abusive, qualora ciò risulti garantire una migliore tutela del consumatore.

Infine, la Corte ha risposto che una pratica commerciale che consiste nel menzionare in un contratto di credito un tasso annuo effettivo globale inferiore a quello reale costituisce una falsa informazione quanto al costo complessivo del credito che deve essere qualificata come pratica commerciale ingannevole ai sensi della direttiva sulle pratiche commerciali sleali<sup>52</sup>, qualora induca o sia idonea ad indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. Secondo la Corte, sebbene possa essere presa in considerazione, tra gli altri elementi, ai fini dell'accertamento del carattere abusivo delle clausole di un contratto ai sensi della direttiva sulle clausole abusive, questa circostanza non è tuttavia idonea a dimostrare automaticamente e di per sé il carattere abusivo delle suddette clausole. Infatti, prima di procedere alla qualifica delle clausole in questione debbono essere esaminate tutte le circostanze proprie

<sup>51</sup> Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (in prosieguo: la «direttiva sulle clausole abusive») (GU L 95, pag. 29).

<sup>52</sup> Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU L 149, pag. 22).

al caso di specie. Del pari, l'accertamento del carattere sleale di una pratica commerciale non ha diretta incidenza sulla validità del contratto nel suo insieme.

Un'altra causa, questa volta proposta alla Corte, nell'ambito di un rinvio pregiudiziale, dal giudice ungherese, ha dato luogo ad una sentenza (sentenza del 26 aprile 2012, *Invitel*, causa C-472/10) che ha statuito sulla conformità con il diritto dell'Unione di una normativa nazionale in materia di clausole abusive nei contratti conclusi con i consumatori.

L'autorità ungherese di tutela dei consumatori ha il potere di chiedere ai giudici di dichiarare la nullità di una clausola abusiva figurante in un contratto stipulato con un consumatore qualora l'utilizzazione di tale clausola da parte di un professionista leda un numero considerevole di consumatori o determini un danno significativo. Secondo la normativa ungherese, la dichiarazione di nullità di una clausola abusiva pronunciata da un giudice a seguito di un simile ricorso collettivo (*actio popularis*) si applica ad ogni consumatore che abbia concluso un contratto con un professionista contenente tale clausola.

L'autorità ungherese aveva ricevuto un numero significativo di denunce di consumatori contro un operatore di telefonia fissa che aveva unilateralmente introdotto, nelle condizioni generali dei contratti di abbonamento, una clausola che gli attribuiva il diritto di fatturare ex post ai clienti costi applicati in caso di pagamento delle fatture attraverso vaglia postale. Inoltre, in detti contratti non erano state precisate le modalità di calcolo di tali spese di vaglia.

Ritenendo che la clausola de qua costituisse una clausola contrattuale abusiva, l'autorità ha chiesto ai giudici ungheresi di dichiararne la nullità e di ordinare il rimborso ai clienti dell'operatore telefonico delle somme indebitamente percepite a titolo delle suddette spese.

Un tribunale distrettuale ungherese, investito della controversia, ha chiesto alla Corte di giustizia se la disposizione nazionale che permette a tutti i consumatori interessati di beneficiare degli effetti giuridici della dichiarazione di nullità di una clausola abusiva, pronunciata a seguito di un ricorso collettivo, sia conforme alla direttiva sulle clausole abusive<sup>53</sup>.

Nella sua sentenza, la Corte ha ricordato, anzitutto, che la suddetta direttiva obbliga gli Stati membri a permettere alle persone o agli enti che abbiano un interesse legittimo a tutelare i consumatori di adire le autorità giudiziarie con un'azione inibitoria perché queste accertino se clausole redatte per un uso generalizzato presentino un carattere abusivo e, eventualmente, ne vietino l'utilizzo. Al riguardo, la Corte ha precisato tuttavia che la stessa direttiva non mira ad armonizzare le sanzioni applicabili nell'ipotesi in cui il carattere abusivo di una clausola sia stato riconosciuto nell'ambito di procedimenti avviati dalle suddette persone o enti.

La Corte ha successivamente rilevato che l'attuazione effettiva dell'obiettivo dissuasivo delle azioni collettive esige che le clausole dichiarate abusive nell'ambito di una siffatta azione promossa contro il professionista di cui trattasi non vincolino né i consumatori che siano eventualmente parti nel procedimento né quelli che non lo sono ma che abbiano stipulato con il professionista un contratto al quale si applicano le medesime condizioni generali. In questo contesto, la Corte ha sottolineato che azioni collettive finalizzate all'eliminazione delle clausole abusive possono essere promosse anche prima della loro utilizzazione nei suddetti contratti.

<sup>53</sup> V. nota 51.

Date tali premesse, la Corte ha constatato che la normativa ungherese contestata rientra proprio nell'orientamento della suddetta direttiva che obbliga gli Stati membri ad assicurare che esistano mezzi adeguati ed efficaci al fine di far cessare l'utilizzo delle clausole abusive. Di conseguenza, tale normativa è compatibile con la direttiva stessa.

La Corte ha poi aggiunto che i giudici nazionali debbono trarre d'ufficio, anche per il futuro, le conseguenze derivanti dall'accertamento, nell'ambito di un'azione inibitoria, della nullità, affinché la clausola abusiva non vincoli i consumatori che abbiano stipulato un contratto contenente siffatta clausola e al quale si applicano le medesime condizioni generali.

Infine, per quanto riguarda la valutazione del carattere abusivo della clausola sottoposta alla sua valutazione, la Corte ha risposto che essa rientra nella competenza del giudice nazionale. Nell'effettuare tale valutazione, il giudice ungherese dovrà verificare in particolare se, alla luce di tutte le clausole figuranti nel contratto nonché della legislazione nazionale applicabile, i motivi o le modalità di variazione delle spese collegate al servizio da prestare siano descritti in modo chiaro e comprensibile e se i consumatori dispongano della facoltà di porre termine al contratto.

La terza causa in materia di clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori ha origine in Spagna, paese in cui è consentito rivolgersi alla giustizia con domande volte a far ordinare il pagamento di un debito pecuniario, scaduto, esigibile e non superiore a 30 000 euro, purché l'ammontare di tale debito venga provato. Qualora una simile domanda venga proposta nel rispetto dei suddetti requisiti, il debitore è tenuto a pagare il suo debito o può opporsi al pagamento entro 20 giorni e far giudicare la sua causa nell'ambito di un procedimento civile ordinario. Tuttavia, la legislazione spagnola non autorizza i giudici investiti di una domanda d'ingiunzione di pagamento a dichiarare, d'ufficio, la nullità delle clausole abusive contenute in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore. Pertanto, l'esame del carattere abusivo delle clausole di un simile contratto è ammesso soltanto nel caso in cui il consumatore si opponga al pagamento.

Inoltre, quando un giudice spagnolo ha la facoltà di accertare la nullità di una clausola abusiva inserita in un contratto stipulato con un consumatore, la normativa nazionale gli permette di integrare il contratto rivedendo il contenuto di tale clausola così da eliminarne il carattere abusivo.

Un privato aveva stipulato un contratto di mutuo per un ammontare di 30 000 euro con una banca spagnola per l'acquisto di un autoveicolo. Sebbene la scadenza del contratto fosse stata fissata al 2014, la banca creditrice ha ritenuto che quest'ultimo avesse avuto termine precedentemente a tale data, dal momento che, al mese di settembre 2008, i pagamenti corrispondenti a sette mensilità non erano ancora stati effettuati. La banca ha quindi proposto al tribunale di primo grado una domanda di ingiunzione di pagamento pari alle mensilità rimaste insolte, maggiorate degli interessi convenuti tra le parti e delle spese. Il giudice ha dichiarato d'ufficio la nullità della clausola relativa agli interessi moratori in quanto clausola abusiva, poiché il tasso era stato fissato al 29%, e ha fissato il nuovo tasso degli interessi al 19%, riferendosi al tasso d'interesse legale ed al tasso degli interessi moratori. Inoltre, ha ordinato all'istituto di credito di effettuare un nuovo calcolo dell'ammontare degli interessi.

Nell'ambito del procedimento di impugnazione contro tale decisione, il giudice spagnolo ha chiesto alla Corte, da un lato, se la direttiva sulle clausole abusive<sup>54</sup> osti ad una normativa di uno Stato membro, quale quella di cui al procedimento principale, che non consente al giudice investito di una domanda d'ingiunzione di pagamento di esaminare d'ufficio la natura abusiva di una clausola

<sup>54</sup> V. nota 51.

inserita in un contratto stipulato con un consumatore; dall'altro lato, il giudice spagnolo voleva sapere se la normativa spagnola che permette ai giudici non solo di escludere, ma anche di rivedere il contenuto delle clausole abusive sia compatibile con la stessa direttiva. Nella sua sentenza, la Corte ha constatato, in primo luogo, che il giudice nazionale è tenuto ad esaminare d'ufficio la natura abusiva di una clausola di un contratto stipulato con un consumatore, a partire dal momento in cui dispone degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine. Orbene, la Corte ha rilevato che la normativa spagnola non consente ad un giudice investito di una domanda d'ingiunzione di pagamento di esaminare d'ufficio, anche qualora disponga già di tutti gli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine, la natura abusiva delle clausole inserite in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore. Di conseguenza, secondo la Corte, un simile regime procedurale può compromettere l'effettività della tutela che la direttiva sulle clausole abusive ha inteso conferire ai consumatori. La Corte ha infine concluso che la normativa procedurale spagnola non è compatibile con la suddetta direttiva in quanto rende impossibile o eccessivamente difficile, nei procedimenti instaurati dai professionisti nei confronti dei consumatori, l'applicazione della tutela che la direttiva stessa intende conferire a questi ultimi. La Corte ha tuttavia ricordato, in secondo luogo, che, ai sensi della suddetta direttiva, una clausola abusiva inserita in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore non vincola quest'ultimo e che il contratto che contiene detta clausola resta vincolante per le parti secondo i medesimi termini, qualora esso possa sussistere senza la suddetta clausola abusiva. Pertanto, la Corte ha dichiarato che la direttiva osta alla normativa spagnola nella parte in cui quest'ultima consente al giudice nazionale, qualora accerti la nullità di una clausola abusiva, di rivedere il contenuto di tale clausola.

La Corte ha ritenuto che tale facoltà, se fosse riconosciuta al giudice nazionale, potrebbe eliminare l'effetto dissuasivo esercitato sui professionisti dalla pura e semplice non applicazione nei confronti del consumatore di siffatte clausole abusive. Ne consegue che tale facoltà garantirebbe una tutela dei consumatori meno efficace di quella risultante dalla non applicazione delle suddette clausole. Infatti, se il giudice nazionale potesse rivedere il contenuto delle clausole abusive, i professionisti rimarrebbero tentati di utilizzare tali clausole, consapevoli che, quand'anche esse fossero invalidate, il contratto potrebbe nondimeno essere integrato dal giudice in modo tale da garantire i loro interessi.

Di conseguenza, allorché constatino l'esistenza di una clausola abusiva, i giudici nazionali sono tenuti unicamente ad escludere l'applicazione di siffatta clausola affinché non produca effetti vincolanti nei confronti del consumatore, senza essere autorizzati a rivedere il contenuto della medesima. Infatti, il contratto nel quale è contenuta la clausola deve sussistere, in linea di principio, senz'altra modifica che non sia quella risultante dalla soppressione delle clausole abusive, purché, conformemente alle norme di diritto interno, una simile sopravvivenza del contratto sia giuridicamente possibile.

In tutt'altro settore, la causa relativa agli organismi geneticamente modificati di cui la Corte si è dovuta occupare (sentenza del 6 settembre 2012, *Pioneer Hi Bred Italia*, causa C-36/11), trova origine in una controversia sottoposta al giudice italiano a proposito di un'autorizzazione di messa in coltura di organismi geneticamente modificati (in prosieguo: gli «OGM»).

Una decisione della Commissione che autorizzava la commercializzazione delle linee pure ed ibride provenienti dalla linea del mais MON 810 era stata adottata su richiesta della società Monsanto Europe SA sul fondamento della direttiva 90/220<sup>55</sup>. Tale società ha notificato alla Commissione,

<sup>55</sup> Direttiva 90/220/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (GU L 117, pag. 15).

segnatamente in attuazione delle disposizioni del regolamento n. 1829/2003<sup>56</sup>, le varietà del mais MON 810 come «prodotti esistenti» e, in seguito, la Commissione ha approvato l'iscrizione di 17 varietà derivate dal mais MON 810 nel catalogo comune. La società Monsanto Europe non ha però effettuato una notifica all'autorità nazionale competente, entro i termini previsti, ai sensi delle disposizioni della direttiva 2001/18<sup>57</sup> ma ha chiesto, successivamente, il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione sul mercato delle varietà del mais MON 810 sulla base delle disposizioni del regolamento n. 1829/2003.

Una società dedita principalmente alla produzione e alla distribuzione, a livello mondiale, di sementi convenzionali e geneticamente modificate intendeva coltivare le varietà del mais MON 810 iscritte nel catalogo comune. Essa ha quindi presentato al ministero italiano competente una richiesta di autorizzazione alla messa in coltura di tali varietà ai sensi della normativa nazionale rilevante. Quest'ultimo ha comunicato, tramite una nota, di non poter procedere all'istruttoria della sua richiesta di autorizzazione alla messa in coltura di ibridi di mais geneticamente modificati, già iscritti nel catalogo comune, «*nelle more dell'adozione, da parte delle regioni, delle norme idonee a garantire la coesistenza tra colture convenzionali, biologiche e transgeniche, come previsto dalla circolare del Mipaaf [ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali] del 31 marzo 2006*».

Nell'ambito del suo ricorso diretto all'annullamento di detta nota, la società ha contestato la necessità di un'autorizzazione nazionale per la coltivazione di prodotti quali gli OGM iscritti nel catalogo comune. Essa ha contestato peraltro l'interpretazione dell'articolo 26 bis della direttiva 2001/18 secondo la quale la coltivazione di OGM in Italia non sarebbe consentita fino all'adozione degli strumenti normativi regionali idonei a garantire la coesistenza fra colture transgeniche, convenzionali e biologiche.

In tali circostanze, il Consiglio di Stato ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale relativa al regime dell'autorizzazione nazionale di coltivazione di OGM.

La Corte ha dichiarato che la messa in coltura di OGM quali le varietà del mais MON 810 non può essere assoggettata a una procedura nazionale di autorizzazione quando l'impiego e la commercializzazione di tali varietà sono autorizzati ai sensi del regolamento n. 1829/2003 e le medesime varietà sono state iscritte nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole previsto dalla direttiva 2002/53<sup>58</sup>, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, come emendata dal regolamento n. 1829/2003. Infatti, il regolamento n. 1829/2003 e la direttiva 2002/53 mirano entrambi a consentire il libero impiego e la libera commercializzazione degli organismi geneticamente modificati sull'intero territorio dell'Unione, in quanto autorizzati conformemente al primo e iscritti nel catalogo comune in applicazione della seconda. Peraltro, la Corte ha ritenuto che le condizioni imposte da questi due testi per un'autorizzazione o un'iscrizione nel catalogo comune rispondano alle necessità di tutela della salute e dell'ambiente.

<sup>56</sup> Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU L 268, pag. 1).

<sup>57</sup> Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (GU L 106, pag. 1).

<sup>58</sup> Direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (GU L 193, pag. 1).

La Corte ha poi precisato che l'articolo 26 bis della direttiva 2001/18 non consente a uno Stato membro di opporsi in via generale alla messa in coltura sul suo territorio di tali organismi geneticamente modificati nelle more dell'adozione di misure di coesistenza dirette a evitare la presenza accidentale di organismi geneticamente modificati in altre colture. Infatti, un'interpretazione di tale articolo che consenta agli Stati membri di emanare un tale divieto sarebbe contraria al sistema istituito dal regolamento n. 1829/2003 e che consiste nel garantire la libera e immediata circolazione dei prodotti autorizzati a livello comunitario e iscritti nel catalogo comune, una volta che le necessità di tutela della salute e dell'ambiente siano state prese in considerazione nel corso delle procedure di autorizzazione e di iscrizione. Pertanto, secondo la Corte, l'articolo 26 bis della direttiva 2001/18 può dar luogo a restrizioni, e perfino a divieti geograficamente delimitati, solo per effetto delle misure di coesistenza realmente adottate in osservanza delle loro finalità.

In una materia priva di attinenza con quella precedente, l'Audiencia Provincial de Barcelona (Spagna) ha interrogato la Corte circa la possibilità per gli Stati membri, sulla base della direttiva 2002/20<sup>59</sup> (direttiva «autorizzazioni»), di imporre contributi per l'installazione, sul demanio pubblico, delle infrastrutture necessarie alla fornitura di servizi di telecomunicazione agli utenti della rete di telecomunicazione. Nella sua sentenza (sentenza del 12 luglio 2012, *Vodafone España e France Telecom España*, cause riunite C-55/11, C-57/11 e C-58/11), la Corte ha constatato, innanzi tutto, che, nell'ambito della direttiva «autorizzazioni», gli Stati membri non possono riscuotere tasse o contributi sulla fornitura di reti e servizi di comunicazioni elettroniche diversi da quelli previsti da questa direttiva. Di conseguenza, secondo la Corte, gli Stati membri possono in particolare imporre contributi sui diritti di installare strutture su proprietà pubbliche o private, al di sopra o al di sotto di esse. Al riguardo, la Corte ha precisato che tale direttiva non definisce né la nozione di installazione di strutture su proprietà pubbliche o private, o al di sopra o al di sotto di esse, né il debitore del contributo relativo ai diritti afferenti a tale installazione. Tuttavia, essa ha rilevato che, secondo la direttiva 2002/21<sup>60</sup>, i diritti di installare strutture – ossia, infrastrutture materiali – su proprietà pubbliche o private sono concessi all'impresa autorizzata a fornire reti pubbliche di comunicazione e abilitata, a questo titolo, a installare le strutture necessarie. Di conseguenza, il contributo per i diritti di installare strutture può essere imposto solamente al titolare di tali diritti, ossia al proprietario delle infrastrutture installate sulle proprietà pubbliche o private interessate, al di sopra o sotto di esse.

Pertanto, la Corte ha dichiarato che il diritto dell'Unione non permette agli Stati membri di imporre tale contributo agli operatori che, senza essere proprietari delle infrastrutture, le utilizzino per prestare servizi di telefonia mobile. Essa ha poi constatato che poiché l'articolo 13 della direttiva «autorizzazioni», relativo all'imposizione di contributi, è formulato in termini incondizionati e precisi, esso può essere fatto valere direttamente dai privati dinanzi ai giudici nazionali per contestare l'applicazione di una decisione dell'autorità pubblica incompatibile con tale disposizione.

Infine, il Bundesgerichtshof ha chiesto alla Corte di chiarire la nozione di «informazione avente carattere preciso» contenuta nella direttiva 2003/6<sup>61</sup>, che, al fine di assicurare l'integrità dei mercati finanziari dell'Unione europea e accrescere la fiducia degli investitori nei mercati stessi, vieta l'abuso di informazioni privilegiate e impone agli emittenti di strumenti finanziari di comunicare al pubblico, al più presto possibile, le informazioni privilegiate che li riguardano direttamente. Per

<sup>59</sup> Direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva «autorizzazioni») (GU L 108, pag. 21).

<sup>60</sup> Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (GU L 108, pag. 33).

<sup>61</sup> Direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato) (GU L 96, pag. 16).

«informazione privilegiata» si intende un'informazione che ha un carattere preciso, che non è stata resa pubblica e che concerne, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti di strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari ovvero sui prezzi di strumenti finanziari derivati connessi. La direttiva 2003/124<sup>62</sup> fornisce una definizione più precisa della nozione di «informazione avente carattere preciso». Infatti, l'informazione deve in particolare riferirsi ad un complesso di circostanze esistente o di cui si possa ragionevolmente ritenere che verrà ad esistere o ad un evento verificatosi o di cui si possa ragionevolmente ritenere che si verificherà.

Il contesto del rinvio pregiudiziale del giudice tedesco era una controversia tra un cittadino tedesco e la società Daimler AG in merito al danno che egli sosteneva di avere sofferto a seguito della pubblicazione asseritamente tardiva, da parte di tale società, di informazioni attinenti alle dimissioni anticipate del presidente del suo consiglio di amministrazione. Il corso dell'azione della società era fortemente aumentato in seguito alla pubblicazione della decisione del consiglio di sorveglianza della società Daimler secondo la quale il presidente del direttorio avrebbe lasciato la sua carica alla fine dell'anno e che sarebbe stato sostituito. Orbene, il cittadino interessato aveva venduto le proprie azioni Daimler poco tempo prima.

Il giudice nazionale si chiedeva, in particolare, se un'informazione precisa riguardo alle dimissioni del presidente del direttorio avesse potuto esistere prima della decisione del consiglio di sorveglianza in quanto quest'ultimo aveva già manifestato, al presidente del consiglio di sorveglianza, la sua intenzione di dimettersi e, in seguito, anche altri membri del consiglio di sorveglianza e del direttorio ne erano stati informati.

La Corte ha risposto (sentenza del 28 giugno 2012, *Geltl*, causa C-19/11) che, in una fattispecie a formazione progressiva, in cui deve realizzarsi una determinata circostanza ovvero deve prodursi un certo evento, possono costituire informazioni aventi un carattere preciso non solo la detta circostanza o il detto evento, bensì anche le fasi intermedie di tale fattispecie collegate al verificarsi di questi ultimi. Infatti, una fase intermedia di una fattispecie a formazione progressiva può essa stessa costituire un complesso di circostanze o un evento secondo il significato comunemente attribuito a tali espressioni. Tale interpretazione non vale soltanto per le fasi che esistono già o che si sono già prodotte, bensì riguarda anche le fasi di cui si può ragionevolmente ritenere che esisteranno o che si verificheranno.

Qualsiasi altra interpretazione rischierebbe di compromettere gli obiettivi della suddetta direttiva di assicurare l'integrità dei mercati finanziari dell'Unione e di accrescere la fiducia degli investitori in tali mercati. Infatti, escludere che un'informazione relativa ad una fase intermedia di una fattispecie a formazione progressiva possa essere considerata a carattere preciso vanificherebbe l'obbligo di renderla pubblica, anche qualora essa abbia un carattere del tutto specifico e pur in presenza anche degli altri elementi costitutivi di un'informazione privilegiata. In una situazione del genere, taluni detentori di tale informazione potrebbero trovarsi in una posizione avvantaggiata rispetto agli altri investitori e potrebbero trarne profitto a scapito di coloro che la ignorano.

Per quanto riguarda la nozione di un complesso di circostanze o di un evento di cui si può ragionevolmente ritenere che verranno ad esistere o che si verificheranno, la Corte ha precisato che essa riguarda le circostanze o gli eventi futuri di cui appare, sulla base di una valutazione globale

<sup>62</sup> Direttiva 2003/124/CE della Commissione, del 22 dicembre 2003, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6 per quanto riguarda la definizione e la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e la definizione di manipolazione del mercato (GU L 339, pag. 70).

degli elementi già disponibili, che vi sia una concreta prospettiva che essi verranno ad esistere o che si verificheranno. Non è pertanto necessaria la dimostrazione di un'elevata probabilità delle circostanze o degli eventi in questione. Per di più, l'ampiezza degli effetti di questi ultimi sul prezzo degli strumenti finanziari in questione è priva di rilevanza ai fini dell'interpretazione di tale nozione.

### *Marchi*

In una causa relativa al diritto dei marchi (sentenza del 19 giugno 2012, *Chartered Institute of Patent Attorneys*, causa C-307/10), la Corte si è soffermata sui requisiti necessari per l'identificazione dei prodotti e dei servizi per i quali viene richiesta la tutela di un marchio.

Una domanda di registrazione di una denominazione come marchio nazionale era stata presentata nel Regno Unito e, per individuare i servizi oggetto di tale registrazione, il richiedente aveva utilizzato termini generali che corrispondevano precisamente a quelli dei titoli delle classi di servizio interessate. L'autorità nazionale competente in materia di registrazione dei marchi ha respinto tale domanda basandosi sulle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva 2008/95<sup>63</sup>. Essa ha concluso che la domanda verteva non soltanto su servizi del tipo precisato dal richiedente la registrazione, ma anche su qualsiasi altro servizio rientrante nella classe interessata. Pertanto, la denominazione de qua, da un lato, era priva di carattere distintivo e, dall'altro, era descrittiva. Inoltre, non esisteva alcuna prova del fatto che il segno verbale interessato avesse acquisito, prima della data della domanda di registrazione, un carattere distintivo attraverso l'uso relativamente ai servizi in questione. Il richiedente, poi, non avrebbe chiesto che detti servizi fossero esclusi dalla sua domanda di registrazione del marchio.

La High Court of Justice, dinanzi alla quale il richiedente la registrazione aveva impugnato la decisione di diniego della registrazione, ha interrogato la Corte riguardo ai requisiti di chiarezza e di precisione necessari per l'identificazione dei prodotti e dei servizi per i quali viene richiesta la tutela mediante marchio e riguardo alla possibilità di utilizzare, a tal fine, le indicazioni generali di cui ai titoli delle classi della classificazione ufficiale dei prodotti e dei servizi.

Nella sua sentenza, in primo luogo, la Corte ha sottolineato che la suddetta direttiva deve essere interpretata nel senso che essa esige che i prodotti o i servizi per i quali è richiesta la tutela mediante il marchio siano identificati dal richiedente con chiarezza e precisione sufficienti a consentire alle autorità competenti e agli operatori economici, su questa sola base, di determinare la portata della tutela conferita dal marchio. Infatti, da un lato, le autorità competenti devono conoscere con chiarezza e precisione sufficienti i prodotti o i servizi designati da un marchio, per poter essere in grado di adempiere i loro obblighi relativi all'esame preliminare delle domande di registrazione nonché alla pubblicazione e alla tenuta di un registro dei marchi adeguato e preciso. Dall'altro, gli operatori economici devono poter accertare con chiarezza e precisione le registrazioni effettuate o le domande di registrazione formulate dai loro concorrenti attuali o potenziali e beneficiare in tal modo di informazioni pertinenti riguardanti i diritti dei terzi.

In secondo luogo, la Corte ha dichiarato che la direttiva 2008/95 non osta all'impiego delle indicazioni generali di cui ai titoli delle classi della classificazione di Nizza al fine di identificare i prodotti e i servizi per i quali è richiesta la tutela mediante il marchio. Tuttavia, siffatta identificazione dev'essere sufficientemente chiara e precisa da consentire alle autorità competenti e agli operatori economici di determinare la portata della tutela richiesta. In tale contesto, la Corte ha rilevato che

<sup>63</sup> Direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU L 299, pag. 25).

talune delle indicazioni generali che compaiono nei titoli delle classi della classificazione ufficiale sono, di per sé, sufficientemente chiare e precise, mentre altre troppo generiche e comprendono prodotti o servizi troppo diversi tra loro per essere compatibili con la funzione d'origine del marchio. Pertanto, spetta alle autorità competenti compiere una valutazione caso per caso, sulla base dei prodotti o dei servizi per i quali il richiedente domanda la protezione conferita dal marchio, al fine di determinare se tali indicazioni soddisfino i requisiti di chiarezza e di precisione prescritti.

Infine, la Corte ha precisato che colui che richiede un marchio nazionale utilizzando tutte le indicazioni generali di cui al titolo di una classe specifica per identificare i prodotti o i servizi per i quali è richiesta la tutela del marchio deve precisare se la sua domanda verta su tutti i prodotti o i servizi repertoriati nell'elenco alfabetico della detta classe o solo su taluni di tali prodotti o servizi. Laddove la domanda verta unicamente su taluni prodotti o servizi, il richiedente ha quindi l'obbligo di precisare quali prodotti o servizi rientranti in detta classe sono presi in considerazione.

Pertanto, è compito del giudice del rinvio determinare se colui che chiede la registrazione, nell'utilizzare tutte le indicazioni generali di cui al titolo di una classe della classificazione di Nizza, abbia precisato o meno nella sua domanda se quest'ultima si riferisse o meno a tutti i servizi di tale classe.

### *Politica economica e monetaria*

Interrogata il 3 agosto 2012 dalla Supreme Court d'Irlanda, la Corte, riunita in seduta plenaria e applicando la procedura accelerata, ha dichiarato, nella sentenza *Pringle* del 27 novembre 2012 (causa C-370/12), che il diritto dell'Unione non osta alla conclusione e alla ratifica, da parte degli Stati membri la cui moneta è l'euro, del Trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità (in prosieguo: il «Trattato MES»).

Applicando la procedura di revisione semplificata dei Trattati introdotta dal Trattato di Lisbona<sup>64</sup>, il Consiglio europeo aveva adottato, il 25 marzo 2011, la decisione 2011/199<sup>65</sup>, che prevede l'aggiunta al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) di una nuova disposizione<sup>66</sup> ai sensi della quale gli Stati membri la cui moneta è l'euro possono istituire un meccanismo di stabilità da attivare ove indispensabile per salvaguardare la stabilità della zona euro nel suo insieme. Successivamente, il 2 febbraio 2012, gli Stati della zona euro avevano stipulato il Trattato MES.

Interrogata riguardo alla validità della decisione 2011/199, la Corte ha ricordato che la procedura di revisione semplificata può applicarsi solo alle politiche e azioni interne dell'Unione e non può estendere le competenze attribuite all'Unione nei trattati.

Riguardo alla prima delle suddette condizioni, la Corte ha considerato, anzitutto, che la modifica controversa non eccede la competenza esclusiva riconosciuta all'Unione nel settore della politica monetaria per gli Stati membri la cui moneta è l'euro. Infatti, mentre l'obiettivo principale della politica monetaria dell'Unione è il mantenimento della stabilità dei prezzi, il Trattato MES persegue uno scopo chiaramente distinto, ossia la stabilità della zona euro nel suo complesso. Il solo fatto che questa misura di politica economica possa avere effetti indiretti sulla stabilità dell'euro non permette di equipararla ad una misura di politica monetaria. Inoltre, il Trattato MES

<sup>64</sup> Articolo 48, paragrafo 6, TUE.

<sup>65</sup> Decisione 2011/199/UE del Consiglio europeo, del 25 marzo 2011, che modifica l'articolo 136 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativamente a un meccanismo di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l'euro (GU L 91, pag. 1).

<sup>66</sup> Il nuovo paragrafo 3 dell'articolo 136 TFUE.

è complementare rispetto al nuovo quadro regolamentare per il rafforzamento della governance economica dell'Unione, che istituisce un coordinamento ed una sorveglianza più rigorosi delle politiche economiche e di bilancio condotte dagli Stati membri. L'istituzione del Trattato MES mira a gestire crisi finanziarie che potrebbero sopravvenire malgrado le azioni preventive intraprese conformemente al nuovo quadro normativo. Il Trattato MES, pertanto, rientra nel settore della politica economica e non in quello della politica monetaria. La modifica controversa non incide neppure sulla competenza riconosciuta all'Unione nel settore del coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri. Dal momento che le disposizioni del TUE e del TFUE non conferiscono una competenza specifica all'Unione per istituire un meccanismo di stabilità come quello previsto dalla decisione 2011/199, gli Stati membri la cui moneta è l'euro sono competenti a concludere tra di loro un accordo relativo all'istituzione di un meccanismo di stabilità. Inoltre, la rigorosa condizionalità cui la modifica controversa del TFUE subordina la concessione di un'assistenza finanziaria da parte del Trattato MES è diretta a garantire che, nel suo funzionamento, tale meccanismo rispetti il diritto dell'Unione, comprese le misure adottate dall'Unione nell'ambito del coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri.

Quanto alla seconda condizione per l'applicazione della procedura di revisione semplificata, la Corte ha dichiarato che la modifica del TFUE non crea alcuna base giuridica che consenta all'Unione di avviare un'azione che non era possibile prima e pertanto non estende le competenze attribuite all'Unione dai trattati.

La Corte ha inoltre affermato che né le diverse disposizioni dei Trattati UE e FUE menzionate dalla Supreme Court né il principio di tutela giurisdizionale effettiva ostano alla conclusione di un accordo come il Trattato MES.

La Corte ha constatato, in particolare, che la clausola di «non salvataggio»<sup>67</sup>, secondo cui l'Unione o uno Stato membro non risponde né si fa carico degli impegni di un altro Stato membro, è diretta a garantire che gli Stati membri rispettino una politica di bilancio virtuosa, assicurando che essi restino soggetti alla logica del mercato allorquando contraggono debiti. Pertanto, essa non vieta la concessione di un'assistenza finanziaria da parte di uno o più Stati membri ad uno Stato membro che resta responsabile dei propri impegni nei confronti dei suoi creditori, purché le condizioni collegate a siffatta assistenza siano tali da stimolarlo all'attuazione di una politica di bilancio virtuosa. Peraltro, l'attribuzione, da parte del Trattato MES, di nuove funzioni alla Commissione, alla Banca centrale europea e alla Corte di giustizia è compatibile con le loro attribuzioni come definite dai trattati<sup>68</sup>. Infine, allorché instaurano un meccanismo di stabilità come il Trattato MES, per l'istituzione del quale il TUE e il TFUE non attribuiscono alcuna competenza specifica all'Unione, gli Stati membri non attuano il diritto dell'Unione e, di conseguenza, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea<sup>69</sup>, che garantisce a tutti una tutela giurisdizionale effettiva, non si applica.

### *Politica sociale*

Con riferimento alla politica sociale, vanno considerate due sentenze, una relativa alle ferie annuali e l'altra al divieto di discriminazione in base all'età.

In materia di diritto alle ferie annuali retribuite, la causa *Dominguez* (sentenza del 24 gennaio 2012, causa C-282/10) ha offerto alla Corte l'occasione di interpretare l'articolo 7, paragrafo 1, della

<sup>67</sup> Articolo 125 TFUE.

<sup>68</sup> Articolo 13 TUE.

<sup>69</sup> Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali.

direttiva 2003/88, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro <sup>70</sup>. In primo luogo, la Corte ha considerato che l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE osta a disposizioni o pratiche nazionali che prevedano che il diritto alle ferie annuali retribuite sia subordinato a un periodo di lavoro effettivo minimo di dieci giorni o un mese durante il periodo di riferimento. Se è vero, infatti, che gli Stati membri possono definire, nella loro normativa interna, le condizioni di esercizio e di attuazione del diritto alle ferie annuali retribuite, tuttavia essi non possono subordinare la costituzione stessa di tale diritto ad alcuna condizione. In secondo luogo, la Corte ha precisato che, nel caso di una controversia tra privati nella quale il diritto nazionale risulta contrario all'articolo 7 della direttiva 2003/88, in quanto non equipara, per la costituzione del diritto alle ferie annuali retribuite, l'assenza del lavoratore per incidente in itinere all'assenza per infortunio sul lavoro, è compito del giudice del rinvio verificare – prendendo in considerazione il complesso del diritto interno, in particolare il diritto del lavoro rilevante e applicando i metodi di interpretazione da tale diritto riconosciuti, al fine di garantire la piena efficacia della direttiva 2003/88 e di giungere ad una soluzione conforme alla finalità da essa perseguita – se si possa pervenire ad un'interpretazione di tale diritto nazionale che consenta di equiparare l'assenza del lavoratore per incidente in itinere ad una delle fattispecie menzionate nella rilevante disposizione di diritto del lavoro nazionale. Se una simile interpretazione non fosse possibile, spetta al giudice nazionale verificare se, alla luce della natura giuridica dei convenuti nel procedimento principale, possa essere invocato nei loro confronti l'effetto diretto dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88. Qualora il giudice nazionale non possa raggiungere il risultato perseguito dal suddetto articolo 7, la parte lesa dalla non conformità del diritto nazionale al diritto dell'Unione potrebbe tuttavia avvalersi della sentenza *Francovich e Bonifaci/Italia* <sup>71</sup> per ottenere eventualmente il risarcimento del danno subito. In terzo luogo, la Corte ha ritenuto che l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 non osti ad una disposizione nazionale che prevede, a seconda della causa dell'assenza del lavoratore in congedo di malattia, una durata delle ferie annuali retribuite superiore o uguale al periodo minimo di quattro settimane garantito da tale direttiva.

La causa *Commissione/Ungheria* (sentenza del 6 novembre 2012, causa C-286/12) aveva ad oggetto una normativa nazionale che impone la cessazione dell'attività professionale di giudici, procuratori e notai che abbiano compiuto 62 anni di età. Anzitutto la Corte ha considerato, con riferimento all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2000/78 <sup>72</sup>, che siffatta normativa crea una disparità di trattamento tra le persone che esercitano tali professioni e hanno compiuto 62 anni e le persone più giovani che esercitano le stesse professioni, in quanto le prime, a causa della loro età, sono costrette a cessare il servizio ex lege. Secondo la Corte, tale discriminazione non è giustificata in quanto non costituisce un mezzo appropriato e necessario per il raggiungimento dei suoi obiettivi legittimi. Vero è che, in forza dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78, l'obiettivo di uniformare, nell'ambito delle professioni rientranti nel pubblico impiego, i limiti di età per la cessazione obbligatoria dell'attività può costituire un obiettivo legittimo. Tuttavia, disposizioni che abbassano bruscamente e considerevolmente il limite di età per la cessazione obbligatoria dell'attività, senza prevedere misure transitorie idonee a tutelare il legittimo affidamento delle persone interessate, vanno oltre quanto necessario per raggiungere tale obiettivo. Del pari, l'obiettivo di introdurre una ripartizione più equilibrata delle fasce di età, che agevoli l'accesso dei giovani giuristi alle professioni di giudice, di procuratore o di notaio, può costituire una finalità legittima di politica del lavoro e del mercato del lavoro. Tuttavia, disposizioni che determinano effetti apparentemente positivi nel

<sup>70</sup> Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 299, pag. 9).

<sup>71</sup> Sentenza del 19 novembre 1991, cause riunite C-6/90 e C-9/90.

<sup>72</sup> Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16).

breve termine, ma che possono rimettere in discussione la possibilità di pervenire ad una «ripartizione delle fasce d'età» realmente equilibrata nel medio e lungo termine, non sono appropriate per il raggiungimento di tale obiettivo. Di conseguenza, la Corte ha dichiarato che l'Ungheria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 2 e 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78.

### Ambiente

Come negli anni passati, la Corte di giustizia ha dovuto ripetutamente pronunciarsi su questioni relative alla politica di tutela dell'ambiente condotta dall'Unione europea.

In primo luogo, in materia di disposizioni relative ai rifiuti, la causa *Interseroh Scrap and Metals Trading* (sentenza del 29 marzo 2012, causa C-1/11) ha fornito alla Corte l'occasione di pronunciarsi sulla portata del diritto alla tutela dei segreti commerciali per quanto riguarda le informazioni che debbono accompagnare le spedizioni di rifiuti non pericolosi. La Corte ha dichiarato che l'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento n. 1013/2006<sup>73</sup>, ai sensi del quale le informazioni che accompagnano la spedizione di certi rifiuti sono soggette ai vincoli di riservatezza eventualmente previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, non consente a un intermediario di commercio, che organizza una spedizione di rifiuti, di non divulgare l'identità del produttore dei medesimi al destinatario della spedizione, come previsto nel regolamento n. 1013/2006, persino quando l'omissione di tale divulgazione sia necessaria alla tutela dei segreti commerciali dell'intermediario. Peraltro, la Corte ha altresì dichiarato che l'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento n. 1013/2006 obbliga, nel contesto di una spedizione di rifiuti disciplinata da tale disposizione, un intermediario di commercio a compilare il riquadro 6 del documento che accompagna la spedizione dei rifiuti, dove deve indicare il nome del produttore di rifiuti, e a trasmettere quest'ultimo al destinatario, senza che la portata di quest'obbligo possa essere compressa in forza di un diritto alla tutela dei segreti commerciali. Infatti, anche ipotizzando che l'obbligo di rivelare l'identità del produttore di rifiuti al destinatario di una spedizione di rifiuti costituisca una violazione della tutela dei segreti commerciali degli intermediari di commercio, una siffatta constatazione non può avere come conseguenza la restrizione della portata di una disposizione del diritto secondario chiara e categorica.

Vanno poi ricordate varie cause che hanno fornito precisazioni in merito alla portata del diritto all'informazione e alla partecipazione del pubblico in materia di ambiente.

Nella causa *Solvay* (sentenza del 16 febbraio 2012, causa C-182/10), la Corte si è pronunciata sull'attuazione della direttiva 85/337<sup>74</sup> relativa alla valutazione degli incidenti ambientali, della direttiva 92/43<sup>75</sup> e della Convenzione di Aarhus<sup>76</sup> con riferimento a progetti di infrastrutture approvati da

<sup>73</sup> Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (GU L 190, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 308/2009 della Commissione, del 15 aprile 2009, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso scientifico e tecnico, degli allegati III A e VI del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti (GU L 97, pag. 8).

<sup>74</sup> Direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40), come modificata dalla direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003 (GU L 156, pag. 17).

<sup>75</sup> Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7).

<sup>76</sup> Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, approvata a nome della Comunità europea con la decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005 (GU L 124, pag. 1).

un'autorità legislativa, nonché sulle norme applicabili a progetti che pregiudicano l'integrità di un sito protetto ma dovuti a un motivo imperativo di rilevante interesse pubblico.

Innanzitutto, la Corte ha confermato che sono esclusi dagli ambiti di applicazione della direttiva 85/337 e della convenzione di Aarhus soltanto i progetti che rispondano al duplice requisito di essere stati, da un lato, adottati nei dettagli mediante un atto legislativo specifico e, dall'altro, adottati di modo che gli obiettivi delle citate disposizioni siano stati raggiunti tramite la procedura legislativa, per poi ricordare che la verifica del rispetto, da parte dell'atto legislativo, dei suddetti requisiti deve poter essere sottoposta ad un organo giurisdizionale o ad un organo indipendente e imparziale istituito dalla legge. In assenza di ciò, spetterebbe ad ogni organo giurisdizionale nazionale adito nell'ambito della sua competenza esercitare il suddetto controllo e trarne le eventuali conseguenze, disapplicando tale atto legislativo.

Inoltre, con riguardo alla direttiva 92/43, la Corte ha dichiarato che essa non consente a un'autorità nazionale, sia pure legislativa, di autorizzare un piano o un progetto senza aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito protetto di cui trattasi. Infatti, tale direttiva non prevede alcuna regola particolare che riguarderebbe i piani o i progetti che sarebbero approvati da un'autorità legislativa. Tali progetti vanno pertanto sottoposti alla procedura di valutazione di cui all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43.

Infine, sempre con riguardo alla direttiva 92/43, la Corte ha precisato le condizioni in base alle quali un motivo imperativo di rilevante interesse pubblico è idoneo a giustificare la realizzazione di un progetto che pregiudica l'integrità di un sito protetto, sulla base dell'articolo 6, paragrafo 4, della suddetta direttiva. Secondo la Corte, l'interesse idoneo a giustificare la realizzazione di un progetto in una simile ipotesi deve essere sia «pubblico» che «rilevante», il che comporta che sia di una tale rilevanza da poter essere ponderato con l'obiettivo, perseguito da tale direttiva, di conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Di conseguenza, per principio, lavori destinati all'insediamento o all'ampliamento di un'impresa rispondono a tali requisiti soltanto in circostanze eccezionali. Non si può escludere che ciò si verifichi quando un progetto, pur essendo di natura privata, presenti realmente, sia per la sua stessa natura, sia per il contesto economico e sociale in cui esso si inserisce, un interesse pubblico rilevante e se è dimostrata l'assenza di soluzioni alternative. Tuttavia, la realizzazione di un'infrastruttura destinata ad ospitare un centro amministrativo non può, per principio, essere considerata un motivo imperativo di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, idoneo a giustificare la realizzazione di un piano o di un progetto che pregiudica l'integrità del sito in causa.

La causa *Flachglas Torgau* (sentenza del 14 febbraio 2012, causa C-204/09) verteva sui limiti che gli Stati membri possono fissare al diritto di accesso del pubblico alle informazioni ambientali possedute da un'autorità nazionale, alla luce della direttiva 2003/4<sup>77</sup>. Nella sua decisione, la Corte ha anzitutto dichiarato che gli Stati membri possono prevedere la possibilità per i ministeri di negare l'accesso del pubblico alle informazioni ambientali purché questi ultimi partecipino al procedimento legislativo, in particolare mediante la presentazione di progetti di legge o di pareri. Tuttavia, una volta che il procedimento legislativo sia concluso, il ministero che vi ha preso parte non può più avvalersi di tale eccezione, in quanto il buono svolgimento di tale procedimento non può più, in linea di principio, essere ostacolato dalla messa a disposizione delle informazioni ambientali. Per contro, non è escluso che il ministero possa rifiutare la trasmissione di tali informazioni per motivi diversi riconosciuti dal diritto dell'Unione. Ad esempio, gli Stati membri possono disporre che la

<sup>77</sup> Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41, pag. 26).

richiesta di informazione ambientale sia respinta qualora la divulgazione di tale informazione rechi pregiudizio alla riservatezza delle deliberazioni delle autorità pubbliche, purché tale riservatezza sia «prevista dal diritto». La Corte ha dichiarato che tale ultima condizione può essere considerata soddisfatta allorché esista, nel diritto nazionale dello Stato membro interessato, una disposizione che prevede, in maniera generale, che la riservatezza delle deliberazioni delle autorità pubbliche costituisca un motivo di diniego di accesso a informazioni ambientali detenute da queste ultime, purché il diritto nazionale determini chiaramente la nozione di deliberazione. Inoltre, la Corte ricorda che un'autorità pubblica che intenda invocare la riservatezza delle proprie deliberazioni per respingere una domanda di accesso alle informazioni ambientali deve procedere per ciascun caso particolare ad una ponderazione degli interessi contrapposti.

Nella causa *Inter-Environnement Bruxelles e a.* (sentenza del 22 marzo 2012, causa C-567/10), la Corte ha chiarito la nozione di «piani e programmi» di cui alla direttiva 2001/42<sup>78</sup>, e quindi l'ambito di applicazione delle norme in materia di valutazione degli effetti sull'ambiente previste da tale direttiva. La Corte ha innanzitutto precisato che la nozione di piani e programmi «previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative» riguarda anche i piani regolatori la cui adozione non è obbligatoria. Inoltre, secondo la Corte, una procedura di abrogazione totale o parziale di un piano regolatore rientra in linea di principio nell'ambito di applicazione della direttiva 2001/42. Tuttavia, la Corte ha indicato anche che, in linea di principio, così non è se l'atto abrogato si inserisce in una gerarchia di atti di pianificazione territoriale, quando tali atti prevedono norme sufficientemente precise di destinazione dei suoli, che sono stati essi stessi oggetto di una valutazione ambientale ed è ragionevolmente possibile ritenere che gli interessi che la direttiva 2001/42 mira a tutelare siano stati presi in adeguata considerazione in tale sede.

Infine, nella causa *Inter-Environnement Wallonie e Terre wallonne* (sentenza del 28 febbraio 2012, causa C-41/11), la Corte veniva interrogata riguardo al ruolo del giudice nazionale dell'annullamento di fronte ad un ricorso contro un atto nazionale adottato in violazione dell'obbligo, previsto dalla direttiva 2001/42<sup>79</sup>, di procedere a una valutazione ambientale preventiva per taluni piani e programmi, qualora detto atto nazionale costituisca la trasposizione di un'altra direttiva ambientale, nel caso di specie la direttiva «nitrati» 91/676<sup>80</sup>. Nella sua decisione, la Corte ha innanzitutto ricordato che, quando un giudice nazionale è investito di un ricorso diretto all'annullamento di un atto nazionale costituente un «piano» o «programma» ai sensi della direttiva 2001/42, adottato in violazione dell'obbligo di procedere a una valutazione ambientale preventiva, detto giudice è tenuto ad adottare tutti i provvedimenti previsti dal proprio diritto nazionale al fine di rimediare all'omissione di una tale valutazione, ivi compresi l'eventuale sospensione o l'eventuale annullamento del piano o programma impugnato. Tuttavia, la Corte ha dichiarato che, tenuto conto delle specifiche circostanze della causa di cui era investita, il giudice remittente poteva eccezionalmente essere autorizzato ad applicare una disposizione nazionale che gli consentiva di mantenere determinati effetti di un atto nazionale annullato, a condizione che tale atto nazionale costituisca una misura di trasposizione corretta della direttiva 91/676, che l'adozione e l'entrata in vigore di un nuovo atto nazionale nel frattempo adottato e che attua la suddetta direttiva non consentano di evitare gli effetti pregiudizievoli per l'ambiente che discendono dall'annullamento dell'atto impugnato, che a seguito dell'annullamento di detto atto impugnato venga a crearsi, quanto alla trasposizione della direttiva 91/676, un vuoto giuridico che sarebbe ancor più nocivo per l'ambiente, nel senso

<sup>78</sup> Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU L 197, pag. 30).

<sup>79</sup> V. nota precedente.

<sup>80</sup> Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque d[a]ll'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375, pag. 1).

che tale annullamento si tradurrebbe in una minor protezione delle acque contro l'inquinamento risultando, così, in contrasto addirittura con l'obiettivo essenziale di detta direttiva, e che il mantenimento eccezionale degli effetti di un tale atto valga solo per il lasso di tempo strettamente necessario all'adozione delle misure in grado di rimediare all'irregolarità constatata.

### *Funzione pubblica europea*

Nella sua decisione *Italia/Commissione* (sentenza del 27 novembre 2012, causa C-566/10 P), la Corte si è pronunciata sul regime linguistico delle pubblicazioni, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (in prosieguo: la «GUCE»), dei bandi di concorso diretti all'assunzione di funzionari per le istituzioni europee pubblicati dall'Ufficio europeo di selezione del personale (in prosieguo: l'«EPSO») <sup>81</sup>. La Repubblica italiana aveva proposto al Tribunale un ricorso contro bandi di concorso pubblicati solo nelle lingue tedesca, francese e inglese <sup>82</sup>. Riguardo all'ammissione e allo svolgimento dei test di preselezione, venivano richieste una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell'Unione quale lingua principale e una conoscenza soddisfacente del tedesco, dell'inglese o del francese come seconda lingua, diversa dalla lingua principale. Inoltre, era previsto che le convocazioni, la corrispondenza tra l'EPSO e i candidati e i test di preselezione si sarebbero svolti unicamente in tedesco, in inglese o in francese. Le medesime condizioni erano previste per l'ammissione alle prove scritte, nonché per lo svolgimento delle stesse. Avendo il Tribunale respinto tale ricorso <sup>83</sup>, la Repubblica Italiana ha proposto un'impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia.

In un primo tempo la Corte ha ricordato che il regime linguistico dell'Unione europea definisce come lingue ufficiali e lingue di lavoro delle istituzioni dell'Unione le 23 lingue attuali dell'Unione, che la GUCE dev'essere pubblicata in tutte le lingue ufficiali <sup>84</sup> e che, secondo lo Statuto dei funzionari dell'Unione, un bando di concorso generale dev'essere pubblicato nella GUCE <sup>85</sup>. Pertanto, il combinato disposto di queste norme implica che i bandi di concorso controversi avrebbero dovuto essere pubblicati integralmente in tutte le lingue ufficiali.

In un secondo tempo, la Corte ha esaminato la limitazione della scelta della seconda lingua per la partecipazione a un concorso. A suo avviso, i requisiti di conoscenze linguistiche specifiche stabiliti da un bando di concorso possono essere giustificati dall'interesse del servizio, che può costituire un obiettivo legittimo. La Corte ha precisato che è però necessario che tale interesse del servizio sia oggettivamente giustificato e che il livello di conoscenze linguistiche richiesto risulti proporzionato alle effettive esigenze del servizio. Inoltre, conformemente all'articolo 27, primo comma, dello Statuto, le assunzioni devono assicurare all'istituzione la collaborazione di funzionari dotati delle più alte qualità di competenza, rendimento e integrità. Poiché tale obiettivo può essere meglio salvaguardato quando i candidati sono autorizzati a presentare le prove di selezione nella loro lingua materna o nella seconda lingua della quale si reputano maggiormente esperti, è onere delle istituzioni sotto questo aspetto effettuare un bilanciamento tra l'obiettivo legittimo che giustifica

<sup>81</sup> European Personnel Selection Office (Ufficio europeo di selezione del personale), creato dalla decisione 2002/620/CE del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, della Corte di giustizia, della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale, del Comitato delle regioni e del Mediatore, del 25 luglio 2002 (GU L 197, pag. 53).

<sup>82</sup> Concorsi EPSO/AD/94/07, EPSO/AST/37/07 ed EPSO/AD/95/07.

<sup>83</sup> Sentenza del 13 settembre 2010, *Italia/Commissione* (cause riunite T-166/07 e T-285/07).

<sup>84</sup> Regolamento n. 1 che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 1958, 17, pag. 385).

<sup>85</sup> Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (GU L 56, pag. 1).

la limitazione del numero delle lingue dei concorsi e l'obiettivo dell'individuazione dei candidati dotati delle più alte qualità di competenza. Di conseguenza, la Corte ha annullato la sentenza del Tribunale nonché i bandi di concorso controversi.

### *Politica estera e di sicurezza comune*

Nel settore della politica estera e di sicurezza comune devono essere ricordate quattro decisioni pronunciate nel 2012.

Con riguardo alle misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica islamica dell'Iran al fine di impedire la proliferazione nucleare, la Corte è stata adita con un'impugnazione proposta dalla Melli Bank, una banca britannica interamente posseduta dalla Bank Melli Iran, che è una banca iraniana controllata dallo Stato iraniano. Tale impugnazione (sentenza del 13 marzo 2012, *Melli Bank/Consiglio*, causa C-380/09 P) era diretta all'annullamento della sentenza del Tribunale<sup>86</sup> con cui quest'ultimo aveva respinto il ricorso della Melli Bank mirante all'annullamento della decisione 2008/475/CE<sup>87</sup>, nella parte in cui la riguarda. Alcuni mesi prima la Corte era stata adita con un'impugnazione (sentenza del 16 novembre 2011, *Bank Melli Iran/Consiglio*, causa C-548/09 P)<sup>88</sup> proposta dalla Bank Melli Iran, la società controllante della Melli Bank, diretta all'annullamento della sentenza del Tribunale<sup>89</sup> con cui quest'ultimo aveva respinto il suo ricorso mirante all'annullamento della stessa decisione 2008/475/CE, nella parte in cui la riguarda. La Corte aveva respinto l'impugnazione e conseguentemente confermato la decisione che congelava i capitali della Melli Bank Iran.

Nella presente causa *Melli Bank/Consiglio*, la Corte ha dichiarato che il Tribunale non è incorso in errore considerando che l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 423/2007, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica islamica dell'Iran<sup>90</sup>, imponesse al Consiglio di congelare i capitali di un'entità «posseduta o controllata» da un ente riconosciuto quale partecipante alla proliferazione nucleare. Pertanto, il congelamento dei capitali della Melli Bank – posseduta al 100% dalla Bank Melli Iran, ente riconosciuto quale partecipante alla proliferazione nucleare – non doveva essere motivato dal fatto che la Melli Bank partecipava essa stessa a tale proliferazione. Inoltre, il congelamento dei capitali applicato a un ente interamente posseduto da un ente considerato quale partecipante alla proliferazione nucleare non può pregiudicare la presunzione di innocenza. Infatti, l'adozione, sulla base dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera d), del regolamento n. 423/2007, di misure di congelamento di capitali non riguarda propriamente un comportamento autonomo di un siffatto ente e non richiede pertanto da esso un comportamento in contrasto con le disposizioni del suddetto regolamento.

Inoltre, secondo la Corte, il Tribunale ha correttamente ritenuto che il congelamento di capitali della Melli Bank fosse conforme al principio di proporzionalità, essendo appropriato e necessario alla realizzazione dell'obiettivo legittimo del mantenimento della pace e della sicurezza internazionali. Infatti, qualora i capitali di un ente riconosciuto quale partecipante alla proliferazione nucleare siano congelati, esiste un rischio non trascurabile che questo eserciti una pressione sugli enti da

<sup>86</sup> Sentenza del 9 luglio 2009, *Melli Bank/Consiglio*, cause riunite T-246/08 e T-332/08.

<sup>87</sup> Più in particolare, il punto 4 della tabella B dell'allegato alla decisione 2008/475/CE del Consiglio, del 23 giugno 2008, che attua l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 423/2007 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 163, pag. 29).

<sup>88</sup> V. relazione annuale 2011, pag. 66.

<sup>89</sup> Sentenza del 14 ottobre 2009, *Bank Melli Iran/Consiglio*, causa T-390/08.

<sup>90</sup> Regolamento (CE) n. 423/2007 del Consiglio, del 19 aprile 2007, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 103, pag. 1).

esso posseduti o controllati al fine di eludere l'effetto delle misure che lo riguardano. Pertanto, il congelamento dei capitali degli enti posseduti o controllati da un ente partecipante alla proliferazione nucleare è necessario ed appropriato al fine di garantire l'efficacia delle misure adottate nei confronti di quest'ultimo e di assicurare che tali misure non vengano eluse. La Corte ha inoltre confermato la conclusione del Tribunale secondo la quale non esistono misure alternative adatte a raggiungere lo stesso obiettivo. Data la fondamentale importanza del mantenimento della pace e della sicurezza internazionali, le restrizioni alla libertà di esercitare un'attività economica nonché al diritto di proprietà di un istituto bancario, causate dalle misure di congelamento dei capitali, non erano sproporzionate rispetto agli obiettivi perseguiti.

Infine, la Corte ha ricordato anche che le risoluzioni del Consiglio di sicurezza, da una parte, e le posizioni comuni del Consiglio nonché i suoi regolamenti, dall'altra, fanno capo ad ordinamenti giuridici distinti. Infatti, gli atti adottati nell'ambito, da un lato, delle Nazioni Unite e, dall'altro, dell'Unione promanano da organi i quali dispongono di poteri autonomi, che sono loro attribuiti dalle rispettive carte fondamentali, ossia dai trattati che li hanno istituiti. Tuttavia, nell'elaborazione di misure comunitarie aventi ad oggetto l'attuazione di una risoluzione del Consiglio di sicurezza presa in conto da una posizione comune, l'Unione deve tenere in debita considerazione i termini e gli obiettivi della risoluzione di cui trattasi. Del pari, occorre tener conto del testo e dell'oggetto di una risoluzione del Consiglio di sicurezza per l'interpretazione del regolamento che intende attuarla.

Nella causa *Tay Za/Consiglio* (sentenza del 13 marzo 2012, causa C-376/10 P), la Corte veniva chiamata, nell'ambito di un'impugnazione, a pronunciarsi sulle condizioni alle quali un regime sanzionatorio applicato dal Consiglio nei confronti di un paese terzo può riguardare persone fisiche e su quanto stretto debba essere il legame tra queste persone e il regime dirigente. A questo proposito, la Corte ha ricordato che, per poter essere adottate sulla base degli articoli 60 CE e 301 CE, quali misure restrittive nei confronti di paesi terzi, le misure a carico di persone fisiche devono riguardare unicamente i dirigenti di tali paesi e le persone ad essi collegate. La Corte ha precisato che dichiarando, al punto 168 della sentenza *Kadi*<sup>91</sup>, che le misure restrittive adottate nei confronti di un paese terzo non potevano riguardare persone collegate a tale paese «ad altro titolo», la Corte ha inteso limitare le categorie di persone fisiche che possono essere colpite da misure restrittive mirate alle categorie di persone fisiche aventi un collegamento con il paese terzo in questione che s'impone con ogni evidenza, vale a dire ai dirigenti dei paesi terzi e agli individui che sono collegati a tali dirigenti. Pertanto, secondo la Corte, l'applicazione di misure siffatte alle persone fisiche per il solo fatto del loro legame familiare con persone collegate ai dirigenti del paese terzo interessato – indipendentemente dalla loro personale condotta – configgeva con il diritto dell'Unione. Di conseguenza, la misura di congelamento dei capitali e delle risorse economiche del signor Pye Phy Tay Za poteva essere adottata unicamente in presenza di elementi precisi e concreti idonei a dimostrare che egli beneficiava delle politiche economiche dei dirigenti del Myanmar.

Nella causa *Parlamento/Consiglio* (sentenza del 19 luglio 2012, causa C-130/10), la Corte era investita di un ricorso proposto dal Parlamento europeo diretto all'annullamento del regolamento n. 1286/2009, recante modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani<sup>92</sup>.

<sup>91</sup> Sentenza del 3 settembre 2008, *Kadi e Al Barakaat International Foundation/Consiglio e Commissione*, cause riunite C-402/05 P e C-415/05 P.

<sup>92</sup> Regolamento (UE) n. 1286/2009 del Consiglio, del 22 dicembre 2009, recante modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani (GU L 346, pag. 42).

A sostegno del suo ricorso il Parlamento faceva valere, in via principale, che il regolamento impugnato era erroneamente fondato sull'articolo 215 TFUE, mentre il corretto fondamento normativo era costituito dall'articolo 75 TFUE. Pertanto la Corte, al fine di determinare, alla luce dello scopo e del contenuto del regolamento impugnato, se l'articolo 215, paragrafo 2, TFUE costituisse il fondamento normativo adeguato di tale regolamento, ha esaminato il disposto del suddetto articolo, il contesto nel quale esso si inquadra nonché gli obiettivi che essa persegue, rispetto a quelli perseguiti dall'articolo 75 TFUE.

Al termine di detto esame la Corte ha dichiarato che l'articolo 215, paragrafo 2, TFUE è idoneo a costituire il fondamento normativo di misure restrittive, ivi comprese le misure finalizzate alla lotta contro il terrorismo, nei confronti di persone fisiche o giuridiche, di gruppi o di entità non statali adottate dall'Unione quando la decisione di adottare dette misure ricade nella sua azione nel contesto della PESC. Infatti, se è pur vero che la lotta contro il terrorismo e il suo finanziamento è suscettibile di rientrare tra gli obiettivi perseguiti dallo spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia, quali risultano, segnatamente, dall'articolo 3, paragrafo 2, TUE, l'obiettivo della lotta contro il terrorismo internazionale e il suo finanziamento per salvaguardare la pace e la sicurezza a livello internazionale corrisponde tuttavia agli obiettivi delle disposizioni dei Trattati relative all'azione esterna dell'Unione, come enunciati dall'articolo 21, paragrafo 2, lettera c), TUE. Pertanto, le azioni attuate dall'Unione nel contesto della PESC nonché le misure adottate ai fini dell'applicazione di tale politica nel contesto dell'azione esterna dell'Unione, e in particolare le misure restrittive ai sensi dell'articolo 215, paragrafo 2, TFUE, possono avere ad oggetto la lotta al terrorismo. Ne consegue che l'articolo 215, paragrafo 2, TFUE costituisce l'adeguato fondamento normativo del regolamento n. 1286/2009. Tale regolamento, che contiene garanzie relative al rispetto dei diritti fondamentali delle persone che figurano nell'elenco, può dunque essere adottato in base all'articolo 215, paragrafo 2, TFUE e non all'articolo 75 TFUE. La differenza tra gli articoli 75 TFUE e 215 TFUE quanto al coinvolgimento del Parlamento risulta dalla scelta, operata dagli autori del Trattato di Lisbona, di conferire un ruolo più limitato al Parlamento riguardo all'azione dell'Unione nel contesto della PESC. Per di più, l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali si rivolge, conformemente all'articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, a tutte le istituzioni e a tutti gli organi e gli organismi dell'Unione.

Inoltre, la circostanza che il Trattato UE non preveda più l'adozione di posizioni comuni, ma di decisioni in materia di politica estera e di sicurezza comune, non ha per effetto di rendere inesistenti le posizioni comuni adottate precedentemente all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona. Le posizioni comuni, come la posizione comune 2002/402<sup>93</sup>, che non sono state abrogate, annullate o modificate dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona possono essere considerate corrispondenti, ai fini dell'attuazione dell'articolo 215 TFUE, alle decisioni adottate conformemente al capo 2 del titolo V del Trattato UE alle quali detto articolo fa riferimento.

Per quanto riguarda, invece, le misure restrittive specifiche adottate contro determinate persone e entità e destinate a combattere il terrorismo, la Corte è stata adita con due impugnazioni proposte, rispettivamente, dalla Stichting Al-Aqsa, una fondazione olandese, e dal Regno dei Paesi Bassi. Le due impugnazioni (sentenza del 15 novembre 2012, *Al-Aqsa/Consiglio e Paesi Bassi/Al-Aqsa*, cause riunite C-539/10 P e C-550/10 P) erano dirette all'annullamento della sentenza del Tribunale<sup>94</sup>

<sup>93</sup> Posizione comune 2002/402/PESC, concernente misure restrittive nei confronti di Osama bin Laden, dei membri dell'organizzazione Al-Qaida nonché dei Talibani e di altri individui, gruppi, imprese ed entità ad essi associati e che abroga le posizioni comuni 96/746/PESC, 1999/727/PESC, 2001/154/PESC e 2001/771/PESC (GU L 139, pag. 4).

<sup>94</sup> Sentenza del 9 settembre 2010, *Al-Aqsa/Consiglio*, causa T-348/07.

con cui quest'ultimo aveva annullato una serie di misure del Consiglio che inserivano la Stichting Al-Aqsa nell'elenco delle persone ed enti le cui risorse finanziarie sono congelate.

In primo luogo, la Corte ha respinto l'impugnazione della Stichting Al-Aqsa in quanto irricevibile, dato che verteva unicamente sulla modifica di talune delle motivazioni della sentenza del Tribunale.

In secondo luogo, con riferimento all'impugnazione del Regno dei Paesi Bassi, la Corte ha constatato che il Tribunale, ritenendo che dopo l'abrogazione della Sanctieregeling<sup>95</sup> non sussistesse più un «sostrato» nel diritto nazionale idoneo a giustificare il mantenimento della Stichting Al-Aqsa nell'elenco, senza prendere in debita considerazione la ragione di tale abrogazione, ha commesso un errore di diritto. Infatti, l'unica ragione a giustificazione della summenzionata abrogazione è stata l'obiettivo di evitare una sovrapposizione fra la misura nazionale di congelamento di capitali, imposta dalla Sanctieregeling, e la misura di congelamento dei beni stabilita al livello dell'Unione dal regolamento n. 2580/2001<sup>96</sup>, conseguentemente all'iscrizione della Stichting Al-Aqsa nell'elenco. La Corte ha quindi annullato la sentenza del Tribunale. A seguito di tale annullamento, la Corte ha statuito essa stessa definitivamente sul ricorso iniziale proposto dalla Stichting Al-Aqsa dinanzi al Tribunale e diretto all'annullamento delle decisioni del Consiglio sul congelamento dei capitali.

Anzitutto, la Corte ha constatato che il Consiglio disponeva di informazioni precise e di elementi del fascicolo indicanti che una decisione rispondente ai criteri stabiliti dal diritto dell'UE era stata assunta da un'autorità olandese competente nei confronti della Stichting Al-Aqsa. In tale contesto, la Corte ha sottolineato che, conformemente al diritto dell'Unione, tale riferimento alla decisione nazionale implica la sussistenza di prove serie e credibili del coinvolgimento in attività terroristiche di una persona, prove considerate affidabili dalle autorità nazionali competenti. Inoltre, la Corte ha considerato che il Consiglio non era venuto meno al suo obbligo di riesaminare la sussistenza di motivi che giustificavano le decisioni di congelamento dei capitali. Essa ha osservato che l'abrogazione della Sanctieregeling non era sufficiente per dichiarare incompatibile con il diritto dell'Unione il mantenimento della Stichting Al-Aqsa nell'elenco. Infatti, non esistono indizi che avrebbero potuto indurre il Consiglio a considerare che la Stichting Al-Aqsa avesse sospeso o cessato di contribuire al finanziamento di attività terroristiche, e ciò indipendentemente dal fatto che il congelamento dei suoi capitali rendeva la prosecuzione di siffatta contribuzione più difficile, se non impossibile. Infine, la Corte ha ritenuto che le decisioni del Consiglio non incidano sul diritto di proprietà della Stichting Al-Aqsa. Poiché il congelamento di capitali costituisce una misura cautelare, non è inteso a privare le persone della loro proprietà. Dal momento che le misure alternative e meno vincolanti non consentono di raggiungere altrettanto efficacemente lo scopo perseguito dall'Unione, ossia la lotta contro il finanziamento del terrorismo, le restrizioni al diritto di proprietà della Stichting Al-Aqsa imposte dal Consiglio possiedono il carattere necessario richiesto. Del pari, considerata l'importanza di detta lotta, tali restrizioni non sono sproporzionate rispetto agli scopi perseguiti. Di conseguenza, la Corte ha respinto il ricorso iniziale proposto dalla Stichting Al-Aqsa.

<sup>95</sup> Il decreto che disciplina le sanzioni in materia di terrorismo adottate contro la Stichting Al-Aqsa dal Regno dei Paesi Bassi.

<sup>96</sup> Regolamento (CE) n. 2580/2001, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (GU L 344, pag. 70, con rettifica in GU 2010, L 52, pag. 58).



## C – Composizione della Corte di giustizia



(Ordine protocollare al 28 novembre 2012)

*Prima fila, da sinistra a destra:*

Il primo avvocato generale sig. N. Jääskinen; il presidente di sezione sig. L. Bay Larsen; il presidente di sezione sig.ra R. Silva de Lapuerta; il vicepresidente della Corte sig. K. Lenaerts; il presidente della Corte sig. V. Skouris; i presidenti di sezione sigg. A. Tizzano, M. Ilešič, T. von Danwitz e A. Rosas.

*Seconda fila, da sinistra a destra:*

I giudici sigg. U. Löhmus ed E. Juhász; i presidenti di sezione sigg. E. Jarašiūnas, J. Malenovský e G. Arestis; il presidente di sezione sig.ra M. Berger; l'avvocato generale sig.ra J. Kokott; i giudici sigg. A. Borg Barthet ed E. Levits.

*Terza fila, da sinistra a destra:*

I giudici sigg. J.-J. Kasel e A. Arabadjiev; l'avvocato generale sig. Y. Bot; l'avvocato generale sig.ra E. Sharpston; il giudice sig. A. Ó Caoimh; l'avvocato generale sig. P. Mengozzi; il giudice sig. J.-C. Bonichot; il giudice sig.ra C. Toader; il giudice sig. M. Safjan.

*Quarta fila, da sinistra a destra:*

Gli avvocati generali sigg. N. Wahl e M. Wathelet; il giudice sig. C.G. Fernlund; l'avvocato generale sig. P. Cruz Villalón; il giudice sig. D. Šváby; il giudice sig.ra A. Prechal; i giudici sigg. J.L. da Cruz Vilaça e C. Vajda; il cancelliere sig. A. Calot Escobar.



## 1. Membri della Corte di giustizia

(secondo l'ordine di assunzione delle funzioni)



### Vassilios Skouris

Nato nel 1948; laurea in giurisprudenza presso la libera Università di Berlino (1970); dottorato in diritto costituzionale e amministrativo presso l'Università di Amburgo (1973); libero docente presso l'Università di Amburgo (1972-1977); docente di diritto pubblico presso l'Università di Bielefeld (1978); docente di diritto pubblico presso l'Università di Salonicco (1982); ministro degli Affari interni (nel 1989 e nel 1996); membro del comitato amministrativo dell'Università di Creta (1983-1987); direttore del Centro di diritto economico internazionale ed europeo di Salonicco (1997-2005); presidente dell'Associazione ellenica per il diritto europeo (1992-1994); membro del Comitato nazionale ellenico per la ricerca (1993-1995); membro del Comitato superiore per la selezione dei pubblici dipendenti greci (1994-1996); membro del Consiglio scientifico dell'Accademia di diritto europeo di Treviri (dal 1995); membro del Comitato amministrativo della Scuola nazionale ellenica della magistratura (1995-1996); membro del Consiglio scientifico del ministero degli Affari esteri (1997-1999); presidente del Consiglio economico e sociale ellenico nel 1998; giudice alla Corte di giustizia dall'8 giugno 1999; presidente della Corte di giustizia dal 7 ottobre 2003.



### Koen Lenaerts

Nato nel 1954; laurea e dottorato in giurisprudenza (Università cattolica di Lovanio); Master of Laws, Master in Public Administration (Università di Harvard); assistente (1979-1983) poi professore di diritto europeo all'Università cattolica di Lovanio (dal 1983); referendario alla Corte di giustizia (1984-1985); professore al Collegio d'Europa di Bruges (1984-1989); avvocato del foro di Bruxelles (1986-1989); «visiting professor» presso la Harvard Law School (1989); giudice al Tribunale di primo grado dal 25 settembre 1989 al 6 ottobre 2003; giudice alla Corte di giustizia dal 7 ottobre 2003; vicepresidente della Corte di giustizia dal 9 ottobre 2012.

**Antonio Tizzano**

Nato nel 1940; professore di diritto dell'Unione europea presso l'Università «La Sapienza» di Roma; professore presso le Università «Istituto Orientale» (1969-1979) e «Federico II» di Napoli (1979-1992), di Catania (1969-1977) e di Mogadiscio (1967-1972); avvocato patrocinante dinanzi alla Corte di cassazione italiana; consigliere giuridico alla rappresentanza permanente della Repubblica italiana presso le Comunità europee (1984-1992); membro della delegazione italiana in occasione dei negoziati per l'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee, per l'Atto unico europeo ed il Trattato sull'Unione europea; autore di numerose pubblicazioni, tra cui commentari ai trattati europei e ai codici dell'Unione europea; fondatore e direttore dal 1996 della rivista «Il diritto dell'Unione europea»; membro di comitati di direzione o di redazione di diverse riviste giuridiche; relatore in numerosi congressi internazionali; conferenze e corsi in diverse istituzioni internazionali, tra cui l'Accademia di diritto internazionale dell'Aia (1987); membro del gruppo di esperti indipendenti designato per esaminare le finanze della Commissione delle Comunità europee (1999); avvocato generale alla Corte di giustizia dal 7 ottobre 2000 al 3 maggio 2006; giudice alla Corte di giustizia dal 4 maggio 2006.

**José Narciso da Cunha Rodrigues**

Nato nel 1940; diverse funzioni giudiziarie (1964-1977); incaricato dal governo di diverse missioni ai fini della realizzazione e del coordinamento di studi sulla riforma del sistema giudiziario; agente del governo presso la Commissione europea dei diritti dell'uomo e la Corte europea dei diritti dell'uomo (1980-1984); esperto presso il comitato direttivo per i diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa (1980-1985); membro della commissione per la revisione del codice penale e del codice di procedura penale; Procurador-Geral da República (1984-2000); membro del Comitato di vigilanza dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (1999-2000); giudice alla Corte di giustizia dal 7 ottobre 2000 all'8 ottobre 2012.

**Allan Rosas**

Nato nel 1948; dottore in giurisprudenza all'Università di Turku (Finlandia); docente di diritto presso l'Università di Turku (1978-1981) e presso l'Åbo Akademi (Turku/Åbo) (1981-1996); direttore dell'Istituto dei diritti dell'uomo della medesima accademia (1985-1995); vari posti universitari di responsabilità, nazionali e internazionali; membro di società scientifiche; coordinamento di vari progetti e programmi di ricerca, nazionali e internazionali, segnatamente nelle seguenti materie: diritto comunitario, diritto internazionale, diritti dell'uomo e diritti fondamentali, diritto costituzionale e pubblica amministrazione comparata; rappresentante del governo finlandese in qualità di membro o di consigliere delle delegazioni finlandesi in varie conferenze e riunioni internazionali; funzioni di esperto della vita giuridica finlandese, in particolare in commissioni giuridiche governative o parlamentari in Finlandia, nonché presso le Nazioni Unite, l'Unesco, l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) ed il Consiglio d'Europa; dal 1995 consigliere giuridico principale presso il servizio giuridico della Commissione europea, incaricato delle relazioni esterne; dal marzo 2001 direttore generale aggiunto del servizio giuridico della Commissione europea; giudice alla Corte di giustizia dal 17 gennaio 2002.

**Rosario Silva de Lapuerta**

Nata nel 1954; laureata in giurisprudenza (Università Complutense di Madrid); abogado del Estado con sede di servizio a Malaga; abogado del Estado presso il servizio giuridico del ministero dei Trasporti, del turismo e delle comunicazioni, poi presso il servizio giuridico del ministero degli Affari esteri; abogado del Estado-Jefe del servizio giuridico dello Stato incaricato delle cause dinanzi alla Corte di giustizia e vicedirettore generale del servizio di assistenza giuridica comunitaria e internazionale dell'Abogacía General del Estado (ministero della Giustizia); membro del gruppo di riflessione della Commissione sul futuro del sistema giurisdizionale comunitario; capo della delegazione spagnola del gruppo degli «Amis de la présidence» per la riforma del sistema giurisdizionale comunitario nel Trattato di Nizza e del gruppo ad hoc «Corte di giustizia» del Consiglio; professore di diritto comunitario alla Scuola diplomatica di Madrid; condirettrice della rivista «Noticias de la Unión Europea»; giudice alla Corte di giustizia dal 7 ottobre 2003.

**Juliane Kokott**

Nata nel 1957; studi di giurisprudenza (Università di Bonn e di Ginevra); LL.M. (American University/Washington DC); dottorato in giurisprudenza (Università di Heidelberg, 1985; Università di Harvard, 1990); professore ospite all'Università di Berkeley (1991); docente di diritto pubblico tedesco e straniero, di diritto internazionale e di diritto europeo presso le Università di Augusta (1992), Heidelberg (1993) e Düsseldorf (1994); giudice supplente per il governo tedesco alla Corte internazionale di conciliazione e di arbitrato dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE); vicepresidente del Consiglio consultivo federale sul cambiamento globale (WBGU, 1996); professore di diritto internazionale, di diritto internazionale degli affari e di diritto europeo all'Università di San Gallo (1999); direttore dell'Istituto di diritto europeo e internazionale degli affari all'Università di San Gallo (2000); direttore aggiunto del programma di specializzazione in diritto degli affari all'Università di San Gallo (2001); avvocato generale alla Corte di giustizia dal 7 ottobre 2003.

**Konrad Hermann Theodor Schiemann**

Nato nel 1937; laurea in giurisprudenza a Cambridge; barrister (1964-1980); Queen's Counsel (1980-1986); giudice presso la High Court of England and Wales (1986-1995); Lord Justice of Appeal (1995-2003); membro senior dal 1985 e tesoriere nel 2003 della Honourable Society of the Inner Temple; giudice alla Corte di giustizia dall'8 gennaio 2004 all'8 ottobre 2012.

**Endre Juhász**

Nato nel 1944; laureato in giurisprudenza all'Università di Szeged, Ungheria (1967); esame per l'accesso all'ordine degli avvocati ungherese (1970); studi di terzo ciclo in diritto comparato all'Università di Strasburgo, Francia (1969-1972); funzionario del dipartimento giuridico del ministero del Commercio estero (1966-1974), direttore per gli affari legislativi (1973-1974); primo addetto commerciale all'ambasciata di Ungheria a Bruxelles, responsabile delle questioni comunitarie (1974-1979); direttore del ministero del Commercio estero (1979-1983); primo addetto commerciale, poi consigliere commerciale all'ambasciata di Ungheria a Washington DC, Stati Uniti (1983-1989); direttore generale al ministero del Commercio e al ministero delle Relazioni economiche internazionali (1989-1991); capo negoziatore dell'accordo di associazione tra la Repubblica di Ungheria e le Comunità europee e i loro Stati membri (1990-1991); segretario generale del ministero delle Relazioni economiche internazionali, direttore dell'ufficio degli Affari europei (1992); segretario di Stato presso il ministero delle Relazioni economiche internazionali (1993-1994); segretario di Stato, presidente dell'ufficio degli Affari europei, ministero dell'Industria e del Commercio (1994); ambasciatore straordinario e plenipotenziario, capo della missione diplomatica della Repubblica di Ungheria presso l'Unione europea (gennaio 1995 - maggio 2003); capo negoziatore dell'adesione della Repubblica di Ungheria all'Unione europea (luglio 1998 - aprile 2003); ministro senza portafoglio per il coordinamento delle questioni di integrazione europea (da maggio 2003); giudice alla Corte di giustizia dall'11 maggio 2004.

**George Arestis**

Nato nel 1945; laureato in giurisprudenza all'Università di Atene (1968); M.A. Comparative Politics and Government, Università del Kent a Canterbury (1970); esercizio della professione di avvocato a Cipro (1972-1982); nomina al posto di District Court Judge (1982); promosso al posto di President District Court (1995); Administrative President District Court di Nicosia (1997-2003); giudice alla Corte suprema di Cipro (2003); giudice alla Corte di giustizia dall'11 maggio 2004.



### **Anthony Borg Barthet U.O.M.**

Nato nel 1947; dottorato in giurisprudenza all'Università reale di Malta nel 1973; entra nel pubblico impiego maltese in qualità di Notary to Government nel 1975; consigliere della Repubblica nel 1978, primo consigliere della Repubblica nel 1979, Attorney General aggiunto nel 1988 e nominato Attorney General dal presidente di Malta nel 1989; professore incaricato a tempo parziale di diritto civile all'Università di Malta (1985-1989); membro del Consiglio dell'Università di Malta (1998-2004); membro della Commissione per l'amministrazione della giustizia (1994-2004); membro del Comitato dei governatori del Centro di arbitrato di Malta (1998-2004); giudice alla Corte di giustizia dall'11 maggio 2004.



### **Marko Ilešič**

Nato nel 1947; dottore in giurisprudenza (Università di Lubiana); specializzazione in diritto comparato (Università di Strasburgo e Coimbra); esame giudiziario; professore di diritto civile, commerciale e internazionale privato; vice-decano (1995-2001) e decano (2001-2004) della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Lubiana; autore di numerose pubblicazioni giuridiche; giudice onorario e presidente di sezione al Tribunale del lavoro di Lubiana (1975-1986); presidente del Tribunale dello sport di Slovenia (1978-1986); presidente della commissione di arbitrato della Borsa di Lubiana; arbitro presso la Camera di commercio di Jugoslavia (fino al 1991) e di Slovenia (dal 1991); arbitro presso la Camera internazionale di commercio di Parigi; giudice alla Corte d'appello dell'UEFA e della FIFA; presidente dell'Unione delle associazioni dei giuristi sloveni (1993-2005); membro dell'International Law Association, del Comitato marittimo internazionale e di molte altre associazioni giuridiche internazionali; giudice alla Corte di giustizia dall'11 maggio 2004.



### **Jiří Malenovský**

Nato nel 1950; dottore in giurisprudenza dell'Università Karlova di Praga (1975); capo-assistente (1974-1990), vice-decano (1989-1991) e capo del Dipartimento di diritto internazionale e di diritto europeo (1990-1992) all'Università Masaryk di Brno; giudice alla Corte costituzionale cecoslovacca (1992); ambasciatore presso il Consiglio d'Europa (1993-1998); presidente del comitato dei delegati dei ministri del Consiglio d'Europa (1995); direttore generale al ministero degli Affari esteri (1998-2000); presidente del settore ceco e slovacco dell'Associazione di diritto internazionale (1999-2001); giudice alla Corte costituzionale (2000-2004); membro del Consiglio legislativo (1998-2000); membro della Corte permanente di arbitrato dell'Aia (dal 2000); professore di diritto internazionale pubblico all'Università Masaryk di Brno (2001); giudice alla Corte di giustizia dall'11 maggio 2004.



### **Uno Lõhmus**

Nato nel 1952; dottorato in giurisprudenza nel 1986; membro dell'ordine degli avvocati (1977-1998); professore invitato di diritto penale all'Università di Tartu; giudice alla Corte europea dei diritti dell'uomo (1994-1998); presidente della Corte suprema di Estonia (1998-2004); membro della commissione giuridica della costituzione; consulente presso il comitato redattore del codice penale; membro del gruppo di lavoro redattore del codice di procedura penale; autore di svariate opere sui diritti dell'uomo e sul diritto costituzionale; giudice alla Corte di giustizia dall'11 maggio 2004.



### **Egils Levits**

Nato nel 1955; laureato in giurisprudenza e in scienze politiche all'Università di Amburgo; collaboratore scientifico alla Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Kiel; consigliere del Parlamento lettone per le questioni di diritto internazionale, di diritto costituzionale e di riforma legislativa; ambasciatore della Repubblica di Lettonia in Germania e in Svizzera (1992-1993), in Austria, in Svizzera e in Ungheria (1994-1995); vice primo ministro e ministro della Giustizia, facente funzione di ministro degli Affari esteri (1993-1994); conciliatore alla Corte di conciliazione e di arbitrato in seno all'OSCE (dal 1997); membro della Corte permanente di arbitrato (dal 2001); eletto nel 1995 giudice alla Corte europea dei diritti dell'uomo, rieletto nel 1998 e nel 2001; numerose pubblicazioni in materia di diritto costituzionale, diritto amministrativo, riforma legislativa e diritto comunitario; giudice alla Corte di giustizia dall'11 maggio 2004.



### **Aindrias Ó Caoimh**

Nato nel 1950; bachelor in diritto civile (National University of Ireland, University College Dublin, 1971); barrister (King's Inns, 1972); diploma di studi superiori di diritto europeo (University College Dublin, 1977); barrister nell'ordine d'Irlanda (1972-1999); docente di diritto europeo (King's Inns, Dublino); Senior Counsel (1994-1999); rappresentante del governo irlandese in numerose cause dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee; giudice alla High Court d'Irlanda (dal 1999); bencher (decano) della Honorable Society of King's Inns (dal 1999); vicepresidente della Società irlandese di diritto europeo; membro dell'Associazione di diritto internazionale (sezione irlandese); figlio di Andreas O'Keefe (Aindrias Ó Caoimh), giudice alla Corte di giustizia (1974-1985); giudice alla Corte di giustizia dal 13 ottobre 2004.



### Lars Bay Larsen

Nato nel 1953; diplomato in scienze politiche (1976), laureato in giurisprudenza (1983), Università di Copenaghen; funzionario del ministero della Giustizia (1983-1985); professore incaricato (1984-1991), quindi professore associato (1991-1996) in diritto della famiglia all'Università di Copenaghen; capo sezione all'Advokatsamfund (1985-1986); capo servizio al ministero della Giustizia (1986-1991); ammesso all'ordine forense (1991); capo divisione (1991-1995), capo del dipartimento di polizia (1995-1999), capo del dipartimento giuridico (2000-2003) al ministero della Giustizia; rappresentante della Danimarca nel Comitato K-4 (1995-2000), al gruppo centrale di Schengen (1996-1998) e all'Europol Management Board (1998-2000); giudice allo Højesteret (Corte di Cassazione) (2003-2006); giudice alla Corte di giustizia dall'11 gennaio 2006.



### Eleanor Sharpston

Nata nel 1955; studi di economia, lingue e diritto al King's College, Cambridge (1973-1977); assistente e ricercatrice al Corpus Christi College, Oxford (1977-1980); ammessa all'ordine forense (Middle Temple, 1980); barrister (1980-1987 e 1990-2005); referendaria presso l'avvocato generale, poi giudice, Sir Gordon Slynn (1987-1990); professore di diritto europeo e di diritto comparato (Director of European Legal Studies) all'University College London (1990-1992), professore (Lecturer) alla Facoltà di giurisprudenza (1992-1998), poi professore associato (Affiliated Lecturer) (1998-2005) all'Università di Cambridge; Fellow of King's College, Cambridge (1992-2010); Emeritus Fellow of King's College, Cambridge (dal 2011); professore associato e ricercatrice (Senior Research Fellow) al Centre for European Legal Studies all'Università di Cambridge (1998-2005); Queen's Counsel (1999); Bencher of Middle Temple (2005); Honorary Fellow of Corpus Christi College, Oxford (2010); LL.D (h.c.) Glasgow (2010) e Nottingham Trent (2011); avvocato generale alla Corte di giustizia dall'11 gennaio 2006.



### Paolo Mengozzi

Nato nel 1938; professore di diritto internazionale e titolare della cattedra Jean Monnet di diritto delle Comunità europee dell'Università di Bologna; dottore honoris causa dell'Università Carlos III di Madrid; professore ospite presso le Università Johns Hopkins (Bologna Center), St. Johns (New York), Georgetown, Paris II, Georgia (Atene) e l'Institut universitaire international (Lussemburgo); coordinatore dello European Business Law Pallas Program, organizzato presso l'Università di Nimega; membro del comitato consultivo della Commissione delle Comunità europee per gli appalti pubblici; sottosegretario di Stato all'industria e al commercio in occasione del semestre della presidenza italiana del Consiglio; membro del gruppo di riflessione della Comunità europea sull'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e direttore della sessione 1997 del Centro di ricerche dell'Accademia di diritto internazionale dell'Aia dedicata all'OMC; giudice al Tribunale di primo grado dal 4 marzo 1998 al 3 maggio 2006; avvocato generale alla Corte di giustizia dal 4 maggio 2006.

**Yves Bot**

Nato nel 1947; laureato presso la facoltà di giurisprudenza di Rouen; dottorato in giurisprudenza (Università di Paris II Panthéon-Assas); professore associato alla facoltà di diritto di Le Mans; sostituto, poi primo sostituto alla procura della Repubblica di Le Mans (1974-1982); procuratore della Repubblica al Tribunale di Dieppe (1982-1984); procuratore della Repubblica aggiunto al Tribunale di Strasburgo (1984-1986); procuratore della Repubblica al Tribunale di Bastia (1986-1988); avvocato generale presso la Corte d'appello di Caen (1988-1991); procuratore della Repubblica al Tribunale di Le Mans (1991-1993); incaricato di missione presso il ministero della Giustizia (1993-1995); procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nanterre (1995-2002); procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Parigi (2002-2004); procuratore generale presso la Corte d'appello di Parigi (2004-2006); avvocato generale alla Corte di giustizia dal 7 ottobre 2006.

**Ján Mazák**

Nato nel 1954; dottore in giurisprudenza (Università Pavol Jozef Šafárik, Košice, 1978); professore di diritto civile (1994) e di diritto comunitario (2004); direttore dell'Istituto di diritto comunitario presso la Facoltà di giurisprudenza di Košice (2004); giudice al Krajský súd (Tribunale regionale) di Košice (1980); vicepresidente (1982) e presidente (1990) del Mestský súd (Tribunale della città) di Košice; membro dell'Associazione del foro slovacco (1991); consigliere giuridico alla Corte costituzionale (1993-1998); viceministro della Giustizia (1998-2000); presidente della Corte costituzionale (2000-2006); membro della Commissione di Venezia (2004); avvocato generale alla Corte di giustizia dal 7 ottobre 2006 all'8 ottobre 2012.



### **Jean-Claude Bonichot**

Nato nel 1955; laureato in giurisprudenza all'Università di Metz, diplomato presso l'Institut d'études politiques di Parigi, ex allievo dell'École nationale d'administration; relatore (1982-1985), commissario del governo (1985-1987 e 1992-1999); giudice assessore (1999-2000); presidente della sesta sottosezione della sezione del contenzioso (2000-2006) al Consiglio di Stato; referendario alla Corte di giustizia (1987-1991); direttore del gabinetto del ministro del Lavoro, dell'impiego e della formazione professionale, poi direttore del gabinetto del ministro di Stato, ministro della Funzione pubblica e dell'ammodernamento dell'amministrazione (1991-1992); capo della missione giuridica del Consiglio di Stato presso la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (2001-2006); professore associato all'Università di Metz (1988-2000), poi all'Università di Paris I Panthéon-Sorbonne (dal 2000); autore di numerose pubblicazioni di diritto amministrativo, diritto comunitario e diritto europeo dei diritti dell'uomo; fondatore e presidente del comitato di redazione del *Bollettino della giurisprudenza di diritto urbanistico*, co-fondatore e membro del comitato di redazione del *Bollettino giuridico delle comunità locali*, presidente del consiglio scientifico del gruppo di ricerca sulle istituzioni ed il diritto della pianificazione, urbanistico e dell'habitat; giudice alla Corte di giustizia dal 7 ottobre 2006.



### **Thomas von Danwitz**

Nato nel 1962; studi a Bonn, Ginevra e Parigi; esame di Stato in diritto (1986 e 1992); dottore in giurisprudenza (Università di Bonn, 1988); diploma internazionale in amministrazione pubblica (Scuola nazionale di amministrazione, 1990); abilitazione (Università di Bonn, 1996); professore di diritto pubblico tedesco e di diritto europeo (1996-2003); decano della facoltà di giurisprudenza dell'Università della Ruhr, Bochum (2000-2001); professore di diritto pubblico tedesco e di diritto europeo (Università di Colonia, 2003-2006); direttore dell'Istituto di diritto pubblico e di scienze amministrative (2006); professore invitato alla Fletcher School of Law and Diplomacy (2000), all'Università François Rabelais (Tours, 2001-2006) e all'Università di Paris I Panthéon-Sorbonne (2005-2006); dottore honoris causa dell'Università François Rabelais (Tours, 2010); giudice alla Corte di giustizia dal 7 ottobre 2006.

**Verica Trstenjak**

Nata nel 1962; esame giudiziario (1987); dottore in giurisprudenza presso l'Università di Lubiana (1995); professore (dal 1996) di teoria generale del diritto e dottrina dello Stato nonché di diritto privato; ricercatrice; dottorato di ricerca presso l'Università di Zurigo, l'Istituto per il diritto comparato dell'Università di Vienna, l'Istituto Max Planck per il diritto internazionale privato di Amburgo, la Libera Università di Amsterdam; professore ospite presso l'Università di Vienna, di Friburgo (Germania) e la Scuola di diritto Bucerius ad Amburgo; capo del servizio giuridico (1994-1996) e segretario di Stato al ministero della Scienza e della tecnologia (1996-2000); segretario generale del governo (2000); membro del gruppo di lavoro per il codice civile europeo (Study Group on European Civil Code) dal 2003; responsabile del progetto di ricerca Humboldt (Humboldt Stiftung); pubblicazione di più di cento articoli giuridici e di diversi libri sul diritto europeo e privato; premio «giurista dell'anno 2003» conferito dall'Associazione dei giuristi sloveni; membro del consiglio editoriale di varie riviste giuridiche; segretario generale dell'Associazione dei giuristi sloveni; membro di diverse associazioni di giuristi tra cui la Gesellschaft für Rechtsvergleichung; giudice al Tribunale di primo grado dal 7 luglio 2004 al 6 ottobre 2006; avvocato generale alla Corte di giustizia dal 7 ottobre 2006 al 28 novembre 2012.

**Alexander Arabadjiev**

Nato nel 1949; studi di giurisprudenza (Università San Clemente di Ocrida, Sofia); giudice al Tribunale di primo grado di Blagoevgrad (1975-1983); giudice alla Corte regionale di Blagoevgrad (1983-1986); giudice alla Corte suprema (1986-1991); giudice alla Corte costituzionale (1991-2000); membro della Commissione europea sui diritti dell'uomo (1997-1999); membro della Convenzione europea sull'avvenire dell'Europa (2002-2003); deputato (2001-2006); osservatore al Parlamento europeo; giudice alla Corte di giustizia dal 12 gennaio 2007.



### **Camelia Toader**

Nata nel 1963; laureata in giurisprudenza (1986), dottore in giurisprudenza (Università di Bucarest, 1997); uditore giudiziario presso il Tribunale di primo grado di Buftea (1986-1988); giudice al Tribunale di primo grado del 5° settore di Bucarest (1988-1992); ammessa all'ordine forense di Bucarest (1992), professore incaricato (1992-2005), successivamente, dal 2005, professore di diritto civile e di diritto contrattuale europeo all'Università di Bucarest; studi vari di dottorato e di ricerca presso l'Istituto Max Planck di diritto internazionale privato ad Amburgo (tra il 1992 e il 2004); capo del Dipartimento per l'integrazione europea presso il ministero della Giustizia (1997-1999); giudice all'Alta Corte di cassazione e di giustizia (1999-2007); professore ospite presso l'Università di Vienna (2000 e 2011); formatore di diritto comunitario presso l'Istituto nazionale della magistratura (2003 e 2005-2006); membro del comitato di redazione di varie riviste giuridiche; dal 2010 membro associato dell'Accademia internazionale di diritto comparato e ricercatore onorario del Centro studi di diritto europeo dell'Istituto di ricerche giuridiche dell'Accademia rumena; giudice alla Corte di giustizia dal 12 gennaio 2007.



### **Jean-Jacques Kasel**

Nato nel 1946; dottore in giurisprudenza, specializzazione in diritto amministrativo (ULB, 1970); diplomato all'IEP di Parigi (Ecofin, 1972); praticante avvocato; consigliere giuridico della Banque de Paris et des Pays-Bas (1972-1973); addetto, quindi segretario di legazione al ministero degli Affari esteri (1973-1976); presidente di gruppi di lavoro del Consiglio dei ministri (1976); primo segretario di ambasciata (Parigi), rappresentante permanente aggiunto presso l'OCSE (incaricato delle relazioni presso l'Unesco, 1976-1979); capo di gabinetto del vicepresidente del governo (1979-1980); presidente dei gruppi di lavoro CPE (Asia, Africa, America latina); consigliere, quindi capo di gabinetto aggiunto del presidente della Commissione delle Comunità europee (1981); direttore del bilancio e dello statuto presso il segretariato generale del Consiglio dei ministri (1981-1984); incaricato di missione alla rappresentanza permanente presso le Comunità europee (1984-1985); presidente del comitato di bilancio; ministro plenipotenziario, direttore degli Affari politici e culturali (1986-1991); consigliere diplomatico del primo ministro (1986-1991); ambasciatore in Grecia (1989-1991, non residente), presidente del comitato politico (1991); ambasciatore, rappresentante permanente presso le Comunità europee (1991-1998); presidente del Coreper (1997); ambasciatore (Bruxelles, 1998-2002); rappresentante permanente presso la NATO (1998-2002); maresciallo della Corte e capo di gabinetto di S.A.R. il Granduca (2002-2007); giudice alla Corte di giustizia dal 15 gennaio 2008.

**Marek Safjan**

Nato nel 1949; dottore in giurisprudenza (Università di Varsavia, 1980); laurea abilitante in scienze giuridiche (Università di Varsavia, 1990); professore titolare alla facoltà di giurisprudenza (1998); direttore dell'Istituto di diritto civile dell'Università di Varsavia (1992-1996); vice-rettore dell'Università di Varsavia (1994-1997); segretario generale della sezione polacca dell'associazione Henri Capitant degli amici della cultura giuridica francese (1994-1998); rappresentante della Polonia nel comitato per la bioetica del Consiglio d'Europa (1991-1997); giudice (1997-1998) e successivamente presidente (1998-2006) del Tribunale costituzionale; membro dell'Accademia internazionale di diritto comparato (dal 1994) e vice-presidente di quest'ultima (dal 2010); membro dell'Associazione internazionale per il diritto, l'etica e la scienza (dal 1995); membro del Comitato polacco di Helsinki; membro dell'Accademia polacca delle arti e delle lettere; medaglia pro merito conferita dal segretario generale del Consiglio d'Europa (2007); autore di numerosissime pubblicazioni negli ambiti del diritto civile, del diritto medico e del diritto europeo; dottore honoris causa all'European University Institute (2012); giudice alla Corte di giustizia dal 7 ottobre 2009.

**Daniel Šváby**

Nato nel 1951; dottore in giurisprudenza (Università di Bratislava); giudice al Tribunale di primo grado di Bratislava; giudice alla Corte d'appello incaricato delle cause di diritto civile e vicepresidente della Corte d'appello di Bratislava; membro della sezione di diritto civile e di famiglia all'Istituto di diritto del ministero della Giustizia; giudice, in via temporanea, alla Corte suprema incaricato delle cause di diritto commerciale; membro della Commissione europea dei diritti dell'uomo (Strasburgo); giudice alla Corte costituzionale (2000-2004); giudice al Tribunale di primo grado dal 12 maggio 2004 al 6 ottobre 2009; giudice alla Corte di giustizia dal 7 ottobre 2009.

**Maria Berger**

Nata nel 1956; studi in giurisprudenza ed economia (1975-1979), dottore in giurisprudenza; assistente e professoressa presso l'Istituto di diritto pubblico e di scienze politiche dell'Università di Innsbruck (1979-1984); amministratore presso il ministero federale della Scienza e della ricerca, da ultimo capo unità aggiunto (1984-1988); responsabile delle questioni relative all'Unione europea presso la Cancelleria federale (1988-1989); capo del servizio «Integrazione europea» della Cancelleria federale (preparazione dell'adesione della Repubblica d'Austria all'Unione europea) (1989-1992); direttrice presso l'Autorità di sorveglianza AELS a Ginevra e a Bruxelles (1993-1994); vicepresidente della Donau Universität di Krems (1995-1996); deputata al Parlamento europeo (novembre 1996 - gennaio 2007 e dicembre 2008 - luglio 2009) e membro della Commissione giuridica; membro supplente della Convenzione europea sull'avvenire dell'Europa (febbraio 2002 - luglio 2003); membro del consiglio comunale della città di Perg (settembre 1997 - settembre 2009); Ministro federale della Giustizia (gennaio 2007 - dicembre 2008); giudice alla Corte di giustizia dal 7 ottobre 2009.

**Niilo Jääskinen**

Nato nel 1958; laurea in giurisprudenza (1980), master in materie giuridiche (1982), dottorato all'Università di Helsinki (2008); professore incaricato nell'Università di Helsinki (1980-1986); referendario e giudice, in via temporanea, al Tribunale di primo grado di Rovaniemi (1983-1984); consigliere giuridico (1987-1989), successivamente capo della sezione di diritto europeo (1990-1995) al ministero della Giustizia; consigliere giuridico al ministero degli Affari esteri (1989-1990); consigliere e segretario degli affari europei alla Grande commissione del Parlamento finlandese (1995-2000); giudice aggiunto (luglio 2000 - dicembre 2002), successivamente giudice (gennaio 2003 - settembre 2009) alla Corte suprema amministrativa; responsabile delle questioni giuridiche e istituzionali in occasione dei negoziati per l'adesione della Repubblica di Finlandia all'Unione europea; avvocato generale alla Corte di giustizia dal 7 ottobre 2009.

**Pedro Cruz Villalón**

Nato nel 1946; laurea in giurisprudenza (1963-1968) e dottorato all'Università di Siviglia (1975); studi di terzo ciclo presso l'Università di Friburgo (Germania) (1969-1971); libero docente di diritto politico presso l'Università di Siviglia (1978-1986); titolare della cattedra di diritto costituzionale presso l'Università di Siviglia (1986-1992); referendario (1986-1987), giudice (1992-1998) e presidente (1998-2001) della Corte costituzionale; fellow presso il Wissenschaftskolleg di Berlino (2001-2002); titolare della cattedra di diritto costituzionale presso l'Università autonoma di Madrid (2002-2009); consigliere elettivo del Consiglio di Stato (2004-2009); autore di numerose pubblicazioni; avvocato generale alla Corte di giustizia dal 14 dicembre 2009.



### **Alexandra (Sacha) Prechal**

Nata nel 1959; studi di giurisprudenza (Università di Groningen, 1977-1983); dottorato in materie giuridiche (Università di Amsterdam, 1995); incaricata di corsi di diritto presso la Facoltà di giurisprudenza di Maastricht (1983-1987); referendaria alla Corte di giustizia delle Comunità europee (1987-1991); incaricata di corsi all'Istituto Europa della Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Amsterdam (1991-1995); professore di diritto europeo presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Tilburg (1995-2003); professore di diritto europeo presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Utrecht e membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto Europa dell'Università di Utrecht (dal 2003); membro del comitato di redazione di diverse riviste giuridiche nazionali e internazionali; autrice di numerose pubblicazioni; membro dell'Accademia reale dei Paesi Bassi delle scienze; giudice alla Corte di giustizia dal 10 giugno 2010.



### **Egidijus Jarašiūnas**

Nato nel 1952; laureato in giurisprudenza all'Università di Vilnius (1974-1979); dottore in scienze giuridiche dell'Accademia di diritto di Lituania (1999), avvocato iscritto all'albo in Lituania (1979-1990); deputato del Consiglio supremo (Parlamento) della Repubblica di Lituania (1990-1992), successivamente membro del Seimas (Parlamento) della Repubblica di Lituania e membro del Comitato dello Stato e di diritto (1992-1996); giudice alla Corte costituzionale della Repubblica di Lituania (1996-2005), successivamente consigliere del presidente della Corte costituzionale della Repubblica di Lituania (dal 2006); assistente (1997-2000), successivamente professore associato (2000-2004), quindi professore (dal 2004) e infine titolare (2005-2007) della cattedra di diritto costituzionale della Facoltà di giurisprudenza all'Università Mykolas Romeris; decano della facoltà di giurisprudenza dell'Università Mykolas Romeris (2007-2010); membro della commissione di Venezia (2006-2010); firmatario dell'atto dell'11 marzo 1990 con cui è stata ripristinata l'indipendenza della Lituania; autore di numerose pubblicazioni giuridiche, giudice alla Corte di giustizia dal 6 ottobre 2010.



### **Carl Gustav Fernlund**

Nato nel 1950; laurea in giurisprudenza all'Università di Lund (1975); cancelliere al Tribunale di primo grado di Landskrona (1976-1978); giudice assessore alla Corte d'appello amministrativa (1978-1982); giudice supplente alla Corte d'appello amministrativa (1982); consigliere giuridico presso la commissione permanente sulla Costituzione del Parlamento svedese (1983-1985); consigliere giuridico presso il ministero delle Finanze (1985-1990); direttore della divisione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche presso il ministero delle Finanze (1990-1996); direttore della divisione delle accise presso il ministero delle Finanze (1996-1998); consigliere fiscale della rappresentanza permanente del Regno di Svezia presso l'Unione europea (1998-2000); direttore generale per le questioni legali presso il dipartimento delle imposte e delle dogane del ministero delle Finanze (2000-2005); giudice alla Corte suprema amministrativa (2005-2009); presidente della Corte d'appello amministrativa di Göteborg (2009-2011); giudice alla Corte di giustizia dal 6 ottobre 2011.



### **José Luis da Cruz Vilaça**

Nato nel 1944; laurea in giurisprudenza e master in economia politica all'Università di Coimbra; dottorato in economia internazionale (Università di Paris I Panthéon-Sorbonne); servizio militare obbligatorio prestato presso il ministero della Marina (servizio di giustizia, 1969-1972); professore all'Università cattolica e all'Università Nova di Lisbona; già professore dell'Università di Coimbra e dell'Università Lusíada de Lisbona (direttore dell'Istituto di studi europei); membro del governo portoghese (1980-1983): segretario di Stato al ministero dell'Interno, alla presidenza del Consiglio dei ministri e agli Affari europei; deputato al parlamento portoghese, vicepresidente del gruppo dei democratico-cristiani; avvocato generale alla Corte di giustizia (1986-1988); presidente del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (1989-1995); avvocato del foro di Lisbona, specialista in diritto europeo e della concorrenza (1996-2012); membro del gruppo di riflessione sul futuro del sistema giurisdizionale delle Comunità europee «Groupe Due» (2000); presidente del consiglio di disciplina della Commissione europea (2003-2007); presidente dell'Associazione portoghese di diritto europeo (dal 1999); giudice alla Corte di giustizia dall'8 ottobre 2012.



### **Melchior Wathelet**

Nato nel 1949; laurea in giurisprudenza e laurea in scienze economiche (Università di Liegi); Master of Laws (Harvard University, Stati Uniti); dottore honoris causa (Università di Paris-Dauphine); professore di diritto europeo alle Università di Lovanio e di Liegi; deputato (1977-1995); segretario di Stato, ministro e ministro-presidente della Regione Vallonia (1980-1988); vice primo ministro, ministro della Giustizia e delle Classi medie (1988-1992); vice primo ministro, ministro della Giustizia e degli Affari economici (1992-1995); vice primo ministro, ministro della Difesa nazionale (1995); borgomastro di Verviers (1995); giudice alla Corte di giustizia delle Comunità europee (1995-2003); consulente giuridico, poi avvocato (2004-2012); ministro di Stato (2009-2012); avvocato generale alla Corte di giustizia dall'8 ottobre 2012.



### **Christopher Vajda**

Nato nel 1955; laurea in giurisprudenza dell'Università di Cambridge; specializzazione in diritto europeo presso la libera Università di Bruxelles (magna cum laude); ammesso all'ordine forense d'Inghilterra e del Galles (Gray's Inn, 1979); barrister (1979-2012); ammesso all'ordine forense d'Irlanda del Nord (1996); Queen's Counsel (1997); bencher del Gray's Inn (2003); recorder della Crown Court (2003-2012); tesoriere dell'United Kingdom Association for European Law (2001-2012); contributo all'opera European Community Law of Competition (Bellamy & Child, dalla 3ª alla 6ª edizione); giudice alla Corte di giustizia dall'8 ottobre 2012.

**Nils Wahl**

Nato nel 1961; master in giurisprudenza, Università di Stoccolma (1987); dottorato in giurisprudenza, Università di Stoccolma (1995); professore associato (docente) e titolare della cattedra Jean Monnet di diritto europeo (1995); professore di diritto europeo, Università di Stoccolma (2001); pratica forense (1987-1989); direttore generale di una fondazione operante nel settore della formazione (1993-2004); presidente dell'associazione svedese Nätverket för europarättslig forskning (Rete per la ricerca in diritto comunitario) (2001-2006); membro del Rådet för konkurrensfrågor (Consiglio del diritto della concorrenza, 2001-2006); giudice aggiunto allo Hovrätten över Skåne och Blekinge (Corte d'appello, 2005); giudice al Tribunale dal 7 ottobre 2006 al 28 novembre 2012; avvocato generale alla Corte di giustizia dal 28 novembre 2012.

**Alfredo Calot Escobar**

Nato nel 1961; laureato in giurisprudenza presso l'Università di Valencia (1979-1984); analista commerciale al Consiglio delle camere di commercio della Comunità autonoma di Valencia (1986); giurista linguista alla Corte di giustizia (1986-1990); giurista revisore alla Corte di giustizia (1990-1993); amministratore presso il servizio stampa e informazione della Corte di giustizia (1993-1995); amministratore presso il segretariato della commissione istituzionale del Parlamento europeo (1995-1996); attaché presso il cancelliere della Corte di giustizia (1996-1999); referendario alla Corte di giustizia (1999-2000); capo della divisione di traduzione di lingua spagnola alla Corte di giustizia (2000-2001); direttore, successivamente direttore generale, della traduzione alla Corte di giustizia (2001-2010); cancelliere della Corte di giustizia dal 7 ottobre 2010.



## **2. Modifiche alla composizione della Corte di giustizia nel 2012**

### *Udienza solenne dell'8 ottobre 2012*

Con decisioni del 25 aprile 2012 e del 20 giugno 2012, sono stati nominati giudici presso la Corte di giustizia, per il periodo compreso tra il 7 ottobre 2012 e il 6 ottobre 2018, il sig. José Luís da Cruz Vilaça, in sostituzione del sig. José Narciso da Cunha Rodrigues, e il sig. Christopher Vajda, in sostituzione del sig. Konrad Schiemann.

Con decisioni del 25 aprile 2012 e del 20 giugno 2012, i rappresentanti dei governi degli Stati membri hanno rinnovato, per il periodo compreso tra il 7 ottobre 2012 e il 6 ottobre 2018, i mandati di avvocato generale presso la Corte di giustizia dei sigg. Yves Bot e Paolo Mengozzi. Con decisione del 25 aprile 2012, è stato nominato avvocato generale presso la Corte di giustizia, per il periodo compreso tra il 7 ottobre 2012 e il 6 ottobre 2018, il sig. Melchior Wathelet, in sostituzione del sig. Ján Mazák.

### *Udienza solenne del 28 novembre 2012*

Un'udienza solenne della Corte di giustizia si è tenuta in tale data in occasione della cessazione dalle funzioni e della partenza della sig.ra Verica Trstenjak, nonché dell'assunzione delle funzioni da parte del sig. Nils Wahl.



### 3. Ordini protocollari

#### **dal 1° gennaio 2012 al 10 ottobre 2012**

Sig. V. SKOURIS, presidente della Corte  
 Sig. A. TIZZANO, presidente della Prima Sezione  
 Sig. J.N. CUNHA RODRIGUES, presidente della Seconda Sezione  
 Sig. K. LENAERTS, presidente della Terza Sezione  
 Sig. J.-C. BONICHOT, presidente della Quarta Sezione  
 Sig. J. MAZÁK, primo avvocato generale  
 Sig. J. MALENOVSKÝ, presidente della Settima Sezione  
 Sig. U. LÖHMUS, presidente della Sesta Sezione  
 Sig. M. SAFJAN, presidente della Quinta Sezione  
 Sig.ra A. PRECHAL, presidente dell'Ottava Sezione  
 Sig. A. ROSAS, giudice  
 Sig.ra R. SILVA de LAPUERTA, giudice  
 Sig.ra J. KOKOTT, avvocato generale  
 Sig. K. SCHIEMANN, giudice  
 Sig. E. JUHÁSZ, giudice  
 Sig. G. ARESTIS, giudice  
 Sig. A. BORG BARTHET, giudice  
 Sig. M. ILEŠIČ, giudice  
 Sig. E. LEVITS, giudice  
 Sig. A. Ó CAOIMH, giudice  
 Sig. L. BAY LARSEN, giudice  
 Sig.ra E. SHARPSTON, avvocato generale  
 Sig. P. MENGOZZI, avvocato generale  
 Sig. Y. BOT, avvocato generale  
 Sig. T. von DANWITZ, giudice  
 Sig.ra V. TRSTENJAK, avvocato generale  
 Sig. A. ARABADJIEV, giudice  
 Sig.ra C. TOADER, giudice  
 Sig. J.-J. KASEL, giudice  
 Sig. D. ŠVÁBY, giudice  
 Sig.ra M. BERGER, giudice  
 Sig. N. JÄÄSKINEN, avvocato generale  
 Sig. P. CRUZ VILLALÓN, avvocato generale  
 Sig. E. JARAŠIŪNAS, giudice  
 Sig. C.G. FERNLUND, giudice

Sig. A. CALOT ESCOBAR, cancelliere

#### **dall'11 ottobre 2012 al 28 novembre 2012**

Sig. V. SKOURIS, presidente della Corte  
 Sig. K. LENAERTS, vicepresidente della Corte  
 Sig. A. TIZZANO, presidente della Prima Sezione  
 Sig.ra R. SILVA DE LAPUERTA, presidente della Seconda Sezione  
 Sig. M. ILEŠIČ, presidente della Terza Sezione  
 Sig. L. BAY LARSEN, presidente della Quarta Sezione  
 Sig. T. von DANWITZ, presidente della Quinta Sezione  
 Sig. N. JÄÄSKINEN, primo avvocato generale  
 Sig. A. ROSAS, presidente della Decima Sezione  
 Sig. G. ARESTIS, presidente della Settima Sezione  
 Sig. J. MALENOVSKÝ, presidente della Nona Sezione  
 Sig.ra M. BERGER, presidente della Sesta Sezione  
 Sig. E. JARAŠIŪNAS, presidente dell'Ottava Sezione  
 Sig.ra J. KOKOTT, avvocato generale  
 Sig. E. JUHÁSZ, giudice  
 Sig. A. BORG BARTHET, giudice  
 Sig. U. LÖHMUS, giudice  
 Sig. E. LEVITS, giudice  
 Sig. A. Ó CAOIMH, giudice  
 Sig.ra E. SHARPSTON, avvocato generale  
 Sig. P. MENGOZZI, avvocato generale  
 Sig. Y. BOT, avvocato generale  
 Sig. J.-C. BONICHOT, giudice  
 Sig. A. ARABADJIEV, giudice  
 Sig.ra C. TOADER, giudice  
 Sig. J.-J. KASEL, giudice  
 Sig. M. SAFJAN, giudice  
 Sig. D. ŠVÁBY, giudice  
 Sig. P. CRUZ VILLALÓN, avvocato generale  
 Sig.ra A. PRECHAL, giudice  
 Sig. C.G. FERNLUND, giudice  
 Sig. J.L. DA CRUZ VILAÇA, giudice  
 Sig. M. WATHELET, avvocato generale  
 Sig. C. VAJDA, giudice

Sig. A. CALOT ESCOBAR, cancelliere

**dal 29 novembre 2012 al 31 dicembre 2012**

Sig. V. SKOURIS, presidente della Corte  
Sig. K. LENAERTS, vicepresidente della Corte  
Sig. A. TIZZANO, presidente della Prima Sezione  
Sig.ra R. SILVA DE LAPUERTA, presidente della Seconda Sezione  
Sig. M. ILEŠIČ, presidente della Terza Sezione  
Sig. L. BAY LARSEN, presidente della Quarta Sezione  
Sig. T. von DANWITZ, presidente della Quinta Sezione  
Sig. N. JÄÄSKINEN, primo avvocato generale  
Sig. A. ROSAS, presidente della Decima Sezione  
Sig. G. ARESTIS, presidente della Settima Sezione  
Sig. J. MALENOVSKÝ, presidente della Nona Sezione  
Sig.ra M. BERGER, presidente della Sesta Sezione  
Sig. E. JARAŠIŪNAS, presidente dell'Ottava Sezione  
Sig.ra J. KOKOTT, avvocato generale  
Sig. E. JUHÁSZ, giudice  
Sig. A. BORG BARTHET, giudice  
Sig. U. LÖHMUS, giudice  
Sig. E. LEVITS, giudice  
Sig. A. Ó CAOIMH, giudice  
Sig.ra E. SHARPSTON, avvocato generale  
Sig. P. MENGOZZI, avvocato generale  
Sig. Y. BOT, avvocato generale  
Sig. J.-C. BONICHOT, giudice  
Sig. A. ARABADJIEV, giudice  
Sig.ra C. TOADER, giudice  
Sig. J.-J. KASEL, giudice  
Sig. M. SAFJAN, giudice  
Sig. D. ŠVÁBY, giudice  
Sig. P. CRUZ VILLALÓN, avvocato generale  
Sig.ra A. PRECHAL, giudice  
Sig. C.G. FERNLUND, giudice  
Sig. J.L. DA CRUZ VILAÇA, giudice  
Sig. M. WATHELET, avvocato generale  
Sig. C. VAJDA, giudice  
Sig. N. Wahl, avvocato generale

Sig. A. CALOT ESCOBAR, cancelliere

#### 4. Membri emeriti della Corte di giustizia

Pilotti Massimo, giudice (1952-1958), presidente dal 1952 al 1958  
Serrarens Petrus, giudice (1952-1958)  
Van Kleffens Adrianus, giudice (1952-1958)  
Rueff Jacques, giudice (1952-1959 e 1960-1962)  
Riese Otto, giudice (1952-1963)  
Lagrange Maurice, avvocato generale (1952-1964)  
Delvaux Louis, giudice (1952-1967)  
Hammes Charles Léon, giudice (1952-1967), presidente dal 1964 al 1967  
Roemer Karl, avvocato generale (1953-1973)  
Catalano Nicola, giudice (1958-1962)  
Rossi Rino, giudice (1958-1964)  
Donner Andreas Matthias, giudice (1958-1979), presidente dal 1958 al 1964  
Trabucchi Alberto, giudice (1962-1972), poi avvocato generale (1973-1976)  
Lecourt Robert, giudice (1962-1976), presidente dal 1967 al 1976  
Strauss Walter, giudice (1963-1970)  
Gand Joseph, avvocato generale (1964-1970)  
Monaco Riccardo, giudice (1964-1976)  
Mertens de Wilmars Josse J., giudice (1967-1984), presidente dal 1980 al 1984  
Pescatore Pierre, giudice (1967-1985)  
Dutheillet de Lamothe Alain Louis, avvocato generale (1970-1972)  
Kutscher Hans, giudice (1970-1980), presidente dal 1976 al 1980  
Mayras Henri, avvocato generale (1972-1981)  
O'Dalaigh Cearbhall, giudice (1973-1974)  
Sørensen Max, giudice (1973-1979)  
Reischl Gerhard, avvocato generale (1973-1981)  
Warner Jean-Pierre, avvocato generale (1973-1981)  
Mackenzie Stuart Alexander J., giudice (1973-1988), presidente dal 1984 al 1988  
O'Keefe Aindrias, giudice (1974-1985)  
Touffait Adolphe, giudice (1976-1982)  
Capotorti Francesco, giudice (1976), poi avvocato generale (1976-1982)  
Bosco Giacinto, giudice (1976-1988)  
Koopmans Thymen, giudice (1979-1990)  
Due Ole, giudice (1979-1994), presidente dal 1988 al 1994  
Everling Ulrich, giudice (1980-1988)  
Chloros Alexandros, giudice (1981-1982)  
Rozès Simone, avvocato generale (1981-1984)  
Verloren van Themaat Pieter, avvocato generale (1981-1986)  
Slynn Sir Gordon, avvocato generale (1981-1988), poi giudice (1988-1992)  
Grévisse Fernand, giudice (1981-1982 e 1988-1994)  
Bahlmann Kai, giudice (1982-1988)  
Galmot Yves, giudice (1982-1988)  
Mancini G. Federico, avvocato generale (1982-1988), poi giudice (1988-1999)  
Kakouris Constantinos, giudice (1983-1997)

Darmon Marco, avvocato generale (1984-1994)  
Joliet René, giudice (1984-1995)  
Lenz Carl Otto, avvocato generale (1984-1997)  
O'Higgins Thomas Francis, giudice (1985-1991)  
Schockweiler Fernand, giudice (1985-1996)  
Da Cruz Vilaça José Luís, avvocato generale (1986-1988)  
De Carvalho Moithinho de Almeida José Carlos, giudice (1986-2000)  
Mischo Jean, avvocato generale (1986-1991 et 1997-2003)  
Rodríguez Iglesias Gil Carlos, giudice (1986-2003), presidente dal 1994 al 2003  
Diez de Velasco Manuel, giudice (1988-1994)  
Zuleeg Manfred, giudice (1988-1994)  
Van Gerven Walter, avvocato generale (1988-1994)  
Tesauro Giuseppe, avvocato generale (1988-1998)  
Jacobs Francis Geoffrey, avvocato generale (1988-2006)  
Kapteyn Paul Joan George, giudice (1990-2000)  
Murray John L., giudice (1991-1999)  
Gulmann Claus Christian, avvocato generale (1991-1994), poi giudice (1994-2006)  
Edward David Alexander Ogilvy, giudice (1992-2004)  
Elmer Michael Bendik, avvocato generale (1994-1997)  
Hirsch Günter, giudice (1994-2000)  
Cosmas Georges, avvocato generale (1994-2000)  
La Pergola Antonio Mario, giudice (1994 e 1999-2006), avvocato generale (1995-1999)  
Puissochet Jean-Pierre, giudice (1994-2006)  
Léger Philippe, avvocato generale (1994-2006)  
Ragnemalm Hans, giudice (1995-2000)  
Fennelly Nial, avvocato generale (1995-2000)  
Sevón Leif, giudice (1995-2002)  
Wathelet Melchior, giudice (1995-2003)  
Jann Peter, giudice (1995-2009)  
Ruiz-Jarabo Colomer Dámaso, avvocato generale (1995-2009)  
Schintgen Romain, giudice (1996-2008)  
Ioannou Krateros, giudice (1997-1999)  
Alber Siegbert, avvocato generale (1997-2003)  
Saggio Antonio, avvocato generale (1998-2000)  
O'Kelly Macken Fidelma, giudice (1999-2004)  
Von Bahr Stig, giudice (2000-2006)  
Colneric Ninon, giudice (2000-2006)  
Geelhoed Leendert A., avvocato generale (2000-2006)  
Stix-Hackl Christine, avvocato generale (2000-2006)  
Timmermans Christiaan Willem Anton, giudice (2000-2010)  
Da Cunha Rodrigues José Narciso, giudice (2000-2012)  
Poiars Pessoa Maduro Luís Miguel, avvocato generale (2003-2009)  
Makarczyk Jerzy, giudice (2004-2009)  
Klučka Ján, giudice (2004-2009)  
Kūris Pranas, giudice (2004-2010)  
Schiemann Konrad Hermann Theodor, giudice (2004-2012)

Lindh Pernilla, giudice (2006-2011)  
Mazák Ján, avvocato generale (2006-2012)  
Trstenjak Verica, avvocato generale (2006-2012)

**Presidenti**

Pilotti Massimo (1952-1958)  
Donner Andreas Matthias (1958-1964)  
Hammes Charles Léon (1964-1967)  
Lecourt Robert (1967-1976)  
Kutscher Hans (1976-1980)  
Mertens de Wilmars Josse J. (1980-1984)  
Mackenzie Stuart Alexander John (1984-1988)  
Due Ole (1988-1994)  
Rodríguez Iglésias Gil Carlos (1994-2003)

**Cancellieri**

Van Houtte Albert (1953-1982)  
Heim Paul (1982-1988)  
Giraud Jean-Guy (1988-1994)  
Grass Roger (1994-2010)



## **D – Statistiche giudiziarie della Corte di giustizia**

### **Attività generale della Corte di giustizia**

1. Cause promosse, definite, pendenti (2008-2012)

### **Cause promosse**

2. Natura dei procedimenti (2008-2012)
3. Oggetto dei ricorsi (2012)
4. Ricorsi per inadempimento di uno Stato (2008-2012)

### **Cause definite**

5. Natura dei procedimenti (2008-2012)
6. Sentenze, ordinanze, pareri (2012)
7. Collegio giudicante (2008-2012)
8. Cause definite con sentenza, parere o ordinanza di carattere giurisdizionale (2008-2012)
9. Oggetto dei ricorsi (2008-2012)
10. Oggetto dei ricorsi (2012)
11. Sentenze su ricorso per inadempimento di uno Stato: contenuto della decisione (2008-2012)
12. Durata dei procedimenti (sentenze e ordinanze di carattere giurisdizionale) (2008-2012)

### **Cause pendenti al 31 dicembre**

13. Natura dei procedimenti (2008-2012)
14. Collegio giudicante (2008-2012)

### **Varie**


15. Procedimenti accelerati (2008-2012)
16. Procedimenti pregiudiziali d'urgenza (2008-2012)
17. Procedimenti sommari (2012)

### **Evoluzione generale dell'attività giudiziaria (1952-2012)**

18. Cause promosse e sentenze
19. Domande pregiudiziali (ripartizione per Stato membro e per anno)
20. Domande pregiudiziali (ripartizione per Stato membro e per organo giurisdizionale)
21. Ricorsi promossi per inadempimento di uno Stato




### 1. *Attività generale della Corte di giustizia* **Cause promosse, definite, pendenti (2008-2012) <sup>1</sup>**



	2008	2009	2010	2011	2012
Cause promosse	593	562	631	688	632
Cause definite	567	588	574	638	595
Cause pendenti	768	742	799	849	886

<sup>1</sup> Le cifre menzionate (cifre lorde) indicano il numero totale di cause, indipendentemente dalle riunioni per connessione (un numero di causa = una causa).

## 2. Cause promosse – Natura dei procedimenti (2008-2012) <sup>1</sup>



	2008	2009	2010	2011	2012
Domande pregiudiziali		302	385	423	404
Ricorsi diretti		143	136	81	73
Impugnazioni		105	97	162	136
Impugnazioni di decisioni in procedimenti sommari o in interventi		2	6	13	3
Pareri		1			1
Procedimenti speciali <sup>2</sup>		9	7	9	15
<b>Totale</b>		<b>562</b>	<b>631</b>	<b>688</b>	<b>632</b>
Domande di provvedimenti provvisori		2	2	3	

<sup>1</sup> Le cifre menzionate (cifre lorde) indicano il numero totale di cause, indipendentemente dalle riunioni per concessione (un numero di causa = una causa).


<sup>2</sup> Sono considerati «procedimenti speciali»: il gratuito patrocinio, la liquidazione delle spese, la rettifica, l'opposizione a una sentenza in contumacia, l'opposizione di terzo, l'opposizione di terzo, l'interpretazione, la revocazione, l'esame di una proposta del primo avvocato generale di riesaminare una decisione del Tribunale, il procedimento di pignoramento, le cause in tema di immunità.

### 3. Cause promosse – Oggetto dei ricorsi (2012) <sup>1</sup>

	Ricorsi diretti	Domande pregiudiziali	Impugnazioni	Impugnazioni di decisioni in procedimenti sommari o in interventi	Totale	Procedimenti speciali
Accesso ai documenti			3		3	
Agricoltura	1	15	5		21	
Aiuti di Stato	5	3	20		28	
Ambiente	14	19	5		38	
Appalti pubblici	3	8	1		12	
Azione esterna dell'Unione europea	2	1			3	1
Cittadinanza dell'Unione		11			11	
Coesione economica, sociale e territoriale		2	3		5	
Concorrenza		6	23	1	30	
Diritto delle imprese		4			4	
Diritto delle istituzioni	3	3	15		21	4
Disposizioni finanziarie (bilancio, quadro finanziario, risorse proprie, lotta contro la frode ecc.)	1	1			2	
Energia	3				3	
Fiscalità	2	57	1		60	
Libera circolazione dei capitali	2	9			11	
Libera circolazione delle merci	2	1			3	
Libera circolazione delle persone	1	21			22	
Libera prestazione di servizi	2	8			10	
Libertà di stabilimento		10			10	
Politica commerciale	1	1	5		7	
Politica comune della pesca	2		1		3	
Politica economica e monetaria	1	1	1		3	
Politica estera e di sicurezza comune			4	2	6	
Politica industriale	4	12			16	
Politica sociale	2	34	2		38	
Previdenza sociale dei lavoratori migranti		8			8	
Principi del diritto dell'Unione		21			21	
Proprietà intellettuale e industriale		16	43		59	
Protezione dei consumatori	1	22	1		24	
Ravvicinamento delle legislazioni	6	30			36	
Ricerca, sviluppo tecnologico e spazio		2			2	
Spazio di libertà, sicurezza e giustizia	1	56			57	
Trasporti	10	11			21	
Unione doganale e tariffa doganale comune		11	2		13	
<b>TFUE</b>	<b>69</b>	<b>404</b>	<b>135</b>	<b>3</b>	<b>611</b>	<b>5</b>
Procedura						11
Statuto dei funzionari	4		1		5	
<b>Varie</b>	<b>4</b>		<b>1</b>		<b>5</b>	<b>11</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>73</b>	<b>404</b>	<b>136</b>	<b>3</b>	<b>616</b>	<b>16</b>

<sup>1</sup> Le cifre menzionate (cifre lorde) indicano il numero totale di cause, indipendentemente dalle riunioni per connessione (un numero di causa = una causa).


**4. Cause promosse – Ricorsi per inadempimento di uno Stato (2008-2012)<sup>1</sup>**



	2008	2009	2010	2011	2012
Belgio	17	13	11	7	2
Bulgaria					3
Repubblica ceca	6	4	2	5	
Danimarca			1	3	
Germania	10	5	7		7
Estonia	2	5	7	1	
Irlanda	10	6	4	4	2
Grecia	19	12	14	4	2
Spagna	21	11	8	7	4
Francia	15	8	9	7	5
Italia	17	16	6	7	5
Cipro	2	3	1	1	2
Lettonia					
Lituania	1				1
Lussemburgo	15	5	8	2	1
Ungheria	3	1	3		4
Malta	5	3		1	
Paesi Bassi	4	5	5	4	1
Austria	10	7	10	2	
Polonia	10	11	9	7	12
Portogallo	14	17	10	3	3
Romania		1			
Slovenia	1		3	1	3
Slovacchia	1	2	3	1	1
Finlandia	5	1	2	2	
Svezia	6	1	4	2	
Regno Unito	13	5	1	2	
<b>Totale</b>	<b>207</b>	<b>142</b>	<b>128</b>	<b>73</b>	<b>58</b>

<sup>1</sup> Le cifre menzionate (cifre lorde) indicano il numero totale di cause, indipendentemente dalle riunioni per connessione (un numero di causa = una causa).


## 5. Cause definite – Natura dei procedimenti (2008-2012) <sup>1</sup>



	2008	2009	2010	2011	2012
Domande pregiudiziali	301	259	339	388	386
Ricorsi diretti	181	215	139	117	70
Impugnazioni	69	97	84	117	117
Impugnazioni di decisioni in procedimenti sommari o in interventi	8	7	4	7	12
Pareri		1		1	
Procedimenti speciali	8	9	8	8	10
<b>Totale</b>	<b>567</b>	<b>588</b>	<b>574</b>	<b>638</b>	<b>595</b>

<sup>1</sup> Le cifre menzionate (cifre lorde) indicano il numero totale di cause, indipendentemente dalle riunioni per connessione (un numero di causa = una causa).

## 6. Cause definite – Sentenze, ordinanze, pareri (2012) <sup>1</sup>



	Sentenze	Ordinanze di carattere giurisdizionale <sup>2</sup>	Ordinanze in procedimenti sommari <sup>3</sup>	Altre ordinanze <sup>4</sup>	Pareri	Totale
Domande pregiudiziali	249	41		36		326
Ricorsi diretti	56		1	13		70
Impugnazioni	52	44	1	14		111
Impugnazioni di decisioni in procedimenti sommari o in interventi			12			12
Pareri						
Procedimenti speciali		8				8
<b>Totale</b>	<b>357</b>	<b>93</b>	<b>14</b>	<b>63</b>		<b>527</b>


<sup>1</sup> Le cifre menzionate (cifre nette) indicano il numero totale di cause tenuto conto delle riunioni per connessione (una serie di cause riunite = una causa).

<sup>2</sup> Ordinanze che concludono un procedimento diverse da quelle di cancellazione dal ruolo, non luogo a provvedere o rinvio al Tribunale.

<sup>3</sup> Ordinanze emesse in seguito ad una domanda ai sensi degli artt. 278 TFUE e 279 TFUE (già artt. 242 CE e 243 CE), o ai sensi dell'art. 280 TFUE (già art. 244 CE) oppure delle corrispondenti disposizioni del TCEEA o ancora emesse a seguito di impugnazione di un'ordinanza pronunciata in un procedimento sommario o a seguito d'intervento.

<sup>4</sup> Ordinanze che concludono un procedimento per cancellazione dal ruolo, non luogo a provvedere o rinvio al Tribunale.

## 7. Cause definite – Collegio giudicante (2008-2012) <sup>1</sup>




	2008			2009			2010			2011			2012		
	Sentenze/Pareri	Ordinanze <sup>2</sup>	Totale												
Seduta plenaria										1		1	1		1
Grande Sezione	66		66	41		41	70	1	71	62		62	47		47
Sezioni a 5 giudici	259	13	272	275	8	283	280	8	288	290	10	300	275	8	283
Sezioni a 3 giudici	65	59	124	96	70	166	56	76	132	91	86	177	83	97	180
Presidente		7	7		5	5		5	5		4	4		12	12
<b>Totale</b>	<b>390</b>	<b>79</b>	<b>469</b>	<b>412</b>	<b>83</b>	<b>495</b>	<b>406</b>	<b>90</b>	<b>496</b>	<b>444</b>	<b>100</b>	<b>544</b>	<b>406</b>	<b>117</b>	<b>523</b>

<sup>1</sup> Le cifre menzionate (cifre lorde) indicano il numero totale di cause, indipendentemente dalle riunioni per connessione (un numero di causa = una causa).

<sup>2</sup> Ordinanze che concludono un procedimento diverse da quelle di cancellazione dal ruolo, non luogo a provvedere o rinvio al Tribunale.

## 8. Cause definite con sentenza, parere o ordinanza di carattere giurisdizionale (2008-2012) <sup>1,2</sup>



	2008	2009	2010	2011	2012
Sentenze/Pareri	390	412	406	444	406
Ordinanze	79	83	90	100	117
<b>Totale</b>	<b>469</b>	<b>495</b>	<b>496</b>	<b>544</b>	<b>523</b>

<sup>1</sup> Le cifre menzionate (cifre lorde) indicano il numero totale di cause, indipendentemente dalle riunioni per connessione (un numero di causa = una causa).

<sup>2</sup> Ordinanze che concludono un procedimento diverse da quelle di cancellazione dal ruolo, non luogo a provvedere o rinvio al Tribunale.

## 9. Cause definite con sentenza, parere o ordinanza di carattere giurisdizionale – Oggetto dei ricorsi (2008-2012) <sup>1</sup>

	2008	2009	2010	2011	2012
Accesso ai documenti				2	5
Adesione di nuovi Stati		1		1	2
Agricoltura	54	18	15	23	22
Aiuti di Stato	26	10	16	48	10
Ambiente <sup>3</sup>			9	35	27
Ambiente e consumatori <sup>3</sup>	43	60	48	25	1
Appalti pubblici				7	12
Azione esterna dell'Unione europea	8	8	10	8	5
Bilancio delle Comunità <sup>2</sup>			1		
Cittadinanza dell'Unione	7	3	6	7	8
Coesione economica, sociale e territoriale					3
Concorrenza	23	28	13	19	30
Convenzione di Bruxelles	1	2			
Convenzione di Roma		1			
Diritto delle imprese	17	17	17	8	1
Diritto delle istituzioni	15	29	26	20	27
Disposizioni finanziarie (bilancio, quadro finanziario, risorse proprie, lotta contro la frode ecc.) <sup>2</sup>			1	4	3
Energia	4	4	2	2	
Fiscalità	38	44	66	49	64
Giustizia e Affari interni	1				
Istruzione, formazione professionale, gioventù e sport					1
Libera circolazione dei capitali	9	7	6	14	21
Libera circolazione delle merci	12	13	6	8	7
Libera circolazione delle persone	27	19	17	9	18
Libera prestazione di servizi	8	17	30	27	29
Libertà di stabilimento	29	13	17	21	6
Politica commerciale	1	5	2	2	8
Politica comune della pesca	6	4	2	1	
Politica economica e monetaria	1	1	1		3
Politica estera e di sicurezza comune	2	2	2	4	9
Politica industriale	12	6	9	9	8
Politica regionale	1	3	2		
Politica sociale	25	33	36	36	28
Previdenza sociale dei lavoratori migranti	5	3	6	8	8
Principi del diritto dell'Unione	4	4	4	15	7
Privilegi ed immunità	2				
Proprietà intellettuale e industriale	22	31	38	47	46
Protezione dei consumatori <sup>3</sup>			3	4	9
Ravvicinamento delle legislazioni	21	32	15	15	12
Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH)				1	
Ricerca, informazione, educazione e statistiche			1		

&gt;&gt;&gt;

	2008	2009	2010	2011	2012
Ricerca, sviluppo tecnologico e spazio					1
Risorse proprie delle Comunità <sup>2</sup>		10	5	2	
Sanità pubblica				3	1
Spazio di libertà, sicurezza e giustizia	4	26	24	23	37
Tariffa doganale comune <sup>4</sup>	5	13	7	2	
Trasporti <sup>4</sup>	4	9	4	7	14
Turismo					1
Unione doganale e tariffa doganale comune	8	5	15	19	19
<b>Trattato CE/TFUE</b>	<b>445</b>	<b>481</b>	<b>482</b>	<b>535</b>	<b>513</b>
<b>Trattato UE</b>	6	1	4	1	
<b>Trattato CA</b>	2			1	
Privilegi ed immunità				2	3
Procedura	5	5	6	5	7
Statuto dei funzionari	11	8	4		
<b>Varie</b>	16	13	10	7	10
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>469</b>	<b>495</b>	<b>496</b>	<b>544</b>	<b>523</b>

<sup>1</sup> Le cifre menzionate (cifre lorde) indicano il numero totale di cause, indipendentemente dalle riunioni per connessione (un numero di causa = una causa).

<sup>2</sup> Le rubriche «Bilancio delle Comunità» e «Risorse proprie delle Comunità» sono state raggruppate nella rubrica «Disposizioni finanziarie» per le cause promosse successivamente al 1° dicembre 2009.

<sup>3</sup> La rubrica «Ambiente e consumatori» è stata divisa in due rubriche distinte per le cause promosse successivamente al 1° dicembre 2009.

<sup>4</sup> Le rubriche «Tariffa doganale comune» e «Unione doganale» sono state raggruppate in un'unica rubrica per le cause promosse successivamente al 1° dicembre 2009.

## 10. Cause definite con sentenza, parere o ordinanza di carattere giurisdizionale – Oggetto dei ricorsi (2012) <sup>1</sup>

	Sentenze/Pareri	Ordinanze <sup>2</sup>	Totale
Accesso ai documenti	3	2	5
Adesione di nuovi Stati	2		2
Agricoltura	20	2	22
Aiuti di Stato	7	3	10
Ambiente <sup>4</sup>	26	1	27
Ambiente e consumatori <sup>4</sup>	1		1
Appalti pubblici	9	3	12
Azione esterna dell'Unione europea	4	1	5
Cittadinanza dell'Unione	8		8
Coesione economica, sociale e territoriale	1	2	3
Concorrenza	20	10	30
Diritto delle imprese	1		1
Diritto delle istituzioni	13	14	27
Disposizioni finanziarie (bilancio, quadro finanziario, risorse proprie, lotta contro la frode ecc.) <sup>3</sup>	3		3
Fiscalità	59	5	64
Istruzione, formazione professionale, gioventù e sport	1		1
Libera circolazione dei capitali	18	3	21
Libera circolazione delle merci	7		7
Libera circolazione delle persone	12	6	18
Libera prestazione di servizi	14	15	29
Libertà di stabilimento	6		6
Politica commerciale	7	1	8
Politica economica e monetaria	1	2	3
Politica estera e di sicurezza comune	6	3	9
Politica industriale	8		8
Politica sociale	26	2	28
Previdenza sociale dei lavoratori migranti	8		8
Principi del diritto dell'Unione	2	5	7
Proprietà intellettuale e industriale	29	17	46
Protezione dei consumatori <sup>4</sup>	7	2	9
Ravvicinamento delle legislazioni	9	3	12
Ricerca, sviluppo tecnologico e spazio	1		1
Sanità pubblica	1		1
Spazio di libertà, sicurezza e giustizia	33	4	37
Trasporti	14		14
Turismo	1		1
Unione doganale e tariffa doganale comune <sup>5</sup>	17	2	19
<b>Trattato CE/TFUE</b>		<b>108</b>	<b>513</b>

&gt;&gt;&gt;

	Sentenze/Pareri	Ordinanze <sup>2</sup>	Totale
Privilegi ed immunità	1	2	3
Procedura		7	7
<b>Varie</b>	1	9	10
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>406</b>	<b>117</b>	<b>523</b>

<sup>1</sup> Le cifre menzionate (cifre lorde) indicano il numero totale di cause, indipendentemente dalle riunioni per connessione (un numero di causa = una causa).


<sup>2</sup> Ordinanze che concludono un procedimento diverse da quelle di cancellazione dal ruolo, non luogo a provvedere o rinvio al Tribunale.

<sup>3</sup> Le rubriche «Bilancio delle Comunità» e «Risorse proprie delle Comunità» sono state raggruppate nella rubrica «Disposizioni finanziarie» per le cause promosse successivamente al 1° dicembre 2009.

<sup>4</sup> La rubrica «Ambiente e consumatori» è stata divisa in due rubriche distinte per le cause promosse successivamente al 1° dicembre 2009.

<sup>5</sup> Le rubriche «Tariffa doganale comune» e «Unione doganale» sono state raggruppate in un'unica rubrica per le cause promosse successivamente al 1° dicembre 2009.


**11. Cause definite – Sentenze su ricorso per inadempimento di uno Stato: contenuto della decisione (2008-2012)<sup>1</sup>**



	2008		2009		2010		2011		2012	
	Accoglimento	Rigetto	Accoglimento	Rigetto	Accoglimento	Rigetto	Accoglimento	Rigetto	Accoglimento	Rigetto
Belgio	7		15	1	6	1	9	1	5	1
Bulgaria										
Repubblica ceca	2		1		4				1	
Danimarca			1							
Germania	3	3	6	2	4	2	5		1	2
Estonia			1		1				1	
Irlanda	4		7		4		3		2	
Grecia	8	1	22		7		4		5	
Spagna	15	1	11		10	2	7	1	3	
Francia	9	1	6		8	2	6		4	
Italia	14	1	11	4	10		8	1	3	
Cipro								1	2	
Lettonia										
Lituania	1				1					
Lussemburgo	12		7		2		5			
Ungheria							1	1	1	
Malta			2		1	1		1		
Paesi Bassi	3		3		2	1	2		3	1
Austria	3		6		5		6		3	
Polonia	2		5		4	1	5		3	
Portogallo	6		7	1	7	1	8	1	5	
Romania								1		
Slovenia			1		1		1		1	
Slovacchia	1				1			1		1
Finlandia	1	1	6	1			1		1	
Svezia	2	1	7		2		1		1	
Regno Unito	1		8	1	3	1			2	
<b>Totale</b>	<b>94</b>	<b>9</b>	<b>133</b>	<b>10</b>	<b>83</b>	<b>12</b>	<b>72</b>	<b>9</b>	<b>47</b>	<b>5</b>

<sup>1</sup> Le cifre menzionate (cifre nette) indicano il numero totale di cause tenuto conto delle riunioni per connessione (una serie di cause riunite = una causa).


## 12. Cause definite – Durata dei procedimenti (2008-2012)<sup>1</sup> (sentenze e ordinanze di carattere giurisdizionale)



	2008	2009	2010	2011	2012
Domande pregiudiziali	16,8	17,1	16,1	16,4	15,7
Procedimenti pregiudiziali d'urgenza	2,1	2,5	2,1	2,5	1,9
Ricorsi diretti	16,9	17,1	16,7	20,2	19,7
Impugnazioni	18,4	15,4	14,3	15,4	15,3

<sup>1</sup> Sono esclusi dal calcolo della durata dei procedimenti: le cause che comportano una sentenza interlocutoria o un provvedimento istruttorio; i pareri; i procedimenti speciali (cioè il gratuito patrocinio, la liquidazione delle spese, la rettifica, l'opposizione a una sentenza in contumacia, l'opposizione di terzo, l'interpretazione, la revocazione, l'esame di una proposta del primo avvocato generale di riesaminare una decisione del Tribunale, il procedimento di pignoramento e le cause in tema di immunità); le cause che si concludono con ordinanza di cancellazione dal ruolo, non luogo a provvedere, rinvio al Tribunale; i procedimenti sommari, nonché le impugnazioni di decisioni riguardanti procedimenti sommari e interventi.

### 13. Cause pendenti al 31 dicembre – Natura dei procedimenti (2008-2012) <sup>1</sup>




■ Domande pregiudiziali      ■ Ricorsi diretti      ■ Impugnazioni  
 ■ Procedimenti speciali      ■ Pareri

	2008	2009	2010	2011	2012
Domande pregiudiziali	395	438	484	519	537
Ricorsi diretti	242	170	167	131	134
Impugnazioni	126	129	144	195	205
Procedimenti speciali	4	4	3	4	9
Pareri	1	1	1	1	1
<b>Totale</b>	<b>768</b>	<b>742</b>	<b>799</b>	<b>849</b>	<b>886</b>

<sup>1</sup> Le cifre menzionate (cifre lorde) indicano il numero totale di cause, indipendentemente dalle riunioni per connessione (un numero di causa = una causa).

## 14. Cause pendenti al 31 dicembre – Collegio giudicante (2008-2012) <sup>1</sup>



	2008	2009	2010	2011	2012
Non attribuite	524	490	519	617	561
Seduta plenaria			1		
Grande Sezione	40	65	49	42	44
Sezioni a 5 giudici	177	169	193	157	238
Sezioni a 3 giudici	19	15	33	23	42
Presidente	8	3	4	10	
Vicepresidente					1
<b>Totale</b>	<b>768</b>	<b>742</b>	<b>799</b>	<b>849</b>	<b>886</b>

<sup>1</sup> Le cifre menzionate (cifre lorde) indicano il numero totale di cause, indipendentemente dalle riunioni per concessione (un numero di causa = una causa).

**15. Varie – Procedimenti accelerati (2008-2012)**

	2008		2009		2010		2011		2012	
	Ammessi	Respinti	Ammessi	Respinti	Ammessi	Respinti	Ammessi	Respinti	Ammessi	Respinti
Ricorsi diretti						1			1	
Domande pregiudiziali		6	1	3	4	7	2	6	1	3
Impugnazioni				1				5		
Procedimenti speciali				1						
<b>Totale</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>3</b>

**16. Varie – Procedimenti pregiudiziali d'urgenza (2008-2012)**

	2008		2009		2010		2011		2012	
	Ammessi	Respinti								
Agricoltura		1								
Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale		1		1						
Spazio di libertà, sicurezza e giustizia		1	2		5	1	2	3	4	1
<b>Totale</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>

**17. Varie – Procedimenti sommari (2012) <sup>1</sup>**

	Procedimenti sommari promossi	Impugnazioni di decisioni in procedimenti sommari o in interventi	Contenuto della decisione	
			Respinti	Ammessi
Azione esterna dell'Unione europea			1	
Concorrenza		1	1	
Diritto delle istituzioni			8	
Politica estera e di sicurezza comune		2	3	
Proprietà intellettuale			1	
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>3</b>	<b>14</b>	

<sup>1</sup> Le cifre menzionate (cifre nette) indicano il numero totale di cause tenuto conto delle riunioni per connessione (una serie di cause riunite = una causa).

## 18. Evoluzione generale dell'attività giudiziaria (1952-2012) Cause promosse e sentenze

Anno	Cause promosse <sup>1</sup>						Domande di provvedimenti provvisori	Sentenze/Pareri <sup>2</sup>
	Ricorsi diretti	Domande pregiudiziali	Impugnazioni	Impugnazioni di decisioni in procedimenti sommari o in interventi	Richieste di pareri	Totale		
1953	4					4		
1954	10					10		2
1955	9					9	2	4
1956	11					11	2	6
1957	19					19	2	4
1958	43					43		10
1959	46				1	47	5	13
1960	22				1	23	2	18
1961	24	1			1	26	1	11
1962	30	5				35	2	20
1963	99	6				105	7	17
1964	49	6				55	4	31
1965	55	7				62	4	52
1966	30	1				31	2	24
1967	14	23				37		24
1968	24	9				33	1	27
1969	60	17				77	2	30
1970	47	32				79		64
1971	59	37				96	1	60
1972	42	40				82	2	61
1973	131	61				192	6	80
1974	63	39				102	8	63
1975	61	69			1	131	5	78
1976	51	75			1	127	6	88
1977	74	84				158	6	100
1978	146	123			1	270	7	97
1979	1 218	106				1 324	6	138
1980	180	99				279	14	132
1981	214	108				322	17	128
1982	217	129				346	16	185
1983	199	98				297	11	151
1984	183	129				312	17	165
1985	294	139				433	23	211
1986	238	91				329	23	174
1987	251	144				395	21	208
1988	193	179				372	17	238
1989	244	139				383	19	188

&gt;&gt;&gt;

Anno	Cause promosse <sup>1</sup>							Sentenze/Pareri <sup>2</sup>
	Ricorsi diretti	Domande pregiudiziali	Impugnazioni	Impugnazioni di decisioni in procedimenti sommari o in interventi	Richieste di pareri	Totale	Domande di provvedimenti provvisori	
1990	221	141	15	1		378	12	193
1991	140	186	13	1	2	342	9	204
1992	251	162	24	1	2	440	5	210
1993	265	204	17			486	13	203
1994	125	203	12	1	3	344	4	188
1995	109	251	46	2		408	3	172
1996	132	256	25	3		416	4	193
1997	169	239	30	5		443	1	242
1998	147	264	66	4		481	2	254
1999	214	255	68	4		541	4	235
2000	197	224	66	13	2	502	4	273
2001	187	237	72	7		503	6	244
2002	204	216	46	4		470	1	269
2003	277	210	63	5	1	556	7	308
2004	219	249	52	6	1	527	3	375
2005	179	221	66	1		467	2	362
2006	201	251	80	3		535	1	351
2007	221	265	79	8		573	3	379
2008	210	288	77	8	1	584	3	333
2009	143	302	104	2	1	552	2	377
2010	136	385	97	6		624	2	370
2011	81	423	162	13		679	3	371
2012	73	404	136	3	1	617		357
<b>Totale</b>	<b>8 755</b>	<b>7 832</b>	<b>1 416</b>	<b>101</b>	<b>20</b>	<b>18 124</b>	<b>355</b>	<b>9 365</b>

<sup>1</sup> Cifre lorde; esclusi i procedimenti speciali.

<sup>2</sup> Cifre nette.

**19. Evoluzione generale dell'attività giudiziaria (1952-2012)  
Domande pregiudiziali (ripartizione per Stato membro e per anno)**

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES	FR	IT	CY	LV	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK	Altro <sup>1</sup>	Totale
1961																		1										1	
1962																		5											5
1963															1			5											6
1964											2						4												6
1965					4				2								1												7
1966																	1												1
1967	5				11				3					1			3											23	
1968	1				4				1		1						2											9	
1969	4				11				1					1														17	
1970	4				21				2		2						3											32	
1971	1				18				6		5			1			6											37	
1972	5				20				1		4						10											40	
1973	8				37				4		5			1			6											61	
1974	5				15				6		5						7									1		39	
1975	7			1	26				15		14			1			4									1		69	
1976	11				28				8		12						14									1		75	
1977	16			1	30				14		7						9									5		84	
1978	7			3	46				12		11						38									5		123	
1979	13			1	33				18		19				1		11									8		106	
1980	14			2	24				14		19						17									6		99	
1981	12			1	41				17		11				4		17									5		108	
1982	10			1	36				39		18						21									4		129	
1983	9			4	36				15		7						19									6		98	
1984	13			2	38				34		10						22									9		129	
1985	13				40				45		11				6		14									8		139	

>>>

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES	FR	IT	CY	LV	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK	Altro <sup>1</sup>	Totale	
1986	13			4	18		4	2	1	19	5				1			16									8		91	
1987	15			5	32		2	17	1	36	5				3			19									9		144	
1988	30			4	34				1	38	28				2			26									16		179	
1989	13			2	47		1	2	2	28	10				1			18			1						14		139	
1990	17			5	34		4	2	6	21	25				4			9			2						12		141	
1991	19			2	54		2	3	5	29	36				2			17			3						14		186	
1992	16			3	62			1	5	15	22				1			18			1						18		162	
1993	22			7	57		1	5	7	22	24				1			43			3						12		204	
1994	19			4	44		2		13	36	46				1			13			1						24		203	
1995	14			8	51		3	10	10	43	58				2			19	2		5					6	20		251	
1996	30			4	66			4	6	24	70				2			10	6		6				3	4	21		256	
1997	19			7	46		1	2	9	10	50				3			24	35		2				6	7	18		239	
1998	12			7	49		3	5	55	16	39				2			21	16		7				2	6	24		264	
1999	13			3	49		2	3	4	17	43				4			23	56		7				4	5	22		255	
2000	15			3	47		2	3	5	12	50							12	31		8				5	4	26	1	224	
2001	10			5	53		1	4	4	15	40				2			14	57		4				3	4	21		237	
2002	18			8	59			7	3	8	37				4			12	31		3				7	5	14		216	
2003	18			3	43		2	4	8	9	45				4			28	15		1				4	4	22		210	
2004	24			4	50		1	18	8	21	48				1	2		28	12		1				4	5	22		249	
2005	21			1	4		2	11	10	17	18				2	3		36	15		1				4	11	12		221	
2006	17			3	77		1	14	17	24	34			1	1	4		20	12		2				1	5	2	10		251
2007	22			1	2		2	8	14	26	43				1	2		19	20		7	1			1	5	6	16		265
2008	24			1	6		2	1	9	17	12				3	3	6	34	25		4				4	7	14		288	
2009	35			8	5		3	59	2	11	28				1	10	1	24	15		10	3	1	2	1	2	5	28	1	302
2010	37			9	3		4	6	22	33	49				3	2	6	24	15		8	10	17	1	5	6	6	29		385
2011	34			22	5		6	83	1	7	31				10	1	13	22	24		11	14	1	3	12	4	26		423	
2012	28			15	7		8	68	5	6	1				5	2	18	44	23		6	14	13	9	3	8	16		404	
<b>Totale</b>	<b>713</b>	<b>55</b>	<b>27</b>	<b>149</b>	<b>1953</b>	<b>12</b>	<b>68</b>	<b>161</b>	<b>287</b>	<b>862</b>	<b>1 165</b>	<b>2</b>	<b>25</b>	<b>13</b>	<b>83</b>	<b>64</b>	<b>2 833</b>	<b>410</b>	<b>49</b>	<b>102</b>	<b>46</b>	<b>4</b>	<b>20</b>	<b>79</b>	<b>99</b>	<b>547</b>	<b>2</b>	<b>7 832</b>		

<sup>1</sup> Causa C-265/00, Campina Melkunie (Cour de justice Benelux / Benelux Gerechtshof).  
Causa C-196/09, Miles e a. (Camera dei ricorsi delle scuole europee).

## 20. Evoluzione generale dell'attività giudiziaria (1952-2012)

### Domande pregiudiziali (ripartizione per Stato membro e per organo giurisdizionale)

			Totale
<b>Belgio</b>	Cour constitutionnelle	25	
	Cour de cassation	88	
	Conseil d'État	66	
	Altri organi giurisdizionali	534	713
<b>Bulgaria</b>	Върховен административен съд	10	
	Върховен касационен съд	1	
	Altri organi giurisdizionali	44	55
<b>Repubblica ceca</b>	Nejvyššího soudu		
	Nejvyšší správní soud	14	
	Ústavní soud		
	Altri organi giurisdizionali	13	27
<b>Danimarca</b>	Højesteret	32	
	Altri organi giurisdizionali	117	149
<b>Germania</b>	Bundesgerichtshof	163	
	Bundesverwaltungsgericht	105	
	Bundesfinanzhof	285	
	Bundesarbeitsgericht	25	
	Bundessozialgericht	74	
	Staatsgerichtshof des Landes Hessen	1	
	Altri organi giurisdizionali	1 300	1 953
<b>Estonia</b>	Riigikohus	4	
	Altri organi giurisdizionali	8	12
<b>Irlanda</b>	Supreme Court	22	
	High Court	20	
	Altri organi giurisdizionali	26	68
<b>Grecia</b>	Άρειος Πάγος	10	
	Συμβούλιο της Επικρατείας	50	
	Altri organi giurisdizionali	101	161
<b>Spagna</b>	Tribunal Supremo	47	
	Audiencia Nacional	1	
	Juzgado Central de lo Penal	7	
	Altri organi giurisdizionali	232	287
<b>Francia</b>	Cour de cassation	100	
	Conseil d'État	80	
	Altri organi giurisdizionali	682	862
<b>Italia</b>	Corte suprema di Cassazione	111	
	Corte Costituzionale	1	
	Consiglio di Stato	86	
	Altri organi giurisdizionali	967	1 165
<b>Cipro</b>	Ανώτατο Δικαστήριο	2	
	Altri organi giurisdizionali		2

&gt;&gt;&gt;

			<b>Totale</b>
<b>Lettonia</b>	Augstākā tiesa	18	
	Satversmes tiesa		
	Altri organi giurisdizionali	7	25
<b>Lituania</b>	Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas	1	
	Lietuvos Aukščiausiasis Teismas	3	
	Lietuvos vyriausiasis administracinis Teismas	5	
	Altri organi giurisdizionali	4	13
<b>Lussemburgo</b>	Cour supérieure de justice	10	
	Cour de cassation	12	
	Conseil d'État	13	
	Cour administrative	10	
	Altri organi giurisdizionali	38	83
<b>Ungheria</b>	Legfelsőbb Bíróság	3	
	Fővárosi Ítéltábla	2	
	Szegedi Ítéltábla	1	
	Altri organi giurisdizionali	58	64
<b>Malta</b>	Qorti Kostituzzjonali		
	Qorti ta' l- Appel		
	Altri organi giurisdizionali	2	2
<b>Paesi Bassi</b>	Raad van State	88	
	Hoge Raad der Nederlanden	221	
	Centrale Raad van Beroep	50	
	College van Beroep voor het Bedrijfsleven	142	
	Tariefcommissie	34	
	Altri organi giurisdizionali	298	833
<b>Austria</b>	Verfassungsgerichtshof	5	
	Oberster Gerichtshof	92	
	Oberster Patent- und Markensenat	4	
	Bundesvergabeamt	24	
	Verwaltungsgerichtshof	69	
	Vergabekontrollsenat	4	
	Altri organi giurisdizionali	212	410
<b>Polonia</b>	Sąd Najwyższy	5	
	Naczelny Sąd Administracyjny	19	
	Trybunał Konstytucyjny		
	Altri organi giurisdizionali	25	49
<b>Portogallo</b>	Supremo Tribunal de Justiça	3	
	Supremo Tribunal Administrativo	47	
	Altri organi giurisdizionali	52	102
<b>Romania</b>	Inalta Curte de Casatie si Justitie	6	
	Curtea de Apel	21	
	Altri organi giurisdizionali	19	46


&gt;&gt;&gt;

			<b>Totale</b>
<b>Slovenia</b>	Vrhovno sodišče	1	
	Ustavno sodišče		
	Altri organi giurisdizionali	3	4
<b>Slovacchia</b>	Ústavný Súd		
	Najvyšší súd	8	
	Altri organi giurisdizionali	12	20
<b>Finlandia</b>	Korkein hallinto-oikeus	40	
	Korkein oikeus	13	
	Altri organi giurisdizionali	26	79
<b>Svezia</b>	Högsta Domstolen	16	
	Marknadsdomstolen	5	
	Regeringsrätten	24	
	Altri organi giurisdizionali	54	99
<b>Regno Unito</b>	House of Lords	40	
	Supreme Court	3	
	Court of Appeal	70	
	Altri organi giurisdizionali	434	547
<b>Altro</b>	Cour de justice Benelux/Benelux Gerechtshof <sup>1</sup>	1	
	Camera dei ricorsi delle scuole europee <sup>2</sup>	1	2
<b>Totale</b>			<b>7 832</b>

<sup>1</sup> Causa C-265/00, Campina Melkunie.

<sup>2</sup> Causa C-196/09, Miles e a.

## 21. Evoluzione generale dell'attività giudiziaria (1952-2012) – Ricorsi per inadempimento di uno Stato





## Capitolo II

### Il Tribunale



## A – Attività del Tribunale nel 2012

*di Marc Jaeger, presidente del Tribunale*

Alla luce dei due esercizi precedenti, il 2012 ha dimostrato che sono rari i periodi in cui il Tribunale può contare su una composizione stabile e completa del suo collegio. Si tratta di un fenomeno che questa giurisdizione è ormai costretta a considerare nel proprio funzionamento e nelle proprie metodologie di lavoro. Così, nonostante il sig. E. Moavero Milanesi e la sig.ra E. Cremona abbiano cessato l'esercizio delle loro funzioni rispettivamente il 15 novembre 2011 e il 22 marzo 2012, i loro successori, i sigg. G. Berardis ed E. Buttigieg, hanno preso servizio, rispettivamente, soltanto il 17 settembre 2012 e l'8 ottobre 2012. Parimenti, il sig. N. Wahl, che ha assunto le funzioni di avvocato generale alla Corte di giustizia il 28 novembre 2012, non è ancora stato sostituito. Sebbene le dimissioni dei membri siano inevitabili presso una giurisdizione prossima a contare 28 giudici (tenendo conto della futura adesione della Repubblica di Croazia), queste non contribuiscono, evidentemente, a una gestione ottimale dell'attività giurisdizionale. Risulta pertanto fondamentale che il calendario di nomina dei membri a seguito delle dimissioni – in particolare in occasione dei rinnovi parziali triennali – consenta continuità nel trattamento delle cause, in un contesto in cui il costante perseguimento dell'efficienza è al centro degli sforzi del Tribunale.

Sotto il profilo statistico, nonostante queste circostanze sfavorevoli, il Tribunale può nondimeno ritenersi soddisfatto di essere riuscito a consolidare il vero e proprio salto quantitativo effettuato nel 2011. Infatti, nel 2012 sono state definite 688 cause (che, dopo quello del 2011, rappresenta il miglior risultato raggiunto dalla nascita di questa giurisdizione) e circa 322 cause sono state discusse in udienza orale. La creazione di una nuova soglia di produttività giudiziaria – derivante dalle molteplici riforme di ordine interno attuate nel corso degli ultimi anni, che hanno prodotto miglioramenti cumulativi in termini di efficienza – ha reso possibile una riduzione storica <sup>1</sup> del numero di cause pendenti (di 71 unità, pari a una diminuzione di oltre il 5%), favorita da un calo specifico delle cause proposte, che quest'anno sono state 617 (pari a una diminuzione di quasi il 15%). Tuttavia, tenuto conto della crescita globale del contenzioso osservata da un decennio a questa parte, tale calo non può essere considerato duraturo, così che spetta al Tribunale intensificare il proprio impegno per ridurre l'arretrato giudiziario, avendo quale obiettivo la riduzione della durata del procedimento oltre la soglia già raggiunta (24,8 mesi di durata media del procedimento nel 2012, ossia una diminuzione di 1,9 mesi rispetto al 2011).

Con questo obiettivo, in particolare, il Tribunale ha avviato una riforma radicale del proprio regolamento di procedura, che – conformemente all'articolo 254, quinto comma, TFUE – sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio nel corso del 2013. Tuttavia, per quanto necessaria, siffatta modernizzazione delle regole di procedura produrrà effetti non quantificabili ex ante e percepibili unicamente a medio termine, dopo un periodo di applicazione sufficientemente significativo delle nuove disposizioni. Ne consegue che la sola riforma non produrrà il considerevole aumento di produttività indispensabile per diminuire la durata del procedimento in maniera sufficientemente significativa e durevole, in particolare per quanto riguarda le cause che si iscrivono in contenziosi voluminosi e complessi. Essa dovrebbe essere dunque urgentemente affiancata dall'inserimento di nuove risorse umane, in attesa di un'eventuale evoluzione strutturale della giurisdizione.

<sup>1</sup> Nell'ultimo decennio il numero di cause pendenti è costantemente aumentato, a eccezione degli anni 2005 e 2006 (a motivo del trasferimento di competenza al Tribunale della funzione pubblica).

Come illustrato dal quadro fornito nelle pagine che seguono, il 2012 ha conosciuto sviluppi giurisprudenziali differenti, una parte importante dei quali ha riguardato il contenzioso in materia di diritto della concorrenza, di aiuti di Stato e di proprietà intellettuale. I diversi settori di attività del Tribunale saranno affrontati secondo le diverse funzioni del giudice: contenzioso della legittimità (I), delle impugnazioni (II) e dei procedimenti sommari (III).

## I. Contenzioso della legittimità

### *Ricevibilità dei ricorsi proposti ai sensi dell'articolo 263 TFUE*

#### 1. Atto impugnabile

Nella sentenza del 1° febbraio 2012, *Région wallonne/Commissione* (T-237/09, non ancora pubblicata), il Tribunale, chiamato a pronunciarsi sulla possibilità di proporre un ricorso di annullamento contro una decisione implicita di rigetto risultante dalla motivazione di un atto, ricorda innanzi tutto che, in linea di principio, prescindendo dalla motivazione sulla quale si fonda una decisione, solo il dispositivo di questa è idoneo a produrre effetti giuridici e, conseguentemente, ad arrecare un pregiudizio. Per contro, gli apprezzamenti espressi nella motivazione di una decisione non sono idonei, di per sé, a formare oggetto di un ricorso di annullamento e possono essere sottoposti al sindacato di legittimità del giudice dell'Unione solo qualora, in quanto motivazione di un atto arrecante pregiudizio, costituiscano il fondamento necessario del dispositivo di tale atto. Ciononostante, sebbene il dispositivo di una decisione non respinga espressamente una domanda formulata dal destinatario, dalla decisione letta alla luce dei suoi motivi essenziali può nondimeno risultare che l'istituzione da cui promana l'atto ha esplicitamente preso posizione su tale richiesta e l'ha respinta. In tal caso, la decisione produce effetti giuridici obbligatori che arrecano pregiudizio su tale punto al destinatario.

#### 2. Atto che non comporta misure di esecuzione

Il Tribunale ha dovuto pronunciarsi sulla nozione di atto che non comporta misure di esecuzione ai sensi dell'articolo 263, quarto comma, TFUE. In primo luogo, nella causa che ha dato origine alla sentenza dell'8 marzo 2012, *Iberdrola/Commissione* (T-221/10, non ancora pubblicata), la ricorrente sosteneva, nel suo ricorso diretto contro la decisione della Commissione che dichiarava incompatibile con il mercato comune il regime che consentiva l'ammortamento fiscale dell'avviamento finanziario per l'acquisizione di partecipazioni azionarie estere previsto dalla legislazione spagnola, di non dover dimostrare di essere individualmente pregiudicata dalla suddetta decisione, in quanto quest'ultima costituiva un atto regolamentare che la riguardava direttamente e che non comportava misure di esecuzione.

Osservando che l'articolo 6, paragrafo 2, della decisione impugnata indicava l'esistenza di «misure nazionali adottate per l'attuazione [di essa] fino al recupero integrale dell'aiuto concesso nell'ambito del regime [contestato]», il Tribunale ha sottolineato che l'esistenza stessa di dette misure di recupero, che costituivano misure di esecuzione, giustificava il fatto che la decisione impugnata fosse considerata come atto che comporta misure di esecuzione, che potrebbero essere contestate dinanzi al giudice nazionale dai loro destinatari. Le misure di esecuzione della decisione impugnata non erano limitate alle citate misure di recupero, ma includevano anche tutte le misure dirette ad attuare la decisione di incompatibilità, tra cui, in particolare, quella consistente nel respingere la domanda di beneficiare del vantaggio fiscale in questione, rigetto che la ricorrente potrebbe anche contestare dinanzi al giudice nazionale. Il Tribunale ha conseguentemente respinto l'argomento della ricorrente secondo cui la decisione impugnata non comportava né richiedeva misure

di esecuzione per poter produrre i suoi effetti, dato che essa avrebbe impedito automaticamente la prosecuzione dell'applicazione del regime controverso da parte dei beneficiari e del Regno di Spagna.

In secondo luogo, nella causa che ha dato origine all'ordinanza del 4 giugno 2012, *Eurofer/Commissione* (T-381/11, non ancora pubblicata), era in discussione una decisione della Commissione che definiva norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissione di gas a effetto serra ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE<sup>2</sup>.

Pur concludendo che tale decisione costituiva un atto regolamentare ai sensi dell'articolo 263 TFUE, in quanto possedeva portata generale e non costituiva un atto legislativo, il Tribunale ha tuttavia dichiarato che essa non poteva essere considerata un atto che non comportava alcuna misura di esecuzione. Infatti, poiché la decisione impugnata prevedeva che gli Stati membri e la Commissione adottassero diverse misure di esecuzione sfocianti nella determinazione, da parte degli Stati membri, del quantitativo annuo finale di quote di emissioni concesse a titolo gratuito per ciascuno degli impianti interessati, il Tribunale ha ritenuto che la decisione comportasse misure di esecuzione ai sensi dell'articolo 263, quarto comma, TFUE. Questa conclusione non è rimessa in discussione dall'obiettivo perseguito da tale disposizione, che consiste nel permettere a una persona fisica o giuridica di proporre un ricorso contro gli atti di portata generale, non legislativi, che la riguardano direttamente e che non comportino alcuna misura di esecuzione, evitando così i casi in cui una siffatta persona dovrebbe violare il diritto per avere accesso ad un giudice. Al riguardo, il Tribunale rileva che la situazione delle imprese facenti parte di un'associazione che rappresenta gli interessi dell'industria siderurgica europea nell'ambito del ricorso proposto da quest'ultima contro la decisione controversa non è quella a cui è volto il detto obiettivo. Infatti, le suddette imprese possono, in linea di principio, contestare le misure nazionali di esecuzione della decisione impugnata e, in tale contesto, eccepire l'illegittimità di quest'ultima dinanzi ai giudici nazionali, che possono ricorrere, prima di statuire, alle disposizioni dell'articolo 267 TFUE, senza aver dovuto preliminarmente violare la decisione impugnata.

### 3. Incidenza diretta

Nella causa che ha dato origine all'ordinanza del 27 novembre 2012, *ADEDY e a./Consiglio* (T-541/10, non ancora pubblicata), il Tribunale veniva adito con ricorso proposto, fra gli altri, da una confederazione sindacale greca contro due decisioni del Consiglio dirette alla Repubblica ellenica e riguardanti la situazione di disavanzo eccessivo di detto Stato. I ricorrenti lamentavano che un determinato numero di disposizioni contenute negli atti impugnati incidevano sugli interessi economici e sulle condizioni di lavoro dei funzionari greci.

Il Tribunale sottolinea che l'articolo 263, quarto comma, TFUE, circoscrive i ricorsi di annullamento proposti da una persona fisica o giuridica a tre categorie di atti, ossia, in primo luogo, gli atti di cui essa è destinataria, in secondo luogo quelli che la riguardano direttamente e individualmente e, in terzo luogo, gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura d'esecuzione. In proposito, esso ricorda che, secondo la giurisprudenza relativa all'articolo 230, quarto comma, CE, la condizione secondo cui una persona fisica o giuridica dev'essere direttamente interessata dalla decisione che costituisce oggetto del ricorso richiede, in linea di

<sup>2</sup> Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, pag. 32).

principio, la presenza di due condizioni cumulative: da un lato, che il provvedimento contestato produca direttamente effetti sulla situazione giuridica del singolo e, dall'altro, che esso non lasci ai propri destinatari incaricati della sua attuazione alcun potere discrezionale, avendo detto provvedimento carattere meramente automatico e derivante dalla sola normativa dell'Unione, senza intervento di altre norme intermedie. Questa giurisprudenza è applicabile all'articolo 263, quarto comma, TFUE, considerata l'assenza di modifiche alla condizione dell'incidenza diretta posta da tale disposizione.

Esaminando le diverse disposizioni delle decisioni impugnate alla luce delle suesposte condizioni, il Tribunale ha ritenuto che la disposizione che impone la riduzione dei premi versati ai funzionari non potesse produrre direttamente effetti sulla situazione giuridica dei ricorrenti in quanto, pur imponendo allo Stato membro interessato un obbligo di raggiungere un obiettivo di bilancio, vale a dire risparmiare un determinato importo su base annua diminuendo i premi versati ai funzionari, non determinava né le modalità di tale diminuzione né le categorie di funzionari interessati dalla medesima, elementi per cui le autorità nazionali disponevano di un considerevole potere discrezionale. Lo stesso valeva, ad avviso del Tribunale, per quanto riguardava la disposizione che prevedeva l'obbligo per lo Stato membro interessato di adottare entro un dato termine una legge di riforma del sistema pensionistico al fine di garantirne la sostenibilità a medio e a lungo termine. La suddetta disposizione non concerneva direttamente i ricorrenti ai sensi dell'articolo 263, quarto comma, TFUE, poiché la sua applicazione richiedeva l'adozione di una legge nazionale e lasciava un notevole potere discrezionale alle autorità dello Stato per definire il contenuto di tale legge, a condizione che quest'ultima garantisse la sostenibilità a medio e a lungo termine del sistema delle pensioni, in quanto soltanto tale legge poteva eventualmente incidere direttamente sulla loro situazione giuridica. Per quanto concerne la disposizione che prevede un limite massimo al ricambio del personale collocato in pensione nel settore pubblico, il Tribunale ha ritenuto che questa costituisca un provvedimento generale di organizzazione e di gestione della pubblica amministrazione e che, dunque, neppure essa interessasse direttamente la situazione giuridica dei ricorrenti. Invero, poiché tale disposizione sarebbe stata all'origine del peggioramento dei servizi pubblici e avrebbe deteriorato le condizioni di lavoro dei ricorrenti, si sarebbe trattato di una circostanza che non avrebbe interessato la loro situazione giuridica, ma soltanto la loro situazione di fatto.

#### 4. Rappresentanza tramite un avvocato

Ai sensi dell'articolo 19, terzo e quarto comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, applicabile alla procedura dinanzi al Tribunale ai sensi dell'articolo 53, primo comma, dello stesso Statuto, i singoli devono essere rappresentati da un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di un altro Stato parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo<sup>3</sup>.

Nella causa che ha dato origine all'ordinanza del 26 marzo 2012, *Cañas/Commissione* (T-508/09, non pubblicata, oggetto di impugnazione), il ricorso era stato firmato congiuntamente da due avvocati, il primo iscritto all'ordine forense di Losanna (Svizzera) e il secondo iscritto sia a quest'ultimo, sia a quello di Parigi (Francia). Tenuto conto del fatto che il secondo avvocato era stato ammesso a pieno titolo ai due ordini, il Tribunale ha ritenuto che il ricorso fosse stato proposto da un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi a un organo giurisdizionale di uno Stato membro. Tuttavia, poiché durante il procedimento tale avvocato era stato sostituito da un terzo avvocato, di nazionalità svizzera, iscritto all'ordine forense di Parigi nell'elenco degli avvocati stranieri, la Commissione invitava il Tribunale a confermare che tale avvocato svizzero fosse ammesso a rappresentare il ricorrente

<sup>3</sup> Accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992 (GU 1994, L 1, pag. 3).

dinanzi a esso, considerato il rischio potenziale di elusione delle norme relative all'abilitazione degli avvocati dinanzi alle giurisdizioni dell'Unione, in particolare sulla base di accordi bilaterali tra uno Stato membro e uno Stato terzo. Al riguardo, il Tribunale osserva che, sebbene la direttiva 98/5/CE<sup>4</sup>, letta in combinato disposto con l'allegato III dell'accordo CE-Svizzera sulla libera circolazione delle persone<sup>5</sup>, offra la possibilità agli Stati membri di imporre agli avvocati svizzeri che si stabiliscono in maniera permanente sul loro territorio l'obbligo di agire di concerto con un avvocato locale per quanto riguarda la rappresentanza di un cliente dinanzi a un giudice, il diritto francese non impone siffatto obbligo. Poiché l'avvocato in parola aveva, peraltro, presentato un certificato da cui risultava che era abilitato a patrocinare dinanzi a un organo giurisdizionale di uno Stato membro, il Tribunale ha concluso che egli era ammesso a rappresentare il ricorrente dinanzi a esso.

Infine, il Tribunale si è pronunciato sulla possibilità per il primo avvocato, iscritto unicamente all'ordine di Losanna, di invocare il proprio diritto alla libera prestazione di servizi per rappresentare il ricorrente nel procedimento principale. Ricordando che l'articolo 5 della direttiva 77/249/CEE<sup>6</sup>, del quale gli avvocati svizzeri potevano avvalersi, indicava che, per l'esercizio delle attività relative alla rappresentanza e alla difesa in giudizio di un cliente, ogni Stato membro può imporre agli avvocati prestatori di servizi di agire di concerto con un avvocato che eserciti dinanzi alla giurisdizione adita, o con un «procuratore» o con un «avoué» che eserciti presso di essa, il Tribunale ha ritenuto che tale obbligo fosse soddisfatto fintanto che il ricorrente fosse stato altresì rappresentato da un avvocato ammesso a pieno titolo all'ordine di Parigi.

## 5. Qualità di convenuto

Nella causa che ha dato origine all'ordinanza del 4 giugno 2012, *Eti/Delegazione dell'Unione in Montenegro* (T-395/11, non ancora pubblicata), il Tribunale era stato investito di un ricorso avverso una decisione del capo della delegazione dell'Unione in Montenegro che respingeva l'offerta della ricorrente per l'appalto della fornitura di impianti destinati alla digitalizzazione del servizio pubblico di radiodiffusione di tale paese. Questa causa ha rappresentato l'occasione per il Tribunale di precisare che una delegazione dell'Unione presso uno Stato terzo non può essere considerata organo od organismo dell'Unione ai sensi dell'articolo 263, paragrafo 1, TFUE.

Al riguardo, il Tribunale osserva che dall'articolo 221 TFUE, nonché dalla decisione 2010/427/UE<sup>7</sup>, dall'articolo 51, secondo comma, e dagli articoli 59, 60 bis e 85 del regolamento finanziario<sup>8</sup> emerge che lo status giuridico delle delegazioni dell'Unione si caratterizza per una doppia dipendenza organica e funzionale nei confronti del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE). Pertanto, queste non possono essere qualificate come organo od organismo dell'Unione ai sensi dell'articolo 263 TFUE.

<sup>4</sup> Direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica (GU L 77, pag. 36).

<sup>5</sup> Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, firmato a Lussemburgo il 21 giugno 1999 (GU 2002, L 114, pag. 6).

<sup>6</sup> Direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati (GU L 78, pag. 17).

<sup>7</sup> Decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna (GU L 201, pag. 30).

<sup>8</sup> Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1).

Inoltre, gli atti adottati in forza dei poteri delegati sono normalmente attribuiti all'istituzione delegante, alla quale spetta difendere dinanzi al giudice l'atto di cui trattasi, soluzione che vale a maggior ragione per le deleghe di firma e nell'ipotesi di una sottodelega. Pertanto, gli atti adottati dal capo di una delegazione dell'Unione, che agisce in qualità di ordinatore sottodelegato della Commissione nell'ambito di un procedimento relativo ad un appalto pubblico di forniture, non consentono di riconoscere alla suddetta delegazione la qualità di convenuta e sono, se del caso, imputabili alla Commissione. Ne consegue che la delegazione dell'Unione in Montenegro non poteva essere considerata un organo o un organismo dell'Unione e che il ricorso proposto nella fattispecie contro tale delegazione è stato respinto in quanto irricevibile.

### *Regole di concorrenza applicabili alle imprese*

#### 1. Aspetti generali

##### a) Richieste di informazioni

Le cause che hanno dato origine alla sentenza del 22 marzo 2012, *Slovak Telekom/Commissione* (T-458/09 e T-171/10, non ancora pubblicata), hanno consentito al Tribunale di pronunciarsi sulla portata del potere della Commissione di richiedere informazioni alle imprese ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1/2003<sup>9</sup>. Le cause anzidette riguardavano due decisioni della Commissione che ordinavano alla ricorrente di fornirle informazioni sulla sua attività non soltanto per il periodo posteriore alla data di adesione della Repubblica slovacca all'Unione, ma anche per il periodo anteriore. Il Tribunale osserva che i poteri di indagine previsti dall'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 sono subordinati a un'unica esigenza, ossia la necessità delle informazioni richieste, valutata dalla Commissione, al fine di accertare le presunzioni d'infrazione che giustificano lo svolgimento dell'indagine. Ne deriva che la Commissione può chiedere a un'impresa di fornirle informazioni relative a un periodo nel corso del quale le regole di concorrenza dell'Unione non erano ad essa applicabili, se queste informazioni risultano necessarie per individuare un'eventuale violazione di tali regole verificatasi a partire dal momento in cui queste ultime potrebbero applicarsi ad essa. Pertanto, il Tribunale ha escluso la tesi della ricorrente secondo cui, nella fattispecie, non esisteva alcun legame tra l'infrazione asseritamente commessa e le informazioni richieste, osservando, al riguardo, che tali informazioni potevano consentire alla Commissione di definire i mercati interessati, di determinare se la ricorrente detenesse una posizione dominante su tali mercati o di valutare la gravità dell'infrazione, in quanto alcuni dati anteriori al 1° maggio 2004 potevano altresì esserle utili per definire il contesto economico in cui si inseriva il comportamento contestato.

##### b) Poteri di accertamento della Commissione

###### — Assistenza di un avvocato

Nella sentenza del 27 settembre 2012, *Koninklijke Wegenbouw Stevin/Commissione* (T-357/06, non ancora pubblicata), il Tribunale rammenta che, anche se taluni diritti della difesa, fra cui quello di fruire dell'assistenza legale, devono essere rispettati già dalla fase dell'indagine preliminare, occorre tuttavia accertarsi che il rispetto di questi diritti non pregiudichi l'effetto utile degli accertamenti, per consentire alla Commissione di svolgere le sue funzioni di garante del Trattato in materia di concorrenza. In tale ambito è necessario bilanciare i principi generali del diritto dell'Unione relativi ai diritti della difesa e l'effetto utile del potere di accertamento della Commissione, evitando la

<sup>9</sup> Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE] (GU L 1, pag. 1).

distruzione o il possibile occultamento di documenti. Pertanto, sebbene sia consentita la presenza di un avvocato esterno o di un giurista interno all'impresa, tale presenza non può condizionare la legittimità dell'accertamento. Se un'impresa lo desidera e, in particolare, nel caso in cui non disponga di un giurista presso i luoghi dell'accertamento, essa può dunque avvalersi della consulenza di un avvocato chiedendogli di recarvisi al più presto. Affinché l'esercizio del diritto all'assistenza legale non possa pregiudicare il corretto svolgimento dell'accertamento, gli incaricati devono poter accedere immediatamente a tutti i locali dell'impresa, notificarle la decisione di ispezione ed entrare in qualsiasi ufficio senza indugio. Queste persone devono altresì poter controllare le comunicazioni telefoniche e informatiche dell'impresa. Peraltro, il termine che la Commissione, prima di procedere con gli accertamenti, è tenuta a concedere a un'impresa affinché quest'ultima possa contattare il proprio avvocato non può che essere estremamente limitato e ridotto al minimo indispensabile.

Al riguardo, il Tribunale ritiene che, rifiutando di accogliere la richiesta di un'impresa volta a fare attendere gli agenti incaricati della verifica in una sala d'attesa fino all'arrivo dei suoi legali esterni, prima di consentire loro l'accesso nei suoi locali, la Commissione non violi in alcun modo i diritti della difesa di detta impresa. Pertanto, il rifiuto della medesima impresa di consentire l'accesso ai propri locali agli ispettori della Commissione prima dell'arrivo dei propri legali esterni dev'essere qualificato come rifiuto di sottoporsi alla decisione di accertamento.

#### — Portata

Nella citata sentenza *Koninklijke Wegenbouw Stevin/Commissione*, il Tribunale ha altresì avuto modo di pronunciarsi sulla portata dei poteri di accertamento della Commissione. Ricordando, a tale riguardo, che le imprese sono tenute a collaborare attivamente alle misure istruttorie durante la fase di indagine preliminare, il Tribunale evidenzia, in particolare, l'importanza che, in tale ambito, riveste il diritto di accedere a tutti i loro locali, terreni e mezzi di trasporto. Invero, tale diritto svolge un ruolo fondamentale, in quanto deve consentire alla Commissione di raccogliere le prove delle violazioni alle norme in materia di concorrenza nei luoghi in cui dette prove solitamente si trovano, vale a dire nei locali commerciali delle imprese.

Pertanto, il Tribunale ritiene che il semplice fatto che gli avvocati di un'impresa neghino alla Commissione l'accesso all'ufficio di uno dei direttori dell'impresa medesima sia sufficiente per affermare che quest'ultima ha rifiutato di sottoporsi del tutto alla decisione di accertamento, senza che la Commissione sia tenuta a dimostrare che il ritardo causato da tale rifiuto abbia potuto provocare la distruzione o l'occultamento di documenti.

Nelle sentenze del 14 novembre 2012, *Nexans France e Nexans/Commissione* (T-135/09, non ancora pubblicata) e *Prysmian e Prysmian Cavi e Sistemi Energia/Commissione* (T-140/09, non ancora pubblicata), riguardanti la medesima problematica, il Tribunale precisa, tuttavia, che, quando la Commissione effettua un accertamento nei locali di un'impresa, essa è tenuta a limitare le proprie ricerche alle attività di tale impresa relative ai settori indicati nella decisione che ordina l'accertamento. Al contrario, una volta constatato, a seguito di esame, che un documento o un'informazione non attiene a tali attività, essa è tenuta ad astenersi dall'utilizzarlo ai fini della propria indagine. In proposito, il Tribunale sottolinea che, se la Commissione non fosse soggetta a tale limitazione, essa avrebbe in pratica la possibilità – ogni volta che possiede un indizio legittimante il sospetto che un'impresa abbia commesso un'infrazione alle regole di concorrenza in un ambito preciso delle sue attività – di effettuare un accertamento riguardante l'insieme di tali attività. Ciò sarebbe in contrasto con la tutela della sfera di attività privata delle persone giuridiche, garantita quale diritto fondamentale in una società democratica. Nel caso di specie, per adottare le decisioni di accertamento controverse, la Commissione aveva dunque l'obbligo di disporre di indizi sufficientemente

seri giustificanti la realizzazione di un accertamento presso i locali delle ricorrenti e riguardanti l'insieme delle attività di queste ultime relative ai cavi elettrici e alle forniture collegate a tali cavi.

### c) Termine ragionevole

Nella sentenza del 5 giugno 2012, *Imperial Chemical Industries/Commissione* (T-214/06, non ancora pubblicata), il Tribunale, chiamato a pronunciarsi in ordine a un motivo vertente sulla durata eccessiva del procedimento amministrativo e di quello giurisdizionale, ha ritenuto che la competenza estesa al merito, di cui esso disponeva in materia di ammende per la violazione delle regole di concorrenza, gli permettesse di statuire sulla domanda della ricorrente intesa alla riduzione, per questo motivo, dell'importo dell'ammenda che le era stata inflitta dalla Commissione. In particolare, il Tribunale ha sottolineato che siffatta possibilità era giustificata, nella fattispecie, da ragioni di economia processuale e al fine di garantire un rimedio immediato ed effettivo contro una siffatta violazione del principio del termine ragionevole.

Ricordando che il carattere ragionevole di un periodo di tempo doveva essere valutato alla luce delle circostanze proprie di ciascuna fattispecie e, in particolare, tenendo conto degli interessi che vengono in gioco per l'interessato nella controversia, della complessità del caso, nonché del comportamento di detto interessato e di quello delle autorità competenti, il Tribunale ha tuttavia affermato che, sebbene la durata del procedimento giurisdizionale censurata dalla ricorrente – cinque anni e nove mesi, nel complesso – fosse senza dubbio notevole, questa si spiegava con le circostanze e con la complessità della causa. Pertanto, in assenza di qualsiasi argomento della ricorrente riguardante l'importanza dell'interesse che sarebbe venuto in gioco per essa nella presente causa, e tenuto conto del fatto che quest'ultima non esigeva, in virtù della sua natura o della sua importanza per la ricorrente, una particolare rapidità, il Tribunale ha osservato che tale durata non era idonea a giustificare una riduzione dell'importo dell'ammenda applicata.

### d) Sanzioni

#### — Calcolo delle ammende

La causa che ha dato origine alla sentenza del 29 marzo 2012, *Telefónica e Telefónica de España/Commissione* (T-336/07, non ancora pubblicata, oggetto di impugnazione) ha inoltre rappresentato l'occasione, per il Tribunale, di precisare i criteri da prendere in considerazione nel calcolo delle ammende. Al riguardo, il giudice anzidetto ricorda che, conformemente agli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 e dell'articolo 65, paragrafo 5, [CA]<sup>10</sup>, la Commissione deve procedere, nell'ambito della valutazione della gravità dell'infrazione, all'esame dell'impatto concreto sul mercato unicamente qualora risulti che tale impatto sia misurabile. In tale ambito, l'estensione del mercato geografico costituisce solo uno dei tre criteri rilevanti ai fini della valutazione globale della gravità dell'infrazione. Inoltre, la suddetta estensione non è un criterio autonomo, nel senso che solo infrazioni concernenti la maggior parte degli Stati membri potrebbero essere qualificate come «molto gravi». Pertanto, la Commissione può qualificare un'infrazione come «molto grave», sebbene le dimensioni del mercato geografico interessato siano limitate al territorio di un solo Stato membro.

Peraltro, il Tribunale sottolinea che, nel valutare la gravità di un'infrazione ai fini della determinazione dell'importo dell'ammenda, la Commissione deve assicurare il carattere dissuasivo della propria azione, soprattutto per i tipi di infrazione particolarmente pregiudizievoli per la realizzazione degli

<sup>10</sup> GU 1998, C 9, pag. 3.

obiettivi dell'Unione. La dissuasione dev'essere, al tempo stesso, specifica e generale, nel senso che, pur essendo volta alla repressione di un'infrazione individuale, l'ammenda si collochi in tal modo nell'ambito di una politica generale del rispetto delle regole di concorrenza da parte delle imprese.

Inoltre, considerando che la maggiorazione dell'importo di un'ammenda per la durata dell'infrazione viene inflitta applicando una determinata percentuale all'importo di base di tale ammenda, che è stabilito in base alla gravità complessiva dell'infrazione e che già riflette le diverse intensità dell'infrazione medesima, non occorre tener conto di una variazione nell'intensità dell'infrazione durante il periodo considerato ai fini dell'aumento di detto importo a causa della durata dell'infrazione. Infine, se non è escluso che, in talune circostanze, un contesto normativo nazionale o un comportamento delle autorità nazionali possano costituire circostanze attenuanti, l'approvazione o la tolleranza dell'infrazione da parte delle autorità nazionali non possono essere prese in considerazione a questo titolo quando le imprese di cui trattasi dispongano dei mezzi necessari per procurarsi informazioni giuridiche precise e corrette.

#### — Ammende e penalità di mora

Nella sentenza del 27 giugno 2012, *Microsoft/Commissione* (T-167/08, non ancora pubblicata), il Tribunale precisa che, benché un'ammenda sia la conseguenza di una violazione degli articoli 101 TFUE o 102 TFUE e una penalità di mora sia la conseguenza di una decisione che ordina la cessazione dell'infrazione in parola e, all'occorrenza, impone misure comportamentali, entrambe, tuttavia, si riferiscono al comportamento dell'impresa quale manifestatosi in passato e devono avere una portata dissuasiva per impedire la ripetizione o la continuazione dell'infrazione. Alla luce di siffatta comunanza di caratteristiche e obiettivi, nulla giustifica una differenziazione nei livelli di precisazione di quanto un'impresa è tenuta a fare, o a non fare, al fine di conformarsi alle regole di concorrenza prima che sia adottata nei suoi confronti una decisione che irroga un'ammenda o una decisione che impone una penalità di mora definitiva.

#### — Ingiunzioni rivolte alle imprese – Limiti

Nella citata sentenza *Microsoft/Commissione*, il Tribunale ricorda che, se alla Commissione compete il potere di accertare un'infrazione e di ordinare alle parti interessate di porvi fine, essa non può imporre alle parti la propria scelta in ordine alle varie possibilità di condotta conformi al Trattato o a una decisione che impone misure comportamentali. Pertanto, se l'impresa ha scelto una di tali possibilità, la Commissione non può accertare un'infrazione o infliggere una penalità di mora allorché essa preferisca l'altra possibilità.

## 2. Contributi nell'ambito dell'articolo 101 TFUE

### a) Nozione di decisione di associazione d'impresa

Nella causa *MasterCard e a./Commissione* (sentenza del 24 maggio 2012, T-111/08, non ancora pubblicata, oggetto di impugnazione), il Tribunale era stato investito di un ricorso diretto all'annullamento di una decisione della Commissione che dichiarava contrarie al diritto della concorrenza le commissioni interbancarie multilaterali (in prosieguo: le «CMI») applicate all'interno del sistema di pagamento con carte MasterCard. Le CMI corrispondono a una frazione del prezzo di un'operazione effettuata con carta di pagamento, trattenuta dalla banca di emissione della carta. Il costo delle CMI è imputato agli esercenti nell'ambito generale delle spese che l'istituto finanziario che ne gestisce le operazioni fattura loro per l'utilizzo delle carte di pagamento.

La sentenza pronunciata in questa causa ha costituito l'opportunità, per il Tribunale, di fornire precisazioni riguardanti la nozione di decisione di associazione d'impresе, ai sensi dell'articolo [101 TFUE]. Al riguardo, il Tribunale osserva che siffatta nozione mira a evitare che le imprese possano sfuggire alle regole di concorrenza in base alla sola forma con la quale coordinano il loro comportamento sul mercato. Proprio per garantire il carattere effettivo di tale principio, l'articolo [101], paragrafo 1, [TFUE] prende in considerazione non soltanto le modalità dirette di coordinamento tra imprese (gli accordi e le pratiche concordate), ma anche le forme istituzionalizzate di cooperazione in cui gli operatori economici agiscono per il tramite di una struttura collettiva o di un organo comune. In tale ambito, l'esistenza di una comunione di interessi, o di un interesse comune, è un elemento pertinente.

Sottolineando, in particolare, l'esistenza di una comunione di interessi tra l'organizzazione di pagamento MasterCard e gli istituti finanziari nella fissazione di CMI a un livello elevato, il Tribunale ha concluso che, nonostante alcuni cambiamenti sopravvenuti a seguito della quotazione in borsa della MasterCard Inc., l'organizzazione di pagamento MasterCard continuava a costituire una forma istituzionalizzata di coordinamento del comportamento degli istituti finanziari partecipanti. Pertanto, la Commissione aveva potuto giustamente mantenere la qualifica di decisioni di un'associazione di imprese limitatamente alle decisioni adottate dagli organi dell'organizzazione di pagamento MasterCard per determinare le CMI.

## b) Restrizioni della concorrenza

### — Carattere accessorio

Nella citata sentenza *MasterCard e a./Commissione*, il Tribunale ha respinto la tesi relativa al carattere oggettivamente necessario delle CMI per il funzionamento del sistema di pagamento MasterCard. Secondo detta tesi, in assenza di tali commissioni gli istituti finanziari sarebbero stati indotti a proporre altri tipi di carte di pagamento ai loro clienti oppure a diminuire i vantaggi ai titolari di carte, il che avrebbe messo in discussione la sussistenza del sistema MasterCard. Osservando l'importanza degli introiti e dei benefici commerciali diversi dalle CMI che siffatti istituti ricavano dalla loro attività di emissione di carte di pagamento, il Tribunale ha respinto tale ragionamento, ritenendo che, sebbene all'interno di un sistema che funzioni senza CMI si potesse presumere un ribasso dei vantaggi concessi ai titolari di carte, o della redditività dell'attività di emissione di carte, si poteva ragionevolmente concludere che siffatto ribasso non sarebbe bastato a mettere a repentaglio la sussistenza del sistema MasterCard.

### — Effetti

Nella citata sentenza *MasterCard e a./Commissione*, le ricorrenti sostenevano, in particolare, che la circostanza che le CMI influissero sulle commissioni per il servizio all' esercente non incideva sulla concorrenza tra affilianti, in quanto esse si sarebbero applicate allo stesso modo a tutti gli affilianti. Al riguardo, il Tribunale ha ritenuto che, se si fosse riconosciuto che le CMI fissano una soglia minima per le commissioni per il servizio all' esercente, e dal momento che la Commissione aveva correttamente dichiarato che un sistema MasterCard che funzionasse senza CMI sarebbe rimasto economicamente praticabile, sarebbe necessariamente risultato che esse producono effetti restrittivi della concorrenza. Invero, rispetto a un mercato dell'affiliazione funzionante in loro assenza, le CMI limitavano la pressione che gli esercenti potevano esercitare sulle banche in occasione della negoziazione delle commissioni per il servizio all' esercente, riducendo le possibilità che i prezzi scendessero sotto una certa soglia.

## — Concorrenza potenziale

Nelle cause che hanno dato luogo alle sentenze del 29 giugno 2012, *E.ON Ruhrgas e E.ON/Commissione* (T-360/09, non ancora pubblicata) e *GDF Suez/Commissione* (T-370/09, non ancora pubblicata), il Tribunale è stato chiamato a pronunciarsi su alcuni ricorsi diretti all'annullamento della decisione della Commissione che infligge un'ammenda di 553 milioni di euro a ciascuna delle società di energia ricorrenti per aver violato il diritto della concorrenza dell'Unione concludendo un accordo di ripartizione dei mercati francese e tedesco del gas naturale. Tale accordo era stato concluso nel 1975, quando la Ruhrgas AG (divenuta E.ON Ruhrgas AG, appartenente al gruppo E.ON) e la Gaz de France (GDF) (attualmente parte del gruppo GDF Suez) avevano deciso di costruire congiuntamente un gasdotto che attraversava la Germania, per importare gas russo in Germania e in Francia. La Commissione ha deciso che, con l'accordo in parola, le imprese avevano concordato di non vendere il gas trasportato dal detto gasdotto sul mercato nazionale dell'altra parte. Queste cause hanno fornito al Tribunale l'occasione per pronunciarsi sulle condizioni alle quali un'impresa può essere qualificata come concorrente potenziale nell'ambito dell'applicazione dell'articolo [101], paragrafo 1, [TFUE].

Al riguardo, il Tribunale indica che l'esame delle condizioni di concorrenza su un determinato mercato si basa non soltanto sulla concorrenza attuale tra le imprese già presenti sul mercato di cui trattasi, ma anche sulla concorrenza potenziale. Sebbene l'intenzione di un'impresa di inserirsi in un mercato sia eventualmente pertinente per verificare se possa essere considerata potenziale concorrente su tale mercato, l'elemento essenziale sul quale una siffatta qualificazione deve fondarsi è tuttavia costituito dalla sua capacità di inserirsi in detto mercato. Per quanto riguarda un mercato nazionale caratterizzato dall'esistenza di monopoli territoriali di fatto, è irrilevante la circostanza secondo cui su tale mercato non esiste alcun monopolio legale. Infatti, al fine di stabilire se vi sia sul mercato una concorrenza potenziale, la Commissione deve esaminare le possibilità effettive e concrete che le imprese considerate si facciano concorrenza tra di loro, o che un nuovo concorrente possa entrare su detto mercato e fare concorrenza alle imprese stabilite. Tale esame della Commissione deve essere effettuato su una base oggettiva, di modo che è ininfluente il fatto che tali possibilità siano escluse a causa di un monopolio che trova la sua origine direttamente nella normativa nazionale o, indirettamente, nella situazione di fatto derivante dall'attuazione di quest'ultima. Inoltre, la possibilità puramente teorica di un ingresso di una società su un simile mercato non è sufficiente per dimostrare l'esistenza di tale concorrenza.

Nella fattispecie, il Tribunale ha constatato che la situazione del mercato tedesco fino al 24 aprile 1998, in quanto caratterizzata dall'esistenza lecita di monopoli territoriali di fatto, poteva comportare la mancanza di qualsiasi concorrenza non soltanto effettiva, ma anche potenziale, su tale mercato. Il fatto che in Germania non esistesse alcun monopolio legale era a tal fine irrilevante. Il Tribunale ne ha tratto la conclusione che la Commissione non aveva dimostrato l'esistenza di una concorrenza potenziale tra l'E.ON e la GDF Suez sul mercato tedesco del gas dal 1° gennaio 1980 al 24 aprile 1998 che l'accordo concluso tra esse avrebbe potuto pregiudicare.

### c) Calcolo dell'ammenda

## — Cooperazione

### i) Portata

Nella sentenza del 27 settembre 2012, *Nynäs Petroleum e Nynas Belgium/Commissione* (T-347/06, non ancora pubblicata), il Tribunale precisa che, a norma delle disposizioni del punto 3, sesto trattino, degli orientamenti per il calcolo delle ammende, la Commissione può ridurre l'importo di

base dell'ammenda per collaborazione effettiva dell'impresa alla procedura, al di là del campo di applicazione della comunicazione sulla cooperazione del 2002. Tuttavia, la Commissione può accordare a un'impresa che abbia cooperato nel corso di un procedimento per violazione delle regole sulla concorrenza una riduzione dell'ammenda a titolo di dette disposizioni degli orientamenti solo nei casi in cui la comunicazione sulla cooperazione del 2002 non sia applicabile. Orbene, tale comunicazione non si applica alle intese verticali o rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo [102 TFUE]. Pertanto, dato che, nella fattispecie, l'infrazione di cui trattasi rientrava effettivamente nell'ambito di applicazione della comunicazione sulla cooperazione del 2002, il Tribunale ha ritenuto che le disposizioni del punto 3, sesto trattino, degli orientamenti per il calcolo delle ammende non fossero applicabili alle ricorrenti.

## ii) Conseguenze

Nella sentenza del 27 settembre 2012, *Kuwait Petroleum e a./Commissione* (T-370/06, non ancora pubblicata, oggetto di impugnazione), il Tribunale osserva che, conformemente al paragrafo 27 della comunicazione sulla cooperazione del 2002, nelle cause vertenti su intese, la Commissione valuterà la posizione finale di ogni impresa che abbia presentato una richiesta di riduzione dell'importo dell'ammenda al termine del procedimento amministrativo in ogni decisione adottata. Ad avviso del Tribunale, ne deriva che spetta alla Commissione esaminare il valore delle informazioni fornite da un'impresa in esito al procedimento amministrativo e che non può pertanto esserle addebitato di avere considerato che essa non può ricompensare un'impresa per dichiarazioni che le erano parse determinati in un determinato momento del procedimento, ma che si sono rivelate inutilizzabili nel prosieguo del procedimento amministrativo, posto che l'impresa aveva rivisto tali dichiarazioni.

### — Circostanze aggravanti

#### i) Ruolo di leader o di istigatore dell'infrazione

Nella sentenza del 27 settembre 2012, *Shell Petroleum e a./Commissione* (T-343/06, non ancora pubblicata, oggetto di impugnazione), il Tribunale afferma che, in linea di principio, nulla osta a che la Commissione possa basarsi su un unico avvenimento al fine di dimostrare che un'impresa ha svolto un ruolo di istigatore in un'intesa, a condizione, tuttavia, che tale unico elemento consenta di stabilire con certezza che detta impresa ha incitato o incoraggiato altre imprese ad attuare l'intesa o ad aderirvi.

Peraltro, nella citata sentenza *Koninklijke Wegenbouw Stevin/Commissione*, il Tribunale rammenta che, sebbene il giudice dell'Unione operi una distinzione tra il ruolo di leader e quello di istigatore, esso ritiene tuttavia di poter mantenere la maggiorazione dell'importo dell'ammenda prevista dalla Commissione, nell'esercizio della sua competenza estesa al merito, anche se le prove apportate dalla Commissione sono insufficienti riguardo a uno dei due ruoli. Stante l'importanza del ruolo di leader della ricorrente, nella fattispecie è stato ritenuto che non vi fosse motivo di ridurre la maggiorazione dell'ammenda applicata.

#### ii) Recidiva

La citata sentenza *Shell Petroleum e a./Commissione* ha consentito al Tribunale di fornire precisazioni a tale riguardo nel caso di infrazioni analoghe commesse successivamente da due controllate della medesima società controllante. Ad avviso del Tribunale, poiché il diritto della concorrenza dell'Unione riconosce che società diverse appartenenti a un medesimo gruppo formano un'unica entità economica se le società interessate non decidono in maniera autonoma il proprio

comportamento sul mercato, la Commissione può ritenere di essere in presenza di recidiva laddove una controllata della società controllante commetta un'infrazione dello stesso tipo di quella per cui era stata previamente sanzionata un'altra controllata. Tuttavia, poiché si tratta di una facoltà e non di un obbligo, il solo fatto che la Commissione non abbia proceduto all'imputazione della responsabilità nei confronti di una società controllante in una decisione anteriore non significa che essa sia tenuta ad adottare la medesima valutazione in una decisione successiva.

Nella fattispecie, il Tribunale ha dichiarato che, poiché la controllata destinataria della decisione anteriore e la controllata destinataria dalla nuova decisione della Commissione erano entrambe detenute indirettamente al 100% dalle medesime società controllanti, la circostanza che, nella decisione anteriore, la Commissione avesse scelto di imputare l'infrazione alla prima controllata anziché alle sue controllanti non influiva sulla possibilità di applicare la giurisprudenza in materia di recidiva nella nuova decisione. Inoltre, la scomparsa di una delle società controllanti non influiva sulla possibilità di applicare la recidiva all'impresa rimasta. Da ultimo, la Commissione non era tenuta a fornire elementi in grado di dimostrare che tale società controllante avesse effettivamente esercitato un'influenza determinante sul comportamento illecito della propria controllata, oggetto della decisione anteriore, posto che tale controllata era detenuta al 100% congiuntamente dalle società controllanti anzidette nel momento in cui erano state commesse le infrazioni.

#### d) Imputabilità del comportamento illecito – Condanna solidale

Nella causa che ha dato origine alla sentenza del 27 settembre 2012, *Ballast Nedam/Commissione* (T-361/06, non ancora pubblicata, oggetto di impugnazione), il Tribunale ritiene che una società che costituisce un'unica impresa con la propria controllata non possa sostenere che la riduzione, a opera del giudice dell'Unione, dell'importo dell'ammenda inflitta alla propria controllata dovrebbe avere come conseguenza anche la riduzione dell'ammenda inflittale in solido in qualità di società controllante, allorché la decisione di riduzione dell'importo dell'ammenda derivi dal fatto che la Commissione ha violato i diritti della difesa della controllata.

#### e) Competenza estesa al merito

##### — Elemento anteriore

Nella citata sentenza *Shell Petroleum e a./Commissione*, il Tribunale ricorda che la competenza estesa al merito legittima il giudice dell'Unione, al di là del mero controllo di legittimità della sanzione, a sostituire la sua valutazione a quella della Commissione e, di conseguenza, a sopprimere, ridurre o aumentare l'ammenda o la penalità inflitta. Ciò comporta, conformemente ai dettami del principio della tutela giurisdizionale effettiva enunciato all'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea<sup>11</sup>, che il giudice dell'Unione eserciti un controllo sia in fatto sia in diritto e che esso disponga del potere di valutare le prove, di annullare la decisione impugnata e di modificare l'importo delle ammende. Pertanto, nell'ambito della suddetta competenza estesa al merito, spetta al Tribunale valutare, nel momento in cui adotta la propria decisione, se alle imprese interessate sia stata comminata un'ammenda il cui importo rifletta adeguatamente la gravità dell'infrazione di cui trattasi. Nell'esercizio della propria competenza estesa al merito, in linea di principio il Tribunale può tenere conto della mancata collaborazione da parte di un'impresa e, conseguentemente, migliorare l'importo dell'ammenda inflittale per violazione degli articoli [101 TFUE] o [102 TFUE]. Ad avviso del Tribunale, ciò si può verificare qualora, in risposta a una domanda formulata in tal senso dalla Commissione, un'impresa abbia omissso, intenzionalmente o per negligenza, di presentare

<sup>11</sup> GU 2010, C 83, pag. 389.

durante il procedimento amministrativo elementi decisivi ai fini della determinazione dell'importo dell'ammenda, dei quali disponeva o avrebbe potuto disporre al momento dell'adozione della decisione impugnata. In questo caso, sebbene non sia precluso al Tribunale di tenere conto di tali elementi, resta il fatto che l'impresa che li abbia adottati solo nella fase contenziosa, pregiudicando così lo scopo e il corretto svolgimento del procedimento amministrativo, si espone al rischio che tale circostanza venga presa in considerazione dal Tribunale al momento della determinazione dell'importo adeguato dell'ammenda.

#### — Elemento posteriore

In proposito, nella citata sentenza *Imperial Chemical Industries/Commissione*, il Tribunale osserva che, anche se un motivo vertente sulla durata complessiva del procedimento che riguarda la ricorrente è stato sollevato soltanto in udienza, esso non può essere considerato irricevibile perché tardivo. Il Tribunale ritiene, infatti, che la durata complessiva della procedura costituisca un elemento di fatto nuovo, che giustifica, a norma dell'articolo 48, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la presentazione di detto motivo in corso di giudizio.

#### — Metodo – Carattere non vincolante degli orientamenti nei confronti del Tribunale

Nelle citate sentenze *E.ON Ruhrgas e E.ON/Commissione* e *GDF Suez/Commissione*, il Tribunale ricorda che non è vincolato dai calcoli della Commissione, né dagli orientamenti di questa in materia di ammende allorché si pronuncia in forza della propria competenza estesa al merito, ma deve effettuare la propria valutazione tenendo conto di tutte le circostanze del caso di specie. Orbene, ad avviso del Tribunale, l'applicazione del metodo seguito dalla Commissione avrebbe condotto, nella fattispecie, a una diminuzione sproporzionata dell'ammenda applicata rispetto all'importanza dell'errore constatato. Infatti, mentre tale errore della Commissione riguardava soltanto il mercato francese e soltanto un quinto, circa, della durata dell'infrazione, l'applicazione del metodo della Commissione avrebbe portato a una riduzione dell'ammenda di oltre il 50%. Pertanto, rilevando di non essere vincolato da tale metodo, il Tribunale ha concluso che si doveva, con riguardo in particolare alla durata e alla gravità dell'infrazione, fissare l'importo finale dell'ammenda irrogata a ciascuna società in 320 milioni di euro.

### 3. Contributi nell'ambito dell'articolo 102 TFUE

#### a) Posizione dominante

Nella causa che ha dato origine alla citata sentenza *Telefónica e Telefónica de España/Commissione*, il Tribunale era chiamato a pronunciarsi su un ricorso diretto a ottenere l'annullamento della decisione con cui la Commissione aveva condannato le ricorrenti, società del gruppo Telefónica, storico operatore di telecomunicazioni spagnolo, a un'ammenda di circa 151 milioni di euro per abuso di posizione dominante sul mercato di accesso a Internet a banda larga in Spagna. Secondo la Commissione, le ricorrenti avevano abusato della loro posizione dominante sul mercato spagnolo dei servizi di fornitura all'ingrosso di accesso a Internet a banda larga a livello regionale e nazionale nel periodo settembre 2001 - dicembre 2006.

Il Tribunale ricorda che l'eventuale esistenza di una concorrenza sul mercato è una circostanza che rileva per valutare la sussistenza di una posizione dominante. Tuttavia, l'esistenza di una concorrenza, anche vivace, su un determinato mercato non esclude l'esistenza di una posizione dominante sullo stesso mercato, giacché siffatta posizione è caratterizzata essenzialmente dalla possibilità di agire senza dover tener conto, nella propria politica di mercato, di detta concorrenza e senza per questo subire conseguenze pregiudizievoli. Il Tribunale ricorda altresì che, se è pur vero che

la capacità di imporre regolarmente aumenti di prezzo rappresenta innegabilmente un elemento idoneo ad affermare l'esistenza di una posizione dominante, non ne costituisce tuttavia affatto un elemento indispensabile, dato che l'indipendenza di cui gode un'impresa dominante in materia di prezzi attiene più alla sua capacità di fissare questi ultimi senza dovere tener conto della reazione dei concorrenti, dei clienti e dei fornitori che alla sua capacità di aumentarli.

## b) Pratiche abusive

### — Compressione dei margini

Sempre in questa causa, la Commissione aveva condannato le ricorrenti in quanto esse avevano imposto prezzi iniqui ai propri concorrenti, sotto forma di compressione dei margini tra i prezzi dell'accesso alla banda larga al dettaglio e i prezzi dell'accesso alla banda larga all'ingrosso a livello regionale e nazionale.

Il Tribunale ricorda che, in assenza di qualsiasi giustificazione obiettiva, la compressione dei margini è di per sé idonea a costituire un abuso ai sensi dell'articolo [102 TFUE]. La compressione dei margini risulta dal divario tra i prezzi per le prestazioni all'ingrosso e quelli per le prestazioni al dettaglio e non dal livello di tali prezzi in sé e per sé. Detta compressione può risultare non soltanto da un prezzo anormalmente basso sul mercato al dettaglio, ma anche da un prezzo anormalmente elevato sul mercato all'ingrosso. Al fine di valutare la correttezza della politica in materia di prezzi applicata da un'impresa dominante, occorre, in linea di principio, fare riferimento a criteri relativi ai prezzi basati sui costi sostenuti dall'impresa dominante stessa e sulla strategia di quest'ultima. In particolare, con riferimento ad una pratica tariffaria che dia luogo alla compressione dei margini, l'uso di tali criteri di analisi consente di verificare se tale impresa sarebbe stata sufficientemente efficiente da offrire le sue prestazioni al dettaglio ai clienti finali senza incorrere in perdite, qualora fosse stata previamente obbligata a pagare i propri prezzi all'ingrosso per le prestazioni intermedie.

### — Potenziale effetto sulla concorrenza

Nella medesima causa, il Tribunale sottolinea altresì che, per accertare una violazione dell'articolo [102 TFUE], è sufficiente dimostrare che il comportamento abusivo dell'impresa in posizione dominante mira a restringere la concorrenza o, in altri termini, che è tale da o suscettibile di produrre un simile effetto. In tal senso, l'effetto anticoncorrenziale di una pratica tariffaria sul mercato deve sussistere, ma non dev'essere necessariamente concreto, in quanto è sufficiente la dimostrazione di un effetto anticoncorrenziale potenziale idoneo a precludere l'accesso al mercato a concorrenti di efficienza quanto meno pari all'impresa in posizione dominante.

### — Nozione di infrazione commessa dolosamente o colposamente

La citata sentenza *Telefónica e Telefónica de España/Commissione*, riguardo alla questione se un'infrazione sia stata commessa dolosamente o colposamente, ha permesso al Tribunale di precisare che tale requisito è soddisfatto quando l'impresa di cui trattasi non possa ignorare il carattere anticoncorrenziale della propria condotta, a prescindere dalla consapevolezza o meno di violare le norme del Trattato in materia di concorrenza. Un'impresa è consapevole del carattere anticoncorrenziale della propria condotta quando gli elementi di fatto sostanziali che giustificano tanto l'accertamento di una posizione dominante sul mercato interessato quanto la valutazione, da parte della Commissione, dell'abuso di tale posizione erano ad essa conosciuti.

Al riguardo, per un operatore economico attento non può essere dubbio il fatto che il possesso di rilevanti quote di mercato riveste una considerevole importanza, che dev'essere necessariamente

presa in considerazione per quanto riguarda il proprio eventuale comportamento sul mercato. Orbene, un operatore storico e proprietario della sola infrastruttura significativa per la fornitura di prodotti all'ingrosso nel settore delle telecomunicazioni non può ignorare di detenere una posizione dominante sui pertinenti mercati. Ne deriva che la rilevanza delle quote di mercato detenute da siffatto operatore sui mercati interessati implica che il convincimento di non occupare una posizione dominante sui mercati stessi non può che essere il frutto di un insufficiente esame della struttura dei mercati sui quali opera oppure del rifiuto di prendere in considerazione tali strutture.

#### — Interoperabilità

Nella causa che ha dato origine alla citata sentenza *Microsoft/Commissione*, il Tribunale era stato chiamato a pronunciarsi su un ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione che irrogava una penalità di mora alla Microsoft Corp. per il fatto che la remunerazione pretesa da quest'ultima per consentire l'accesso dei suoi concorrenti alle informazioni relative all'interoperabilità fra i propri prodotti e quelli dei suddetti concorrenti non era ragionevole.

Secondo il Tribunale, i principi applicati dalla Commissione nella decisione impugnata e, segnatamente, il criterio relativo al carattere innovativo delle tecnologie di cui trattasi erano in grado di indicare se i tassi di remunerazione richiesti dalla Microsoft rispecchiavano il valore intrinseco di una tecnologia, e non il suo valore strategico. Ne conseguiva che l'applicazione dei suddetti principi rispondeva obiettivamente alla necessità di valutare se i tassi di remunerazione richiesti dalla Microsoft fossero ragionevoli. Nell'ambito della concessione di un diritto di accesso alle e di utilizzo delle informazioni relative all'interoperabilità a condizioni ragionevoli e non discriminatorie che escludano qualsiasi remunerazione a titolo di valore strategico, la Commissione può valutare il carattere innovativo di tali tecnologie riferendosi alle loro componenti, ossia la novità e la non evidenza, quest'ultima compresa nella nozione di attività inventiva. La valutazione del carattere innovativo di tecnologie rispetto alla novità e all'attività inventiva non ha la conseguenza di annullare, in generale, il valore dei diritti di proprietà intellettuale, dei segreti aziendali o di altre informazioni confidenziali né, a fortiori, d'imporre tale carattere come condizione affinché un prodotto o un'informazione siano coperti da tale diritto o costituiscano un segreto aziendale in generale.

#### 4. Contributi nell'ambito delle concentrazioni

Nella causa che ha dato origine alla sentenza del 12 dicembre 2012, *Electrabel/Commissione* (T-332/09, non ancora pubblicata), il Tribunale era stato chiamato a pronunciarsi su un ricorso proposto dalla società belga Electrabel contro la decisione della Commissione che le infliggeva un'ammenda di 20 milioni di euro per l'attuazione anticipata di un'operazione di concentrazione in violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 4064/89<sup>12</sup>. Si trattava dell'acquisizione da parte di tale società di un controllo esclusivo di fatto della Compagnie nationale du Rhône (CNR). L'Electrabel, pur essendo entrata in possesso di azioni che avevano portato la sua partecipazione al 49,95% del capitale e al 47,92% dei diritti di voto della CNR il 23 dicembre 2003, si era rivolta alla Commissione per chiederne il parere sull'acquisizione di tale controllo soltanto il 9 agosto 2007. Poiché la Commissione aveva indicato che tale controllo era effettivamente stato acquisito, l'Electrabel aveva notificato formalmente l'operazione di concentrazione. Sebbene, con una prima decisione del 29 aprile 2008, la Commissione non vi si fosse opposta, dichiarandola compatibile con il mercato comune, essa aveva tuttavia lasciato aperta la questione della data precisa dell'acquisizione del controllo esclusivo di fatto della CNR da parte dell'Electrabel. Ritenendo che la

<sup>12</sup> Regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (versione rettificata GU 1990, L 257, pag. 13).

data di cui tenere conto al riguardo dovesse essere il 23 dicembre 2003, l'istituzione, tuttavia, aveva in un secondo momento adottato la decisione impugnata.

Chiamato a valutare la validità dell'analisi dell'esistenza di una concentrazione effettuata dalla Commissione, il Tribunale ricorda che l'esame eseguito dalla Commissione delle circostanze della realizzazione di un'operazione di concentrazione è soggetto a un controllo pieno da parte del giudice dell'Unione. Al riguardo, esso rammenta che, conformemente al punto 14 della comunicazione sulla nozione di concentrazione<sup>13</sup>, si può presumere che un azionista di minoranza detenga il controllo esclusivo di un'impresa quando è altamente probabile che l'azionista possa ottenere la maggioranza nell'assemblea degli azionisti di tale impresa a causa della rilevante dispersione dell'azionariato. Per decidere se vi sia o meno controllo esclusivo occorrerà verificare le presenze degli azionisti alle assemblee degli esercizi precedenti. Se dal numero dei soci che partecipano all'assemblea generale si deduce che un azionista di minoranza gode di una stabile maggioranza dei voti nell'assemblea stessa, si considera che egli disponga di una partecipazione sufficiente ad assicurargli il controllo esclusivo sull'impresa. Secondo il Tribunale, ciò si è verificato nel caso di specie, in quanto la ricorrente non era stata in grado di rimettere in discussione la conclusione della Commissione secondo cui, il 23 dicembre 2003, appariva altamente probabile che essa ottenesse la maggioranza in occasione delle assemblee degli azionisti, pur non avendo la maggioranza dei diritti di voto.

Peraltro, il Tribunale ha ritenuto che, applicando un termine di prescrizione di cinque anni, la Commissione non avesse commesso alcun errore, posto che l'infrazione addebitata alla ricorrente, ossia l'attuazione anticipata di una concentrazione, costituiva un'infrazione in grado di produrre modifiche sostanziali alle condizioni di concorrenza e non qualificabile come puramente formale o procedurale ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2988/74<sup>14</sup>.

Infine, per quanto riguarda la determinazione dell'importo dell'ammenda, in primo luogo il Tribunale ha osservato che alla Commissione non poteva essere addebitato di non avere applicato, nel fissare l'importo dell'ammenda nella fattispecie, i principi e i metodi precisati negli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in caso di violazioni degli articoli [101 TFUE] e [102 TFUE]. Il riferimento normativo della sua analisi doveva essere quello dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento n. 4064/89, secondo cui, nel determinare l'ammontare dell'ammenda, si doveva tenere conto del tipo e della gravità dell'infrazione.

## Aiuti di Stato

### 1. Ammissibilità

Nella sentenza del 20 settembre 2012, *Francia/Commissione* (T-154/10, non ancora pubblicata, oggetto di impugnazione), il Tribunale dichiara che la soppressione ad opera di uno Stato membro di una misura qualificata come aiuto esistente da una decisione della Commissione, vari mesi prima dell'adozione di quest'ultima, non rende irricevibile il ricorso proposto avverso la detta decisione. Il Tribunale era stato chiamato a pronunciarsi nell'ambito di un ricorso contro una decisione della Commissione che dichiarava incompatibile con il mercato interno un aiuto asseritamente concesso

<sup>13</sup> Comunicazione della Commissione sulla nozione di concentrazione a norma del regolamento n. 4064/89 (GU 1998, C 66, pag. 5).

<sup>14</sup> Regolamento (CEE) n. 2988/74 del Consiglio, del 26 novembre 1974, relativo alla prescrizione in materia di azioni e di esecuzione nel settore del diritto dei trasporti e della concorrenza della Comunità economica europea (GU L 319, pag. 1).

dalla Repubblica francese sotto forma di garanzia implicita illimitata a favore di La Poste risultante dal suo statuto di ente pubblico.

Il Tribunale sottolinea che una decisione della Commissione che ravvisa l'esistenza di un aiuto di Stato a favore di un'impresa sotto forma di garanzia illimitata e lo dichiara incompatibile con il mercato comune è destinata necessariamente a produrre effetti giuridici obbligatori e costituisce, pertanto, un atto impugnabile ai sensi dell'articolo 263 TFUE. Se era vero che, nella fattispecie, il governo francese, per ragioni sue proprie e al di fuori di qualsiasi pressione esercitata dalla Commissione, aveva deciso di sopprimere la misura qualificata come aiuto esistente dalla decisione della Commissione vari mesi prima dell'adozione di quest'ultima, restava, cionondimeno, il fatto che la Repubblica francese era giuridicamente tenuta a eseguire la decisione impugnata. Secondo il Tribunale, la circostanza che abbia potuto esistere, nell'esecuzione della decisione impugnata, una convergenza tra gli interessi sostenuti dalla Commissione e quelli di tale Stato membro non poteva impedire a quest'ultimo di proporre un ricorso di annullamento avverso questa stessa decisione. Ammettere siffatto impedimento porterebbe a penalizzare gli Stati membri a seconda che essi abbiano o meno potuto trovare un interesse proprio a conformarsi a una decisione della Commissione e presenterebbe un carattere eminentemente soggettivo.

Nella causa che ha dato origine alla sentenza del 28 marzo 2012, *Ryanair/Commissione* (T-123/09, non ancora pubblicata, oggetto di impugnazione), la ricorrente chiedeva al Tribunale l'annullamento di due decisioni della Commissione in merito al prestito di 300 milioni di euro concesso nel 2008 dallo Stato italiano alla compagnia aerea Alitalia – Compagnia aerea italiana SpA. Mentre la prima decisione, che dichiarava tale misura incompatibile con il mercato comune ordinando ad Alitalia la restituzione dell'aiuto, chiudeva un procedimento di indagine formale, la seconda, rifiutando la qualifica di aiuto da attribuire alla vendita dei beni aziendali di detta compagnia, fatto salvo il rispetto di alcuni impegni assunti dalle autorità italiane, era stata adottata in base all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 659/1999<sup>15</sup>, senza avviare alcun procedimento di indagine formale.

Per quanto riguarda questa seconda decisione, ricordando che la legittimità di una decisione di non sollevare obiezioni dipende dall'esistenza o meno di dubbi circa la compatibilità dell'aiuto con il mercato comune, il Tribunale sottolinea che, dal momento che tali dubbi devono dar luogo all'avvio di un procedimento d'indagine formale al quale possono partecipare gli interessati contemplati dall'articolo 1, lettera h), del regolamento n. 659/1999, deve ritenersi che ogni interessato ai sensi di quest'ultima disposizione sia direttamente e individualmente riguardato da una decisione quale quella sopra indicata. Infatti, i beneficiari delle garanzie procedurali previste dall'articolo [108], paragrafo 2, [TFUE] e dall'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 659/1999 possono ottenerne il rispetto solo se hanno la possibilità di contestare la decisione di non sollevare obiezioni dinanzi al giudice dell'Unione. Pertanto, a tenore di tale disposizione, si deve intendere per interessato, in particolare, qualsiasi persona fisica, impresa o associazione di imprese, i cui interessi possano essere lesi dalla concessione di un aiuto, ossia, in particolare le imprese concorrenti del beneficiario di tale aiuto.

Traendo le conseguenze della sentenza della Corte del 24 maggio 2011, *Commissione/Kronoply e Kronotex* (C-83/09 P, non ancora pubblicata), il Tribunale precisa che, quando un ricorrente chiede l'annullamento di una decisione di non sollevare obiezioni, egli censura essenzialmente il fatto che la decisione assunta dalla Commissione a proposito dell'aiuto di cui trattasi è stata adottata senza che tale istituzione avviasse il procedimento d'indagine formale, violando così i suoi diritti

<sup>15</sup> Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo [88] del trattato CE (GU L 83, pag. 1).

procedurali. Affinché la sua domanda di annullamento venga accolta, il ricorrente può far valere qualunque motivo idoneo a dimostrare che la valutazione delle informazioni e degli elementi di cui la Commissione dispone, all'atto della fase preliminare di esame della misura notificata, avrebbe dovuto suscitare dubbi circa la sua compatibilità con il mercato comune.

La soluzione è tuttavia diversa per quanto riguarda la decisione che dichiara l'aiuto incompatibile con il mercato comune. Infatti, una decisione che conclude un procedimento ex articolo [108], paragrafo 2, [TFUE] riguarda individualmente le imprese che hanno presentato la denuncia all'origine di tale procedimento e che hanno avuto modo di presentare le proprie osservazioni, le quali hanno influito sul corso del procedimento, solo se la posizione di tali imprese sul mercato subisce un sostanziale pregiudizio per effetto della misura di aiuto costituente l'oggetto di detta decisione oppure se esse riescono a dimostrare per altra via, mediante riferimento a circostanze specifiche che le individualizzano in modo analogo al destinatario, di essere individualmente riguardate. Pur riconoscendo che, nella fattispecie, la ricorrente aveva svolto un ruolo attivo nella procedura, il Tribunale ha concluso per l'assenza di tale pregiudizio individuale.

## 2. Questioni di merito

### a) Nozione di aiuto di Stato

Nella citata sentenza *Francia/Commissione*, il Tribunale precisa che un aiuto concesso sotto forma di garanzia di Stato illimitata senza contropartita è, in generale, tale da conferire un vantaggio alla persona che ne beneficia, nel senso che ha come conseguenza un miglioramento della posizione finanziaria del beneficiario con un alleggerimento degli oneri che, di norma, gravano sul suo bilancio. Al riguardo il Tribunale sottolinea che la nozione di aiuto è più ampia di quella di sovvenzione, dato che comprende non soltanto prestazioni positive, come le sovvenzioni stesse, ma anche interventi di Stato che, sotto forme diverse, alleviano gli oneri di norma gravanti sul bilancio di un'impresa e che di conseguenza, senza essere sovvenzioni nel senso stretto della parola, sono della stessa natura e hanno effetti identici. Orbene, una garanzia di Stato illimitata consente in particolare al suo beneficiario di ottenere condizioni di credito più favorevoli di quelle che avrebbe potuto ottenere in base ai suoi soli meriti e quindi consente di ridurre la pressione che grava sul suo bilancio. Pertanto, il Tribunale ritiene che, per dimostrare che un ente pubblico ha beneficiato di condizioni di credito più favorevoli e, di conseguenza, di un vantaggio finanziario, la Commissione possa fare riferimento alle prese di posizione delle agenzie di rating e, in particolare, alle più importanti tra di esse. Invero, essendo pacifico che il mercato tiene in considerazione la valutazione di importanti agenzie di rating nel valutare il credito da concedere a una determinata impresa, un rating da parte di tali agenzie migliore di quello che sarebbe stato dato in assenza di garanzia è tale da produrre un vantaggio per l'ente pubblico.

Nella sentenza del 21 marzo 2012, *Irlanda e a./Commissione* (T-50/06 RENV, T-56/06 RENV, T-60/06 RENV, T-62/06 RENV e T-69/06 RENV, non ancora pubblicata, oggetto di impugnazione), il Tribunale chiarisce l'articolazione tra le norme in materia di aiuti di Stato e quelle derivanti da una direttiva di armonizzazione relativa all'esenzione da accise. Al riguardo, esso osserva che le norme in materia di armonizzazione delle normative fiscali, in particolare quelle relative alle accise, e le norme in materia di aiuti di Stato mirano allo stesso obiettivo, ovvero la promozione del buon funzionamento del mercato interno, lottando, in particolare, contro le distorsioni della concorrenza. Alla luce del loro obiettivo comune, l'attuazione coerente di tali diverse norme impone di ritenere

che la nozione di distorsione della concorrenza rivesta la stessa portata e lo stesso senso in materia di armonizzazione delle normative fiscali nazionali e in materia di aiuti di Stato. Inoltre, le norme in materia di armonizzazione delle normative fiscali nazionali, in particolare quelle relative alle accise, di cui all'articolo [113 TFUE] e alla direttiva 92/81/CEE<sup>16</sup>, conferiscono esplicitamente alle istituzioni dell'Unione, vale a dire alla Commissione che propone e al Consiglio che dispone, la responsabilità di valutare l'esistenza di un'eventuale distorsione della concorrenza, al fine di autorizzare o meno uno Stato membro ad applicare o a continuare ad applicare un'esenzione dall'accisa armonizzata, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81, o l'esistenza di un'eventuale concorrenza sleale o distorsione nel funzionamento del mercato interno che giustifichi il riesame di un'autorizzazione già rilasciata in base a quest'ultimo articolo, in conformità dell'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 92/81.

Tuttavia, il Tribunale sottolinea che, affinché determinati vantaggi possano essere qualificati come aiuti ai sensi dell'articolo [107], paragrafo 1, [TFUE], essi devono essere imputabili a una decisione autonoma e unilaterale dello Stato membro interessato. Orbene, ciò non si verificava nel caso delle esenzioni dall'accisa controverse, le quali, basandosi su decisioni di autorizzazione del Consiglio emesse su proposta della Commissione conformemente alla direttiva 92/81, dovevano essere imputate all'Unione. Ne conseguiva che, finché le decisioni di autorizzazione del Consiglio erano in vigore e non erano state né modificate dal Consiglio medesimo né annullate dal giudice dell'Unione, la Commissione non poteva qualificare le suddette esenzioni come aiuti di Stato. Inoltre, considerato che gli obblighi procedurali enunciati dall'articolo [108 TFUE] derivavano dalla qualifica delle misure interessate come aiuti di Stato, a norma dell'articolo [107], paragrafo 1, [TFUE], la Commissione non poteva legittimamente contestare agli Stati membri interessati di non averle notificato le esenzioni controverse da essi concesse in base a decisioni di autorizzazione del Consiglio. Il Tribunale ha pertanto concluso che la decisione impugnata aveva violato il principio della certezza del diritto e quello della presunzione di legittimità degli atti di diritto dell'Unione.

La causa che ha dato origine alla sentenza del 27 settembre 2012, *Francia/Commissione* (T-139/09, non ancora pubblicata), poneva in particolare la questione se le misure riguardanti il mercato ortofrutticolo in Francia potessero essere qualificate come aiuti di Stato tenuto conto del fatto che esse venivano in parte finanziate mediante contributi volontari di operatori del settore. Al riguardo, il Tribunale osserva che il criterio pertinente al fine di valutare l'esistenza di risorse pubbliche, qualunque sia la loro origine iniziale, è quello del livello di intervento dell'autorità pubblica nella definizione delle misure di cui trattasi e delle loro modalità di finanziamento. La sola circostanza che i contributi degli operatori economici interessati destinati al finanziamento parziale delle misure in oggetto abbiano carattere meramente facoltativo, e non obbligatorio, non può essere sufficiente per rimettere in discussione tale principio. Infatti, il livello di intervento dell'autorità pubblica su tali contributi può essere notevole, anche quando essi non abbiano carattere obbligatorio. Per quanto concerne la valutazione del ruolo dell'autorità pubblica nella definizione delle misure finanziate da un ente pubblico e da contributi volontari delle organizzazioni di produttori, il Tribunale è tenuto ad effettuarla in modo globale, senza che sia possibile operare una distinzione in base al modo di finanziamento delle misure stesse, dato che i contributi pubblici e privati sono stati fatti confluire in modo fungibile in un fondo operativo. Nella specie, tenuto conto del fatto che la definizione delle misure controverse e delle loro modalità di finanziamento spettava a un ente pubblico a carattere industriale e commerciale posto sotto la tutela dello Stato, mentre i beneficiari delle misure disponevano invece unicamente del potere di partecipare o no al sistema così definito, accettando

<sup>16</sup> Direttiva 92/81/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali (GU L 316, pag. 12).

o rifiutando di versare le quote degli operatori fissate da quest'ultimo, il Tribunale ha concluso che le misure anzidette costituivano aiuti di Stato ai sensi dell'articolo [107], paragrafo 1, [TFUE].

Infine, la sentenza del 7 marzo 2012, *British Aggregates/Commissione* (T-210/02 RENV, non ancora pubblicata, oggetto di impugnazione), ha indotto il Tribunale a esaminare i criteri che devono guidare la valutazione della selettività di una misura di Stato. Al riguardo, il Tribunale ricorda che, per dimostrare la selettività di una misura, occorre esaminare se, nell'ambito di un determinato regime giuridico, quest'ultima possa favorire talune imprese o talune produzioni ai sensi dell'articolo [107], paragrafo 1, [TFUE] rispetto ad altre imprese che si trovano in una situazione di fatto e di diritto paragonabile alla luce dell'obiettivo perseguito dalle misure interessate. Tuttavia, il Tribunale osserva che non soddisfa tale condizione di selettività un provvedimento che, sebbene costitutivo di un vantaggio per il suo beneficiario, sia giustificato dalla natura o dalla struttura generale del sistema nel quale si inserisce. Ai fini di tale valutazione va operata una distinzione tra, da un lato, gli obiettivi che persegue un determinato regime fiscale e che sono ad esso esterni e, dall'altro, i meccanismi inerenti al sistema tributario stesso, necessari per il raggiungimento di tali obiettivi, poiché, in quanto principi base o guida del sistema tributario in parola, tali obiettivi e meccanismi possono fornire una giustificazione siffatta, circostanza la cui dimostrazione spetta allo Stato membro. Peraltro, per valutare il carattere selettivo del vantaggio concesso dal provvedimento di cui trattasi, la determinazione del contesto di riferimento assume un'importanza maggiore nel caso di misure fiscali, dal momento che l'esistenza stessa di un vantaggio può essere accertata solo rispetto a un livello di tassazione definito «normale». Infatti, la qualificazione di una misura fiscale nazionale come «selettiva» presuppone, in un primo momento, l'identificazione e il previo esame del regime tributario comune o «normale» applicabile nello Stato membro interessato. È in rapporto a tale regime fiscale comune o «normale» che si deve successivamente valutare e accertare l'eventuale selettività del vantaggio concesso dalla misura fiscale considerata, dimostrando che quest'ultima deroga a tale regime comune, in quanto introduce differenziazioni tra operatori che si trovano, sotto il profilo dell'obiettivo perseguito dal sistema tributario di tale Stato membro, in una situazione di fatto e di diritto analoga.

Nella fattispecie, il Tribunale ha affermato che la questione se la normativa in parola, che ha istituito una tassa ambientale sugli aggregati nel Regno Unito, prevedesse un trattamento più favorevole per talune imprese o produzioni rispetto a quello di altre imprese o produzioni le quali si trovavano in una situazione di fatto e di diritto analoga doveva essere esaminata alla luce dell'obiettivo ambientale di tale normativa. In tale ambito, esso ha constatato che quest'ultima era all'origine di una differenziazione fiscale tra i materiali esentati dalla tassa e gli aggregati sostituibili derivati da materiali assoggettati alla medesima. Ad avviso del Tribunale, siffatta differenziazione non poteva essere giustificata dalla natura e dall'economia generale del sistema di tassazione in parola in quanto, da un lato, essa derogava chiaramente alla logica della tassazione normale alla base dell'imposta controversa e, dall'altro, era tale da ledere l'obiettivo ambientale di tale tassa.

## b) Servizi di interesse economico generale

Nella sentenza del 7 novembre 2012, *CBI/Commissione* (T-137/10, non ancora pubblicata), il Tribunale ha precisato le circostanze in cui misure destinate a compensare obblighi di servizio pubblico possono essere qualificate aiuti di Stato. Tale controversia traeva origine da sovvenzioni concesse dalle autorità belghe a cinque ospedali pubblici generali della regione di Bruxelles-Capitale (Belgio). La Commissione, cui era stata presentata una denuncia dalla ricorrente e da un'altra associazione riguardante asseriti aiuti di Stato, aveva deciso di non sollevare obiezioni, con riferimento

alle misure di cui trattavasi, al termine della fase di indagine preliminare prevista dall'articolo [108], paragrafo 3, [TFUE]. Tale decisione era fondata sulla sentenza della Corte del 24 luglio 2003, *Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg*<sup>17</sup>, secondo cui la compensazione concessa a corrispettivo delle prestazioni effettuate per l'esecuzione degli obblighi di servizio pubblico non costituisce aiuto di Stato, purché siano soddisfatti determinati criteri. Sostenendo che, alla luce di tali criteri, la Commissione avrebbe dovuto nutrire seri dubbi quanto alla compatibilità con il mercato interno delle misure di aiuto esaminate, la ricorrente, un'associazione di diritto belga che riunisce nove ospedali privati, proponeva un ricorso diretto all'annullamento di tale decisione.

Il Tribunale osserva inizialmente che, per quanto riguarda, in particolare, il servizio pubblico ospedaliero, all'atto dell'applicazione dell'articolo [106], paragrafo 2, [TFUE], occorre prendere in considerazione l'assenza di dimensione commerciale, mentre la sua qualifica di servizio di interesse economico generale si spiega più con l'impatto che esso produce sul settore concorrenziale e commerciale che non con un'asserita dimensione commerciale. Tale applicazione deve dunque tener conto del rispetto delle responsabilità degli Stati membri per la definizione della loro politica sanitaria e per l'organizzazione e la fornitura di servizi sanitari e di assistenza medica. In base a tali considerazioni, gli Stati membri organizzano il loro sistema sanitario nazionale in funzione dei principi che essi scelgono. Nondimeno, poiché l'organizzazione della fornitura di servizi sanitari definita da uno Stato membro comporta l'imposizione di obblighi del servizio pubblico agli operatori privati, occorre tenere conto di questo fatto nel contesto della valutazione delle misure d'aiuto adottate nel settore. In particolare, qualora necessità diverse incombano agli enti, pubblici e privati, incaricati dello stesso servizio pubblico, con un livello diverso dei costi e della compensazione, tali differenze devono risultare chiaramente dai loro rispettivi conferimenti, in particolare, allo scopo di permettere di verificare la compatibilità della sovvenzione con il principio della parità di trattamento.

Il Tribunale rileva poi che gli Stati membri dispongono di un ampio potere discrezionale quanto alla definizione di ciò che essi considerano servizio di interesse economico generale, definizione che può essere rimessa in discussione dalla Commissione solo in caso di errore manifesto. Il controllo effettuato dal giudice dell'Unione sulle valutazioni della Commissione in merito all'esistenza di una funzione di servizio pubblico deve vertere sul rispetto di taluni criteri minimi, segnatamente pertinenti alla presenza di un atto di pubblica autorità che incarica gli operatori di cui trattasi di una funzione di servizio di interesse economico generale, nonché all'universalità e obbligatorietà di detta funzione. Al riguardo, il Tribunale ricorda che, per poter qualificare come atti pubblici le decisioni di un ente, i suoi organi devono essere composti da persone investite da una funzione di interesse pubblico e le pubbliche amministrazioni devono disporre di un potere effettivo di controllo sulle decisioni. Tale ampio margine discrezionale abbraccia altresì la determinazione dei parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione per una funzione di servizio di interesse economico generale, i quali, tuttavia, devono essere precisati in modo da escludere qualsiasi ricorso abusivo da parte dello Stato membro alla nozione di servizio di interesse economico generale. Qualora uno Stato membro ricorra a varie misure di compensazione, se la Commissione omette di svolgere una valutazione distinta dei parametri di finanziamento relativi a una delle misure, essa opera un esame incompleto della misura di aiuto di cui trattasi.

### c) Nozione di serie difficoltà

Nella sentenza *Ryanair/Commissione*, sopra citata, il Tribunale ricorda che la nozione di serie difficoltà, che determina l'obbligo della Commissione di avviare il procedimento d'indagine formale degli aiuti di Stato, presenta carattere oggettivo. Anche se la Commissione, ove constati l'esistenza

<sup>17</sup> C-280/00, Racc. pag. I-7747.

di difficoltà siffatte, non dispone di alcun potere discrezionale quanto alla decisione di avviare il procedimento anzidetto, essa gode tuttavia di una certa discrezionalità nell'individuazione e nell'esame delle circostanze del caso di specie al fine di stabilire se queste sollevino serie difficoltà. Conformemente allo scopo di cui all'articolo [108], paragrafo 3, [TFUE] e al dovere di buona amministrazione cui è tenuta, la Commissione può, in particolare, avviare un dialogo con lo Stato notificante o con terzi, al fine di superare, nel corso della fase di esame preliminare, difficoltà eventualmente incontrate. Tale facoltà presuppone che la Commissione possa adattare la sua posizione in funzione dei risultati del dialogo avviato, senza che tale adattamento debba essere a priori interpretato come esistenza di serie difficoltà. Inoltre, l'insufficienza o l'incompletezza dell'esame condotto dalla Commissione nella fase di esame preliminare rappresenta un indizio dell'esistenza di gravi difficoltà.

#### d) Criterio dell'investitore privato in economia di mercato

Nella causa che ha dato origine alla sentenza dell'11 settembre 2012, *Corsica Ferries France/Commissione* (T-565/08, non ancora pubblicata, oggetto di impugnazione), il Tribunale è stato investito di un ricorso contro la decisione della Commissione che dichiarava compatibili con il mercato comune le misure di ristrutturazione della Société nationale maritime Corse-Méditerranée (SNCM) attuate nel 2002 dalla Repubblica francese e che respingeva la qualifica di aiuto riguardo alle misure del piano di privatizzazione di tale impresa approvato 2006. La ricorrente contestava, in particolare, l'applicazione da parte della Commissione del test dell'investitore privato alla privatizzazione di tale società per un prezzo di vendita negativo di 158 milioni di euro. In particolare, essa faceva valere che la Commissione non poteva includere nel calcolo dei costi ipotetici di liquidazione della SNCM le indennità complementari di licenziamento che eccedevano gli obblighi legali e convenzionali, dal momento che un tale approccio non poteva caratterizzare il comportamento di un investitore privato guidato da prospettive di redditività a lungo termine.

Al riguardo, il Tribunale osserva che, all'interno di un'economia di mercato, un investitore privato accorto non può prescindere, da un lato, dalla sua responsabilità nei confronti di tutti i soggetti interessati dell'impresa e, dall'altro, dall'evoluzione del contesto sociale, economico e ambientale all'interno del quale ne promuove lo sviluppo. A tale titolo, il versamento da parte di un investitore privato di indennità complementari di licenziamento può, in linea di principio, costituire una pratica legittima e opportuna al fine di favorire un dialogo sociale sereno e preservare l'immagine di una società o di un gruppo di società. Tuttavia, in mancanza di una qualsiasi razionalità economica, anche a lungo termine, l'accollo di costi ulteriori rispetto agli obblighi legali e convenzionali deve pertanto essere considerato un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo [107], paragrafo 1, [TFUE]. In tale ambito, la protezione dell'immagine di uno Stato membro quale investitore globale in un'economia di mercato non può costituire, al di fuori di circostanze particolari e senza una motivazione oltremodo convincente, una giustificazione sufficiente per dimostrare la razionalità economica a lungo termine dell'accollo di costi aggiuntivi quali quelli delle indennità complementari di licenziamento.

Il criterio dell'investitore privato era altresì al centro della problematica di cui alla causa che ha dato origine alla sentenza del 2 marzo 2012, *Paesi Bassi e ING Groep/Commissione* (T-29/10 e T-33/10, non ancora pubblicata, oggetto di impugnazione), in cui veniva impugnata la decisione della Commissione vertente sulla compatibilità con il mercato comune delle misure adottate dal Regno dei Paesi Bassi nel 2008 e nel 2009 a favore di ING Groep NV, nell'ambito della crisi finanziaria dell'autunno 2008. Le ricorrenti contestavano alla Commissione di aver ritenuto che la modifica delle condizioni di rimborso dell'apporto di capitale derivante dall'emissione di 1 miliardo di titoli dell'ING Groep interamente sottoscritti dal Regno dei Paesi Bassi costituisse un aiuto aggiuntivo di 2 miliardi di euro.

Il Tribunale ha dichiarato che la Commissione non poteva limitarsi a constatare che la modifica delle suddette condizioni di rimborso costituiva ipso facto un aiuto di Stato senza prima esaminare se tale modifica conferisse all'ING Groep un vantaggio che un investitore privato nella stessa situazione dello Stato olandese non avrebbe accettato. È solo in esito a tale esame, che, in particolare, presuppone una comparazione tra le condizioni di rimborso iniziali e le condizioni modificate, che la Commissione può concludere o meno per la concessione di un vantaggio supplementare ai sensi dell'articolo [107], paragrafo 1, [TFUE]. Il Tribunale ha ritenuto, nella fattispecie, che dalla decisione impugnata non emergesse che la Commissione aveva proceduto a siffatta analisi. Limitandosi a indicare che la modifica delle condizioni di rimborso comportava un mancato guadagno per lo Stato olandese, la Commissione non aveva esaminato il motivo per cui un rendimento compreso tra il 15% e il 22%, concesso allo Stato olandese a seguito della modifica delle condizioni di rimborso, non corrispondesse a quanto poteva essere ragionevolmente atteso da un investitore privato di fronte ad una situazione simile. Il Tribunale ha annullato la decisione impugnata osservando che la Commissione aveva erroneamente interpretato la nozione di aiuto omettendo di valutare se, nell'accettare la modifica delle condizioni di rimborso, lo Stato olandese avesse agito come avrebbe fatto un investitore privato, dato che, in particolare, lo Stato olandese poteva essere rimborsato anticipatamente e beneficiava in tale occasione di una maggiore certezza di essere remunerato in modo soddisfacente, tenuto conto delle condizioni di mercato esistenti.

Nella causa *Land Burgenland e Austria/Commissione* (sentenza del 28 febbraio 2012, T-268/08 e T-281/08, non ancora pubblicata, oggetto di impugnazione), il Tribunale è stato chiamato a pronunciarsi sull'applicazione del criterio dell'investitore privato nell'ambito della privatizzazione di una banca effettuata mediante una procedura di gara aperta. La causa verteva sulla scelta del Land Burgenland (Austria) di procedere, in tale ambito, all'aggiudicazione della banca austriaca Hypo Bank Burgenland AG a due società austriache, nonostante il prezzo di acquisto proposto da queste ultime fosse stato nettamente inferiore a quello proposto da un consorzio austro-ucraino. Quest'ultimo ha depositato una denuncia alla Commissione, la quale ha qualificato come aiuto incompatibile con il mercato comune la differenza tra le due offerte di prezzo definitive presentate in occasione della procedura di gara d'appalto, ritenendo che l'autorità austriaca competente non si fosse comportata come un venditore operante in un'economia di mercato.

Avverso tale decisione il Land Burgenland e la Repubblica d'Austria hanno presentato ricorso al Tribunale, il quale ha confermato che il criterio appropriato per stabilire se la vendita di un bene da parte di un ente pubblico a una persona privata costituisca un aiuto di Stato è quello dell'operatore privato in un'economia di mercato, criterio la cui applicazione concreta implica, in linea di principio, una valutazione economica complessa. Ammettendo che un venditore operante secondo i principi dell'economia di mercato avrebbe potuto scegliere l'offerta più bassa se fosse stato chiaro che la cessione al maggior offerente non era realizzabile, il Tribunale ha tuttavia ritenuto, nella fattispecie, che la Commissione avesse potuto concludere che né l'esito incerto, né la durata probabilmente maggiore del procedimento dinanzi all'autorità di sorveglianza dei mercati finanziari in caso di vendita al consorzio erano tali da giustificare l'esclusione di quest'ultimo. Al riguardo, il Tribunale ha osservato che, a tal fine, il Land Burgenland avrebbe dovuto fornire elementi concreti per dimostrare che la lunghezza del procedimento dinanzi all'autorità di sorveglianza dei mercati in caso di cessione al consorzio avrebbe compromesso fortemente le opportunità di privatizzazione.

### 3. Norme procedurali

#### a) Effetto cumulativo di un aiuto con aiuti precedenti

La sentenza del 14 febbraio 2012, *Electrolux e Whirlpool Europe/Commissione* (T-115/09 e T-116/09, non ancora pubblicata), trova la sua origine in due ricorsi di annullamento contro la decisione della

Commissione che dichiara compatibile con il mercato comune, a determinate condizioni, l'aiuto alla ristrutturazione per un importo di 31 milioni di euro concesso dalla Repubblica francese alla Fagor France SA (FagorBrandt), concorrente delle ricorrenti. La decisione impugnata faceva seguito ad una decisione anteriore che dichiarava incompatibile con il mercato comune un aiuto fiscale concesso dalla Repubblica italiana a una controllata di detta società, disponendone il recupero. Le ricorrenti sostenevano, in particolare, che la Commissione aveva ommesso di esaminare l'effetto cumulato dell'aiuto in parola con l'aiuto incompatibile italiano.

Il Tribunale precisa che dalla sentenza della Corte del 15 maggio 1997, *TWD/Commissione*<sup>18</sup>, nonché dal paragrafo 23 degli orientamenti comunitari relativi agli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà<sup>19</sup>, emerge che, nel contesto del suo esame della compatibilità con il mercato comune di un aiuto alla ristrutturazione, la Commissione deve, in linea di principio, procedere all'esame dell'effetto cumulato di detto aiuto con gli eventuali aiuti precedenti che non sono ancora stati recuperati. Un siffatto esame si giustifica alla luce del fatto che i vantaggi conferiti dalla concessione dei precedenti aiuti incompatibili non ancora recuperati continuano a produrre i propri effetti sulla concorrenza. Tuttavia, nel caso in cui la Commissione subordini la concessione dell'aiuto previsto al previo recupero di uno o più aiuti precedenti, essa non è tenuta a procedere all'esame dell'effetto cumulato sulla concorrenza di detti aiuti. In tal caso, una subordinazione del genere consente essa stessa di evitare che il vantaggio conferito dall'aiuto previsto si cumuli con quello conferito dagli aiuti precedenti, dato che gli effetti negativi sulla concorrenza risultanti dalla concessione degli aiuti precedenti sono stati eliminati dal rimborso del loro importo maggiorato degli interessi. Se, invece, la Commissione non subordina la concessione dell'aiuto in questione al recupero dell'aiuto incompatibile, essa deve necessariamente esaminare l'effetto cumulato di tali due aiuti.

#### b) Effetto utile del procedimento amministrativo

Nella citata sentenza del 27 settembre 2012, *Francia/Commissione*, il Tribunale ha avuto modo di ricordare che lo Stato membro che ha concesso, o intende concedere, aiuti in deroga alle norme del Trattato è soggetto a un obbligo di collaborazione nei confronti della Commissione nell'ambito del procedimento cui esso partecipa. Questi è tenuto a fornire tutti gli elementi atti a consentire a detta istituzione di accertare che ricorrano le condizioni della deroga richiesta. La legittimità di una decisione in materia di aiuti di Stato dev'essere dunque valutata alla luce delle informazioni di cui poteva disporre la Commissione quando l'ha adottata. Poiché il concetto di aiuto di Stato risponde ad una situazione obiettiva che si valuta alla data in cui la Commissione prende la sua decisione, sono le valutazioni adottate a tale data che devono essere prese in considerazione per operare il controllo giurisdizionale suddetto. Ne consegue che, in mancanza di informazioni contrarie provenienti dalle parti interessate, la Commissione è legittimata a fondarsi sui fatti, anche erronei, di cui dispone al momento dell'adozione della decisione definitiva, laddove gli elementi di fatto di cui si tratta siano stati oggetto di un'ingiunzione della Commissione allo Stato membro di fornirle le informazioni necessarie.

In tale contesto, inoltre, il Tribunale osserva che anche dall'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 659/1999 risulta che, in esito al procedimento di indagine formale relativo a un aiuto illegittimo, la decisione è adottata dalla Commissione in base alle informazioni disponibili e, segnatamente, a quelle fornite dallo Stato membro in risposta alle richieste di informazioni della Commissione. Nella fattispecie, alla luce del principio dell'effetto utile del procedimento amministrativo, lo Stato

<sup>18</sup> C-355/95 P, Racc. pag. I-2549.

<sup>19</sup> GU 2004, C 244, pag. 2.

ricorrente non poteva dunque rimettere in discussione, per la prima volta nella fase giurisdizionale, il contenuto di osservazioni di fatto ad esso trasmesse formulate da un terzo interessato durante il procedimento amministrativo.

### c) Prova dell'esistenza di un vantaggio che configura un aiuto di Stato

Nella citata sentenza del 20 settembre 2012, *Francia/Commissione*, il Tribunale sottolinea altresì che la Commissione non può supporre che un'impresa abbia beneficiato di un vantaggio che configura un aiuto di Stato fondandosi semplicemente su una presunzione negativa, basata sull'assenza di informazioni che permettano di giungere alla conclusione contraria. Essa è, quantomeno, tenuta ad assicurarsi che le informazioni di cui dispone, per quanto incomplete e frammentarie, costituiscano una base sufficiente per stabilire che un'impresa ha beneficiato di un vantaggio che configura un aiuto di Stato. Per quanto riguarda, in particolare, la prova dell'esistenza di una garanzia di Stato di natura implicita, essa può essere dedotta da un complesso di elementi convergenti dotati di una certa affidabilità e coerenza, tratti, tra l'altro, dall'interpretazione delle disposizioni di diritto nazionale pertinenti e, in particolare, dagli effetti giuridici che lo statuto giuridico dell'impresa beneficiaria implica. Al fine di dimostrare che uno Stato ha concesso una garanzia finanziaria implicita, che, per definizione, non viene esplicitamente riconosciuta dalla legge nazionale, possono essere considerate pertinenti note e circolari interpretative.

### *Proprietà intellettuale*

Con 210 cause definite e 238 proposte, il contenzioso in materia di proprietà intellettuale ha costituito, sotto il profilo numerico, una fonte importante dell'attività del Tribunale, di cui la successiva esposizione costituisce soltanto un conciso resoconto.

#### 1. Marchio comunitario

##### a) Impedimenti assoluti alla registrazione

Nella sentenza del 14 febbraio 2012, *Peeters Landbouwmachines/UAMI – Fors MW (BIGAB)* (T-33/11, non ancora pubblicata), il Tribunale ritiene che l'esistenza della malafede del richiedente, ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/09 sul marchio comunitario – che giustifica il diniego della registrazione del marchio richiesto – dev'essere valutata nel suo insieme, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti nel caso di specie. Fra questi fattori figurano, in particolare, il fatto che il richiedente sappia o debba sapere che un terzo utilizza, in almeno uno Stato membro, un segno identico o simile per un prodotto identico o simile e confondibile con il segno di cui viene chiesta la registrazione; l'intenzione del richiedente di far sì che detto terzo non possa più utilizzare un siffatto segno; il grado di tutela giuridica di cui godono il segno del terzo e il segno di cui viene chiesta la registrazione. Nell'ambito dell'analisi globale effettuata ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, si può anche tenere conto dell'origine del segno contestato e del suo utilizzo a partire dalla sua creazione nonché della logica commerciale nella quale si inserisce il deposito della domanda di registrazione di detto segno come marchio comunitario. Il Tribunale sottolinea, altresì, che l'intenzione di impedire la commercializzazione di un prodotto, in talune circostanze, può determinare la malafede del richiedente. Ciò si verifica, in particolare, qualora emerga successivamente che quest'ultimo ha fatto registrare un segno come marchio comunitario senza l'intenzione di utilizzarlo, unicamente al fine di impedire che un terzo entri nel mercato.

Peraltro, il Tribunale osserva che la circostanza che il richiedente sappia o debba sapere che un terzo utilizza, in almeno uno Stato membro, da molto tempo un segno identico o simile per un

prodotto identico o simile e confondibile con il segno di cui viene richiesta la registrazione non è sufficiente, di per sé, perché sia dimostrata l'esistenza della malafede del richiedente. Dunque, non può escludersi che, quando vari produttori utilizzano, sul mercato, segni identici o simili per prodotti identici o simili e confondibili con il segno per cui viene chiesta la registrazione, il richiedente, mediante la registrazione di detto segno, persegua un obiettivo legittimo. Ciò può segnatamente avvenire nel caso in cui il richiedente sa, al momento del deposito della domanda di registrazione, che un'impresa terza utilizza il marchio soggetto a registrazione, creando presso la propria clientela l'illusione che la stessa distribuisca ufficialmente i prodotti venduti con detto marchio, nonostante essa non ne abbia ricevuto l'autorizzazione. Pertanto, la buona fede del richiedente il marchio non può essere rimessa in discussione per il mero fatto che questo stesso richiedente è titolare di altri marchi e non ha preso l'iniziativa di sollecitare la registrazione di questi ultimi come marchi comunitari. Infine, per valutare l'esistenza della malafede del richiedente il marchio, il Tribunale ritiene che possa essere preso in considerazione il grado di notorietà di cui gode un segno al momento del deposito della domanda presentata in vista della sua registrazione come marchio comunitario, perché un siffatto grado di notorietà può appunto giustificare l'interesse del richiedente a garantire una tutela giuridica più estesa del suo segno.

#### b) Impedimenti relativi alla registrazione

Nella causa che ha dato origine alla sentenza del 7 febbraio 2012, *Dosenbach-Ochsner/UAMI – Sisma (Rappresentazione di elefanti in un rettangolo)* (T-424/10, non ancora pubblicata), il Tribunale è stato chiamato a pronunciarsi su un ricorso contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) che respingeva la domanda di dichiarazione di nullità, presentata dal titolare di marchi internazionale e nazionale figurativi anteriori raffiguranti un elefante e del marchio nazionale denominativo anteriore «elefanten», contro il marchio comunitario figurativo raffigurante elefanti in un rettangolo.

In risposta al motivo vertente sulla somiglianza fonetica tra i segni in parola, il Tribunale ritiene che un confronto fonetico non sia pertinente nell'ambito dell'esame della somiglianza di un marchio figurativo privo di elementi denominativi con un altro marchio. Infatti, un marchio figurativo privo di elementi denominativi non può essere pronunciato in quanto tale. Tutt'al più, può esserne descritto oralmente il contenuto visivo o concettuale. Orbene, secondo il Tribunale, siffatta descrizione coincide necessariamente o con la percezione visiva o con la percezione concettuale del marchio interessato. Pertanto, non occorre esaminare in maniera autonoma la percezione fonetica di un marchio figurativo privo di elementi denominativi e confrontarla con la percezione fonetica di altri marchi.

Peraltro, nella causa che ha dato origine alla sentenza del 29 marzo 2012, *You-Q/UAMI – Apple Corps (BEATLE)* (T-369/10, non pubblicata, oggetto di impugnazione), il Tribunale era chiamato a esaminare la legittimità della decisione relativa alla procedura di opposizione riguardante la registrazione del marchio comunitario figurativo BEATLE per apparecchi di locomozione di persone con mobilità ridotta. La Apple Corps Ltd, impresa fondata dal gruppo musicale The Beatles, si era opposta alla domanda di registrazione del suddetto marchio presentata dalla You-Q BV (già Handicare Holding BV) basandosi sui propri vari marchi comunitari e nazionali anteriori, fra cui il marchio denominativo BEATLES e svariati marchi figurativi composti dai termini «beatles» o «the beatles». La commissione di ricorso aveva ravvisato l'esistenza di un rischio serio di lesione di detti marchi, osservando che, a causa della somiglianza dei segni, della considerevole notorietà acquisita da lungo tempo dai marchi anteriori e della sovrapposizione del pubblico di riferimento, era verosimile che, utilizzando il marchio richiesto, la You-Q avrebbe tratto profitto dalla notorietà e dalla perdurante attrattiva dei marchi anteriori.

La sentenza del Tribunale ha confermato tale analisi. Esso ha innanzi tutto osservato che, sulla base degli elementi prodotti e, in particolare, delle vendite di dischi del gruppo musicale The Beatles, la commissione di ricorso aveva potuto concludere che i marchi anteriori BEATLES e THE BEATLES godevano di notorietà considerevole per quanto riguarda le registrazioni sonore, le registrazioni video e i film. Essa aveva altresì potuto ravvisare una notorietà, sia pure minore, dei marchi anteriori in merito a prodotti derivati, quali giocattoli e giochi. Ad avviso del Tribunale, la commissione di ricorso aveva inoltre correttamente ritenuto che i segni in conflitto fossero assai simili sotto il profilo visivo, fonetico e concettuale. Parimenti, essa aveva legittimamente rilevato l'esistenza di una sovrapposizione tra il pubblico di riferimento dei segni in conflitto, in quanto le persone a mobilità ridotta rientravano anch'esse nel grande pubblico destinatario dei marchi anteriori. Conseguentemente, dai suddetti elementi la commissione di ricorso aveva potuto correttamente dedurre che, nonostante la diversità dei prodotti interessati, esisteva un nesso tra i segni, in virtù del quale, anche in assenza di rischio di confusione, il pubblico di riferimento sarebbe stato indotto a trasferire i valori dei marchi anteriori ai prodotti contrassegnati dal marchio richiesto, consentendo alla ricorrente di immettere tale marchio sul mercato senza esporsi a rischi significativi e senza dover sostenere le spese per il lancio di un nuovo marchio. Pertanto, il Tribunale ha stabilito che la commissione di ricorso, ritenendo che fosse verosimile che utilizzando il marchio controverso la ricorrente avrebbe tratto un indebito vantaggio dalla notorietà e dalla perdurante attrattiva dei marchi anteriori, non aveva commesso errori.

### c) Questioni procedurali

Nella sentenza dell'8 marzo 2012, *Arrieta D. Gross/UAMI – International Biocentric Foundation e a. (BIODANZA)* (T-298/10, non pubblicata), il Tribunale si è pronunciato sulla sorte di una domanda di registrazione di un marchio comunitario in caso di decesso del suo autore. Al riguardo, il Tribunale osserva che dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 207/2009<sup>20</sup> emerge che i titolari dei marchi comunitari sono persone fisiche o giuridiche. Conseguentemente, un marchio comunitario non può essere registrato a nome di una persona deceduta. Tuttavia, il suddetto regolamento non prevede affatto che il decesso dell'autore di una domanda di registrazione di marchio comunitario comporti la caducità di tale domanda. Siffatta conclusione sarebbe infatti contraria al carattere di oggetto di proprietà della domanda di registrazione. Secondo il Tribunale, ne consegue che, in caso di decesso del titolare di una domanda di registrazione di marchio comunitario, questa viene trasferita a un'altra persona, che dev'essere determinata secondo le disposizioni del diritto delle successioni dello Stato membro competente. Per il corretto svolgimento del procedimento dinanzi all'UAMI, spetta al nuovo titolare della domanda provvedere alla registrazione della propria cessione presso tale organo. Tuttavia, a prescindere dal momento in cui avviene tale registrazione, si deve ritenere che il nuovo titolare della domanda abbia acquisito tale qualifica dalla data del decesso del primo richiedente.

Peraltro, nella sentenza del 21 marzo 2012, *Feng Shen Technology/UAMI – Majtczak (FS)* (T-227/09, non ancora pubblicata, oggetto di impugnazione), il Tribunale precisa che, anche se il regime del marchio comunitario riposa sul principio secondo il quale al primo depositante è conferito un diritto esclusivo, sancito all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento n. 40/94<sup>21</sup> (divenuto articolo 8, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009), tale principio non è assoluto. Esso è temperato, in particolare, dall'articolo 51, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94, in forza del quale un marchio comunitario è dichiarato nullo, su domanda presentata all'UAMI o su domanda riconvenzionale in un'azione per contraffazione, qualora al momento del deposito della domanda di marchio il richie-

<sup>20</sup> Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

<sup>21</sup> Regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).

dente abbia agito in malafede, circostanza la cui dimostrazione spetta al richiedente la declaratoria di nullità.

Inoltre, nella sentenza del 27 giugno 2012, *Interkobo/UAMI – XXXLutz Marken (my baby)* (T-523/10, non ancora pubblicata), il Tribunale afferma che, quando le informazioni e le prove a sostegno dell'opposizione, di cui alla regola 19, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 2868/95<sup>22</sup>, sono presentate in una lingua diversa da quella di procedura, la parte opponente è tenuta a produrre, nella fase del procedimento di opposizione, entro il termine impartito per la produzione delle informazioni e prove in questione, una traduzione delle stesse che deve soddisfare precisi requisiti quanto alla forma ed al contenuto. Così, in primo luogo, la traduzione di una delle informazioni o prove di cui alla regola 19, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 2868/95, dev'essere presentata sotto forma non di semplici annotazioni sul documento originale, bensì di uno o più scritti distinti da quest'ultimo. Nell'ipotesi in cui siffatto requisito formale non fosse rispettato, le informazioni e le prove summenzionate, prodotte dall'opponente, non sarebbero prese in considerazione nell'ambito del procedimento di opposizione. Tale requisito formale mira, da un lato, a che l'altra parte nel procedimento di opposizione, al pari degli organi dell'UAMI, possano distinguere agevolmente tra il documento originale e la sua traduzione e, dall'altro, a che quest'ultima presenti un grado sufficiente di chiarezza. In secondo luogo, emerge dalla regola 98, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95, che la traduzione, presentata sotto forma di uno scritto distinto, deve riprodurre fedelmente il contenuto del documento originale. In caso di dubbio quanto alla sua fedeltà, gli organi dell'UAMI hanno il diritto di esigere dalla parte interessata la produzione di un attestato di conformità della traduzione al testo originale.

La causa che ha dato origine alla sentenza del 12 luglio 2012, *Aiello/UAMI – Cantoni ITC (100% Capri)* (T-279/09, non ancora pubblicata), ha fornito al Tribunale l'occasione di precisare i requisiti che disciplinano la notifica, al richiedente il marchio, della memoria dell'opponente dinanzi alla commissione di ricorso. Al riguardo, il Tribunale sottolinea che, ai sensi della regola 67, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95, se è stato designato un rappresentante o se il richiedente citato per primo in una domanda comune è considerato il rappresentante comune, le notifiche vengono indirizzate al rappresentante designato o al rappresentante comune. Pertanto, l'UAMI non può invocare l'asserita notifica della memoria dell'opponente al ricorrente stesso al fine di giustificare la mancata notifica al rappresentante del ricorrente.

Peraltro, secondo il Tribunale, dalla regola 77 del regolamento n. 2868/95, ai sensi della quale qualsiasi notifica inviata a un rappresentante produce gli stessi effetti che avrebbe se fosse inviata al rappresentato, non può dedursi che la notifica al rappresentato ha valore di notifica al rappresentante in quanto, se così fosse, la regola 67 del citato regolamento sarebbe priva di effetti.

Infine, nella sentenza del 21 settembre 2012, *Wesergold Getränkeindustrie/UAMI – Lidl Stiftung (WESTERN GOLD)* (T-278/10, non ancora pubblicata, oggetto di impugnazione), il Tribunale, chiamato a esaminare la portata dell'esame, da parte di una delle commissioni di ricorso dell'UAMI, di un ricorso avverso una decisione della divisione di opposizione, rammenta che, ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, in seguito all'esame sul merito del ricorso, la commissione di ricorso delibera sul ricorso e può, nel deliberare, «esercitare le competenze dell'organo che ha emesso la decisione impugnata», vale a dire statuire essa stessa sull'opposizione respingendola o dichiarandola fondata, confermando o annullando in tal modo la decisione impugnata. Pertanto, la mancanza della precisa invocazione, nel controricorso dinanzi alla commissione di ricorso,

<sup>22</sup> Regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU L 303, pag. 1).

del carattere distintivo accresciuto dall'uso non influisce sull'obbligo della commissione di ricorso, quando si pronuncia essa stessa sull'opposizione, di procedere ad un nuovo esame completo del merito dell'opposizione, tanto in diritto quanto in fatto. Infatti, la portata dell'esame che la commissione di ricorso è tenuta ad operare nei confronti della decisione oggetto del ricorso non è, in linea di principio, determinata dai motivi invocati dalla parte che ha proposto il ricorso. A fortiori, la portata dell'esame della commissione di ricorso non è limitata dall'assenza di precisione di taluni motivi di difesa dedotti dinanzi alla commissione di ricorso.

#### d) Prova dell'uso effettivo

Nella citata sentenza *BIODANZA*, il Tribunale, in primo luogo, dichiara che la valutazione dell'uso effettivo di un marchio deve, in particolare, tener conto della natura dei prodotti o dei servizi coperti da detto marchio, nonché degli usi ritenuti giustificati nel settore economico di riferimento. Al riguardo, il requisito per cui l'uso effettivo di un marchio non può essere dimostrato da probabilità o da presunzioni, ma deve basarsi su elementi di prova concreti e oggettivi, è altresì applicabile ai marchi di servizi. In questo caso, gli elementi di prova richiesti devono essere compatibili con la natura dei servizi coperti dal marchio. In secondo luogo, il Tribunale osserva che né l'articolo 42 né altre disposizioni del regolamento n. 207/2009 prevedono espressamente che la richiesta di prova dell'uso effettivo del marchio anteriore debba essere respinta in caso di malafede del suo autore. Siffatta regola non può nemmeno dedursi implicitamente dalle disposizioni applicabili in materia. Porre quale requisito di ricevibilità di una domanda di prova dell'uso effettivo del marchio anteriore l'assenza di malafede da parte del relativo autore renderebbe inutilmente più difficile il procedimento e, in definitiva, sarebbe contrario alla ratio legis delle disposizioni corrispondenti.

Nella sentenza del 12 luglio 2012, *Rivella International/UAMI – Baskaya di Baskaya Alim (BASKAYA)* (T-170/11, non ancora pubblicata, oggetto di impugnazione), per quanto riguarda la determinazione del territorio sul quale dev'essere dimostrato l'uso effettivo del marchio anteriore, il Tribunale dichiara che le questioni connesse alla prova fornita a sostegno dei motivi di opposizione a una domanda di registrazione di marchio comunitario e le questioni connesse all'aspetto territoriale dell'uso dei marchi sono disciplinate dalle pertinenti disposizioni del regolamento n. 207/2009, senza che occorra fare riferimento a una qualsiasi disposizione di diritto interno degli Stati membri. In tale contesto, il fatto che, a sostegno di un'opposizione proposta contro la registrazione di marchi comunitari, possano essere invocati marchi nazionali o internazionali anteriori non implica che il diritto nazionale applicabile al marchio anteriore invocato a sostegno dell'opposizione sia il diritto pertinente per quanto riguarda un procedimento comunitario di opposizione. È pur vero che, in mancanza di disposizioni pertinenti nel regolamento n. 207/2009 o, eventualmente, nella direttiva 2008/95/CE<sup>23</sup>, il diritto nazionale serve da punto di riferimento. Sebbene sia questo il caso per quanto riguarda la data di registrazione di un marchio anteriore invocato nel corso di un procedimento comunitario di opposizione, ciò tuttavia non vale per quanto riguarda la determinazione del territorio sul quale dev'essere dimostrato l'uso del marchio anteriore. Tale questione è disciplinata dal regolamento n. 207/2009 in maniera esaustiva, senza che sia necessario fare riferimento al diritto nazionale. Ne deriva che l'uso effettivo di un marchio anteriore, sia esso comunitario, nazionale o internazionale, dev'essere provato nell'Unione europea o nello Stato membro interessato.

<sup>23</sup> Direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU L 299, pag. 25).

## 2. Disegni e modelli

La causa che ha dato origine alla sentenza del 13 novembre 2012, *Antrax It/UAMI – THC (Radiatori per riscaldamento)* (T-83/11 e T-84/11, non ancora pubblicata), ha fornito al Tribunale l'occasione di chiarire i criteri di determinazione del margine di libertà dell'autore del disegno o modello nell'ambito della valutazione dell'individualità di quest'ultimo. Il Tribunale osserva che siffatto margine di libertà è stabilito a partire, in particolare, dai vincoli relativi alle caratteristiche imposte dalla funzione tecnica del prodotto o di un elemento del prodotto, o ancora dalle prescrizioni legislative applicabili al prodotto al quale il disegno o modello è applicato. Tali vincoli portano a una standardizzazione di alcune caratteristiche, che divengono quindi comuni ai disegni o modelli applicati al prodotto interessato. Pertanto, più la libertà dell'autore nel realizzare un disegno o modello è ampia, meno è probabile che piccole differenze tra i disegni o modelli posti a confronto siano sufficienti a produrre un'impressione generale diversa nell'utilizzatore informato. Al contrario, quanto più la libertà dell'autore nel realizzare un disegno o modello è limitata, tanto più basteranno piccole differenze tra i disegni o modelli confrontati per produrre un'impressione generale diversa nell'utilizzatore informato. Quindi, un grado elevato di libertà dell'autore nel realizzare un disegno o modello rafforza la conclusione secondo la quale i disegni o modelli confrontati che non presentano differenze significative producono la stessa impressione generale nell'utilizzatore informato. Pertanto, un eventuale affollamento dello stato dell'arte, derivante dall'asserita esistenza di altri disegni o modelli di termosifoni o di radiatori aventi le stesse caratteristiche generali dei disegni o modelli di cui trattasi, è pertinente, in quanto può essere idoneo a rendere l'utilizzatore informato più sensibile alle differenze di proporzioni interne tra tali diversi disegni o modelli.

## 3. Ritrovati vegetali

Nella causa che ha dato origine alla sentenza del 18 settembre 2012, *Schröder/UCVV – Hansson (LEMON SYMPHONY e SUMOST 01)* (T-133/08, T-134/08, T-177/08 e T-242/09, non ancora pubblicata, oggetto di impugnazione), il Tribunale si è pronunciato sulle conseguenze della constatazione di un fatto notorio ad opera della commissione di ricorso dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV). Ricordando che, secondo la giurisprudenza della Corte in materia di contenzioso nel marchio comunitario, gli organi dell'UAMI non sono tenuti a provare, nelle loro decisioni, l'esattezza di fatti notori, il Tribunale ritiene che tale principio debba applicarsi agli organi dell'UCVV. Osservando, inoltre, che dalla giurisprudenza della Corte in tale materia risulta altresì che la constatazione, operata dal Tribunale, del carattere notorio o meno dei fatti sui quali la commissione di ricorso dell'UAMI ha fondato la sua decisione costituisce una valutazione di fatto che, salvo il caso di snaturamento, è sottratta al controllo della Corte nell'ambito di un'impugnazione, il Tribunale ritiene opportuno trasporre tale soluzione al controllo giurisdizionale che questi esercita sulle decisioni degli organi dell'UCVV.

### *Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive*

Con 42 cause decise e 60 proposte, il 2012 ha confermato l'importanza che rivestono le controversie relative alle misure restrittive fra le varie tipologie di contenzioso di competenza del Tribunale.

In particolare, merita di essere menzionata la causa che ha dato origine alla sentenza del 21 marzo 2012, *Fulmen e Mahmoudian/Consiglio* (T-439/10 e T-440/10, non ancora pubblicata, oggetto di impugnazione), in cui il Tribunale è stato chiamato a esaminare la legittimità delle misure restrittive imposte a una società iraniana attiva, in particolare, nel settore delle apparecchiature elettriche, nonché al presidente del consiglio di amministrazione della medesima società. Inserite nell'ambito delle misure restrittive prese contro la Repubblica islamica dell'Iran per impedire la proliferazione nucleare, tali misure si fondavano sull'asserita partecipazione della suddetta società all'installazione

di apparecchiature elettriche nel sito di Qom/Fordoo (Iran) in un'epoca in cui l'esistenza di questo non era ancora stata rivelata. Le ricorrenti contestavano siffatta partecipazione e sostenevano che il Consiglio non aveva fornito prova delle sue asserzioni su detto punto. Quest'ultimo, invece, faceva valere che siffatta prova non poteva essergli richiesta, in quanto il sindacato del giudice dell'Unione doveva essere limitato alla verifica che i motivi invocati per giustificare l'adozione di misure restrittive fossero «verosimili», il che si sarebbe verificato nel caso di specie, tenuto conto che la Fulmen era una società attiva da tempo nel mercato iraniano delle apparecchiature elettriche.

Il Tribunale ha respinto tale argomentazione sottolineando che il sindacato giurisdizionale della legittimità di un atto con il quale sono state adottate misure restrittive nei confronti di un'entità si estende alla valutazione dei fatti e delle circostanze addotti per giustificarlo, nonché alla verifica degli elementi di prova e di informazione su cui è fondata tale valutazione. In caso di contestazione, spetta al Consiglio presentare detti elementi ai fini della loro verifica da parte del giudice dell'Unione. Pertanto, il sindacato di legittimità che deve essere esercitato non è limitato alla verifica della «verosimiglianza» astratta dei motivi invocati, ma deve includere la questione se questi ultimi siano sufficientemente suffragati da elementi di prova e di informazione concreti. Il Tribunale ha osservato che, se le misure restrittive in parola fossero state adottate su proposta di uno Stato membro, conformemente alla procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, della decisione 2010/413/PESC<sup>24</sup>, tale circostanza non avrebbe in alcun modo inficiato il fatto che gli atti impugnati nella fattispecie fossero atti del Consiglio il quale doveva, pertanto, assicurarsi che la loro adozione fosse giustificata, chiedendo all'occorrenza allo Stato membro interessato di presentargli gli elementi di prova e di informazione necessari a tal fine. Inoltre, il Consiglio non poteva far valere che gli elementi di cui trattasi provenivano da fonti riservate. Tenuto conto del ruolo essenziale del sindacato giurisdizionale nel contesto dell'adozione delle misure restrittive, il giudice dell'Unione deve poter controllare la legittimità e la fondatezza di tali misure, senza che possano essergli opposti il segreto o la riservatezza degli elementi di prova e di informazione utilizzati dal Consiglio. Peraltro, il Consiglio non può fondare un atto che adotta misure restrittive su informazioni o elementi del fascicolo comunicati da uno Stato membro, se tale Stato membro non è disposto ad autorizzarne la comunicazione al giudice dell'Unione investito del controllo della legittimità di tale decisione.

### *Accesso ai documenti delle istituzioni*

#### **1. Obbligo per le istituzioni di procedere a un esame concreto e specifico dei documenti oggetto della domanda**

La causa che ha dato origine alla sentenza del 22 maggio 2012, *EnBW Energie Baden-Württemberg/Commissione* (T-344/08, non ancora pubblicata, oggetto di impugnazione), verteva sul rifiuto della Commissione di dare accesso al fascicolo amministrativo di un procedimento in materia di intese sulla base di varie eccezioni previste dal regolamento (CE) n. 1049/2001<sup>25</sup> senza procedere a un esame concreto e specifico dei documenti interessati.

Investito di un ricorso diretto contro la decisione di rigetto, il Tribunale precisa che sebbene, in presenza di una domanda di accesso ai documenti, l'istituzione interessata possa basarsi, per rifiutare tale accesso, su presunzioni di carattere generale che si applicano a determinate categorie di documenti e che possono essere fondate sull'esistenza di un regime di accesso al fascicolo proprio a un

<sup>24</sup> Decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39).

<sup>25</sup> Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).

particolare procedimento, ciò non toglie che siffatti regimi, siano questi in materia di aiuti di Stato o in materia di concorrenza, sono applicabili soltanto durante il procedimento di cui trattasi e non in una situazione in cui l'istituzione ha già adottato una decisione definitiva che chiude il caso al cui fascicolo viene chiesto l'accesso. Peraltro, anche se si deve tener conto delle restrizioni all'accesso al fascicolo esistenti nell'ambito di procedimenti particolari, come quelli in materia di aiuti di Stato e in materia di concorrenza, tale presa in considerazione non consentirebbe di presumere che, pena inficiare la capacità della Commissione di reprimere i cartelli, tutti i documenti contenuti nei suoi fascicoli in siffatta materia rientrerebbero automaticamente in una delle eccezioni contemplate all'articolo 4 del regolamento n. 1049/2001.

Il Tribunale sottolinea inoltre che una sola e identica giustificazione per rifiutare tale accesso può essere applicata a documenti appartenenti a una medesima categoria, in particolare quando contengono lo stesso tipo di informazioni. In siffatte circostanze, una giustificazione per gruppi di documenti facilita o semplifica il compito della Commissione nella valutazione della domanda e nella giustificazione della sua decisione. Da ciò consegue che il fatto che un esame per categoria presenti una certa utilità ai fini del trattamento della domanda di accesso è una condizione della legittimità di un siffatto esame. La definizione delle categorie di documenti deve pertanto essere effettuata in funzione di criteri che consentano alla Commissione di applicare un ragionamento comune alla totalità dei documenti contenuti in una categoria.

## 2. Tutela delle relazioni internazionali

Nella sentenza del 4 maggio 2012, *In 't Veld/Consiglio* (T-529/09, non ancora pubblicata, oggetto di impugnazione), il Tribunale è stato chiamato a interpretare l'eccezione relativa alla tutela delle relazioni internazionali di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001. Nella fattispecie, la ricorrente, membro del Parlamento europeo, aveva chiesto l'accesso a un parere del servizio giuridico del Consiglio relativo a una raccomandazione della Commissione emessa in vista dell'adozione, da parte del Consiglio, di una decisione intesa ad autorizzare l'avvio di negoziati tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America in vista di un accordo internazionale destinato a mettere a disposizione del dipartimento del Tesoro statunitense dati di messaggistica finanziaria per prevenire e combattere il terrorismo.

Anzitutto, il Tribunale osserva che un documento come quello in parola, vertente sul fondamento giuridico di una decisione che il Consiglio deve adottare in merito all'avvio di negoziati volti alla firma di un accordo internazionale, può rientrare, tenuto conto del suo contenuto e del contesto nel quale è stato redatto, nell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001. Invero, posto che tale documento è stato redatto specificamente in vista dell'avvio di negoziati che debbono portare alla conclusione di un accordo internazionale, l'analisi operata dal servizio giuridico dell'istituzione interessata si ricollega necessariamente al contesto specifico del previsto accordo internazionale, e ciò sebbene tale documento tratti la questione del fondamento giuridico, che è una questione di diritto interno dell'Unione. Pertanto, la divulgazione di elementi che presentano un nesso con gli obiettivi perseguiti dall'Unione nei negoziati, in quanto affrontano il contenuto specifico del previsto accordo, nuocerebbe al clima di fiducia nei negoziati.

L'invocazione, da parte del Consiglio, di un indebolimento della posizione dell'Unione nell'ambito dei negoziati in corso non era invece appropriata. Il Tribunale ha difatti osservato che, dal momento che la scelta del fondamento giuridico era basata su elementi obiettivi e non rientrava in un margine di discrezionalità dell'istituzione, l'eventuale divergenza di opinioni su tale argomento non poteva essere assimilata ad una divergenza tra le istituzioni circa gli elementi relativi al contenuto dell'accordo. Di conseguenza, il semplice timore di divulgare un'eventuale posizione divergente in seno alle istituzioni circa il fondamento giuridico di una decisione che autorizza l'avvio di negoziati

in nome dell'Unione non può essere sufficiente per dedurre un rischio di pregiudizio dell'interesse pubblico tutelato in materia di relazioni internazionali.

Peraltro, nella sentenza del 3 ottobre 2012, *Jurašinić/Consiglio* (T-465/09, non ancora pubblicata), il Tribunale ha ritenuto che l'eccezione relativa alla tutela dell'interesse pubblico in ordine alle relazioni internazionali giustificasse il diniego di accesso da parte del Consiglio alle relazioni degli osservatori dell'Unione europea presenti in Croazia, nella zona di Knin, dal 1° al 31 agosto 1995. Infatti, la divulgazione di tali relazioni avrebbe potuto arrecare pregiudizio agli obiettivi perseguiti dall'Unione nella regione dei Balcani occidentali – ossia, contribuire alla pace, alla stabilità e a una riconciliazione regionale duratura, in vista di rafforzare, in particolare, nei riguardi dell'Unione, l'integrazione dei paesi di tale regione d'Europa – e, quindi, danneggiare le relazioni internazionali. In tal modo, si sarebbero divulgate le osservazioni o i giudizi della missione di monitoraggio della Comunità europea sulla situazione politica, militare e di sicurezza in una fase decisiva del conflitto tra le forze croate e le forze federali jugoslave. Orbene, la rivelazione di tali elementi poteva far nascere o accrescere il risentimento o le tensioni tra le diverse comunità dei paesi che avevano preso parte ai conflitti nell'ex Jugoslavia o tra i paesi originatisi dalla Jugoslavia, indebolendo così la fiducia degli Stati dei Balcani occidentali nel processo di integrazione.

### 3. Tutela delle procedure giurisdizionali e della consulenza legale

Il Tribunale ha delineato il campo d'applicazione dell'eccezione relativa alla tutela delle procedure giurisdizionali nella causa che ha dato origine alla sentenza del 3 ottobre 2012, *Jurašinić/Consiglio* (T-63/10, non ancora pubblicata). Al riguardo, esso ha osservato che non può essere condivisa l'interpretazione secondo cui solo le procedure giurisdizionali che si svolgono dinanzi a un giudice dell'Unione o dinanzi a un giudice di uno degli Stati membri potrebbero essere tutelate dall'eccezione prevista dalle disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento n. 1049/2001. Infatti, nessun argomento desunto dal testo di tale articolo permette di ritenere che le procedure giurisdizionali, cui si riferisce il suo paragrafo 2, secondo trattino, siano soltanto quelle che si svolgono dinanzi ai giudici dell'Unione o dei suoi Stati membri, constatazione rafforzata da una lettura d'insieme del regolamento n. 1049/2001, il quale prevede un collegamento con l'Unione o i suoi Stati membri soltanto in relazione a determinati aspetti da esso disciplinati. Ad avviso del Tribunale, ne consegue che nulla all'interno del regolamento anzidetto impedisce che la procedura giurisdizionale, prevista dall'eccezione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, si svolga dinanzi a un giudice che non rientra né nell'ordinamento giuridico dell'Unione, né negli ordinamenti giuridici degli Stati membri, in quanto la suddetta eccezione è in grado di tutelare, segnatamente, la procedura giurisdizionale che si svolge dinanzi al Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia (in prosieguo: l'«ICTY»).

Per quanto riguarda i documenti potenzialmente rientranti nell'eccezione, il Tribunale sottolinea che la protezione dell'interesse pubblico osta alla divulgazione del contenuto dei documenti redatti ai soli fini di un procedimento giudiziario particolare. Pertanto, possono, in linea di principio, essere protetti da ogni divulgazione i documenti scambiati tra, da un lato, il procuratore dell'ICTY o la prima camera di prima istanza dell'ICTY e, dall'altro, l'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune dell'Unione nell'ambito di un processo dinanzi a detta giurisdizione, in quanto si riferiscano a un aspetto dell'organizzazione di un processo penale e rivelino le modalità con cui gli organi giurisdizionali dell'ICTY hanno deciso di condurre lo svolgimento del procedimento, nonché le reazioni della difesa e di un terzo alle misure adottate da tali organi per ottenere gli elementi di prova necessari per il corretto svolgimento del processo. Ciò non vale, invece, per le relazioni degli osservatori dell'Unione europea presenti in Croazia dal 1° al 31 agosto 1995, scambiate tra le istituzioni dell'Unione e l'ICTY, le quali, essendo state scritte più di dieci anni prima dell'inizio del suddetto processo, non possono essere considerate redatte ai soli fini di un procedimento giudiziario.

Per quanto riguarda l'eccezione relativa alla tutela della consulenza legale, nella citata sentenza *In 't Veld/Consiglio* il Tribunale ha ritenuto che il Consiglio, nell'ambito dell'eccezione prevista dall'articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento n. 1049/2001 relativa alla tutela consulenza legale, non potesse avvalersi della considerazione generale secondo cui un pregiudizio dell'interesse pubblico tutelato potrebbe essere presunto in un settore delicato, in particolare quando si tratta di pareri giuridici forniti nell'ambito di un procedimento di negoziato di un accordo internazionale. Un pregiudizio concreto e prevedibile dell'interesse in gioco non poteva neppure essere dimostrato sulla base di un semplice timore di divulgare ai cittadini le divergenze di punti di vista tra le istituzioni circa il fondamento giuridico dell'azione internazionale dell'Unione e, quindi, di indurre un dubbio sulla legittimità di tale azione, ragion per cui il Consiglio non era stato in grado di dimostrare un rischio di pregiudizio dell'interesse pubblico relativo alla tutela della consulenza legale.

Il Tribunale ha altresì ritenuto che, in ogni caso, esistesse un prevalente interesse pubblico che giustificava la divulgazione del documento in questione, in quanto tale divulgazione avrebbe contribuito a conferire una maggiore legittimazione alle istituzioni e avrebbe aumentato la fiducia dei cittadini europei in esse, rendendo possibile un dibattito aperto circa i punti sui quali sussisteva una divergenza di opinione. Tali osservazioni sarebbero state a maggior ragione pertinenti in quanto tale documento esaminava il fondamento giuridico di un accordo che, dopo la sua conclusione, avrebbe avuto incidenza sul diritto fondamentale alla tutela dei dati a carattere personale.

#### 4. Protezione degli obiettivi delle attività ispettive, d'indagine e di revisione contabile

Nella citata sentenza *EnBW Energie Baden-Württemberg/Commissione*, il Tribunale rammenta che l'eccezione relativa alla tutela degli obiettivi delle attività ispettive, d'indagine e di revisione contabile di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001 mira a tutelare non le attività di indagine in quanto tali, bensì l'obiettivo di tali attività, il quale consiste, nel caso di un procedimento in materia di concorrenza, nel verificare se sia stata commessa una violazione dell'articolo [101 TFUE] e, eventualmente, nel sanzionare le società responsabili. Sebbene i documenti del fascicolo afferenti ai diversi atti di indagine possano rimanere coperti dall'eccezione di cui trattasi finché tale obiettivo non sia stato raggiunto, anche se l'indagine o l'ispezione particolare che ha dato luogo al documento con riferimento al quale si chiede l'accesso è terminata, in un determinato procedimento le attività di indagine devono ritenersi concluse con l'adozione della decisione definitiva, indipendentemente da un eventuale annullamento successivo di questa decisione ad opera dei giudici, giacché è in questo momento che la stessa istituzione di cui trattasi ha considerato chiuso il procedimento. Infatti, se si dovesse ammettere che i vari documenti che si riferiscono ad attività di indagine sono coperti dall'eccezione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001 fino a quando tutti gli sviluppi possibili del procedimento in questione non si siano esauriti, anche nel caso in cui venga proposto dinanzi al Tribunale un ricorso atto a comportare eventualmente la riapertura del procedimento davanti alla Commissione, l'accesso ai citati documenti sarebbe subordinato ad avvenimenti aleatori, vale a dire all'esito del suddetto ricorso e alle conseguenze che la Commissione ne potrebbe trarre. In ogni caso, si

tratterebbe di avvenimenti futuri e incerti, dipendenti da decisioni delle società destinatarie della decisione che sanziona un'intesa e delle varie autorità coinvolte.

### Ambiente

Nella sentenza del 14 giugno 2012, *Vereniging Milieudefensie e Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht/Commissione* (T-396/09, non ancora pubblicata, oggetto di impugnazione), il Tribunale è stato chiamato a pronunciarsi sugli effetti della convenzione di Aarhus<sup>26</sup> nell'ordinamento giuridico dell'Unione, nonché sull'articolazione fra detta convenzione e il regolamento (CE) n. 1367/2006<sup>27</sup>. Tale sentenza trae origine da una decisione della Commissione che respingeva in quanto irricevibile la domanda delle ricorrenti, due organizzazioni non governative aventi per finalità la protezione dell'ambiente, affinché la Commissione procedesse al riesame di una decisione anteriore con la quale concedeva al Regno dei Paesi Bassi una deroga temporanea agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE<sup>28</sup>. Tale rigetto era fondato sulla circostanza secondo cui, posto che la decisione anteriore non era un provvedimento di portata individuale, la domanda di riesame non verteva su un atto amministrativo ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 1367/2006, ed era pertanto irricevibile. Nell'ambito del loro ricorso, le ricorrenti sostenevano, in particolare, che tale disposizione era in contrasto con la convenzione di Aarhus, in quanto limitava la nozione di atti di cui all'articolo 9, paragrafo 3, della detta convenzione ai soli atti amministrativi, definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 1367/2006 come provvedimenti di portata individuale.

Sottolineando che le istituzioni dell'Unione sono vincolate alla convenzione di Aarhus, la quale prevale sugli atti comunitari derivati, il Tribunale ritiene che la validità del regolamento n. 1367/2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni di tale convenzione, possa essere inficiata per incompatibilità con quest'ultima. Nel caso in cui la Comunità abbia inteso dare esecuzione a un obbligo particolare assunto nell'ambito di un accordo internazionale, oppure in cui l'atto rinvii espressamente a precise disposizioni di tale accordo, spetta al giudice dell'Unione controllare la legittimità dell'atto di cui trattasi alla luce delle norme di tale accordo. Quindi, il giudice dell'Unione deve poter procedere al controllo della legittimità di un regolamento con riferimento a un trattato internazionale, senza previamente verificare se non vi si oppongano la natura e la struttura del trattato internazionale e se le disposizioni del medesimo appaiano, dal punto di vista del loro contenuto, incondizionate e sufficientemente precise, qualora tale regolamento sia inteso a dare attuazione ad un obbligo imposto da tale trattato internazionale alle istituzioni dell'Unione. Ritenendo che l'articolo 9, paragrafo 3, della Convenzione di Aarhus non possa essere interpretato nel senso che si riferisce unicamente ai provvedimenti di portata individuale, il Tribunale conclude che l'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 1367/2006 dev'essere ritenuto incompatibile con la suddetta disposizione della convenzione di Aarhus, in quanto limita la nozione di atti contestabili contenuta in tale articolo ai soli atti amministrativi definiti come provvedimenti di portata individuale.

<sup>26</sup> Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata ad Aarhus il 25 giugno 1998.

<sup>27</sup> Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264, pag. 13).

<sup>28</sup> Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (GU L 152, pag. 1).

## II. Impugnazioni

Nel 2012 sono stati proposte 10 impugnazioni contro decisioni del Tribunale della funzione pubblica e 32 cause sono state definite dalla sezione delle impugnazioni del Tribunale, fra cui merita un'attenzione particolare quella che ha dato origine alla sentenza del 27 aprile 2012, *De Nicola/BEI* (T-37/10 P, non ancora pubblicata).

Nella sentenza *De Nicola/BEI*, sopra citata, il Tribunale ritiene che il potere – conferito al comitato per i ricorsi della Banca europea per gli investimenti (BEI) in forza del punto 6 della decisione del 27 giugno 2006 che stabilisce le norme procedurali dinanzi a tale comitato – di annullare «ogni affermazione contenuta nella scheda di valutazione» implica che detto comitato sia competente a riesaminare la fondatezza di ciascuna di tali affermazioni prima di censurarla. La portata di tale competenza eccede quindi chiaramente il mero potere di controllo di legittimità e di annullamento del dispositivo di un atto, nei limiti in cui essa include la possibilità di annullare anche i motivi che giustificano l'adozione del suo dispositivo. Il Tribunale dichiara altresì che, anche ammettendo che, nell'ambito dell'esame di un reclamo ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), l'autorità che ha il potere di nomina non eserciti un controllo completo sulla decisione del valutatore, tale disposizione non prevede né criteri di controllo paragonabili a quelli stabiliti nel punto 6 della decisione del 27 giugno 2006, o altrettanto precisi, né la possibilità di svolgere un'udienza o di sentire testimoni. Pertanto, la normativa interna della BEI non presenta lacune su tale punto, il che può escludere l'applicazione per analogia delle norme che disciplinano la procedura di reclamo introdotta dall'articolo 90 dello Statuto.

Infatti, la rinuncia da parte del comitato per i ricorsi ad un siffatto controllo completo equivale a sottrarre all'interessato un'istanza di controllo prevista dalla normativa interna della BEI e gli arreca quindi pregiudizio, di modo che essa deve poter essere soggetta al controllo del giudice di primo grado. In considerazione del potere di controllo completo conferito al comitato per i ricorsi in forza del punto 6 della decisione del 27 giugno 2006 per quanto riguarda i giudizi contenuti e i voti attribuiti nel rapporto controverso, è indispensabile che il giudice di primo grado verifichi, sia pure nell'ambito del suo controllo ristretto, se e in quale misura il citato comitato abbia esercitato tale obbligo di controllo completo conformemente alle norme applicabili. Infine, il Tribunale ritiene che la peculiarità dell'articolo 41 del regolamento del personale della BEI, che contempla una procedura facoltativa di conciliazione, diversamente dal procedimento precontenzioso obbligatorio di cui agli articoli 90 e 91 dello Statuto, osti a una mera trasposizione del regime contenzioso statutario, giacché l'articolo 41 costituisce una normativa interna della BEI in linea di principio completa, la cui natura e ratio sono molto diverse da quelle dello Statuto. L'esistenza stessa di tale normativa interna impedisce, salvo in caso di lacuna manifesta contraria a norme superiori di diritto che va imperativamente colmata, di procedere ad analogie rispetto allo Statuto.

## III. Domande di provvedimenti provvisori

Quest'anno il Tribunale è stato investito di 21 domande di procedimenti sommari, con una notevole diminuzione rispetto al numero di domande (44) presentate nel 2011. Nel 2012 il giudice del procedimento sommario si è pronunciato su 23 cause, contro 52 nel 2011. Il presidente del Tribunale ha accolto quattro domande, nell'ordinanza del 19 settembre 2012, *Grecia/Commissione* (T-52/12 R, non ancora pubblicata), resa in materia di aiuti di Stato, nelle ordinanze del 16 novembre 2012, *Evonik Degussa/Commissione* (T-341/12 R, non pubblicata) e *Akzo Nobel e a./Commissione* (T-345/12 R, non ancora pubblicata), nonché nell'ordinanza del 29 novembre 2012, *Alstom/Commissione* (T-164/12 R, non ancora pubblicata), tutte relative al problema connesso alla divulgazione, da parte della Commissione, di informazioni asseritamente riservate.

La causa che ha dato origine alla citata ordinanza *Grecia/Commissione* verteva su una decisione del 7 dicembre 2011 con cui la Commissione, da un lato, aveva qualificato come aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno un importo complessivo di 425 milioni di euro versato dalle autorità elleniche al settore agricolo greco al fine di risanare i danni causati da avverse condizioni climatiche e, dall'altro, aveva ordinato a dette autorità di recuperare le somme versate presso i beneficiari. Dopo aver presentato al Tribunale un ricorso di annullamento, la Repubblica ellenica ha proposto una domanda di sospensione dell'esecuzione di tale decisione.

Nella sua ordinanza, il presidente del Tribunale ha ritenuto che il caso di specie facesse sorgere la questione se, viste le circostanze particolari della situazione economica e finanziaria in Grecia a partire dal 2008, l'impatto finanziario dei pagamenti controversi fosse realmente tale da incidere sugli scambi tra gli Stati membri e minacciare di falsare la concorrenza, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Infatti, l'importo di 425 milioni di euro considerato dalla Commissione doveva essere drasticamente ridotto, posto che numerosi beneficiari dei pagamenti controversi avevano ricevuto aiuti de minimis, quindi esenti dall'obbligo di rimborso, e che tali pagamenti erano stati in parte finanziati con i contributi degli stessi agricoltori greci (vale a dire i beneficiari). È sorta altresì la questione se la decisione impugnata dovesse essere considerata eccessiva, in quanto imponeva il recupero degli aiuti il 7 dicembre 2011, sebbene la situazione estremamente difficile del settore greco fosse ulteriormente peggiorata dopo la loro concessione. Il presidente del Tribunale ha ritenuto che le risposte alle questioni giuridiche sopra esposte non si imponessero immediatamente e richiedessero un esame approfondito nell'ambito del procedimento principale, così che esse apparivano, prima facie, sufficientemente gravi per costituire un *fumus boni iuris*.

Per quanto riguarda la condizione relativa all'urgenza, il presidente del Tribunale ricorda che gli Stati membri possono presentare una domanda di provvedimenti provvisori facendo valere che la misura contestata rischia di compromettere seriamente l'adempimento delle loro pubbliche funzioni e l'ordine pubblico. Pertanto, alla Repubblica ellenica non era preclusa la possibilità di far valere che un recupero forzato immediato delle somme controverse a cura degli agenti dell'amministrazione tributaria presso varie centinaia di migliaia di agricoltori avrebbe comportato difficoltà amministrative tali da causarle un danno grave ed irreparabile. Infatti, la Repubblica ellenica intendeva legittimamente concentrare le sue risorse sull'istituzione di un'amministrazione tributaria efficiente, capace di individuare e perseguire i «grandi evasori fiscali» e di contrastare l'evasione fiscale le cui dimensioni, in termini di mancato gettito, ammontavano a 20 miliardi di euro. Orbene, posto che il suddetto recupero forzato avrebbe imposto l'intervento massiccio degli agenti dell'amministrazione tributaria, tale prelievo forzato di massa avrebbe impedito all'amministrazione tributaria di dedicarsi al suo compito prioritario, consistente nella lotta all'evasione fiscale e nel prelievo di somme sottratte all'imposta superiori di circa cinquanta volte ai pagamenti controversi. Inoltre, il clima sociale in Grecia era caratterizzato da un deterioramento della fiducia nei confronti delle autorità pubbliche, da un malcontento generalizzato e da un sentimento di ingiustizia. In particolare, le manifestazioni violente contro le misure di austerità draconiane adottate dalle pubbliche autorità greche erano in costante aumento. Pertanto, il rischio che il recupero immediato dei pagamenti controversi nell'intero settore agricolo potesse determinare manifestazioni che potevano degenerare in violenze non appariva né puramente ipotetico, né teorico o incerto. Il turbamento dell'ordine pubblico provocato da tali manifestazioni e dagli eccessi cui gli eventi drammatici recenti avevano mostrato di poter dare luogo avrebbe dunque causato un danno grave e irreparabile, che la Repubblica ellenica poteva legittimamente invocare.

Infine, nell'ambito del bilanciamento dei diversi interessi in gioco, il presidente del Tribunale ha riconosciuto la priorità degli interessi invocati dalla Repubblica ellenica consistenti, da un lato, nel preservare la pace sociale e prevenire i disordini sociali e, dall'altro, nel concentrare le capacità della sua amministrazione tributaria sui compiti che essa considerava fondamentali per il paese, mentre

la concessione della sospensione dell'esecuzione avrebbe esposto gli interessi dell'Unione al solo rischio di un rinvio delle misure di recupero nazionali a una data successiva e nulla indicava che tale rinvio avrebbe pregiudicato, di per sé, le possibilità di successo di dette misure. Conseguentemente, l'esecuzione della decisione impugnata, nella parte in cui obbligava la Repubblica ellenica a recuperare gli importi versati presso i beneficiari, è stata sospesa fino al termine del procedimento principale.

Le cause all'origine delle citate ordinanze *Evonik Degussa/Commissione e Akzo Nobel e a./Commissione* sono state avviate da imprese che avevano partecipato a un'intesa e il cui comportamento anticoncorrenziale aveva formato l'oggetto, nel 2006, di una decisione della Commissione fondata sull'articolo 81 CE. Avendo ammesso l'infrazione e prodotto elementi di prova a essa relativi, in applicazione della comunicazione sulla cooperazione del 2002, le imprese ricorrenti avevano beneficiato una dell'immunità totale e le altre di una riduzione sensibile delle ammende che, diversamente, sarebbero state loro inflitte. Dopo aver preso in considerazione le richieste di trattamento riservato formulate dalle ricorrenti, a settembre 2007 la Commissione aveva pubblicato sul suo sito Internet una versione integrale non riservata della decisione del 2006. Nel novembre 2011, la Commissione aveva informato le ricorrenti della sua intenzione di pubblicare una versione più particolareggiata della decisione del 2006. Considerato che tale versione conteneva informazioni che esse avevano fornito in base alla comunicazione sulla cooperazione del 2002, le quali informazioni non erano state pubblicate nel settembre 2007 per motivi di riservatezza, le ricorrenti si erano opposte alla proposta della Commissione per il fatto che essa avrebbe pregiudicato in maniera grave e irreversibile i loro interessi, violando il principio di certezza del diritto e quello della tutela del legittimo affidamento. Con decisione del 24 maggio 2012, la Commissione ha respinto la domanda di trattamento riservato presentata dalle ricorrenti. Nelle loro domande di provvedimenti provvisori contro tale decisione, le ricorrenti hanno chiesto che il giudice del procedimento sommario ne sospendesse l'esecuzione e ordinasse alla Commissione di non procedere con la pubblicazione controversa. In tali ordinanze, il presidente del Tribunale ha concesso i provvedimenti provvisori richiesti.

Riguardo al bilanciamento dei diversi interessi in gioco, il presidente del Tribunale sottolinea che la finalità del procedimento sommario si limita a garantire la piena efficacia della futura decisione di merito e che tale procedimento è di natura meramente accessoria rispetto al procedimento principale nel quale si innesta, sicché la decisione adottata dal giudice del procedimento sommario deve presentare un carattere provvisorio nel senso che non può né anticipare il senso della futura decisione di merito né renderla illusoria privandola di effetto utile. Nella fattispecie, il Tribunale sarebbe chiamato a pronunciarsi, nell'ambito della controversia principale, sulla questione se la decisione, con la quale la Commissione aveva respinto la domanda volta ad ottenere la sua astensione dal pubblicare le informazioni controverse, debba essere annullata per violazione del segreto professionale tutelato all'articolo 339 TFUE e per violazione della riservatezza delle informazioni fornite alla Commissione dalle ricorrenti onde beneficiare della sua comunicazione sulla cooperazione del 2002. Per mantenere l'effetto utile di una sentenza di annullamento di tale decisione, le ricorrenti dovevano essere in grado di evitare che la Commissione pubblicasse le informazioni controverse. Orbene, una sentenza di annullamento verrebbe resa illusoria e privata di effetto utile se la domanda di provvedimenti provvisori fosse respinta, poiché tale rigetto avrebbe come effetto di consentire alla Commissione la pubblicazione immediata delle informazioni di cui trattasi e quindi, de facto, di anticipare, nel senso di un rigetto del ricorso di annullamento, la futura decisione di merito. Conseguentemente, l'interesse della Commissione al rigetto della domanda di provvedimenti provvisori doveva cedere dinanzi all'interesse difeso dalle ricorrenti, tanto più che la concessione dei provvedimenti provvisori richiesti sarebbe servita unicamente a mantenere, per un periodo limitato, lo status quo durato diversi anni (da settembre 2007).

Per quanto riguarda l'urgenza, il presidente del Tribunale ha ritenuto che le ricorrenti rischiassero di subire un danno grave e irreparabile in caso di rigetto della loro richiesta di provvedimento sommario. Infatti, qualora, nella causa principale, si fosse verificato che la pubblicazione prevista dalla Commissione avesse riguardato informazioni riservate la cui divulgazione era contraria alla tutela del segreto professionale, ai sensi dell'articolo 339 TFUE, le ricorrenti, per opporsi a tale pubblicazione, avrebbero potuto invocare tale disposizione, che conferiva loro un diritto fondamentale protetto dall'articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dall'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In caso di rigetto della presente domanda di provvedimenti provvisori, si sarebbe dovuta temere la privazione irreversibile di qualsiasi significato del diritto fondamentale delle ricorrenti alla tutela dei loro segreti professionali con riferimento alle suddette informazioni. Parimenti, le ricorrenti avrebbero rischiato di vedere compromesso il loro diritto fondamentale a un ricorso effettivo, sancito all'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e all'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, qualora la Commissione fosse stata autorizzata a pubblicare le informazioni in parola prima della pronuncia del Tribunale sul ricorso principale.

Quanto alla condizione relativa al *fumus boni juris*, il presidente del Tribunale ha osservato che la causa sollevava diverse questioni complesse che richiedevano un esame approfondito da effettuarsi nel corso del procedimento principale e vertente sui problemi connessi alla riservatezza da riconoscere alle domande di trattamento favorevole. Pertanto, si dovrebbe in particolare esaminare se le ricorrenti, nel marzo 2003, quando avevano volontariamente comunicato le informazioni in parola alla Commissione nell'ambito della sua comunicazione sulla cooperazione, avessero potuto contare – riguardo, in particolare, alla posizione della Commissione all'epoca – sul fatto che tali informazioni, quali elementi per loro natura riservati, avrebbero beneficiato di una protezione duratura contro la pubblicazione. Il presidente del Tribunale ha dunque riconosciuto l'esistenza di un *fumus boni juris*. Dal momento che tutti i presupposti erano a tal fine soddisfatti, la domanda di provvedimenti provvisori è stata accolta mediante la concessione di misure provvisorie dirette a vietare alla Commissione la pubblicazione controversa<sup>29</sup>.

<sup>29</sup> Un ragionamento simile è stato seguito nell'ordinanza *Alstom/Commissione*, sopra citata, fermo restando che, nella causa che ha dato origine a tale ordinanza, la decisione per la quale è stata disposta la sospensione dell'esecuzione era la decisione della Commissione di accogliere la domanda della High Court of Justice (England & Wales) [Alta Corte di giustizia (Inghilterra e Galles)] diretta a ottenere, nell'ambito di un'azione di risarcimento del danno instaurata contro la Alstom, i dati asseritamente riservati trasmessi da quest'ultima in risposta alla comunicazione degli addebiti in occasione di un procedimento relativo a un'intesa avviato dalla Commissione.

## B – Composizione del Tribunale



(Ordine protocollare all'8 ottobre 2012)

*Prima fila, da sinistra a destra:*

I presidenti di sezione sigg. L. Truchot, S. Pappasavvas, O. Czúcz e J. Azizi; il presidente del Tribunale sig. M. Jaeger; il presidente di sezione sig. N.J. Forwood; il presidente di sezione sig.ra I. Pelikánová; i presidenti di sezione sigg. A. Dittrich e H. Kanninen.

*Seconda fila, da sinistra a destra:*

I giudici sigg. S. Frimodt Nielsen e M. Prek; il giudice sig.ra I. Labucka; i giudici sigg. V. Vadapalas e F. Dehousse; i giudici sig.re M.E. Martins Ribeiro, I. Wiszniewska-Białecka e K. Jürimäe; i giudici sigg. N. Wahl e S. Soldevila Fragoso.

*Terza fila, da sinistra a destra:*

Il giudice sig. E. Buttigieg; il giudice sig.ra M. Kancheva; i giudici sigg. D. Gratsias, J. Schwarcz, K. O'Higgins, M. Van der Woude, A. Popescu e G. Berardis; il cancelliere sig. E. Coulon.



## 1. Membri del Tribunale

(secondo l'ordine di assunzione delle funzioni)



### Marc Jaeger

Nato nel 1954; laureato in giurisprudenza presso l'Università Robert Schuman di Strasburgo; studi al Collegio d'Europa; ammesso all'ordine forense di Lussemburgo (1981); attaché de justice delegato presso il procuratore generale di Lussemburgo (1983); giudice presso il Tribunal d'arrondissement di Lussemburgo (1984); referendario presso la Corte di giustizia delle Comunità europee (1986-1996); presidente dell'Istituto universitario internazionale di Lussemburgo (IUIL); giudice al Tribunale dall'11 luglio 1996; presidente del Tribunale dal 17 settembre 2007.



### Josef Azizi

Nato nel 1948; dottore in giurisprudenza e in scienze economiche e sociali dell'Università di Vienna; professore incaricato e docente presso l'Università delle scienze economiche di Vienna, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Vienna e presso diverse altre università; professore onorario presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Vienna; Ministerialrat e capodivisione alla Cancelleria federale; membro del Comitato direttivo per la cooperazione giuridica presso il Consiglio d'Europa (CDCJ); mandatario ad litem dinanzi al Verfassungsgewichtshof (Corte costituzionale) nei procedimenti giudiziari di controllo di costituzionalità delle leggi federali; coordinatore responsabile per l'adeguamento del diritto federale austriaco al diritto comunitario; giudice al Tribunale dal 18 gennaio 1995.



### Nicholas James Forwood

Nato nel 1948; laurea (1969) e master (1973) presso la Cambridge University (scienze meccaniche e giurisprudenza); iscrizione al Bar of England nel 1970, poi esercizio della professione di avvocato a Londra (1971-1999) e a Bruxelles (1979-1999); iscrizione al Bar of Ireland nel 1981; nomina a Queen's Counsel nel 1987; Bencher of the Middle Temple nel 1998; rappresentante del Bar of England and Wales presso il Consiglio degli ordini forensi dell'Unione europea (CCBE) e presidente della delegazione permanente del CCBE dinanzi alla Corte di giustizia (1995-1999); membro del consiglio direttivo della World Trade Law Association e della European Maritime Law Organisation (1993-2002); giudice al Tribunale dal 15 dicembre 1999.

**Maria Eugénia Martins de Nazaré Ribeiro**

Nata nel 1956; studi a Lisbona, Bruxelles e Strasburgo; avvogada in Portogallo e a Bruxelles; libera ricercatrice presso l'Istituto di studi europei dell'Università libera di Bruxelles; referendaria del giudice portoghese alla Corte di giustizia sig. Moitinho de Almeida (1986-2000), successivamente del presidente del Tribunale di primo grado sig. Versterdorf (2000-2003); giudice al Tribunale dal 31 marzo 2003.

**Franklin Dehousse**

Nato nel 1959; laureato in giurisprudenza (Università di Liegi, 1981); aspirante (Fondo nazionale della ricerca scientifica, 1985-1989); consigliere giuridico alla Camera dei deputati (1981-1990); dottorato in giurisprudenza (Università di Strasburgo, 1990); professore (Università di Liegi e di Strasburgo, Collegio d'Europa, Regio istituto superiore di difesa, Università Montesquieu di Bordeaux; Collegio Michel Servet delle Università di Parigi; facoltà Notre-Dame de la Paix a Namur); rappresentante speciale del ministro degli Affari esteri (1995-1999); direttore degli studi europei del Regio istituto delle relazioni internazionali (1998-2003); consulente presso il Consiglio di Stato (2001-2003); consulente presso la Commissione europea (1990-2003); membro dell'Osservatorio Internet (2001-2003); giudice al Tribunale dal 7 ottobre 2003.

**Ena Cremona**

Nata nel 1936; laureata in lingue presso l'Università reale di Malta (1955); dottore in giurisprudenza presso l'Università reale di Malta (1958); avvocato del foro di Malta dal 1959; consigliere giuridico presso il Consiglio nazionale delle donne (1964-1979); membro della Commissione del servizio pubblico (1987-1989); membro del consiglio d'amministrazione della Lombard Bank (Malta) Ltd, rappresentante dello Stato azionista (1987-1993); membro della commissione elettorale dal 1993; membro di commissioni di laurea alla facoltà di giurisprudenza dell'Università reale di Malta; membro della Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza (ECRI) (2003-2004); giudice al Tribunale dal 12 maggio 2004 al 22 marzo 2012.

**Ottó Czúcz**

Nato nel 1946; dottore in giurisprudenza presso l'Università di Szeged (1971); amministratore al ministero del Lavoro (1971-1974); docente incaricato e professore (1974-1989), decano della facoltà di giurisprudenza (1989-1990), vicerettore (1992-1997) dell'Università di Szeged; avvocato; membro del presidium dell'Assicurazione nazionale delle pensioni; vicepresidente dell'Istituto europeo di previdenza sociale (1998-2002); membro del consiglio scientifico dell'Associazione internazionale della previdenza sociale; giudice alla Corte costituzionale (1998-2004); giudice al Tribunale dal 12 maggio 2004.

**Irena Wiszniewska-Białecka**

Nata nel 1947; laureata in giurisprudenza presso l'Università di Varsavia (1965-1969); ricercatrice (assistente, libero docente e professore ordinario) all'Istituto di scienze giuridiche dell'Accademia polacca delle scienze (1969-2004); ricercatrice associata all'Istituto Max Planck di diritto straniero ed internazionale in materia di brevetti, di diritto d'autore e di concorrenza a Monaco di Baviera (borsa della Fondazione AvH, 1985-1986); avvocato (1992-2000); giudice alla Corte suprema amministrativa (2001-2004); giudice al Tribunale dal 12 maggio 2004.

**Irena Pelikánová**

Nata nel 1949; dottore in giurisprudenza, assistente in diritto dell'economia (prima del 1989), poi dottore in scienze, professore di diritto degli affari (dal 1993) alla facoltà di giurisprudenza dell'Università Karlova di Praga; membro dell'organo direttivo della Commissione dei valori mobiliari (1999-2002); avvocato; membro del Consiglio legislativo del governo ceco (1998-2004); giudice al Tribunale dal 12 maggio 2004.

**Vilenas Vadapalas**

Nato nel 1954; laurea in giurisprudenza (Università di Mosca); abilitazione in giurisprudenza (Università di Varsavia); professore all'Università di Vilnius: diritto internazionale (dal 1981), diritti dell'uomo (dal 1991) e diritto comunitario (dal 2000); consigliere per gli affari esteri presso il governo (1991-1993); membro del gruppo di coordinamento della delegazione dei negoziati per l'adesione all'Unione europea; direttore generale del Dipartimento di diritto europeo del governo (1997-2004); professore di diritto europeo all'Università di Vilnius, titolare della cattedra Jean Monnet; presidente dell'Associazione lituana di studi sull'Unione europea; relatore del gruppo di lavoro parlamentare per la riforma costituzionale relativa all'adesione della Lituania; membro della Commissione internazionale dei giuristi (aprile 2003); giudice al Tribunale dal 12 maggio 2004.

**Küllike Jürimäe**

Nata nel 1962; laureata in giurisprudenza all'Università di Tartu (1981-1986); assistente del procuratore della Repubblica a Tallinn (1986-1991); diplomata alla Scuola di diplomazia dell'Estonia (1991-1992); consigliere giuridico (1991-1993) e consigliere generale alla Camera di commercio e industria (1992-1993); giudice alla Corte d'appello di Tallinn (1993-2004); European Master in diritti dell'uomo e democratizzazione, Università di Padova e di Nottingham (2002-2003); giudice al Tribunale dal 12 maggio 2004.

**Ingrida Labucka**

Nata nel 1963; laureata in giurisprudenza all'Università di Lettonia (1986); ispettore per il ministero dell'Interno per la regione di Kirov e la città di Riga (1986-1989); giudice al Tribunale di primo grado di Riga (1990-1994); avvocato (1994-1998 e luglio 1999 - maggio 2000); ministro della Giustizia (novembre 1998 - luglio 1999 e maggio 2000 - ottobre 2002); membro della Corte internazionale di arbitrato dell'Aia (2001-2004); membro del Parlamento (2002-2004); giudice al Tribunale dal 12 maggio 2004.

**Savvas S. Pappasavvas**

Nato nel 1969; studi all'Università di Atene (laurea nel 1991); studi di terzo ciclo all'Università di Paris II (DEA di diritto pubblico nel 1992) e all'Università di Aix-Marseille III (dottorato in giurisprudenza nel 1995); iscrizione al foro di Cipro, membro dell'ordine degli avvocati di Nicosia dal 1993; docente incaricato all'Università di Cipro (1997-2002), libero docente di diritto costituzionale dal settembre 2002; ricercatore al Centro europeo di diritto pubblico (2001-2002); giudice al Tribunale dal 12 maggio 2004.

**Nils Wahl**


Nato nel 1961; master in giurisprudenza, Università di Stoccolma (1987); dottorato in giurisprudenza, Università di Stoccolma (1995); professore associato e titolare della cattedra Jean Monnet di diritto europeo (1995); professore di diritto europeo, Università di Stoccolma (2001); pratica forense (1987-1989); direttore generale di una fondazione operante nel settore educativo (1993-2004); presidente dell'associazione svedese Nätverket för europarättslig forskning (Rete per la ricerca in diritto comunitario) (2001-2006); membro del Rådet för konkurrensfrågor (Consiglio per le questioni di concorrenza, 2001-2006); giudice aggiunto presso lo Hövrätten över Skåne och Blekinge (Corte d'appello, 2005); giudice al Tribunale dal 7 ottobre 2006 al 28 novembre 2012.

**Miro Prek**

Nato nel 1965; laurea in giurisprudenza (1989); ammesso all'ordine forense (1994); vari compiti e funzioni nella pubblica amministrazione, principalmente presso l'ufficio del governo incaricato della legislazione (segretario di Stato aggiunto e vicedirettore, capo del dipartimento di diritto europeo e di diritto comparato) e presso l'ufficio per gli affari europei (sottosegretario di Stato); membro della squadra di negoziato per l'accordo di associazione (1994-1996) e per l'adesione all'Unione europea (1998-2003); responsabile degli affari giuridici; avvocato; responsabile di progetti per l'adeguamento alla normativa comunitaria e per l'integrazione europea, principalmente nei Balcani occidentali; capodivisione alla Corte di giustizia delle Comunità europee (2004-2006); giudice al Tribunale dal 7 ottobre 2006.

**Alfred Dittrich**

Nato nel 1950; studi di giurisprudenza presso l'Università di Erlangen-Norimberga (1970-1975); Rechtsreferendar nella circoscrizione della Corte d'appello di Norimberga (1975-1978); amministratore presso il ministero federale dell'Economia (1978-1982); amministratore presso la rappresentanza permanente della Repubblica federale di Germania presso le Comunità europee (1982); amministratore presso il ministero federale dell'Economia, incaricato delle questioni di diritto comunitario e della concorrenza (1983-1992); capo del dipartimento «Diritto dell'Unione europea» (1992-2007) presso il ministero della Giustizia; capo della delegazione tedesca del gruppo di lavoro «Corte di giustizia» del Consiglio; agente del governo federale in un gran numero di procedimenti dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee; giudice al Tribunale dal 17 settembre 2007.

**Santiago Soldevila Frago**


Nato nel 1960; laurea in giurisprudenza presso l'Università autonoma di Barcellona (1983); giudice (1985); dal 1992 magistrato specializzato nel contenzioso amministrativo presso la Corte di cassazione delle Canarie, a Santa Cruz de Tenerife (1992 e 1993) e presso l'Audiencia nacional (Madrid, maggio 1998 - agosto 2007), ove si è occupato di ricorsi in materia fiscale (IVA), di ricorsi avverso le disposizioni regolamentari generali del ministro dell'Economia e avverso le decisioni di quest'ultimo relative ad aiuti di Stato o alla responsabilità patrimoniale dell'amministrazione, nonché dei ricorsi proposti avverso tutti gli accordi delle autorità di regolamentazione nei settori bancario, della borsa, energetico, delle assicurazioni e della concorrenza; referendario presso la Corte costituzionale (1993-1998); giudice al Tribunale dal 17 settembre 2007.

**Laurent Truchot**

Nato nel 1962; laureato presso l'Istituto di studi politici di Parigi (1984); ex allievo della Scuola nazionale di magistratura (1986-1988); giudice presso il Tribunal de grande instance di Marsiglia (gennaio 1988 - gennaio 1990); magistrato presso la direzione dei Procedimenti civili e dei sigilli del ministero della Giustizia (gennaio 1990 - giugno 1992); collaboratore del capo dell'ufficio e in seguito capo dell'ufficio presso la direzione generale della Concorrenza, del consumo e della repressione delle frodi del ministero dell'Economia, delle finanze e dell'industria (giugno 1992 - settembre 1994); consigliere tecnico presso il ministro della Giustizia e guardasigilli (settembre 1994 - maggio 1995); giudice presso il Tribunal de grande instance di Nîmes (maggio 1995 - maggio 1996); referendario alla Corte di giustizia presso l'avvocato generale sig. Léger (maggio 1996 - dicembre 2001); consigliere referendario presso la Corte di cassazione (dicembre 2001 - agosto 2007); giudice al Tribunale dal 17 settembre 2007.

**Sten Frimodt Nielsen**

Nato nel 1963; laureato in giurisprudenza presso l'Università di Copenaghen (1988); funzionario presso il ministero degli Affari esteri (1988-1991); docente incaricato di diritto internazionale e diritto europeo presso l'Università di Copenaghen (1988-1991); segretario di ambasciata presso la rappresentanza permanente della Danimarca presso le Nazioni Unite a New York (1991-1994); funzionario presso il servizio giuridico del ministero degli Affari esteri (1994-1995); professore associato presso l'Università di Copenaghen (1995); consigliere, in seguito consigliere principale del primo ministro (1995-1998); ministro consigliere presso la rappresentanza permanente della Danimarca presso l'Unione europea (1998-2001); consigliere speciale del primo ministro per le questioni giuridiche (2001-2002); capo dipartimento e giureconsulto del primo ministro (marzo 2002 - luglio 2004); sottosegretario di Stato e giureconsulto del primo ministro (agosto 2004 - agosto 2007); giudice al Tribunale dal 17 settembre 2007.

**Kevin O'Higgins**

Nato nel 1946; studi presso il Crescent College di Limerick, presso il Clongowes Wood College, presso l'University College Dublin (B.A. degree e laurea in diritto europeo) e presso il Kings Inns; iscritto al Bar of Ireland nel 1968; barrister (1968-1982); Senior Counsel (Inner Bar of Ireland, 1982-1986); giudice alla Circuit court (1986-1997); giudice alla High Court d'Irlanda (1997-2008); Bencher of Kings Inns; rappresentante dell'Irlanda presso il Consiglio consultivo dei giudici europei (2000-2008); giudice al Tribunale dal 15 settembre 2008.

**Heikki Kanninen**

Nato nel 1952; laureato alla Scuola di studi superiori commerciali di Helsinki e alla Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Helsinki; referendario alla Corte amministrativa suprema di Finlandia; segretario generale del comitato per la riforma della tutela giuridica nella pubblica amministrazione; amministratore principale alla Corte amministrativa suprema; segretario generale del comitato per la riforma del contenzioso amministrativo; consigliere alla direzione della legislazione del ministero della Giustizia; cancelliere aggiunto alla Corte EFTA; referendario alla Corte di giustizia delle Comunità europee; giudice alla Corte amministrativa suprema (1998-2005); membro della commissione di ricorso per i rifugiati; vicepresidente del comitato sullo sviluppo delle istituzioni giudiziarie finlandesi; giudice al Tribunale della funzione pubblica dal 6 ottobre 2005 al 6 ottobre 2009; giudice al Tribunale dal 7 ottobre 2009.

**Juraj Schwarcz**

Nato nel 1952; dottore in giurisprudenza (Università Comenius di Bratislava, 1979); giurista d'impresa (1975-1990); cancelliere incaricato della tenuta del registro delle imprese presso il Tribunale municipale di Košice (1991); giudice al Tribunale municipale di Košice (gennaio-ottobre 1992); giudice e presidente di sezione alla Corte regionale di Košice (novembre 1992-2009); giudice distaccato alla Corte suprema della Repubblica slovacca, sezione di diritto commerciale (ottobre 2004 - settembre 2005); presidente della sezione di diritto commerciale alla Corte regionale di Košice (ottobre 2005 - settembre 2009); membro esterno del Dipartimento di diritto commerciale e di diritto dell'economia dell'Università P.J. Šafárik di Košice (1997-2009); membro esterno del corpo docente dell'Accademia giudiziaria (2005-2009); giudice al Tribunale dal 7 ottobre 2009.

**Marc van der Woude**

Nato nel 1960; laureato in giurisprudenza (Università di Groninga, 1983); studi al Collegio d'Europa (1983-1984); assistente al Collegio d'Europa (1984-1986); professore incaricato presso l'Università di Leiden (1986-1987); relatore presso la direzione generale della Concorrenza della Commissione delle Comunità europee (1987-1989); referendario alla Corte di giustizia delle Comunità europee (1989-1992); coordinatore politico presso la direzione generale della Concorrenza della Commissione delle Comunità europee (1992-1993); membro del servizio giuridico della Commissione delle Comunità europee (1993-1995); avvocato del foro di Bruxelles dal 1995; professore all'Università Erasmo da Rotterdam dal 2000; autore di numerose pubblicazioni; giudice al Tribunale dal 13 settembre 2010.

**Dimitrios Gratsias**

Nato nel 1957; laureato in giurisprudenza all'Università di Atene (1980); diploma di studi approfonditi di diritto pubblico presso l'Università di Paris I Panthéon-Sorbonne (1981); certificato del centro universitario di studi comunitari e europei (Università di Paris I) (1982); uditore al Consiglio di Stato (1985-1992); giudice relatore presso il Consiglio di Stato (1992-2005); referendario alla Corte di giustizia delle Comunità europee (1994-1996); membro associato della Corte suprema speciale di Grecia (1998 e 1999); consigliere al Consiglio di Stato (2005); membro della Corte speciale delle cause in materia di azioni di responsabilità (2006), membro del Consiglio superiore della magistratura amministrativa (2008); ispettore dei tribunali amministrativi (2009-2010); giudice al Tribunale dal 25 ottobre 2010.

**Andrei Popescu**

Nato nel 1948; laureato in giurisprudenza presso l'Università di Bucarest (1971); studi post-universitari in diritto internazionale del lavoro e in diritto sociale europeo, università di Ginevra (1973-1974); dottorato in giurisprudenza presso l'Università di Bucarest (1980); assistente in prova (1971-1973), assistente di ruolo (1974-1985), successivamente professore di diritto del lavoro all'Università di Bucarest (1985-1990); ricercatore principale all'Istituto di ricerca scientifica nel campo del lavoro e della previdenza sociale (1990-1991); direttore generale aggiunto (1991-1992), successivamente direttore (1992-1996) presso il ministero del Lavoro e della previdenza sociale; professore incaricato (1997), successivamente professore alla Scuola nazionale di studi politici e amministrativi, Bucarest (2000); segretario di Stato presso il ministero dell'Integrazione europea (2001-2005); capo dipartimento presso il Consiglio legislativo della Romania (1996-2001 e 2005-2009); direttore fondatore della *Rivista rumena di diritto europeo*; presidente della Società rumena di diritto europeo (2009-2010); agente del governo rumeno dinanzi agli organi giurisdizionali dell'Unione europea (2009-2010); giudice al Tribunale dal 26 novembre 2010.

**Mariyana Kancheva**

Nata nel 1958; laureata in giurisprudenza presso l'Università di Sofia (1979-1984); master integrativo in diritto europeo presso l'Istituto di studi europei dell'Università libera di Bruxelles (2008-2009); specializzazioni in diritto dell'economia e in diritto della proprietà intellettuale; giudice in prova presso il Tribunale regionale di Sofia (1985-1986); consulente giuridico (1986-1988); avvocato iscritto al foro di Sofia (1988-1992); direttrice generale dell'Ufficio servizi del corpo diplomatico presso il ministero degli Affari esteri (1992-1994); esercizio della professione di avvocato a Sofia (1994-2011) e a Bruxelles (2007-2011); arbitro a Sofia nel contesto della composizione di controversie in materia commerciale; partecipazione alla redazione di vari testi legislativi in qualità di consulente giuridico presso il Parlamento bulgaro; giudice al Tribunale dal 19 settembre 2011.

**Guido Berardis**

Nato nel 1950; dottore in giurisprudenza (Università La Sapienza, Roma, 1973), diploma di studi superiori europei al Collegio d'Europa (Bruges, 1974-1975); funzionario della Commissione delle Comunità europee (direzione «Affari internazionali» della direzione generale dell'Agricoltura, 1975-1976); membro del Servizio giuridico della Commissione delle Comunità europee (1976-1991 e 1994-1995); rappresentante del servizio giuridico della Commissione delle Comunità europee a Lussemburgo (1990-1991); referendario presso il giudice sig. G.F. Mancini alla Corte di giustizia delle Comunità europee (1991-1994); consigliere giuridico presso i membri della Commissione delle Comunità europee sigg. M. Monti (1995-1997) e F. Bolkestein (2000-2002); direttore della direzione «Politica degli appalti pubblici» (2002-2003), della direzione «Servizi, proprietà intellettuale e industriale, media e protezione dei dati» (2003-2005) e della direzione «Servizi» (2005-2011) alla direzione generale del Mercato interno della Commissione delle Comunità europee; consigliere giuridico principale e direttore del gruppo «Giustizia, libertà e sicurezza, diritto civile e diritto penale» al servizio giuridico della Commissione europea (2011-2012); giudice al Tribunale dal 17 settembre 2012.

**Eugène Buttigieg**

Nato nel 1961; laurea in giurisprudenza all'Università di Malta; master in diritto europeo (Università di Exeter); dottorato in diritto della concorrenza (Università di Londra); giurista al ministero della Giustizia (1987-1990); giurista principale al ministero degli Affari esteri (1990-1994); membro del Copyright Board (Commissione del diritto d'autore) (1994-2005); giurista revisore al ministero della Giustizia e degli enti locali (2001-2002); amministratore presso la Malta Resources Authority (Autorità della gestione delle risorse di Malta) (2001-2009); consulente in diritto europeo (dal 1994); consigliere in diritto della concorrenza e dei consumatori al ministero delle Finanze, dell'economia e degli investimenti (2000-2010); consigliere in diritto della concorrenza e dei consumatori presso il primo ministro (2010-2011), consulente presso la Malta Competition and Consumer Affairs Authority (Autorità maltese garante della concorrenza e dei consumatori) (2012); professore incaricato (1994-2001), libero docente (2001-2006), poi professore associato (dal 2007) e titolare della cattedra Jean Monnet in diritto europeo (dal 2009) all'Università di Malta; cofondatore e vicepresidente della Maltese Association for European Law (Associazione maltese di diritto europeo); giudice al Tribunale dall'8 ottobre 2012.

**Emmanuel Coulon**

Nato nel 1968; studi di diritto (Università Panthéon-Assas, Parigi); studi di gestione (Università Paris-Dauphine); Collegio d'Europa (1992); esame di accesso al centro regionale di formazione forense di Parigi; certificato di idoneità alla professione forense del foro di Bruxelles; esercizio della professione forense a Bruxelles; vincitore di un concorso generale della Commissione delle Comunità europee; referendario presso il Tribunale di primo grado delle Comunità europee (gabinetto del presidente sig. Saggio, 1996-1998; gabinetto del presidente sig. Vesterdorf, 1998-2002); capo di gabinetto del presidente del Tribunale di primo grado (2003-2005); cancelliere del Tribunale dal 6 ottobre 2005.



## **2. Modifiche alla composizione del Tribunale nel 2012**

### *Udienza solenne del 17 settembre 2012*

In seguito alle dimissioni del sig. Enzo Moavero Milanesi, i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, con decisione del 5 settembre 2012, hanno nominato il sig. Guido Berardis giudice al Tribunale dell'Unione europea per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 31 agosto 2013.

### *Udienza solenne dell'8 ottobre 2012*

Con decisione del 20 settembre 2012, è stato nominato giudice presso il Tribunale, per il periodo compreso tra il 22 settembre 2012 e 31 agosto 2013, il sig. Eugène Buttigieg, in sostituzione della sig.ra Ena Cremona.



### 3. Ordini protocollari

#### **dal 1° gennaio 2012 al 22 marzo 2012**

Sig. M. JAEGER, presidente del Tribunale  
Sig. J. AZIZI, presidente di sezione  
Sig. N.J. FORWOOD, presidente di sezione  
Sig. O. CZÚCZ, presidente di sezione  
Sig.ra I. PELIKÁNOVÁ, presidente di sezione  
Sig. S. PAPASAVVAS, presidente di sezione  
Sig. A. DITTRICH, presidente di sezione  
Sig. L. TRUCHOT, presidente di sezione  
Sig. H. KANNINEN, presidente di sezione  
Sig.ra M.E. MARTINS RIBEIRO, giudice  
Sig. F. DEHOUSSE, giudice  
Sig.ra E. CREMONA, giudice  
Sig.ra I. WISZNIEWSKA-BIAŁECKA, giudice  
Sig. V. VADAPALAS, giudice  
Sig.ra K. JÜRIMÄE, giudice  
Sig.ra I. LABUCKA, giudice  
Sig. N. WAHL, giudice  
Sig. M. PREK, giudice  
Sig. S. SOLDEVILA FRAGOSO, giudice  
Sig. S. FRIMODT NIELSEN, giudice  
Sig. K. O'HIGGINS, giudice  
Sig. J. SCHWARCZ, giudice  
Sig. M. VAN DER WOUDE, giudice  
Sig. D. GRATSIAS, giudice  
Sig. A. POPESCU, giudice  
Sig.ra M. KANCHEVA, giudice

Sig. E. COULON, cancelliere

#### **dal 23 marzo 2012 al 16 settembre 2012**

Sig. M. JAEGER, presidente del Tribunale  
Sig. J. AZIZI, presidente di sezione  
Sig. N.J. FORWOOD, presidente di sezione  
Sig. O. CZÚCZ, presidente di sezione  
Sig.ra I. PELIKÁNOVÁ, presidente di sezione  
Sig. S. PAPASAVVAS, presidente di sezione  
Sig. A. DITTRICH, presidente di sezione  
Sig. L. TRUCHOT, presidente di sezione  
Sig. H. KANNINEN, presidente di sezione  
Sig.ra M.E. MARTINS RIBEIRO, giudice  
Sig. F. DEHOUSSE, giudice  
Sig.ra I. WISZNIEWSKA-BIAŁECKA, giudice  
Sig. V. VADAPALAS, giudice  
Sig.ra K. JÜRIMÄE, giudice  
Sig.ra I. LABUCKA, giudice  
Sig. N. WAHL, giudice  
Sig. M. PREK, giudice  
Sig. S. SOLDEVILA FRAGOSO, giudice  
Sig. S. FRIMODT NIELSEN, giudice  
Sig. K. O'HIGGINS, giudice  
Sig. J. SCHWARCZ, giudice  
Sig. M. VAN DER WOUDE, giudice  
Sig. D. GRATSIAS, giudice  
Sig. A. POPESCU, giudice  
Sig.ra M. KANCHEVA, giudice

Sig. E. COULON, cancelliere

**dal 17 settembre 2012 al 7 ottobre 2012**

Sig. M. JAEGER, presidente del Tribunale  
Sig. J. AZIZI, presidente di sezione  
Sig. N.J. FORWOOD, presidente di sezione  
Sig. O. CZÚCZ, presidente di sezione  
Sig.ra I. PELIKÁNOVÁ, presidente di sezione  
Sig. S. PAPASAVVAS, presidente di sezione  
Sig. A. DITTRICH, presidente di sezione  
Sig. L. TRUCHOT, presidente di sezione  
Sig. H. KANNINEN, presidente di sezione  
Sig.ra M.E. MARTINS RIBEIRO, giudice  
Sig. F. DEHOUSSE, giudice  
Sig.ra I. WISZNIEWSKA-BIAŁECKA, giudice  
Sig. V. VADAPALAS, giudice  
Sig.ra K. JÜRIMÄE, giudice  
Sig.ra I. LABUCKA, giudice  
Sig. N. WAHL, giudice  
Sig. M. PREK, giudice  
Sig. S. SOLDEVILA FRAGOSO, giudice  
Sig. S. FRIMODT NIELSEN, giudice  
Sig. K. O'HIGGINS, giudice  
Sig. J. SCHWARCZ, giudice  
Sig. M. VAN DER WOUDE, giudice  
Sig. D. GRATSIAS, giudice  
Sig. A. POPESCU, giudice  
Sig.ra M. KANCHEVA, giudice  
Sig. G. BERARDIS, giudice  
  
Sig. E. COULON, cancelliere

**dall'8 ottobre 2012 al 28 novembre 2012**

Sig. M. JAEGER, presidente del Tribunale  
Sig. J. AZIZI, presidente di sezione  
Sig. N.J. FORWOOD, presidente di sezione  
Sig. O. CZÚCZ, presidente di sezione  
Sig.ra I. PELIKÁNOVÁ, presidente di sezione  
Sig. S. PAPASAVVAS, presidente di sezione  
Sig. A. DITTRICH, presidente di sezione  
Sig. L. TRUCHOT, presidente di sezione  
Sig. H. KANNINEN, presidente di sezione  
Sig.ra M.E. MARTINS RIBEIRO, giudice  
Sig. F. DEHOUSSE, giudice  
Sig.ra I. WISZNIEWSKA-BIAŁECKA, giudice  
Sig. V. VADAPALAS, giudice  
Sig.ra K. JÜRIMÄE, giudice  
Sig.ra I. LABUCKA, giudice  
Sig. N. WAHL, giudice  
Sig. M. PREK, giudice  
Sig. S. SOLDEVILA FRAGOSO, giudice  
Sig. S. FRIMODT NIELSEN, giudice  
Sig. K. O'HIGGINS, giudice  
Sig. J. SCHWARCZ, giudice  
Sig. M. VAN DER WOUDE, giudice  
Sig. D. GRATSIAS, giudice  
Sig. A. POPESCU, giudice  
Sig.ra M. KANCHEVA, giudice  
Sig. G. BERARDIS, giudice  
Sig. E. BUTTIGIEG, giudice  
  
Sig. E. COULON, cancelliere

**dal 29 novembre 2012 al 31 dicembre 2012**

Sig. M. JAEGER, presidente del Tribunale  
Sig. J. AZIZI, presidente di sezione  
Sig. N.J. FORWOOD, presidente di sezione  
Sig. O. CZÚCZ, presidente di sezione  
Sig.ra I. PELIKÁNOVÁ, presidente di sezione  
Sig. S. PAPASAVVAS, presidente di sezione  
Sig. A. DITTRICH, presidente di sezione  
Sig. L. TRUCHOT, presidente di sezione  
Sig. H. KANNINEN, presidente di sezione  
Sig.ra M.E. MARTINS RIBEIRO, giudice  
Sig. F. DEHOUSSE, giudice  
Sig.ra I. WISZNIEWSKA-BIAŁECKA, giudice  
Sig. V. VADAPALAS, giudice  
Sig.ra K. JÜRIMÄE, giudice  
Sig.ra I. LABUCKA, giudice  
Sig. M. PREK, giudice  
Sig. S. SOLDEVILA FRAGOSO, giudice  
Sig. S. FRIMODT NIELSEN, giudice  
Sig. K. O'HIGGINS, giudice  
Sig. J. SCHWARCZ, giudice  
Sig. M. VAN DER WOUDE, giudice  
Sig. D. GRATSIAS, giudice  
Sig. A. POPESCU, giudice  
Sig.ra M. KANCHEVA, giudice  
Sig. G. BERARDIS, giudice  
Sig. E. BUTTIGIEG, giudice

Sig. E. COULON, cancelliere



## 4. Membri emeriti del Tribunale

Edward David Alexander Ogilvy (1989-1992)  
Yeraris Christos (1989-1992)  
Da Cruz Vilaça José Luis (1989-1995), presidente (1989-1995)  
Biancarelli Jacques (1989-1995)  
Barrington Donal Patrick Michael (1989-1996)  
Schintgen Romain Alphonse (1989-1996)  
Kirschner Heinrich (1989-1997)  
Saggio Antonio (1989-1998), presidente (1995-1998)  
Briët Cornelis Paulus (1989-1998)  
Lenaerts Koen (1989-2003)  
Vesterdorf Bo (1989-2007), presidente (1998-2007)  
García-Valdecasas y Fernández Rafael (1989-2007)  
Kalogeropoulos Andreas (1992-1998)  
Bellamy Christopher William (1992-1999)  
Potocki André (1995-2001)  
Gens de Moura Ramos Rui Manuel (1995-2003)  
Lindh Pernilla (1995-2006)  
Tiili Virpi (1995-2009)  
Cooke John D. (1996-2008)  
Pirrung Jörg (1997-2007)  
Mengozi Paolo (1998-2006)  
Meij Arjen W. H. (1998-2010)  
Vilaras Mihalis (1998-2010)  
Legal Hubert (2001-2007)  
Trstenjak Verica (2004-2006)  
Šváby Daniel (2004-2009)  
Cremona Ena (2004-2012)  
Moavero Milanese Enzo (2006-2011)  
Wahl Nils (2006-2012)  
Tchipev Teodor (2007-2010)  
Ciucă Valeriu M. (2007-2010)

### Presidenti

Da Cruz Vilaça José Luis (1989-1995)  
Saggio Antonio (1995-1998)  
Vesterdorf Bo (1998-2007)

### Cancelliere

Jung Hans (1989-2005)



## **C – Statistiche giudiziarie del Tribunale**

### **Attività generale del Tribunale**

1. Cause promosse, definite, pendenti (2008-2012)

### **Cause promosse**

2. Natura dei procedimenti (2008-2012)
3. Natura dei ricorsi (2008-2012)
4. Oggetto dei ricorsi (2008-2012)

### **Cause definite**

5. Natura dei procedimenti (2008-2012)
6. Oggetto dei ricorsi (2012)
7. Oggetto dei ricorsi (2008-2012) (sentenze e ordinanze)
8. Collegio giudicante (2008-2012)
9. Durata dei procedimenti in mesi (2008-2012) (sentenze e ordinanze)

### **Cause pendenti al 31 dicembre**


10. Natura dei procedimenti (2008-2012)
11. Oggetto dei ricorsi (2008-2012)
12. Collegio giudicante (2008-2012)

### **Varie**

13. Procedimenti sommari (2008-2012)
14. Procedimenti accelerati (2008-2012)
15. Decisioni del Tribunale impugnate dinanzi alla Corte di giustizia (1990-2012)
16. Ripartizione delle impugnazioni dinanzi alla Corte di giustizia per natura del procedimento (2008-2012)
17. Esito delle impugnazioni dinanzi alla Corte di giustizia (2012) (sentenze e ordinanze)
18. Esito delle impugnazioni dinanzi alla Corte di giustizia (2008-2012) (sentenze e ordinanze)
19. Evoluzione generale (1989-2012) (cause promosse, definite, pendenti)



### 1. **Attività generale del Tribunale – Cause promosse, definite, pendenti (2008-2012)**<sup>1,2</sup>




	2008	2009	2010	2011	2012
Cause promosse	629	568	636	722	617
Cause definite	605	555	527	714	688
Cause pendenti	1 178	1 191	1 300	1 308	1 237

<sup>1</sup> Salvo indicazione contraria, questa tabella e le tabelle delle pagine seguenti tengono conto dei procedimenti speciali.

Sono considerati «procedimenti speciali»: l’opposizione a una sentenza (art. 41 dello Statuto della Corte; art. 122 del regolamento di procedura del Tribunale); l’opposizione di terzo (art. 42 dello Statuto della Corte; art.123 del regolamento di procedura del Tribunale); la revocazione di una sentenza (art. 44 dello Statuto della Corte; art. 125 del regolamento di procedura del Tribunale); l’interpretazione di una sentenza (art. 43 dello Statuto della Corte; art. 129 del regolamento di procedura del Tribunale); la liquidazione delle spese (art. 92 del regolamento di procedura del Tribunale); il gratuito patrocinio (art. 96 del regolamento di procedura del Tribunale) e la rettifica di una sentenza (art. 84 del regolamento di procedura del Tribunale).


<sup>2</sup> Salvo indicazione contraria, questa tabella e le tabelle delle pagine seguenti non tengono conto dei procedimenti sommari.

## 2. Cause promosse – Natura dei procedimenti (2008-2012)



	2008	2009	2010	2011	2012
Aiuti di Stato	56	46	42	67	36
Concorrenza	71	42	79	39	34
Funzione pubblica	2				
Proprietà intellettuale	198	207	207	219	238
Altri ricorsi diretti	178	158	207	264	220
Impugnazioni	37	31	23	44	10
Impugnazioni di decisioni in procedimenti sommari o in interventi			1	1	1
Procedimenti speciali	87	84	77	88	78
<b>Totale</b>	<b>629</b>	<b>568</b>	<b>636</b>	<b>722</b>	<b>617</b>

### 3. Cause promosse – Natura dei ricorsi (2008-2012)




	2008	2009	2010	2011	2012
Ricorsi d'annullamento	269	214	304	341	257
Ricorsi per carenza	9	7	7	8	8
Ricorsi per risarcimento danni	15	13	8	16	17
Ricorsi per clausola compromissoria	12	12	9	5	8
Proprietà intellettuale	198	207	207	219	238
Funzione pubblica	2				
Impugnazioni	37	31	23	44	10
Impugnazioni di decisioni in procedimenti sommari o in interventi			1	1	1
Procedimenti speciali	87	84	77	88	78
<b>Totale</b>	<b>629</b>	<b>568</b>	<b>636</b>	<b>722</b>	<b>617</b>

#### 4. Cause promosse – Oggetto dei ricorsi (2008-2012) <sup>1</sup>

	2008	2009	2010	2011	2012
Accesso ai documenti	22	15	19	21	18
Adesione di nuovi Stati		1			
Agricoltura	14	19	24	22	11
Aiuti di Stato	55	46	42	67	36
Ambiente	7	4	15	6	3
Appalti pubblici	31	19	15	18	23
Azione esterna dell'Unione europea	2	5	1	2	1
Clausola compromissoria	12	12	9	5	8
Coesione economica, sociale e territoriale	6	6	24	3	4
Concorrenza	71	42	79	39	34
Cultura		1			
Diritto delle imprese		1			
Diritto delle istituzioni	23	32	17	44	40
Disposizioni finanziarie (bilancio, quadro finanziario, risorse proprie, lotta contro la frode)		1			1
Energia		2		1	
Fiscalità			1	1	1
Istruzione, formazione professionale, gioventù e sport				2	1
Libera circolazione delle merci	1	1			
Libera circolazione delle persone	1	1	1		
Libera prestazione di servizi	3	4	1		1
Libertà di stabilimento	1				
Misure restrittive (Azione esterna)	7	7	21	93	60
Politica commerciale	10	8	9	11	20
Politica della pesca	23	1	19	3	
Politica economica e monetaria			4	4	3
Politica estera e di sicurezza comune			1		
Politica sociale	6	2	4	5	1
Proprietà intellettuale e industriale	198	207	207	219	238
Protezione dei consumatori	2				
Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH)			8	3	2
Ricerca, sviluppo tecnologico e spazio		6	3	4	3
Sanità pubblica	2	2	4	2	12
Spazio di libertà, sicurezza e giustizia	3	2		1	
Trasporti	1		1	1	
Unione doganale e tariffa doganale comune	1	5	4	10	6
<b>Totale Trattato CE/TFUE</b>	<b>502</b>	<b>452</b>	<b>533</b>	<b>587</b>	<b>527</b>
<b>Totale Trattato CA</b>	<b>1</b>				
<b>Totale Trattato EA</b>			<b>1</b>		
Statuto dei funzionari	39	32	25	47	12
Procedimenti speciali	87	84	77	88	78
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>629</b>	<b>568</b>	<b>636</b>	<b>722</b>	<b>617</b>

<sup>1</sup> L'entrata in vigore del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il 1° dicembre 2009, ha reso necessario modificare la presentazione degli oggetti dei ricorsi. I dati relativi al periodo 2008-2009 sono stati rivisti di conseguenza.

## 5. Cause definite – Natura dei procedimenti (2008-2012)



■ Aiuti di Stato     
 ■ Concorrenza     
 ■ Funzione pubblica     
 ■ Proprietà intellettuale  
■ Altri ricorsi diretti     
 ■ Impugnazioni     
 ■ Impugnazioni di decisioni in procedimenti sommari o in interventi     
 ■ Procedimenti speciali

	2008	2009	2010	2011	2012
Aiuti di Stato	37	70	50	41	63
Concorrenza	31	31	38	100	61
Funzione pubblica	33	1		1	
Proprietà intellettuale	171	168	180	240	210
Altri ricorsi diretti	229	171	149	222	240
Impugnazioni	21	31	37	29	32
Impugnazioni di decisioni in procedimenti sommari o in interventi			1	1	1
Procedimenti speciali	83	83	72	80	81
<b>Totale</b>	<b>605</b>	<b>555</b>	<b>527</b>	<b>714</b>	<b>688</b>

## 6. Cause definite – Oggetto dei ricorsi (2012)


	Sentenze	Ordinanze	Totale
Accesso ai documenti	9	12	21
Agricoltura	23	9	32
Aiuti di Stato	30	33	63
Ambiente	3	5	8
Appalti pubblici	13	11	24
Clausola compromissoria	9	2	11
Coesione economica, sociale e territoriale	10	2	12
Concorrenza	49	12	61
Diritto delle istituzioni	4	37	41
Disposizioni finanziarie (bilancio, quadro finanziario, risorse proprie, lotta contro la frode)		2	2
Fiscalità		2	2
Istruzione, formazione professionale, gioventù e sport		1	1
Libera circolazione delle persone		1	1
Libera prestazione di servizi		2	2
Misure restrittive (Azione esterna)	7	35	42
Politica commerciale	11	3	14
Politica della pesca	3	6	9
Politica economica e monetaria		2	2
Politica sociale		1	1
Proprietà intellettuale e industriale	160	50	210
Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH)		1	1
Ricerca, sviluppo tecnologico e spazio	1	2	3
Sanità pubblica	1	1	2
Spazio di libertà, sicurezza e giustizia	1	1	2
Trasporti	1		1
Unione doganale e tariffa doganale comune	2	4	6
<b>Totale Trattato CE/TFUE</b>	<b>337</b>	<b>237</b>	<b>574</b>
Procedimenti speciali		81	81
Statuto dei funzionari	17	16	33
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>354</b>	<b>334</b>	<b>688</b>

## 7. Cause definite – Oggetto dei ricorsi (2008-2012) <sup>1</sup> (sentenze e ordinanze)

	2008	2009	2010	2011	2012
Accesso ai documenti	15	6	21	23	21
Adesione di nuovi Stati		1			
Agricoltura	48	46	16	26	32
Aiuti di Stato	37	70	50	41	63
Ambiente	17	9	6	22	8
Appalti pubblici	26	12	16	15	24
Azione esterna dell'Unione europea	2		4	5	
Clausola compromissoria	9	10	12	6	11
Coesione economica, sociale e territoriale	42	3	2	9	12
Concorrenza	31	31	38	100	61
Cultura	1	2			
Diritto delle imprese			1		
Diritto delle istituzioni	22	20	26	36	41
Disposizioni finanziarie (bilancio, quadro finanziario, risorse proprie, lotta contro la frode)	2	2			2
Energia			2		
Fiscalità	2		1		2
Istruzione, formazione professionale, gioventù e sport			1	1	1
Libera circolazione delle merci	2	3			
Libera circolazione delle persone	2	1		2	1
Libera prestazione di servizi		2	2	3	2
Libertà di stabilimento	1				
Misure restrittive (Azione esterna)	6	8	10	32	42
Politica commerciale	12	6	8	10	14
Politica della pesca	4	17		5	9
Politica economica e monetaria	1		2	3	2
Politica sociale	2	6	6	5	1
Proprietà intellettuale e industriale	171	169	180	240	210
Protezione dei consumatori			2	1	
Ravvicinamento delle legislazioni	1				
Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH)				4	1
Ricerca, sviluppo tecnologico e spazio	1	1	3	5	3
Sanità pubblica	1	1	2	3	2
Spazio di libertà, sicurezza e giustizia	1	3			2
Trasporti	3		2	1	1
Unione doganale e tariffa doganale comune	6	10	4	1	6
<b>Totale Trattato CE/TFUE</b>	<b>468</b>	<b>439</b>	<b>417</b>	<b>599</b>	<b>574</b>
<b>Totale Trattato EA</b>		<b>1</b>		<b>1</b>	
Procedimenti speciali	83	83	72	80	81
Statuto dei funzionari	54	32	38	34	33
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>605</b>	<b>555</b>	<b>527</b>	<b>714</b>	<b>688</b>


<sup>1</sup> L'entrata in vigore del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il 1° dicembre 2009, ha reso necessario modificare la presentazione degli oggetti dei ricorsi. I dati relativi al periodo 2008-2009 sono stati rivisti di conseguenza.

## 8. Cause definite – Collegio giudicante (2008-2012)



	2008			2009			2010			2011			2012		
	Sentenze	Ordinanze	Totale												
Grande Sezione							2		2						
Sezione delle impugnazioni	16	10	26	20	11	31	22	15	37	15	14	29	17	20	37
Presidente del Tribunale		52	52		50	50		54	54		56	56		50	50
Sezioni a 5 giudici	15	2	17	27	2	29	8		8	19	6	25	9		9
Sezioni a 3 giudici	228	282	510	245	200	445	255	168	423	359	245	604	328	264	592
Giudice unico							3		3						
<b>Totale</b>	<b>259</b>	<b>346</b>	<b>605</b>	<b>292</b>	<b>263</b>	<b>555</b>	<b>288</b>	<b>239</b>	<b>527</b>	<b>393</b>	<b>321</b>	<b>714</b>	<b>354</b>	<b>334</b>	<b>688</b>

## 9. Cause definite – Durata dei procedimenti in mesi (2008-2012)<sup>1</sup> (sentenze e ordinanze)




	2008	2009	2010	2011	2012
Aiuti di Stato	48,1	50,3	32,4	32,8	31,5
Concorrenza	40,2	46,2	45,7	50,5	48,4
Funzione pubblica	38,6	52,8		45,3	
Proprietà intellettuale	20,4	20,1	20,6	20,3	20,3
Altri ricorsi diretti	20,6	23,9	23,7	22,8	22,2
Impugnazioni	16,1	16,1	16,6	18,3	16,8

<sup>1</sup> Il calcolo della durata media dei procedimenti non tiene conto: delle cause in cui è stata pronunciata una sentenza interlocutoria; dei procedimenti speciali; delle impugnazioni di decisioni riguardanti procedimenti sommari o interventi; delle cause rinviate dalla Corte di giustizia al Tribunale in esito alla modifica della ripartizione delle competenze tra la Corte di giustizia ed il Tribunale; delle cause rinviate dal Tribunale al Tribunale della funzione pubblica in esito all'entrata in funzione di quest'ultimo.

La durata è espressa in mesi e in decimi di mese.

## 10. Cause pendenti al 31 dicembre – Natura dei procedimenti (2008-2012)



■ Aiuti di Stato     
 ■ Concorrenza     
 ■ Funzione pubblica     
 ■ Proprietà intellettuale  
■ Altri ricorsi diretti     
 ■ Impugnazioni     
 ■ Procedimenti speciali


	2008	2009	2010	2011	2012
Aiuti di Stato	185	161	153	179	152
Concorrenza	236	247	288	227	200
Funzione pubblica	2	1	1		
Proprietà intellettuale	316	355	382	361	389
Altri ricorsi diretti	371	358	416	458	438
Impugnazioni	46	46	32	47	25
Procedimenti speciali	22	23	28	36	33
<b>Totale</b>	<b>1 178</b>	<b>1 191</b>	<b>1 300</b>	<b>1 308</b>	<b>1 237</b>

## 11. Cause pendenti al 31 dicembre – Oggetto dei ricorsi (2008-2012) <sup>1</sup>

	2008	2009	2010	2011	2012
Accesso ai documenti	35	44	42	40	37
Agricoltura	84	57	65	61	40
Aiuti di Stato	184	160	152	178	151
Ambiente	30	25	34	18	13
Appalti pubblici	34	41	40	43	42
Azione esterna dell'Unione europea	3	8	5	2	3
Clausola compromissoria	20	22	19	18	15
Coesione economica, sociale e territoriale	13	16	38	32	24
Concorrenza	236	247	288	227	200
Cultura	1				
Diritto delle imprese		1			
Diritto delle istituzioni	29	41	32	40	39
Disposizioni finanziarie (bilancio, quadro finanziario, risorse proprie, lotta contro la frode)	3	2	2	2	1
Energia		2		1	1
Fiscalità				1	
Istruzione, formazione professionale, gioventù e sport	1	1		1	1
Libera circolazione delle merci	2				
Libera circolazione delle persone	2	2	3	1	
Libera prestazione di servizi	3	5	4	1	
Misure restrittive (Azione esterna)	19	18	29	90	108
Politica commerciale	31	33	34	35	41
Politica della pesca	24	8	27	25	16
Politica economica e monetaria			2	3	4
Politica estera e di sicurezza comune			1	1	1
Politica sociale	10	6	4	4	4
Proprietà intellettuale e industriale	317	355	382	361	389
Protezione dei consumatori	3	3	1		
Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH)			8	7	8
Ricerca, sviluppo tecnologico e spazio	3	8	8	7	7
Sanità pubblica	3	4	6	5	15
Spazio di libertà, sicurezza e giustizia	3	2	2	3	1
Trasporti	2	2	1	1	
Unione doganale e tariffa doganale comune	11	6	6	15	15
<b>Totale Trattato CE/TFUE</b>	<b>1 106</b>	<b>1 119</b>	<b>1 235</b>	<b>1 223</b>	<b>1 176</b>
<b>Totale Trattato CA</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Totale Trattato EA</b>	<b>1</b>		<b>1</b>		
Procedimenti speciali	22	23	28	36	33
Statuto dei funzionari	48	48	35	48	27
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>1 178</b>	<b>1 191</b>	<b>1 300</b>	<b>1 308</b>	<b>1 237</b>


<sup>1</sup> L'entrata in vigore del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il 1° dicembre 2009, ha reso necessario modificare la presentazione degli oggetti dei ricorsi. I dati relativi al periodo 2008-2009 sono stati rivisti di conseguenza.

## 12. Cause pendenti al 31 dicembre – Collegio giudicante (2008-2012)



	2008	2009	2010	2011	2012
Sezione delle impugnazioni	46	46	32	51	38
Presidente del Tribunale			3	3	3
Sezioni a 5 giudici	67	49	58	16	10
Sezioni a 3 giudici	975	1 019	1 132	1 134	1 123
Giudice unico		2			
Non attribuite	90	75	75	104	63
<b>Totale</b>	<b>1 178</b>	<b>1 191</b>	<b>1 300</b>	<b>1 308</b>	<b>1 237</b>


### 13. *Varie* – Procedimenti sommari (2008-2012)



#### Ripartizione nel 2012

	Procedimenti sommari promossi	Procedimenti sommari definiti	Contenuto della decisione		
			Accoglimento	Cancellazione dal ruolo/Non luogo a provvedere	Rigetto
Accesso ai documenti		1			1
Aiuti di Stato	3	3	1	1	1
Appalti pubblici	4	5		2	3
Clausola compromissoria	1	1		1	
Concorrenza	6	5	3	1	1
Misure restrittive (Azione esterna)	4	6		2	4
Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH)	1				
Ricerca, sviluppo tecnologico e spazio	1	1			1
Statuto dei funzionari	1	1			1
<b>Totale</b>	<b>21</b>	<b>23</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>12</b>

## 14. *Varie* – Procedimenti accelerati (2008-2012) <sup>1,2</sup>




	2008			2009			2010			2011			2012					
	Promossi	Contenuto della decisione			Promossi	Contenuto della decisione			Promossi	Contenuto della decisione			Promossi	Contenuto della decisione				
		Ammessi	Respinti	Senza seguito <sup>3</sup>		Ammessi	Respinti	Senza seguito <sup>3</sup>		Ammessi	Respinti	Senza seguito <sup>3</sup>		Ammessi	Respinti	Senza seguito <sup>3</sup>		
Accesso ai documenti	2		2	4	4					2	1		1	2				
Azione esterna dell'Unione europea							1	1										
Agricoltura	1			2	3													
Aiuti di Stato	1	1					7	5		2		2		2				
Clausola compromissoria	1		1															
Coesione economica, sociale e territoriale							1	1				1	1					
Concorrenza	1	1		2	2		3	3		4	4	2	2					
Diritto delle istituzioni	1		1	1	1					1		1						
Ambiente				1		1				2	2							
Libera prestazione di servizi				1	1													
Appalti pubblici	3	1	3	2	2	2	2											
Misure restrittive (Azione esterna)	4	4		5	1	2	1	10	10	30	2	12	7	11	4	17		
Politica commerciale		1		2	2					3	2		3	2				
Politica sociale										1		1						
Procedura				1	1													
Sanità pubblica				1	1								5	1	3			
Statuto dei funzionari	1				1													
Unione doganale e tariffa doganale comune													1	1				
<b>Totale</b>	<b>15</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>22</b>	<b>3</b>	<b>18</b>	<b>2</b>	<b>24</b>	<b>22</b>	<b>43</b>	<b>2</b>	<b>23</b>	<b>9</b>	<b>26</b>	<b>5</b>	<b>28</b>	<b>2</b>

<sup>1</sup> La decisione di statuire mediante procedimento accelerato in una causa dinanzi al Tribunale può essere presa ai sensi dell'art. 76 bis del regolamento di procedura. Tale disposizione è applicabile dal 1° febbraio 2001.

<sup>2</sup> L'entrata in vigore del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il 1° dicembre 2009, ha reso necessario modificare la presentazione degli oggetti dei ricorsi. I dati relativi al periodo 2008-2009 sono stati rivisti di conseguenza.

<sup>3</sup> Sono ricompresi nella categoria «senza seguito» i casi di ritiro della domanda, di rinuncia agli atti e le ipotesi nelle quali il ricorso è deciso con ordinanza prima che intervenga la decisione sulla domanda di procedimento accelerato.

## 15. *Varie* – Decisioni del Tribunale impugnate dinanzi alla Corte di giustizia (1990-2012)



	Numero di decisioni oggetto di un'impugnazione	Totale delle decisioni impugnabili <sup>1</sup>	Percentuale di decisioni oggetto di un'impugnazione
1990	16	46	35%
1991	13	62	21%
1992	25	86	29%
1993	17	73	23%
1994	12	105	11%
1995	47	143	33%
1996	27	133	20%
1997	35	139	25%
1998	67	224	30%
1999	60	180	33%
2000	67	225	30%
2001	69	230	30%
2002	47	224	21%
2003	66	260	25%
2004	53	261	20%
2005	64	297	22%
2006	77	281	27%
2007	78	290	27%
2008	84	339	25%
2009	92	371	25%
2010	98	338	29%
2011	158	532	30%
2012	132	514	26%

<sup>1</sup> Totale delle decisioni impugnabili – sentenze, ordinanze in esito a procedimento sommario, di rigetto dell'istanza di intervento e tutte le ordinanze che pongono fine al giudizio diverse dalle ordinanze di cancellazione dal ruolo e di trasferimento – per le quali è scaduto il termine per l'impugnazione ovvero è stata presentata un'impugnazione.


## 16. *Varie* – Ripartizione delle impugnazioni dinanzi alla Corte di giustizia per natura del procedimento (2008-2012)

	2008			2009			2010			2011			2012		
	Decisioni oggetto di impugnazione	Decisioni impugnabili	Impugnazioni in %	Decisioni oggetto di impugnazione	Decisioni impugnabili	Impugnazioni in %	Decisioni oggetto di impugnazione	Decisioni impugnabili	Impugnazioni in %	Decisioni oggetto di impugnazione	Decisioni impugnabili	Impugnazioni in %	Decisioni oggetto di impugnazione	Decisioni impugnabili	Impugnazioni in %
Aiuti di Stato	4	19	21 %	23	51	45 %	17	34	50 %	10	37	27 %	18	52	35 %
Concorrenza	7	26	27 %	11	45	24 %	15	33	45 %	49	90	54 %	24	60	40 %
Funzione pubblica	9	31	29 %	1	3	33 %				1	1	100 %			
Proprietà intellettuale	24	105	23 %	25	153	16 %	32	140	23 %	39	201	19 %	41	190	22 %
Altri ricorsi diretti	40	158	25 %	32	119	27 %	34	131	26 %	59	203	29 %	47	208	23 %
Impugnazioni														2	0 %
Procedimenti speciali													2	2	100 %
<b>Totale</b>	<b>84</b>	<b>339</b>	<b>25 %</b>	<b>92</b>	<b>371</b>	<b>25 %</b>	<b>98</b>	<b>338</b>	<b>29 %</b>	<b>158</b>	<b>532</b>	<b>30 %</b>	<b>132</b>	<b>514</b>	<b>26 %</b>

## 17. *Varie* – Esito delle impugnazioni dinanzi alla Corte di giustizia (2012) (sentenze e ordinanze)

	Impugnazione respinta	Annullamento totale o parziale senza rinvio	Annullamento totale o parziale con rinvio	Cancellazione dal ruolo/Non luogo a provvedere	Totale
Accesso ai documenti	2	2	1		5
Azione esterna dell'Unione europea	1				1
Agricoltura	4		1		5
Aiuti di Stato	5	1		3	9
Coesione economica, sociale e territoriale	1				1
Concorrenza	23	1		6	30
Diritto delle istituzioni	16	1			17
Ambiente	4				4
Libera prestazione di servizi	2				2
Appalti pubblici	3				3
Politica commerciale	4	2		1	7
Politica economica e monetaria	2				2
Politica estera e di sicurezza comune	4	4			8
Politica sociale	1				1
Principi del diritto dell'Unione		1			1
Proprietà intellettuale e industriale	25		2	5	32
Unione doganale e tariffa doganale comune	1				1
<b>Totale</b>	<b>98</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>15</b>	<b>129</b>

## 18. *Varie* – Esito delle impugnazioni dinanzi alla Corte di giustizia (2008-2012) (sentenze e ordinanze)



	2008	2009	2010	2011	2012
Impugnazione respinta	51	84	73	101	98
Annullamento totale o parziale senza rinvio	16	12	6	9	12
Annullamento totale o parziale con rinvio	7	3	5	6	4
Cancellazione dal ruolo/Non luogo a provvedere	3	5	4	8	15
<b>Totale</b>	<b>77</b>	<b>104</b>	<b>88</b>	<b>124</b>	<b>129</b>

## 19. *Varie – Evoluzione generale (1989-2012)* (cause promosse, definite, pendenti)

	Cause promosse <sup>1</sup>	Cause definite <sup>2</sup>	Cause pendenti al 31 dicembre
1989	169	1	168
1990	59	82	145
1991	95	67	173
1992	123	125	171
1993	596	106	661
1994	409	442	628
1995	253	265	616
1996	229	186	659
1997	644	186	1 117
1998	238	348	1 007
1999	384	659	732
2000	398	343	787
2001	345	340	792
2002	411	331	872
2003	466	339	999
2004	536	361	1 174
2005	469	610	1 033
2006	432	436	1 029
2007	522	397	1 154
2008	629	605	1 178
2009	568	555	1 191
2010	636	527	1 300
2011	722	714	1 308
2012	617	688	1 237
<b>Totale</b>	<b>9 950</b>	<b>8 713</b>	

<sup>1</sup> 1989: 153 cause rinviate dalla Corte di giustizia dinanzi al neoistituito Tribunale.

1993: 451 cause rinviate dalla Corte di giustizia per effetto dell'ampliamento delle competenze del Tribunale.

1994: 14 cause rinviate dalla Corte di giustizia per effetto del secondo ampliamento delle competenze del Tribunale.

2004-2005: 25 cause rinviate dalla Corte di giustizia per effetto del terzo ampliamento delle competenze del Tribunale.

<sup>2</sup> 2005-2006: 118 cause rinviate dal Tribunale dinanzi al neoistituito Tribunale della funzione pubblica.





## Capitolo III

### Il Tribunale della funzione pubblica



## A – Attività del Tribunale della funzione pubblica nel 2012

*di Sean Van Raepenbusch, presidente del Tribunale della funzione pubblica*

**1.** Il 2012 è stato il primo anno completo di funzionamento del Tribunale della funzione pubblica nella sua nuova composizione, dato che tre dei suoi membri sono stati sostituiti a decorrere dal 6 ottobre 2011.

**2.** Le statistiche giudiziarie del Tribunale della funzione pubblica indicano, per il 2012, un nuovo aumento del numero di cause promosse (178) rispetto all'anno precedente (159). Tale numero è quindi in costante aumento dal 2008 (111).

Il numero di cause definite (121) è, dal canto suo, in netto regresso rispetto al numero dello scorso anno (166), il quale costituiva indubbiamente il miglior risultato, in termini quantitativi, conseguito dal Tribunale della funzione pubblica dalla sua creazione. Tale regresso si spiega con le modifiche alla composizione del Tribunale, avvenute nel 2011. Infatti, ogni giudice uscente è portato, molto prima della scadenza del mandato, a concentrarsi sulla conclusione di cause che possono essere definite prima della sua partenza, lasciando così pendenti quelle che non potrebbero essere definite, mentre il giudice di nuova nomina raggiunge, in genere, il massimo rendimento solo dopo molti mesi di esercizio delle funzioni a causa dei tempi necessari per l'istruzione, per la fissazione delle udienze e per la decisione dei ricorsi. Le difficoltà divengono particolarmente rilevanti quando, come in questo caso, il rinnovo dei mandati riguarda quasi la metà dei membri dell'organo giurisdizionale.

Dalle considerazioni che precedono deriva che il numero di cause pendenti è in sensibile aumento rispetto all'anno scorso (235 al 31 dicembre 2012 contro 178 al 31 dicembre 2011). La durata media del procedimento cambia, tuttavia, di poco (14,8 mesi nel 2012 contro 14,2 mesi nel 2011) <sup>1</sup>.

Peraltro, nel 2012, il presidente del Tribunale della funzione pubblica ha emesso 11 ordinanze in sede di procedimento sommario contro le 7 del 2011.

Nel corso del 2012 le decisioni del Tribunale della funzione pubblica sono state oggetto di 11 impugnazioni dinanzi al Tribunale dell'Unione europea, contro le 44 del 2011. Inoltre, su 33 impugnazioni decise nel 2012, 28 sono state respinte e solo quattro accolte in tutto o in parte; due delle cause che hanno dato luogo ad annullamento sono state inoltre oggetto di rinvio. Un'impugnazione è stata cancellata dal ruolo.

Infine, quattro cause si sono concluse con una composizione amichevole della controversia ai sensi dell'articolo 69 del regolamento di procedura.

**3.** Il 2012 si contraddistingue inoltre per l'adozione, l'11 agosto 2012, del regolamento (UE, Euratom) n. 741/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea e il relativo allegato I <sup>2</sup>. Tale modifica consente in particolare la nomina di giudici ad interim per supplire all'assenza di giudici che, pur non colpiti da invalidità considerata totale, non siano in condizione di partecipare alla definizione delle cause per un periodo di tempo prolungato. L'obiettivo è di evitare che, a seguito di siffatta indisponibilità, il Tribunale della

<sup>1</sup> Non è incluso l'eventuale periodo di sospensione.

<sup>2</sup> GU L 228, pag. 1.

funzione pubblica sia posto in una situazione di difficoltà tale da ostacolare l'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali. In attuazione del regolamento n. 741/2012, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato, il 25 ottobre 2012, il regolamento (UE, Euratom) n. 979/2012, relativo ai giudici ad interim del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea<sup>3</sup>. Tale regolamento disciplina lo statuto di tali giudici.

**4.** Nella trattazione che seguirà saranno presentate le decisioni più significative del Tribunale della funzione pubblica.

## I. Questioni procedurali

### Condizioni di ricevibilità

#### 1. Atto lesivo

Nella sentenza del 23 ottobre 2012, *Eklund/Commissione* (F-57/11), il Tribunale della funzione pubblica ha ricordato che un'offerta di impiego rivolta a un candidato in vista della sua nomina a funzionario costituisce una mera dichiarazione di intenti, poiché la nomina può avvenire soltanto nelle forme e alle condizioni previste dallo Statuto dei funzionari dell'Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»). Di conseguenza, è stato dichiarato che la revoca di un'offerta di impiego non può essere impugnata nell'ambito di un ricorso di annullamento. Nella medesima sentenza, il Tribunale della funzione pubblica ha tuttavia precisato che la decisione di non dar seguito ad un'offerta di impiego e di revocarla, allorché quest'ultima era già stata accettata dal ricorrente, si configura come atto lesivo.

#### 2. Interesse al ricorso

Dopo aver ricordato la giurisprudenza secondo la quale un ricorrente può proporre un ricorso diretto all'annullamento di una decisione solo se conserva, dopo la proposizione del ricorso, un interesse personale, esistente ed effettivo, a tale annullamento, il Tribunale della funzione pubblica ha considerato, nella sentenza dell'11 dicembre 2012, *Ntouvas/ECDC* (F-107/11), che il ricorrente non perde il proprio interesse a proporre ricorso avverso un rapporto informativo per il fatto che egli non lavora più nell'Agenzia che lo ha valutato e che tale rapporto rimarrà riservato. Il Tribunale della funzione pubblica si è fondato, al riguardo, sulla circostanza che un rapporto informativo costituisce una prova scritta e formale riguardo alla qualità del lavoro svolto dall'interessato e che esso contiene pertanto una valutazione delle qualità che la persona valutata ha dimostrato nell'esercizio della sua attività professionale.

#### 3. Sul rispetto del procedimento precontenzioso

Il Tribunale della funzione pubblica ha ricordato, nelle due sentenze del 20 giugno 2012, *Cristina/Commissione* (F-66/11 e F-83/11), che lo strumento giuridico offerto per impugnare la decisione di una commissione giudicatrice consiste di norma nell'adire il giudice dell'Unione senza reclamo previo. Esso ha quindi considerato che il candidato a un concorso, che ha presentato nondimeno un reclamo contro siffatta decisione dinanzi all'autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l'«APN»), non è tenuto ad attendere la decisione dell'APN su tale reclamo prima di adire il giudice. All'opposto, il reclamo presentato contro la decisione di una commissione giudicatrice non può avere come effetto

<sup>3</sup> GU L 303, pag. 83.

di privare l'interessato del diritto di adire direttamente il giudice competente, ma ciò deve avvenire entro tre mesi e dieci giorni a decorrere dalla notifica della decisione che arreca pregiudizio.

### *Procedimento giurisdizionale*

#### 1. Immunità dei rappresentanti delle parti

Su richiesta di un ricorrente di revocare l'immunità dei rappresentanti della convenuta per le parole pronunciate e per gli scritti prodotti nell'ambito del procedimento, il Tribunale della funzione pubblica, nella sentenza del 23 ottobre 2012, *Strack/Commissione* (F-44/05 RENV), è stato indotto a interpretare l'articolo 30 del proprio regolamento di procedura che lo autorizza a revocare tale immunità. Constatando che detto articolo tutela i rappresentanti delle parti contro eventuali azioni giudiziarie, che esso non prevede la possibilità per una delle parti di presentare una domanda di revoca dell'immunità e che la libertà di espressione di detti rappresentanti contribuisce allo svolgimento di un processo equo, il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato che una domanda di revoca dell'immunità può essere presentata solo da un giudice o da un'autorità nazionale competente e non da una delle parti.

#### 2. Spese

Dal momento che il diritto dell'Unione non contiene disposizioni tariffarie in materia di onorari ripetibili, spetta al giudice stesso valutare l'importo di tali onorari. Il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato, al riguardo, nell'ordinanza del 22 marzo 2012, *Brune/Commissione* (F-5/08 DEP), che la tariffa oraria che il giudice è tenuto ad applicare non può essere fissata con riferimento alla tariffa media praticata da un avvocato del foro di Bruxelles, poiché siffatta soluzione indurrebbe i ricorrenti a scegliere professionisti iscritti all'ordine degli avvocati di Bruxelles e pregiudicherebbe la libera prestazione dei servizi. Per contro, è possibile considerare la tariffa oraria di un avvocato specializzato, se la controversia poteva sembrare, ad una parte ragionevolmente accorta, tale da sollevare questioni di diritto particolarmente complesse o se essa rivestiva, per tale parte, una particolare rilevanza.

## II. Nel merito

### *Condizioni generali di validità degli atti*

#### 1. Vizio di procedura

Nella citata sentenza *Strack/Commissione*, il Tribunale della funzione pubblica ha ricordato che un vizio di procedura può comportare l'annullamento della decisione impugnata solo se, in assenza di tale vizio, il procedimento avrebbe potuto dar luogo a un risultato diverso. Esso ha sottolineato, in tale occasione, che il ricorrente non è tenuto a dimostrare che la decisione impugnata sarebbe stata necessariamente diversa se non fosse stata inficiata dal vizio in questione, ma è sufficiente, affinché l'esistenza del vizio comporti l'annullamento, che non sia del tutto escluso che l'amministrazione avrebbe potuto adottare una decisione diversa.

#### 2. Diritti della difesa e diritto di partecipare al procedimento

Al fine di non imporre all'amministrazione un onere eccessivo prima dell'adozione di qualsiasi atto lesivo, il Tribunale della funzione pubblica, in linea con la propria giurisprudenza precedente, ha dichiarato, nella sentenza del 18 aprile 2012, *Buxton/Parlamento* (F-50/11), che i diritti della difesa non sono

applicabili ad un procedimento di attribuzione di punti di merito a un funzionario, poiché tale procedimento, relativo a un esercizio di promozione, non è in alcun caso assimilabile a un procedimento avviato nei confronti di quest'ultimo. Esso ha parimenti considerato, nella sentenza del 16 maggio 2012, *Skareby/Commissione* (F-42/10), che la presunta vittima di molestie psicologiche non può far valere i diritti della difesa in quanto un procedimento d'indagine avviato in seguito a una domanda di assistenza presentata dalla stessa non può essere assimilato ad un procedimento d'indagine avviato nei suoi confronti. Esso ha infine dichiarato, nella sentenza del 6 novembre 2012, *Marcuccio/Commissione* (F-41/06 RENV), che neppure i lavori di una commissione di invalidità costituiscono un procedimento avviato nei confronti del funzionario interessato e che, di conseguenza, il rispetto dei diritti della difesa non impone la sua audizione da parte di siffatta commissione.

Nella citata sentenza *Skareby/Commissione*, il Tribunale della funzione pubblica ha tuttavia aggiunto, alla luce del principio generale di buona amministrazione sancito dall'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che la presunta vittima di molestie può far valere diritti procedurali distinti dai diritti della difesa e che non hanno la stessa portata di questi ultimi. Nella citata sentenza *Marcuccio/Commissione*, il Tribunale della funzione pubblica ha ripreso, in sostanza, questa giurisprudenza.

Nella medesima sentenza *Skareby/Commissione*, il Tribunale della funzione pubblica ha concretamente ritenuto che la ricorrente, che aveva potuto far valere i propri argomenti, non potesse, in base ai diritti procedurali summenzionati, rivendicare l'accesso alla relazione definitiva redatta a seguito dell'indagine nonché alle prove raccolte nel corso della stessa, né essere sentita sul contenuto di tali documenti prima che fosse adottata la decisione di diniego di assistenza. Nella citata sentenza *Marcuccio/Commissione* è stato dichiarato che il procedimento dinanzi alla commissione di invalidità rispetta i diritti procedurali del funzionario, in quanto i suoi interessi sono tutelati dalla presenza, in seno a tale commissione, del medico che lo rappresenta, dalla designazione del terzo medico, di comune accordo tra i due membri nominati da ciascuna delle parti o, in mancanza di accordo, dal presidente della Corte di giustizia, il che costituisce una garanzia di imparzialità, e dal fatto che il funzionario interessato può sottoporre alla commissione di invalidità qualsiasi referto o certificato dei medici che ha consultato.

### 3. Imparzialità

Il Tribunale della funzione pubblica ha annullato la decisione di rigetto di una domanda di assistenza per molestie psicologiche fondandosi sull'assenza, alla base di tale decisione, di imparzialità oggettiva da parte della persona che aveva condotto le indagini. Nella sentenza del 18 settembre 2012, *Allgeier/FRA* (F-58/10), il Tribunale della funzione pubblica ha infatti osservato che l'incaricato dell'indagine era presidente del comitato direttivo di un istituto che aveva concluso con la convenuta un importante contratto, con possibilità di successivi rinnovi, e ne ha dedotto che l'importanza di tale rapporto d'affari era tale da suscitare nel ricorrente il timore legittimo che l'incaricato dell'indagine, desideroso di mantenere tale rapporto d'affari, non fosse spinto dall'intento di tutelare la reputazione dell'Agenzia.

### 4. Obbligo di osservare un termine ragionevole

In forza del principio di buona amministrazione, l'autorità ha l'obbligo di osservare un termine ragionevole nello svolgimento di qualsiasi procedimento amministrativo. Il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato, al riguardo, nella citata sentenza *Strack/Commissione*, che la durata del procedimento precontenzioso disciplinata dagli articoli 90 e 91 dello Statuto può essere quindi, in via di principio, eccessiva solo in rapporto ai termini previsti da tali disposizioni; essa non può

essere superiore a 14 mesi e 10 giorni qualora abbia avuto inizio mediante una domanda e a 10 mesi e 10 giorni qualora abbia avuto inizio mediante reclamo.

## 5. Obbligo di disapplicare una disposizione illegittima

Nella causa che ha dato luogo alla sentenza dell'8 febbraio 2012, *Bouillez e a./Consiglio* (F-11/11), il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato che, nell'ipotesi in cui una decisione di carattere generale, adottata da un'istituzione, deroghi illegittimamente a disposizioni di grado superiore, spetta a tale istituzione disapplicare detta decisione di carattere generale. Ciò vale in particolare quando l'istituzione deve pronunciarsi sulla situazione individuale di un funzionario e si trova di fronte ad una disposizione generale di esecuzione che viola una norma di rango superiore. L'istituzione deve, in tal caso, pronunciarsi sulla situazione individuale dell'interessato disapplicando la disposizione generale di esecuzione illegittima.

## 6. Pluralità di motivi

Il Tribunale della funzione pubblica ha ricordato, nella sentenza del 28 marzo 2012, *BD/Commissione* (F-36/11), che, qualora la decisione impugnata si fondi su una pluralità di motivi, l'erroneità di uno di essi non può condurre all'annullamento di tale decisione se gli altri motivi forniscono una giustificazione di per sé sufficiente.

## 7. Scomparsa degli atti

Nell'ambito del ricorso che ha dato luogo alla sentenza del 5 dicembre 2012, *Lebedef e a./Commissione* (F-110/11), il Tribunale della funzione pubblica ha avuto occasione di dichiarare che qualsiasi autorità normativa è tenuta, da un lato, ad accertare, se non in via permanente almeno periodicamente, che le norme da essa emanate rispondano ancora alle esigenze per le quali erano state previste e, dall'altro, a modificare o addirittura ad abrogare le norme che abbiano perduto ogni ragion d'essere e risultino non più adeguate al nuovo contesto nel quale devono produrre i loro effetti. Secondo il Tribunale della funzione pubblica, siffatta verifica si impone, in particolare, in fase di attualizzazione dei coefficienti correttivi.

Nella citata sentenza *Eklund/Commissione*, dopo aver ricordato la distinzione da operare, in base alla teoria della revoca, tra gli atti che creano o non creano diritti, il Tribunale della funzione pubblica ha considerato che un'offerta di impiego rivolta a un candidato in vista della sua nomina in qualità di funzionario costituisce soltanto una dichiarazione d'intenti e non crea diritti, tanto che l'amministrazione ha la facoltà di revocarla in qualsiasi momento. Esso ha altresì precisato che l'accettazione di tale offerta da parte dell'interessato non produce l'effetto di far sorgere ipso facto un atto costitutivo di diritti conformemente alla suddetta teoria. Infatti, come esposto supra, una nomina può avvenire esclusivamente nelle forme e alle condizioni previste dallo Statuto.

## 8. Esecuzione di una sentenza di annullamento

Considerando che l'amministrazione può cercare una soluzione equitativa per risolvere il caso particolare di un candidato illegittimamente escluso da un concorso generale, il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato, nella sentenza del 13 dicembre 2012, *Honnefelder/Commissione* (F-42/11), che, in caso di annullamento di una decisione di non inserire un candidato nella lista di riserva a causa di un vizio che ha inficiato l'intero concorso, la decisione di riaprire la procedura di concorso solo nei confronti di tale candidato sembra idonea a consentire la piena esecuzione della sentenza di annullamento, benché non possa porre completamente rimedio al vizio accertato.

## Carriera dei funzionari e degli agenti

### 1. Concorso

Nella sentenza del 1° febbraio 2012, *Bancale e Buccheri/Commissione* (F-123/10), il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato che il requisito dell'esperienza professionale acquisita dopo il conseguimento del diploma che dà accesso a un concorso costituisce un mezzo adeguato, per l'amministrazione, di garantire la collaborazione di funzionari in possesso delle qualità prescritte dall'articolo 27, primo comma, dello Statuto e, pertanto, di garantire l'interesse del servizio. Infatti, l'esperienza professionale acquisita dopo il conseguimento del diploma e in rapporto a quest'ultimo ha maggiori possibilità di offrire al candidato interessato una buona visione d'insieme dell'applicazione dei metodi scientifici ai problemi pratici rispetto all'esperienza professionale acquisita prima del conseguimento del diploma. Ne consegue che l'APN può decidere legittimamente, nell'esercizio del suo ampio potere discrezionale, di limitare l'accesso ai concorsi ai candidati in possesso di un'esperienza professionale più qualificante, in quanto acquisita dopo il conseguimento del loro diploma universitario e in rapporto a quest'ultimo.

Nella sentenza del 18 settembre 2012, *Cuallado Martorell/Commissione* (F-96/09), il Tribunale della funzione pubblica ha considerato che un procedimento, previsto nel bando di concorso, che offre ai candidati la possibilità di presentare, entro un mese dalla notifica dei risultati del concorso, una richiesta di informazioni supplementari e che impone all'amministrazione di rispondere nel termine di un mese, è un procedimento diretto a consentire ai candidati di esercitare lo specifico diritto di accesso a talune informazioni che li riguardano direttamente e individualmente. Il Tribunale della funzione pubblica ha quindi ritenuto che il rigoroso rispetto, da parte dell'amministrazione, di tale diritto specifico, sia in relazione al suo contenuto sia in relazione al termine entro cui dare risposta, è espressione dei doveri derivanti dal principio di buona amministrazione, dal diritto di accesso del pubblico ai documenti e dal diritto a un ricorso effettivo, conformemente agli articoli 41, 42 e 47 della Carta. Di conseguenza, il mancato rispetto di tale diritto, oltre a indurre i candidati esclusi a presentare ricorsi o reclami senza disporre di dati sufficienti, può costituire un illecito che può dar luogo, eventualmente, a risarcimento.

Nella sentenza del 5 dicembre 2012, *BA/Commissione* (F-29/11), il ricorso di un ricorrente di cittadinanza rumena, ma di lingua ungherese, ha condotto il Tribunale della funzione pubblica a fornire precisazioni in merito alle conoscenze linguistiche che possono essere richieste nei concorsi per l'assunzione connessi ad un allargamento. Pur ammettendo che l'obbligo di presentare una prova scritta in rumeno abbia potuto svantaggiare il ricorrente rispetto ai candidati di madrelingua rumena, il Tribunale della funzione pubblica ha ritenuto che siffatto svantaggio, ammesso che esista, non avrebbe costituito una violazione del principio di uguaglianza. Dato che l'amministrazione, per esigenze legate al servizio, può specificare la lingua o le lingue di cui è richiesta la conoscenza approfondita o soddisfacente, il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato che imporre una prova in rumeno doveva essere considerato, nella specie, legittimo, in quanto giustificato da esigenze superiori derivanti segnatamente dall'adesione della Romania, che aveva scelto come lingua ufficiale soltanto il rumeno. Inoltre, la disparità di trattamento appariva proporzionata allo scopo perseguito in quanto si era verificata in un periodo transitorio, successivo a quello dell'adesione, e in quanto la conoscenza del rumeno poteva risultare utile, se non addirittura necessaria, per il fatto che gli amministratori così assunti avrebbero partecipato allo svolgimento di varie funzioni in seno alle istituzioni ed eventualmente in relazione agli ambienti economici e sociali degli Stati membri. Il requisito controverso non violava quindi il principio di uguaglianza. Il Tribunale della funzione pubblica ha fatto salvo tuttavia il caso in cui lo Stato membro in questione abbia riconosciuto come lingua dell'Unione, per quanto riguarda la sua partecipazione all'attività delle istituzioni, una lingua minoritaria parlata nel suo territorio ancorché non si tratti di una delle sue lingue ufficiali.

## 2. Valutazione

In linea di principio, un funzionario non può essere penalizzato, nell'ambito della sua valutazione, per le assenze giustificate. Ciò non significa tuttavia che, nel valutare il rendimento degli interessati, i valutatori debbano astenersi sistematicamente dal considerare le assenze giustificate per malattia. Nella sentenza del 2 ottobre 2012, *Q/Commissione* (F-52/05 RENV), il Tribunale della funzione pubblica ha precisato che il punteggio relativo al rendimento di un funzionario che ha raggiunto i propri obiettivi può essere aumentato in modo da considerare il fatto che questi avesse avuto a disposizione solo un periodo di lavoro limitato a causa di siffatta assenza. Parimenti, prima di assegnare un punteggio negativo riguardo al rendimento, i valutatori devono tener conto del fatto che il rendimento del funzionario è stato pregiudicato dalle sue assenze per malattia.

## 3. Promozione

Nella sentenza dell'8 febbraio 2012, *AY/Consiglio* (F-23/11, che forma oggetto di impugnazione dinanzi al Tribunale dell'Unione europea), il Tribunale della funzione pubblica ha considerato che la certificazione dei funzionari del gruppo di funzioni AST rientra nel perfezionamento professionale, ai sensi dell'articolo 24 bis dello Statuto, di cui l'APN deve tener conto ai fini dello svolgimento della carriera degli interessati. Tale obbligo deve tradursi nel contenuto dei rapporti informativi. Dato che i rapporti informativi sono, ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 1, dello Statuto, uno degli elementi da prendere in considerazione per l'esame comparativo dei meriti ai fini di una promozione e che la promozione è uno degli elementi di svolgimento della carriera dei funzionari, il Tribunale della funzione pubblica ha ritenuto che l'APN, non può, senza violare l'articolo 45 summenzionato, non tenere conto della certificazione in fase di esame comparativo dei meriti relativo ad un esercizio di promozione. Di conseguenza, esso ha altresì dichiarato che, in sede di esame comparativo dei meriti dei funzionari promuovibili, l'APN non può ignorare il fatto che un funzionario sia stato selezionato per partecipare a un programma di formazione ai fini della sua certificazione e che abbia superato le prove attestanti la circostanza che aveva seguito tale programma con esito positivo.

### *Diritti e obblighi dei funzionari e degli agenti*

#### 1. Parità di trattamento tra uomini e donne

Dopo aver ricordato che l'articolo 1 sexies, paragrafo 2, dello Statuto dispone che i funzionari in attività di servizio hanno diritto a condizioni di lavoro rispondenti a norme sanitarie e di sicurezza adeguate e almeno equivalenti ai requisiti minimi applicabili conformemente alle misure adottate in quest'ambito ai sensi dei Trattati, il Tribunale della funzione pubblica ha considerato, nella sentenza del 17 luglio 2012, *BG/Mediatore* (F-54/11), che la direttiva 92/85<sup>4</sup> ha, segnatamente, lo scopo di migliorare l'ambiente di lavoro rafforzando la tutela della salute e della sicurezza delle lavoratrici gestanti. Di conseguenza, esso ha dichiarato che tale direttiva è vincolante per le istituzioni e che le medesime devono quindi garantire alle funzionarie e alle agenti gestanti una tutela equivalente alla tutela minima offerta dalla suddetta direttiva. Tuttavia, sebbene la direttiva 92/85 vieti il licenziamento di una lavoratrice gestante, essa fa salvo, nondimeno, il caso in cui i motivi di tale licenziamento non siano connessi allo stato di gravidanza e siano ammessi dalla legislazione e/o dalla prassi. Il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato al riguardo che, sebbene lo Statuto non contenga

<sup>4</sup> Direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 348, pag. 1).

disposizioni che stabiliscono espressamente un'eccezione al divieto di licenziamento delle lavoratrici gestanti, il medesimo va interpretato nel senso che il suo articolo 47, lettera e), costituisce siffatta eccezione in quanto prevede la possibilità, del tutto eccezionale, di cessazione definitiva dalla carica di funzionario in caso di decisione di destituzione adottata a seguito di un procedimento disciplinare.

## 2. Prevenzione dei conflitti di interesse

Dalla citata sentenza *BD/Commissione* risulta che l'articolo 11 bis dello Statuto ha lo scopo di garantire l'indipendenza, l'integrità e l'imparzialità dei funzionari, nonché, di conseguenza, quelle delle istituzioni dalle quali essi dipendono, imponendo agli interessati un dovere di informazione preventivo dell'autorità, inteso a consentire a quest'ultima di adottare eventualmente provvedimenti adeguati. Tenuto conto del carattere fondamentale degli obiettivi di indipendenza e di integrità perseguiti da tale disposizione e del carattere generale dell'obbligo imposto ai funzionari, il Tribunale della funzione pubblica ha ritenuto che all'articolo 11 bis dello Statuto debba essere riconosciuto un vasto ambito di applicazione, riguardante qualsiasi situazione in relazione alla quale l'interessato deve ragionevolmente comprendere, considerate le funzioni che egli esercita e le circostanze, che essa è tale da apparire, agli occhi dei terzi, come una possibile fonte di alterazione della sua indipendenza. Esso ha inoltre precisato che l'indipendenza dei funzionari nei confronti dei terzi non deve essere soltanto valutata da un punto di vista soggettivo. Essa presuppone altresì che sia evitato, segnatamente nella gestione del denaro dell'Unione, qualsiasi comportamento che possa pregiudicare oggettivamente l'immagine delle istituzioni e intaccare la fiducia che le stesse devono ispirare al pubblico.

## 3. Attività esterna

Dal momento che l'articolo 12 ter dello Statuto prevede l'obbligo, per i funzionari, di chiedere un'autorizzazione qualora essi intendano esercitare un'attività esterna, retribuita o meno, il Tribunale della funzione pubblica ha ricordato, nella citata sentenza *BD/Commissione*, che tale obbligo è imposto in via generale, senza necessità di operare distinzioni quanto alla natura o all'importanza dell'attività. Su tale presupposto, esso ha considerato che l'obbligo di chiedere siffatta autorizzazione riguarda non solo i funzionari che, nel corso della loro carriera, prevedono di esercitare un'attività di tal genere, ma anche i neoassunti che desiderino proseguire un'attività esercitata prima della loro assunzione e che diviene «esterna» a decorrere dalla loro entrata in servizio.

## 4. Molestie psicologiche

Il Tribunale della funzione pubblica aveva dichiarato, nella sentenza del 9 dicembre 2008, *Q/Commissione* (F-52/05, parzialmente annullata dalla sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 12 luglio 2011, *Commissione/Q*, T-80/09 P), che, per essere qualificati come molestie, i comportamenti controversi devono aver «oggettivamente comportato (...) conseguenze» screditando la vittima o deteriorandone le condizioni di lavoro. La causa *Skareby/Commissione*, già menzionata, lo ha condotto a precisare che la qualificazione di molestie è subordinata alla condizione che il carattere abusivo del comportamento in questione presenti una effettività oggettiva sufficiente, nel senso che un osservatore imparziale e ragionevole, dotato di normale sensibilità e posto nelle medesime condizioni, lo reputerebbe eccessivo e criticabile. Ne consegue che il riconoscimento della sussistenza di molestie, ai sensi dell'articolo 12 bis dello Statuto, presuppone l'intenzionalità dei comportamenti, delle parole, degli atti, dei gesti o degli scritti in questione, senza tuttavia richiedere la dimostrazione che i medesimi siano stati posti in essere con l'intento di ledere la personalità, la dignità o l'integrità fisica o psichica di una persona, ma a condizione che essi abbiano comportato oggettivamente, nel senso suddetto, conseguenze di discredito della vittima o deterioramento delle sue condizioni di lavoro.

Nella sentenza del 15 febbraio 2012, *AT/EACEA* (F-113/10), il Tribunale della funzione pubblica ha peraltro dichiarato, a proposito di un licenziamento per insufficienza professionale, che un agente può utilmente sostenere di non aver potuto esercitare le proprie funzioni in modo soddisfacente a causa di molestie psicologiche e che, di conseguenza, il motivo dell'insufficienza professionale su cui si fonda la decisione da esso contestata è errato e la medesima è viziata da un errore manifesto di valutazione. In particolare, l'esistenza di un contesto di molestie psicologiche può essere presa in considerazione per dimostrare che la decisione di licenziamento è stata adottata con lo scopo di nuocere all'agente qualora l'autore di tali molestie abbia partecipato alla valutazione in base alla quale il licenziamento è stato deciso oppure sia il firmatario di tale decisione.

## 5. Diritto di divulgazione

L'articolo 22 bis, paragrafo 3, dello Statuto prevede che il funzionario che, dopo essere venuto a conoscenza di fatti di cui all'articolo 22 bis, paragrafo 1, dello Statuto, vale a dire fatti che possano lasciar presumere una possibile attività illecita, «in particolare una frode o un atto di corruzione, pregiudizievole per gli interessi dell'Unione», oppure una grave mancanza agli obblighi dei funzionari, ne informa immediatamente il proprio superiore gerarchico o direttamente l'OLAF, «non può essere penalizzato dall'istituzione (...) nella misura in cui abbia agito ragionevolmente e onestamente».

Nella sentenza del 25 settembre 2012, *Bermejo Garde/CESE* (F-41/10), il Tribunale ha precisato i presupposti per poter ritenere che un funzionario, che ha comunicato siffatta informazione, abbia agito «ragionevolmente e onestamente» ai sensi dell'articolo 22 bis dello Statuto.

In primo luogo, le irregolarità denunciate devono apparire, sempreché siano state effettivamente commesse, manifestamente gravi. In secondo luogo, le accuse mosse devono fondarsi su fatti veri o, quantomeno, essere fondate su una «base fattuale sufficiente». Infatti, l'esercizio della libertà di espressione, in cui rientra la possibilità per un funzionario di denunciare molestie psicologiche o la sussistenza di fatti illeciti o di una grave mancanza agli obblighi dei funzionari, implica doveri e responsabilità, e chiunque scelga di divulgare siffatte informazioni deve verificare con cura, per quanto consentito dalle circostanze, che esse siano veritiere e degne di considerazione. In terzo luogo, il funzionario deve utilizzare mezzi adeguati per effettuare la denuncia e, in particolare, deve rivolgersi all'autorità o all'organo competente, ossia «il proprio superiore gerarchico diretto o il direttore generale o, se lo ritenga utile, il segretario generale, o persone di rango equivalente, o direttamente l'[OLAF]». In quarto e ultimo luogo, una denuncia motivata da risentimento o animosità personali o ancora dalla prospettiva di un vantaggio personale, in particolare un vantaggio economico, non può essere considerata una denuncia effettuata ragionevolmente e onestamente.

## 6. Doveri di sollecitudine

Sebbene, secondo una giurisprudenza costante, un agente temporaneo, titolare di un contratto a tempo determinato, non abbia, in via di principio, alcun diritto al rinnovo del contratto, dato che ciò rappresenta solo una mera eventualità subordinata alla condizione che tale rinnovo sia conforme all'interesse del servizio, il Tribunale della funzione pubblica ha tuttavia precisato, nella sentenza del 13 giugno 2012, *Macchia/Commissione* (F-63/11, che forma oggetto di impugnazione dinanzi al Tribunale dell'Unione europea), che, prima di negare a un agente una qualsiasi prosecuzione del rapporto di lavoro in seno all'amministrazione, spetta all'autorità abilitata a concludere i contratti, in conformità al suo dovere di sollecitudine, esaminare se esista un altro posto di agente temporaneo per il quale il contratto dell'interessato potrebbe essere, nell'interesse del servizio, validamente rinnovato. Nella fattispecie, la Commissione si era deliberatamente astenuta da qualsiasi valutazione al riguardo, in quanto intendeva procedere a un «aggiornamento» delle conoscenze del suo personale ed evitare

pertanto qualsiasi proroga dei contratti o prosecuzione di rapporti di lavoro idonee, alla fine, a portare alla conclusione di contratti a tempo indeterminato.

### *Trattamento economico e vantaggi sociali dei funzionari*

Dall'articolo 12, paragrafo 2, dell'allegato VIII dello Statuto emerge che il funzionario o l'agente che, dopo aver svolto almeno un anno di servizio, sia cessato definitivamente dalle sue funzioni per motivi diversi dal decesso o dall'invalidità, che non possa beneficiare di una pensione di anzianità immediata o differita e che abbia un'età inferiore a 63 anni, ha diritto al versamento di un'indennità una tantum a condizione che abbia effettuato, a partire dall'entrata in servizio, versamenti per la costituzione o il mantenimento dei suoi diritti a pensione a un regime pensionistico nazionale o a un'assicurazione privata o a un fondo pensione di sua scelta conforme alle condizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del suddetto allegato. Il Tribunale della funzione pubblica ha precisato, nella sentenza del 22 maggio 2012, *AU/Commissione* (F-109/10), che il solo fatto che l'interessato, pur senza versare contributi a un regime pensionistico nazionale, abbia continuato ad acquisire diritti alla pensione nel proprio paese non poteva conferirgli il diritto all'indennità una tantum. Parimenti, la stipulazione di un'assicurazione privata per la costituzione di diritti pensionistici, risolvibile prima del termine con rimborso di un capitale costituito dalle somme versate non può dare diritto a un'indennità una tantum, in quanto, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), dell'allegato VIII dello Statuto, tale diritto è conferito solo a coloro la cui assicurazione privata soddisfi diverse condizioni, tra le quali proprio quella di garantire che gli interessati non possano beneficiare di siffatto rimborso.

Nella citata sentenza *Marcuccio/Commissione*, il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato che occorre distinguere la decisione di adire la commissione di invalidità dalle singole decisioni concernenti la sua composizione, la quale può essere modificata qualora ciò si riveli indispensabile. In tal senso, la sostituzione progressiva di uno o più membri di una commissione di invalidità non determina automaticamente la decadenza di quest'ultima dal mandato. Inoltre, i nuovi membri della commissione di invalidità, incaricati rispettivamente di rappresentare l'istituzione e il funzionario interessato, non possono essere privati del potere di designare di comune accordo un nuovo terzo medico, nonostante una precedente designazione d'ufficio da parte del presidente della Corte di giustizia. Tale soluzione si spiega in particolare con il fatto che la possibilità per il medico dell'istituzione e per il medico del funzionario interessato di designare di comune accordo un terzo medico mira a consentire la scelta di un medico le cui conoscenze mediche corrispondano alle esigenze professionali da essi reputate necessarie e a garantire la loro fiducia in tale terzo medico.

Infine, secondo una giurisprudenza costante, una nuova norma si applica, salvo deroghe, immediatamente alle situazioni che non si sono ancora verificate, nonché agli effetti futuri delle situazioni che si sono già verificate, ma senza essersi interamente costituite, sotto la vigenza della vecchia norma. Nella sentenza del 13 giugno 2012, *Guittet/Commissione* (F-31/10), il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato, per quanto riguarda la copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale e, più in particolare, per l'applicazione della tabella di valutazione della lesione all'integrità psicofisica (in prosieguo: «LIPF»), che la situazione di un assicurato è interamente costituita solo dopo il consolidamento delle sue lesioni. Di conseguenza, il Tribunale della funzione pubblica ha considerato che l'articolo 30 della nuova regolamentazione di copertura, nella parte in cui prevede l'applicazione della tabella ad essa allegata agli assicurati, vittime di infortunio o di malattia professionale, le cui lesioni abbiano assunto carattere definitivo prima della data della sua entrata in vigore, riguarda, per quanto concerne tali assicurati, situazioni costitutesi interamente sotto la vigenza della tabella di valutazione delle LIPF allegata alla regolamentazione di copertura previgente, cosicché tale articolo attribuisce una portata retroattiva alla tabella allegata alla nuova regolamentazione. Ciò premesso, il Tribunale della funzione pubblica ha ricordato che il principio della certezza delle situazioni giuridiche osta a che l'efficacia nel tempo di un atto dell'Unione decorra da una data anteriore a quella della

sua entrata in vigore, salvo eccezioni, qualora lo esiga lo scopo da raggiungere e purché il legittimo affidamento degli interessati sia debitamente rispettato. Esso ha ritenuto che, nella fattispecie, tali condizioni non fossero soddisfatte.

### *Regime disciplinare*

L'articolo 25 dell'allegato IX dello Statuto sancisce il principio della sospensione del procedimento disciplinare in pendenza del «procedimento penale» qualora siano fondati entrambi sui medesimi fatti. In assenza di precisazioni, nello Statuto, sulla nozione di procedimento penale e alla luce di vari rinvii espliciti o impliciti operati al riguardo dal legislatore dell'Unione al diritto nazionale, il Tribunale della funzione pubblica ha ritenuto, nella citata sentenza *BG/Mediatore*, di non poter elaborare una nozione autonoma di tale concetto e di dover fare riferimento, per l'applicazione dell'articolo 25 summenzionato, al diritto degli Stati membri, più in particolare, a quello dello Stato le cui autorità penali si ritengono competenti a conoscere dei fatti addebitati al funzionario sottoposto ad un procedimento disciplinare.

Nella medesima sentenza, il Tribunale della funzione pubblica ha rilevato che il principio della tutela giurisdizionale effettiva, sancito all'articolo 47 della Carta, non esclude la possibilità che la sanzione venga inflitta inizialmente da un'autorità amministrativa, a condizione, tuttavia, che la decisione di tale autorità sia sottoposta al controllo successivo di un organo giudiziario con competenza estesa al merito. Esso ha inoltre ricordato che un organo giudiziario, per poter essere qualificato quale organo giudiziario con competenza estesa al merito, deve essere in particolare competente ad esaminare tutte le questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della controversia di cui è investito, il che implica, nel caso di una sanzione disciplinare, che egli abbia segnatamente il potere di valutare la proporzionalità tra l'illecito e la sanzione, senza limitarsi alla ricerca di errori manifesti di valutazione o di uno sviamento di potere.

### *Contenzioso dei contratti*

Il Tribunale della funzione pubblica ha osservato, nella sentenza del 27 novembre 2012, *Sipos/UAMI* (F-59/11), che dal combinato disposto dell'articolo 1 bis, paragrafo 1, dello Statuto e degli articoli 2-5 del Regime applicabile agli altri agenti (in prosieguo: il «RAA») si evince che gli impieghi permanenti presso le istituzioni sono destinati, in linea di principio, ai funzionari e che quindi solo in via eccezionale possono essere occupati da agenti a contratto. Così, se è vero che l'articolo 2, lettera b), del RAA prevede espressamente che gli agenti possano essere assunti per occupare un impiego permanente, il medesimo precisa altresì che ciò può avvenire solo a titolo temporaneo. Inoltre, l'articolo 8, secondo comma, del RAA dispone che il contratto di assunzione in qualità di agente temporaneo non può avere durata superiore a quattro anni ed è rinnovabile una sola volta per un periodo massimo di due anni. Al termine di questo periodo viene posta obbligatoriamente fine alle funzioni dell'agente, o con la cessazione delle sue funzioni, o con la nomina dell'agente in qualità di funzionario alle condizioni fissate dallo Statuto.



## B – Composizione del Tribunale



(Ordine protocollare al 16 gennaio 2012)

*Da sinistra a destra:*

Sig. R. Barents, giudice; sig.ra I. Boruta, giudice; sig. H. Kreppel, presidente di sezione; sig. S. Van Raepenbusch, presidente; sig.ra M.I. Rofes i Pujol, presidente di sezione; sigg. E. Perillo e K. Bradley, giudici; sig.ra W. Hakenberg, cancelliere.



## 1. Membri del Tribunale della funzione pubblica

(secondo l'ordine di assunzione delle funzioni)



### Sean Van Raepenbusch

Nato nel 1956; laureato in giurisprudenza (Università libera di Bruxelles, 1979); specializzazione in diritto internazionale (Bruxelles, 1980); dottorato in giurisprudenza (1989); responsabile del servizio giuridico della Société anonyme du canal et des installations maritimes di Bruxelles (1979-1984); funzionario alla Commissione delle Comunità europee (direzione generale degli Affari sociali, 1984-1988); membro del servizio giuridico della Commissione delle Comunità europee (1988-1994); referendario alla Corte di giustizia delle Comunità europee (1994-2005); professore incaricato presso il Centro universitario di Charleroi (diritto sociale internazionale ed europeo, 1989-1991), all'Università di Mons-Hainaut (diritto europeo, 1991-1997), all'Università di Liegi (diritto del pubblico impiego europeo, 1989-1991; diritto delle istituzioni dell'Unione europea, 1995-2005; diritto sociale europeo, 2004-2005); varie pubblicazioni in materia di diritto sociale europeo e di diritto costituzionale dell'Unione europea; giudice al Tribunale della funzione pubblica dal 6 ottobre 2005; presidente del Tribunale della funzione pubblica dal 7 ottobre 2011.



### Horstpeter Kreppel

Nato nel 1945; studi universitari a Berlino, Monaco, Francoforte sul Meno (1966-1972); primo esame di Stato (1972); tirocinio di magistratura a Francoforte sul Meno (1972-1973 e 1974-1975); Collegio d'Europa a Bruges (1973-1974); secondo esame di Stato (Francoforte sul Meno, 1976); impiegato presso l'Ufficio federale del lavoro e avvocato (1976); giudice del Tribunale del lavoro (Land Assia, 1977-1993); professore incaricato alla Fachhochschule für Sozialarbeit di Francoforte sul Meno e alla Verwaltungsfachhochschule di Wiesbaden (1979-1990); esperto nazionale presso il servizio giuridico della Commissione delle Comunità europee (1993-1996 e 2001-2005); addetto agli affari sociali presso l'ambasciata della Repubblica federale di Germania a Madrid (1996-2001); giudice del Tribunale del lavoro di Francoforte sul Meno (febbraio-settembre 2005); giudice al Tribunale della funzione pubblica dal 6 ottobre 2005.

**Irena Boruta**

Nata nel 1950; laureata in giurisprudenza presso l'Università di Wroclaw (1972), dottorato in giurisprudenza (Łódź, 1982); avvocato del foro della Repubblica di Polonia (dal 1977); ricercatore ospite (Università di Paris X, 1987-1988; Università di Nantes, 1993-1994); esperta di «Solidarność» (1995-2000); docente di diritto del lavoro e di diritto sociale europeo all'Università di Łódź (1997-1998 e 2001-2005), professore associato presso la Scuola superiore di commercio di Varsavia (2002), docente di diritto del lavoro e della previdenza sociale all'Università Cardinal Stefan Wyszyński di Varsavia (2002-2005); vice ministro del Lavoro e degli affari sociali (1998-2001); membro del comitato dei negoziatori per l'adesione della Repubblica di Polonia all'Unione europea (1998-2001); rappresentante del governo polacco presso l'Organizzazione internazionale del lavoro (1998-2001); autrice di varie opere in materia di diritto del lavoro e di diritto sociale europeo; giudice al Tribunale della funzione pubblica dal 6 ottobre 2005.

**Maria Isabel Rofes i Pujol**

Nata nel 1956; studi di giurisprudenza (licenciatura en derecho, Università di Barcellona, 1981); specializzazione in commercio internazionale (Messico, 1983); studi sull'integrazione europea (Camera di commercio di Barcellona, 1985) e sul diritto comunitario (Escola d'Administració Pública de Catalunya, 1986); funzionario della Generalitat de Catalunya (membro del servizio giuridico del ministero dell'Industria e dell'energia, aprile 1984 - agosto 1986); membro dell'ordine degli avvocati di Barcellona (1985-1987); amministratore, successivamente amministratore principale della divisione Ricerca e documentazione della Corte di giustizia delle Comunità europee (1986-1994); referendario alla Corte di giustizia (gabinetto dell'avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer, gennaio 1995 - aprile 2004; gabinetto del giudice Løhmus, maggio 2004 - agosto 2009); professore incaricato del corso di contenzioso comunitario presso la facoltà di giurisprudenza dell'Universitat Autònoma de Barcelona (1993-2000); numerose pubblicazioni e corsi in materia di diritto sociale europeo; membro della commissione di ricorso dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (2006-2009); giudice al Tribunale della funzione pubblica dal 7 ottobre 2009.

**Ezio Perillo**

Nato nel 1950; laureato in giurisprudenza ed avvocato iscritto al foro di Padova; assistente, poi ricercatore confermato di diritto civile e comparato presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Padova (1977-1982); incaricato di corsi di diritto comunitario al Collegio europeo di Parma (1990-1998) e presso le Facoltà di giurisprudenza delle Università di Padova (1985-1987), di Macerata (1991-1994), di Napoli (1995) e dell'Università degli studi di Milano (2000-2001); membro del comitato scientifico del «Master in European integration» dell'università di Padova; funzionario alla Corte di giustizia delle Comunità europee, direzione «Biblioteca, ricerca e documentazione» (1982-1984); referendario dell'avvocato generale G. Federico Mancini (1984-1988); consigliere giuridico del segretario generale del Parlamento europeo, Enrico Vinci (1988-1993); inoltre, all'interno della medesima istituzione: capo divisione del servizio giuridico (1995-1999); direttore degli affari legislativi e delle conciliazioni, delle relazioni interistituzionali e delle relazioni con i parlamenti nazionali (1999-2004); direttore delle relazioni esterne (2004-2006); direttore degli affari legislativi presso il servizio giuridico (2006-2011); autore di varie pubblicazioni di diritto civile italiano e di diritto dell'Unione europea; giudice al Tribunale della funzione pubblica dal 6 ottobre 2011.

**René Barents**

Nato nel 1951; laurea in giurisprudenza; specializzazione in economia (Università Erasmus di Rotterdam, 1973); dottorato in giurisprudenza (Università di Utrecht, 1981); ricercatore di diritto europeo e di diritto dell'economia internazionale (1973-1974) e libero docente di diritto europeo e diritto dell'economia presso l'Istituto europeo dell'Università di Utrecht (1974-1979) e presso l'Università di Leida (1979-1981); referendario alla Corte di giustizia delle Comunità europee (1981-1986), poi capo dell'unità «Diritti statutari» alla Corte di giustizia delle Comunità europee (1986-1987); membro del servizio giuridico della Commissione delle Comunità europee (1987-1991); referendario alla Corte di giustizia (1991-2000); capo divisione (2000-2009), poi direttore (2009-2011) della direzione «Ricerca e documentazione» della Corte di giustizia dell'Unione europea; professore titolare (1988-2003) e professore onorario (dal 2003) di diritto europeo presso l'Università di Maastricht; consigliere alla Corte d'appello di 's-Hertogenbosch (1993-2011); membro dell'Accademia reale delle scienze dei Paesi Bassi (dal 1993); numerose pubblicazioni in materia di diritto europeo; giudice al Tribunale della funzione pubblica dal 6 ottobre 2011.

**Kieran Bradley**

Nato nel 1957; laurea in giurisprudenza (Trinity College, Dublino, 1975-1979); assistente alle ricerche presso la senatrice Mary Robinson (1978-1980); borsa di studio «Pádraig Pearse» per studiare al Collegio d'Europa (1979); studi post-universitari di diritto europeo al Collegio d'Europa (1979-1980); master in giurisprudenza all'Università di Cambridge (1980-1981); tirocinante al Parlamento europeo (Lussemburgo, 1981); amministratore presso il segretariato della commissione giuridica del Parlamento europeo (Lussemburgo, 1981-1988); membro del servizio giuridico del Parlamento europeo (Bruxelles, 1988-1995); referendario alla Corte di giustizia delle Comunità europee (1995-2000); libero docente di diritto europeo alla Harvard Law School (2000); membro del servizio giuridico del Parlamento europeo (2000-2003), poi capo unità (2003-2011) e direttore (2011); autore di numerose pubblicazioni; giudice al Tribunale della funzione pubblica dal 6 ottobre 2011.

**Waltraud Hakenberg**

Nata nel 1955; studi di giurisprudenza a Ratisbona e a Ginevra (1974-1979); primo esame di Stato (1979); studi post-universitari di diritto comunitario presso il Collegio d'Europa a Bruges (1979-1980); tirocinio di magistratura a Ratisbona (1980-1983); dottorato in giurisprudenza (1982); secondo esame di Stato (1983); avvocato a Monaco e a Parigi (1983-1989); funzionaria della Corte di giustizia delle Comunità europee (1990-2005); referendaria alla Corte di giustizia delle Comunità europee (gabinetto del giudice Jann, 1995-2005); attività di insegnamento per varie università in Germania, Austria, Svizzera e Russia; professore onorario all'Università della Saar (dal 1999); membro di vari comitati, associazioni e commissioni giuridiche; svariate pubblicazioni in materia di diritto e di contenzioso comunitario; cancelliere del Tribunale della funzione pubblica dal 30 novembre 2005.

## **2. Modifiche alla composizione del Tribunale della funzione pubblica nel 2012**

Non vi sono state modifiche alla composizione del Tribunale della funzione pubblica nel 2012.



### **3. Ordini protocollari**

#### **dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012**

Sig. S. VAN RAEPENBUSCH, presidente del Tribunale

Sig. H. KREPPEL, presidente di sezione

Sig.ra M.I. ROFES I PUJOL, presidente di sezione

Sig.ra I. BORUTA, giudice

Sig. E. PERILLO, giudice

Sig. R. BARENTS, giudice

Sig. K. BRADLEY, giudice

Sig.ra W. HAKENBERG, cancelliere



#### **4. Membri emeriti del Tribunale della funzione pubblica**

Kanninen Heikki (2005-2009)

Tagaras Haris (2005-2011)

Gervasoni Stéphane (2005-2011)

##### **Presidente**

Mahoney Paul J. (2005-2011)



## **C – Statistiche giudiziarie del Tribunale della funzione pubblica**

### ***Attività generale del Tribunale della funzione pubblica***

1. Cause promosse, definite, pendenti (2008-2012)

### ***Cause promosse***

2. Percentuale del numero di cause ripartite secondo l'istituzione convenuta principale (2008-2012)
3. Lingua processuale (2008-2012)

### ***Cause definite***

4. Sentenze e ordinanze – Collegio giudicante (2012)
5. Contenuto della decisione (2012)
6. Procedimenti sommari (2008-2012)
7. Durata dei procedimenti in mesi (2012)

### ***Cause pendenti al 31 dicembre***


8. Collegio giudicante (2008-2012)
9. Numero di ricorrenti (2012)

### ***Varie***

10. Decisioni del Tribunale della funzione pubblica impugnate dinanzi al Tribunale (2008-2012)
11. Esito delle impugnazioni dinanzi al Tribunale (2008-2012)



## 1. *Attività generale del Tribunale della funzione pubblica* Cause promosse, definite, pendenti (2008-2012)




	2008	2009	2010	2011	2012
Cause promosse	111	113	139	159	178
Cause definite	129	155	129	166	121
Cause pendenti	217	175	185	178	235 <sup>1</sup>

Le cifre indicate (cifre lorde) indicano il numero totale di cause, indipendentemente dalla riunione di cause per connessione (un numero di causa = una causa).

<sup>1</sup> Di cui 25 cause sospese.


## 2. Cause promosse – Percentuale del numero di cause ripartite secondo l'istituzione convenuta principale (2008-2012)

Percentuale del numero di cause promosse nel 2012



	2008	2009	2010	2011	2012
Parlamento europeo	14,41 %	8,85 %	9,35 %	6,29 %	6,11 %
Consiglio	4,50 %	11,50 %	6,47 %	6,92 %	3,89 %
Commissione europea	54,95 %	47,79 %	58,99 %	66,67 %	58,33 %
Corte di giustizia dell'Unione europea		2,65 %	5,04 %	1,26 %	
Banca centrale europea	2,70 %	4,42 %	2,88 %	2,52 %	1,11 %
Corte dei conti	5,41 %	0,88 %		0,63 %	2,22 %
Banca europea per gli investimenti (BEI)	1,80 %	0,88 %	5,76 %	4,32 %	4,44 %
Altre parti	16,21 %	23,01 %	11,51 %	11,40 %	23,89 %
<b>Totale</b>	<b>100 %</b>				


### 3. Cause promosse – Lingua processuale (2008-2012)



Lingua processuale	2008	2009	2010	2011	2012
Bulgaro					2
Spagnolo	1	1	2	2	3
Ceco		1			
Tedesco	10	9	6	10	5
Greco	3	3	2	4	1
Inglese	5	8	9	23	14
Francese	73	63	105	87	108
Italiano	6	13	13	29	35
Lituano	2				
Ungherese	1			1	
Olandese	8	15	2	1	6
Polacco	1			1	2
Portoghese	1				
Rumeno					2
Slovacco				1	
<b>Totale</b>	<b>111</b>	<b>113</b>	<b>139</b>	<b>159</b>	<b>178</b>

La lingua processuale rispecchia la lingua in cui la causa è stata proposta e non la lingua materna o la cittadinanza del ricorrente.

#### 4. Cause definite – Sentenze e ordinanze – Collegio giudicante (2012)



	Sentenze	Ordinanze di cancellazione dal ruolo a seguito di composizione amichevole <sup>1</sup>	Altre ordinanze che pongono fine al giudizio	Totale
Seduta plenaria				
Sezioni a 3 giudici			6	6
Giudice unico	62	4	47	113
Presidente			2	2
<b>Totale</b>	<b>62</b>	<b>4</b>	<b>55</b>	<b>121</b>

<sup>1</sup> Nel corso del 2012 ci sono stati altri 18 tentativi di composizione amichevole su iniziativa del Tribunale della funzione pubblica non riusciti.

## 5. Cause definite – Contenuto della decisione (2012)

	Sentenze			Ordinanze				Totale
	Ricorsi accolti integralmente	Ricorsi parzialmente accolti	Ricorsi respinti integralmente, non luogo a provvedere	Ricorsi/ Domande [manifestamente] irricevibili o infondati	Composizioni amichevoli a seguito dell'intervento del collegio giudicante	Cancellazioni dal ruolo per motivi diversi, non luogo a provvedere o rinvio	Domande accolte integralmente o parzialmente (procedimenti speciali)	
Altre		1	7	7		7	5	27
Assegnazione/Riassegnazione	1		2			1		4
Assunzione/Nomina/ Inquadramento nel grado	2	1	4	1	1	1		10
Concorsi			13	3	1	5		22
Condizioni di lavoro/Congedi	1							1
Pensioni e assegni di invalidità		1	1	1		1		4
Previdenza sociale/ Malattia professionale/Infortuni		1	5	2		4		12
Procedimenti disciplinari			4					4
Retribuzione e indennità	1		5	2		2		10
Risoluzione o mancato rinnovo del contratto di un agente		2	4			1		7
Valutazione/Promozione		1	5	4	2	8		20
<b>Totale</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>50</b>	<b>20</b>	<b>4</b>	<b>30</b>	<b>5</b>	<b>121</b>

## 6. Cause definite – Procedimenti sommari (2008-2012)


Procedimenti sommari definiti	Contenuto della decisione		
	Ammissione totale o parziale	Rigetto	Cancellazione dal ruolo
2008	4	4	
2009	1	1	
2010	6	4	2
2011	7	4	3
2012	11	10	1
<b>Total</b>	<b>29</b>	<b>1</b>	<b>6</b>

## 7. Cause definite – Durata dei procedimenti in mesi (2012)

Cause promosse	Durata media	
	Durata totale del procedimento	Durata del procedimento, esclusa la durata dell'eventuale sospensione
Sentenze	62	19,3
Ordinanze	59	10,1
<b>Totale</b>	<b>121</b>	<b>14,8</b>

La durata è espressa in mesi e decimi di mese.

## 8. Cause pendenti al 31 dicembre – Collegio giudicante (2008-2012)



	2008	2009	2010	2011	2012
Seduta plenaria	5	6	1		1
Presidente	2	1	1	1	
Sezioni a 3 giudici	199	160	179	156	205
Giudice unico				2	8
Cause non ancora attribuite	11	8	4	19	21
<b>Totale</b>	<b>217</b>	<b>175</b>	<b>185</b>	<b>178</b>	<b>235</b>

## 9. Cause pendenti al 31 dicembre – Numero di ricorrenti (2012)

### Le cause pendenti che raggruppano il maggior numero di ricorrenti nel 2012


Numero di ricorrenti	Settori
535 (2 cause)	Statuto – Retribuzione – Adeguamento annuale delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti – Articoli 64, 65, 65 bis e Allegato XI dello Statuto – Regolamento (UE) n. 1239/2010 del Consiglio del 20 dicembre 2010 – Coefficiente correttore – Funzionari in servizio a Ispra
169	Statuto – Personale della BCE – Riforma del regime delle pensioni
37 (26 cause)	Statuto – Pensioni – Articolo 11, paragrafi 2 e 3, dell'allegato VIII dello Statuto relativo al trasferimento dei diritti a pensione
33	Statuto – BEI – Pensioni – Riforma del regime delle pensioni
25	Statuto – Promozione – Esercizi di promozione 2010 e 2011 – Fissazione delle soglie di promozione
19	Statuto – Comitato del personale del Parlamento – Elezioni – Irregolarità nel processo elettorale
16 (3 cause)	Statuto – Retribuzione – Assegni familiari – Indennità scolastica – Presupposti per la concessione
13	Statuto – Agente ausiliare – Agente temporaneo – Condizioni di assunzione – Durata del contratto
10	Statuto – Agente contrattuale – Agente temporaneo – Condizioni di assunzione – Durata del contratto
10 (2 cause)	Statuto – Concorso generale – Bando di concorso EPSO/AD/204/10 – Mancata ammissione alla fase successiva del concorso a seguito del risultato ottenuto nella selezione per titoli
10 (10 cause)	Statuto – Procedimenti – Liquidazione delle spese

Il termine «Statuto» si riferisce allo Statuto dei funzionari dell'Unione europea e al Regime applicabile agli altri agenti dell'unione.

### Numero totale dei ricorrenti per l'insieme delle cause pendenti (2008-2012)

	Totale dei ricorrenti	Totale delle cause pendenti
<b>2008</b>	1 161	217
<b>2009</b>	461	175
<b>2010</b>	812	185
<b>2011</b>	1 006	178
<b>2012</b>	1 086	235

## 10. *Varie* – Decisioni del Tribunale della funzione pubblica impugnate dinanzi al Tribunale (2008-2012)




	Numero di decisioni oggetto di impugnazione	Totale delle decisioni impugnabili <sup>1</sup>	Percentuale di decisioni oggetto di impugnazione <sup>2</sup>
<b>2008</b>	37	99	37,37 %
<b>2009</b>	30	95	31,58 %
<b>2010</b>	24	99	24,24 %
<b>2011</b>	44	126	34,92 %
<b>2012</b>	11	87	12,64 %


<sup>1</sup> Sentenze, ordinanze che dichiarano il ricorso irricevibile, manifestamente irricevibile o manifestamente infondato, ordinanze in procedimenti sommari, di non luogo a provvedere o di rigetto dell'intervento, pronunciate o emesse durante l'anno di riferimento.

<sup>2</sup> In un dato anno tale percentuale può non corrispondere alle decisioni impugnabili emanate nell'anno di riferimento, in quanto il termine di impugnazione può estendersi su due anni civili.

## 11. *Varie* – Esito delle impugnazioni dinanzi al Tribunale (2008-2012)



	2008	2009	2010	2011	2012
Impugnazione respinta	14	21	27	23	29
Annullamento totale o parziale senza rinvio	4	9	4	3	2
Annullamento totale o parziale con rinvio	3	1	6	4	2
<b>Totale</b>	<b>21</b>	<b>31</b>	<b>37</b>	<b>30</b>	<b>33</b>



## **Capitolo IV**

Incontri e visite



## **A – Visite ufficiali e manifestazioni presso la Corte di giustizia, il Tribunale dell'Unione europea ed il Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea nel 2012**

### **Corte di giustizia**

12 gennaio	Sig.ra R.D. Iftimie, ambasciatore di Romania in Lussemburgo
31 gennaio	Sig. J. Peumans, presidente del Parlamento fiammingo, accompagnato da una delegazione di membri del Parlamento fiammingo
6 febbraio	Sig. R. Montgomery, rappresentante permanente dell'Irlanda presso l'Unione europea
9 febbraio	Visita in occasione della riunione regionale degli ambasciatori della Repubblica francese della zona Europa
9 febbraio	Sig. H.M. Szpunar, sottosegretario di Stato al ministero degli Affari esteri della Repubblica di Polonia
9 febbraio	Sig. D. Reynders, vice primo ministro e ministro degli Affari esteri, del commercio estero e degli affari europei del Regno del Belgio
12-14 febbraio	Delegazioni delle Alte giurisdizioni germanofone («Sechser-Treffen»)
16 febbraio	Sig.ra M. Němcová, presidente della Camera dei deputati del Parlamento della Repubblica ceca
16 febbraio	Sig. M. Schulz, presidente del Parlamento europeo
27 febbraio	Sig. V.A. Chizhov, ambasciatore della Federazione russa presso l'Unione europea
1° marzo	Sig. D. Christofias, presidente della Repubblica di Cipro
5 marzo	Sig. A. Dastis Quecedo, rappresentante permanente del Regno di Spagna presso l'Unione europea
7 marzo	Sig. A. Avello Díez del Corral, ambasciatore del Regno di Spagna in Lussemburgo
14 marzo	Sig.ra P. Kaukoranta, direttore generale del Servizio giuridico del ministero degli Affari esteri della Repubblica di Finlandia
22 e 23 marzo	Delegazione della Corte suprema amministrativa del Regno di Svezia
29 marzo	Sig. L. Teirlinck, ambasciatore del Regno del Belgio in Lussemburgo, e sig. J.-F. Terral, ambasciatore della Repubblica francese in Lussemburgo
23 e 24 aprile	Delegazione della Corte suprema della Repubblica ceca
23-25 aprile	Delegazioni della Corte di giustizia della Comunità economica e monetaria dell'Africa centrale (CEMAC), della Corte di giustizia della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (CEDEAO) e della Corte di giustizia dell'Unione economica e monetaria ovest-africana (UEMOA)
27 aprile	Sig. D. Teixeira de Abreu Fezas Vital, rappresentante permanente della Repubblica portoghese presso l'Unione europea
3 maggio	Sig. K. Massimov, Primo ministro della Repubblica del Kazakistan
3 maggio	Sig. X. Bettel, borgomastro di Lussemburgo

---

14 maggio	Sig. W. Hoyer, presidente della Banca europea per gli investimenti
30 maggio	Sig.ra S. Day O'Connor, ex giudice della Corte suprema degli Stati Uniti d'America
6 giugno	Sig. D. Gros, sindaco di Metz
11 giugno	Sig. D. Vaughan, relatore della Commissione per i bilanci del Parlamento europeo
15 e 16 giugno	Conferenza dell'associazione dei referendari ed ex referendari della Corte di giustizia dell'Unione europea
25 giugno	Cerimonia di consegna ufficiale di un quadro di J. Birkemose prestato alla Corte dal Regno di Danimarca, in presenza del sig. N. Wammen, ministro degli Affari europei del Regno di Danimarca
25-27 giugno	Delegazione della Corte di giustizia della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (CEDEAO)
11 luglio	Sig. J.-U. Hahn, viceministro-presidente e ministro della Giustizia, dell'integrazione e degli affari europei dell'Assia (Germania)
16 luglio	Sig. O. Miljenić, ministro della Giustizia della Repubblica di Croazia, sig. B. Hrvatin, presidente della Corte suprema della Repubblica di Croazia, e sig. S. Petrović, professore alla facoltà di giurisprudenza dell'Università di Zagabria
14 settembre	Membri ciprioti del Parlamento europeo
24 e 25 settembre	UK and Ireland Judicial and Academic Visit
25 settembre	Sig. A. Seban, presidente del Centre Pompidou
2 ottobre	Sig.ra C. Gläser, ambasciatore della Repubblica federale di Germania in Lussemburgo
8 ottobre	Consegna del «Festschrift» alla sig.ra P. Lindh, ex membro della Corte
25 ottobre	Sig. F. Mulholland, Lord Advocate of Scotland
7 novembre	Delegazione di alti magistrati del sudest dell'Europa
12 e 13 novembre	6° Luxemburger Expertenforum zur Entwicklung des Unionsrechts
26 novembre	Delegazione della Corte europea dei diritti dell'uomo
30 novembre	Sig. N. Stefanovic, presidente dell'Assemblea nazionale della Repubblica di Serbia
3 e 4 dicembre	Convegno dei magistrati
4 dicembre	Consegna del francobollo commemorativo del 60° anniversario della Corte da parte dell'impresa delle Poste e telecomunicazioni lussemburghese
12 dicembre	Sig. M. Entin, ambasciatore della Federazione russa in Lussemburgo

**Tribunale**

24 gennaio	Visita di una delegazione belga sulla produttività giudiziaria
3 febbraio	Visita di una delegazione del ministero degli Affari esteri del Granducato di Lussemburgo
11 maggio	Visita di una delegazione del ministero della Giustizia della Repubblica di Croazia
6 giugno	Visita di una delegazione del «Public Law Discussion Forum»
23 ottobre	Visita del «Gruppo RELEX – Sanzioni», composto da agenti degli Stati membri, del SEAE e dei servizi giuridici della Commissione e del Consiglio


**Tribunale della funzione pubblica**

12 settembre	Visita della sig.ra M. de Sola Domingo, Mediatrice della Commissione europea
26 settembre	Visita del sig. P.N. Diamandouros, Mediatore europeo




## B – Visite di studio

### 1. Ripartizione per tipo di gruppo (2012)



	Magistrati nazionali	Avvocati/Consulenti legali	Professori di diritto	Diplomatici/Parlamentari	Studenti/Tirocinanti	Funzionari nazionali	Altri	Totale
<b>Numero di gruppi</b>	106	73	25	10	245	55	68	582

**2. Ripartizione per Stato membro (2012)**




	Numero di visitatori										Altri	Totale	Numero di gruppi
	Magistrati nazionali	Avvocati/ Consulenti legali	Professori di diritto	Diplomatici/ Parlamentari	Studenti/ Tirocinanti	Funzionari nazionali							
BE	12	72	28						628		84	824	25
BG	28	52								18	5	103	7
CZ	4							86		60		150	8
DK	75	50		13	51					16	23	228	10
DE	295	191		43	861					172	1 037	2 599	97
EE													
IE	4				45							49	4
EL	10				28							38	3
ES	25	95			132						10	262	18
FR	186			25	743					49	275	1 278	54
IT		20	18		390							428	32
CY	6				16							22	4
LV		3			15							18	6
LT	8				8							16	8
LU	14	15		19	55						12	115	6
HU					44							44	1
MT													
NL		24		40	109					11		184	8
AT	34	17		48	207						24	330	14
PL													
PT		48			145							193	8
RO	10	21			10					16		57	9
SI			5		128						32	165	9
SK					45							45	3
FI	24	6									20	50	3
SE	85	20	52		49							206	8
UK	36	32			46						9	123	12
Paesi terzi	436	73	79	33	1 169					96	98	815	122
Gruppi misti (UE)	246	434			1 556					793	89	3 118	103
<b>Totale</b>	<b>1 538</b>	<b>1 173</b>	<b>182</b>	<b>221</b>	<b>6 566</b>	<b>1 231</b>	<b>1 718</b>	<b>12 629</b>	<b>582</b>				

### 3. Convegno dei magistrati (2012)

BE	6	DK	3	IE	2	FR	8	LV	3	HU	3	AT	3	RO	4	FI	3
BG	2	DE	8	EL	5	IT	3	LT	3	MT	1	PL	5	SI	2	SE	0
CZ	2	EE	1	ES	5	CY	2	LU	2	NL	7	PT	4	SK	3	UK	5

**Totale** | 95

### 4. Evoluzione del numero e del tipo di visitatori (2009-2012)



- Magistrati nazionali
- Avvocati/Consulenti legali
- Professori di diritto
- Diplomatici/Parlamentari
- Studenti/Tirocinanti
- Funzionari nazionali
- Altri

#### Numero di visitatori

	Magistrati nazionali	Avvocati/Consulenti legali	Professori di diritto	Diplomatici/Parlamentari	Studenti/Tirocinanti	Funzionari nazionali	Altri	Totale
<b>2009</b>	2 463	1 219	156	262	7 053	1 016	1 854	<b>14 023</b>
<b>2010</b>	2 037	1 586	84	193	6 867	870	2 078	<b>13 715</b>
<b>2011</b>	2 087	1 288	47	146	6 607	830	1 507	<b>12 512</b>
<b>2012</b>	1 538	1 173	182	221	6 566	1 231	1 718	<b>12 629</b>

## C – Udienze solenni

14 maggio	Udienza solenne in occasione del rinnovo parziale dei membri della Corte dei conti europea
17 settembre	Udienza solenne in occasione dell'assunzione delle funzioni da parte del sig. G. Berardis in qualità di giudice al Tribunale
8 ottobre	Udienza solenne in occasione del rinnovo parziale della Corte, con la cessazione dalle funzioni e la partenza del presidente di sezione sig. J.N. Cunha Rodrigues, del primo avvocato generale sig. J. Mazák, del giudice sig. K. Schiemann e della sig.ra Ena Cremona e l'assunzione delle funzioni da parte del sig. J.L. da Cruz Vilaça in qualità di giudice, del sig. M. Wathelet in qualità di avvocato generale e del sig. C. Vajda in qualità di giudice, e dell'assunzione delle funzioni da parte del sig. E. Buttigieg in qualità di giudice al Tribunale
28 novembre	Udienza solenne in occasione della cessazione dalle funzioni e della partenza dell'avvocato generale sig.ra V. Trstenjak e dell'assunzione delle funzioni da parte del sig. N. Wahl in qualità di avvocato generale alla Corte
4 dicembre	Udienza solenne in occasione del 60° anniversario della Corte



## D – Visite o partecipazione a manifestazioni ufficiali

### Corte di giustizia

1° gennaio	Rappresentanza della Corte alla cerimonia di scambio di auguri, su invito del presidente della Repubblica di Malta, a La Valletta
3 gennaio	Rappresentanza della Corte al ricevimento per il nuovo anno organizzato dalla Corte di cassazione del Belgio, a Bruxelles
9 gennaio	Rappresentanza della Corte all'udienza solenne della Corte di cassazione della Repubblica francese, a Parigi
11 gennaio	Rappresentanza della Corte al ricevimento offerto da S.A.R. il Granduca in occasione del nuovo anno, a Lussemburgo
12 gennaio	Rappresentanza della Corte al ricevimento per il nuovo anno offerto dal presidente della Repubblica federale di Germania, a Berlino
19 gennaio	Rappresentanza della Corte al ricevimento per il nuovo anno organizzato dalla rappresentanza permanente del Regno del Belgio presso l'Unione europea, a Bruxelles
20 gennaio	Rappresentanza della Corte alla cerimonia ufficiale organizzata in occasione dell'assunzione delle funzioni da parte del sig. R. Mellinshoff in qualità di presidente della Corte federale delle finanze, a Monaco
24 gennaio	Rappresentanza della Corte ad una cena organizzata dalla presidenza danese dell'Unione europea, a Bruxelles
26 gennaio	Rappresentanza della Corte alla cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario della Corte suprema di cassazione, a Roma
27 gennaio	Partecipazione di una delegazione della Corte all'udienza solenne e al seminario «Come garantire un più ampio coinvolgimento dei giudici nazionali nel sistema della Convenzione», organizzati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, a Strasburgo
30 gennaio	Rappresentanza della Corte, su invito dell'Università di Bologna, alla cerimonia di attribuzione del titolo di dottore honoris causa in relazioni internazionali, conferito al sig. G. Napolitano, presidente della Repubblica italiana, a Bologna
8 febbraio	Rappresentanza della Corte al «Rechtspolitischen Neujahrsempfang», su invito del ministro della Giustizia della Repubblica federale di Germania, a Berlino
1° marzo	Rappresentanza della Corte alle cerimonie di assunzione delle funzioni da parte del nuovo presidente della Repubblica di Finlandia, sig. S. Niinistö, a Helsinki
15 e 16 marzo	Rappresentanza della Corte ad un seminario organizzato in occasione della presidenza danese da parte del ministero della Giustizia danese sul tema «The Practical Application of the EU Charter of Fundamental Rights», a Copenaghen
22 marzo	Partecipazione del presidente della Corte alla tavola rotonda sul tema «L'Europa dopo la crisi», organizzata in occasione della visita di Stato della Regina del Regno dei Paesi Bassi, all'Università di Lussemburgo

---

2-6 aprile	Visita ufficiale di una delegazione della Corte nella Federazione russa
4 aprile	Rappresentanza della Corte all'Assemblea generale della Corte costituzionale e pronuncia di un discorso sul tema «Le questioni pregiudiziali della Corte costituzionale», a Varsavia
16-19 maggio	Rappresentanza della Corte al «Second Petersburg International Legal Forum», a San Pietroburgo
16-20 maggio	Visita ufficiale di una delegazione della Corte in Romania
17-19 maggio	Rappresentanza della Corte a «The 9th Ibero-American Conference on Constitutional Justice», a Cadice
22 e 23 maggio	Rappresentanza della Corte e intervento sul tema «Sviluppi recenti nella giurisprudenza della Corte in materia di fiscalità diretta nei confronti dei cittadini», nell'ambito del programma Fiscalis, organizzato dalla direzione generale della Fiscalità e dell'unione doganale della Commissione europea, congiuntamente al ministero delle Finanze di Cipro, a Nicosia
30 maggio - 2 giugno	Partecipazione di una delegazione della Corte al 25° congresso FIDE, a Tallinn
1° giugno	Rappresentanza della Corte, su invito del presidente della Repubblica italiana, alla cerimonia organizzata in occasione della festa nazionale, a Roma
25 e 26 giugno	Rappresentanza della Corte al 23° convegno dell'Associazione dei consigli di Stato e delle giurisdizioni amministrative supreme dell'Unione europea, a Madrid
5 luglio	Rappresentanza della Corte alla cerimonia di inaugurazione della presidenza cipriota del Consiglio dell'Unione europea, su invito del presidente della Repubblica di Cipro, a Limassol
24 luglio	Partecipazione del presidente della Corte al ricevimento offerto dal presidente della Repubblica ellenica, in occasione dell'anniversario del ripristino della Repubblica, ad Atene
1°-4 settembre	Visita ufficiale di una delegazione della Corte nella Repubblica di Cipro
4-7 settembre	Rappresentanza della Corte al «16th Symposium of European Patent Judges», a Dublino
21 settembre	Partecipazione di una delegazione della Corte al «69. Deutscher Juristentag», a Monaco
28 settembre	Partecipazione del presidente della Corte alla conferenza dell'European Law Institute e pronuncia del discorso di chiusura, a Bruxelles
1° ottobre	Rappresentanza della Corte all'«Opening of the Legal Year», a Londra
1° ottobre	Rappresentanza della Corte al «Verfassungstag», a Vienna
2 ottobre	Rappresentanza della Corte alla conferenza sul tema «Effective enforcement of the competition rules in the EU», organizzata dalla Commissione per la tutela della concorrenza della Repubblica di Cipro, a Nicosia
3 ottobre	Rappresentanza della Corte alle cerimonie organizzate nell'ambito del «Tag der Deutschen Einheit», a Monaco

26 ottobre	Rappresentanza della Corte al 5° convegno della Rete dei presidenti delle corti supreme giudiziarie dell'Unione europea, sul tema «Nomina dei giudici alla corte suprema, alla Corte di giustizia dell'Unione europea e alla Corte europea dei diritti dell'uomo», a Parigi
9 novembre	Rappresentanza della Corte alla «Roundtable discussion on leading asylum cases», alla Corte europea dei diritti dell'uomo, a Strasburgo
15 e 16 novembre	Rappresentanza della Corte, su invito della presidenza cipriota del Consiglio dell'Unione europea, al simposio «Fundamental rights in the EU; three years after Lisbon» e pronuncia di un discorso sul tema «Fundamental rights in the EU – The Luxembourg perspective», al Collegio d'Europa, a Bruges
23 novembre	Rappresentanza della Corte al seminario organizzato dall'Associazione dei consigli di Stato e delle giurisdizioni amministrative supreme dell'Unione europea, sul tema «Accesso dei cittadini alla giustizia e organizzazioni giurisdizionali in materia ambientale – Specificità nazionali e influenza del diritto dell'Unione europea», a Bruxelles
29 novembre	Rappresentanza della Corte alla festa nazionale rumena, a Bruxelles
6 dicembre	Rappresentanza della Corte, su invito del presidente della Repubblica di Finlandia, al ricevimento annuale organizzato in occasione della festa dell'Indipendenza, a Helsinki
20 dicembre	Rappresentanza della Corte, su invito del presidente della Corte costituzionale, al ricevimento per la festa nazionale della Repubblica di Slovenia, a Lubiana

### **Tribunale**

8 febbraio	Rappresentanza del Tribunale al ricevimento «Rechtspolitischen Neujahrsempfang 2012» del ministro federale della Giustizia, a Berlino
8 marzo	Rappresentanza del Tribunale all'ambasciata del Regno Unito a Lussemburgo, in occasione della visita del segretario di Stato alla Giustizia
22 maggio	Rappresentanza del Tribunale al «Queen's Royal Garden Party», a Buckingham Palace, a Londra
27-29 maggio	Rappresentanza del Tribunale alla visita ufficiale a Vilnius su invito della presidente della Repubblica di Lituania
30 maggio - 2 giugno	Rappresentanza del Tribunale al 25° congresso della FIDE, a Tallinn
23 giugno	Rappresentanza del Tribunale alla celebrazione del «Te Deum» solenne seguito da un ricevimento alla Corte granducale, in occasione della festa nazionale lussemburghese
8-10 luglio	Rappresentanza del Tribunale a una visita di studio al Consiglio di Stato francese, a Parigi
1° ottobre	Rappresentanza del Tribunale alla celebrazione solenne del 92° anniversario della Costituzione della Repubblica d'Austria, a Vienna
1° ottobre	Rappresentanza del Tribunale alla cerimonia di apertura dell'anno giudiziario a Westminster Abbey, a Londra


---

3 ottobre	Rappresentanza del Tribunale al ricevimento organizzato dal presidente della Repubblica federale di Germania, in occasione della festa nazionale
29-31 ottobre	Rappresentanza del Tribunale alla visita ufficiale a Sofia su invito della vicepresidente della Repubblica di Bulgaria
6 dicembre	Rappresentanza del Tribunale al ricevimento ufficiale organizzato dal presidente della Repubblica di Finlandia in occasione della festa dell'Indipendenza, a Helsinki
20 dicembre	Rappresentanza del Tribunale alla giornata della costituzionalità, su invito del presidente della Corte costituzionale della Repubblica di Slovenia

**Tribunale della funzione pubblica**

29 e 30 ottobre	Visita al Consiglio di Stato della Repubblica italiana, a Roma
-----------------	--





Corte di giustizia dell'Unione europea

**Relazione annuale 2012 – Compendio dell'attività della Corte di giustizia,  
del Tribunale e del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea**

Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea

2013 — 263 pagg. — 21 x 29,7 cm

N. di catalogo: QD-AG-12-001-IT-C

ISBN 978-92-829-1272-0

doi:10.2862/86647

ISSN 1831-8479



■ Ufficio delle pubblicazioni

ISBN 978-92-829-1272-0



9 789282 912720



## **COME OTTENERE LE PUBBLICAZIONI DELL'UNIONE EUROPEA**

### **Pubblicazioni gratuite:**

- tramite EU Bookshop (<http://bookshop.europa.eu>);
- presso le rappresentanze o le delegazioni dell'Unione europea.  
Per ottenere indicazioni e prendere contatto collegarsi a <http://ec.europa.eu>  
o inviare un fax al numero +352 2929-42758.

### **Pubblicazioni a pagamento:**

- tramite EU Bookshop (<http://bookshop.europa.eu>).

### **Abbonamenti a pagamento (ad esempio serie annuali della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, raccolte della giurisprudenza della Corte di giustizia):**

- tramite gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea  
([http://publications.europa.eu/others/agents/index\\_it.htm](http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm)).

